Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

260 Per. N. 965

ANNO VIII FASCICOLO III-IV

ARCHIVIO
DI
STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VIII

BIBLIOTECA NAZIONALE VE. ROMA
9 MAR 1938
RIVISTE

G. C. SANSONI - FIRENZE
1937-XVI

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

260

Per. N. 965

ANNO VIII FASCICOLO III-IV

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VIII

BIBLIOTECA NAZIONALE RE ROMA
9 MAR 1938
RIVISTE

G. C. SANSONI - FIRENZE
1937-XVI

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ANNO VIII FASCICOLO III-IV

ARCHIVIO
DI
STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VIII

SOMMARIO

F. CARLI – W. CESARINI SFORZA, *Principii economico-giuridici del Corporativismo* . . . . Pag. 309

ANTONIO FALCHI, *La Carta del Lavoro e i suoi principii informativi* 324

BENVENUTO GRIZIOTTI, *L'Università e la ricerca scientifica nell'ordinamento corporativo dell'economia e delle finanze* 337

CARMELO CARISTIA, *Lo « Stato giuridico »* 351

FRANCESCO VITO, *Il problema del metodo e l'economia corporativa* . . 389

RENZO BOLAFFI, *Lineamenti dell'evoluzione del diritto privato francese* 407

N. MASSIMO FOVEL, *Dei rapporti fra una scienza economica strumentale e la scienza economica pura* 426

LIBRI E OPERE RICEVUTE 508

G. C. SANSONI — FIRENZE
1937-XVI

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Si pubblica in fascicoli trimestrali di circa 100 pagine ciascuno

Condizioni di abbonamento: Per un anno: Italia **L. 40.** – Estero **L. 70**
Un fascicolo separato: Italia **L. 12.** - Estero **L. 20.**

Direzione: presso la SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE della R. Università di Pisa

Amministrazione: presso la CASA EDITRICE G. C. SANSONI Viale Mazzini 26, Firenze

ELENCO DEGLI ABBONAMENTI CUMULATIVI

A chi fa l'abbonamento cumulativo con una delle seguenti riviste, l'« Archivio » viene ceduto a lire TRENTA annue.

NOME DELLA RIVISTA	INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE	PREZZO SPECIALE PER ANNO
1) *Rivista di politica economica.*	U. S. I. L. A. - Roma Via Margutta, 61	Lire 40 (invece di 50)
2) *Massimario di giurisprudenza del lavoro.*	id. id.	Lire 32 (invece di 40)
3) *Rivista italiana di scienze economiche.*	Roma Città Universitaria	Lire 45 (invece di 50)
4) *Politica sociale.*	Roma Piazza Montecitorio, 121	Lire 30 (invece di 35)
5) *Critica Fascista.*	id. id.	Lire 30 (invece di 35)

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PUBBLICAZIONI A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Iª Serie: *STUDI diretti ad approfondire i problemi fondamentali del Corporativismo.*

I. **LA CRISI DEL CAPITALISMO** – Scritti di G. PIROU, W. SOMBART, E. F. M. DURBIN, E. M. PATTERSON, U. SPIRITO, con appendice bibliografica di G. BRUGUIER. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI. – **IIIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-200 . . . . **L. 15,—**

II. **L'ECONOMIA PROGRAMMATICA** – Scritti di BROCARD, DOBBERT, J. A. HOBSON, D. LANDAUER, LORWIN, U. SPIRITO, con appendice bibliografica di G. BRUGUIER. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI. – **IIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-208 . . . . **15,—**

III. **CAPITALISMO E CORPORATIVISMO** – di UGO SPIRITO. – **IIIª Edizione riveduta e aumentata.**
Volume in-8, di pagg. XX-176 . . . . **15,—**

IV. **CORPORATIVISMO E SCIENZA GIURIDICA** – di A. VOLPICELLI.
Volume in-8, di pagg. VIII-206. . . . . **15,—**

V. **NUOVE ESPERIENZE ECONOMICHE** – Scritti di BECKERATH, COLE, CONDLIFFE, DOBBERT, LORWIN, NAGAO, SPIRITO. – Prefazione di G. BOTTAI.
Volume in-8, di pagg. VI-244 . . . . **15,—**

VI. **L'IMPRESA NELL'ORDINE CORPORATIVO** – di L. MOSSA. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI.
Volume in-8, di pagg. IX-176 . . . . **12,—**

G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PUBBLICAZIONI A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

(Seguito Iª Serie)

VII. **LA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI** – Scritti di C. Arena, G. Chiarelli, E. Crosa, R. R. Levi, G. Mazzoni, A. Navarra, S. Panunzio, R. Ravà, W. Cesarini-Sforza.

Volume in-8, pp. 255 . . . . **L. 18,—**

VIII. **RIFORME SOCIALI FRANCESI** – Scritti di Josserand, Rouast, Laroque, Mestre, Ripert, Picard, Baudin, Bolaffi (*imminente*).

IIª Serie: *DOCUMENTI.*

I. **BOLSCEVISMO E CAPITALISMO** – di G. Stalin, V. Molotov, G. F. Grinko. – Con un'avvertenza di Giuseppe Bottai (*esaurito*).

II. **PRINCIPII POLITICI DEL NAZIONALSOCIALISMO** – di C. Schmitt. – Scritti scelti e tradotti da D. Cantimori. – Prefazione di A. Volpicelli.

Volume in-8, di pagg. x-234 . . . . **15,—**

III. **CHE COSA È IL DENARO?** – di G. D. H. Cole. – Traduzione di Cesare Servadio.

Volume in-8, di pagg. x-462 . . . . **20,—**

G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

PRINCIPII ECONOMICO-GIURIDICI DEL CORPORATIVISMO

1. — Il problema dell'Economia corporativa è stato studiato (e potrà ancora esserlo), nelle pagine di questo *Archivio*, dai più varî punti di vista; crediamo però che si debbano tenere sempre rigorosamente presenti, onde poter valutare l'utilità dei diversi contributi alla sua soluzione, le esigenze del metodo scientifico. Costruire una scienza non significa altro che fornirsi di un modello o interpretazione della realtà, che renda conto, nel modo migliore, dei fatti che in questa si osservano. Costruire perciò l'Economia corporativa come scienza significa fornirsi di un modello o interpretazione della realtà economica osservabile, che di questa renda conto in modo migliore di quel che è stato finora possibile adoperando il modello o l'interpretazione forniti dall'Economia classica. Se quindi una determinata ipotesi — quella individualistica — sta alla base dell'Economia classica, un'altra e migliore ipotesi dovrà stare alla base dell'Economia corporativa, se si vuole che questa ci permetta di veder più chiaro, nella esperienza economica, di quanto ce lo permette l'Economia individualistica. Nessun progresso scientifico sarebbe possibile se là dove non ci sono che ipotesi, si affermasse invece la presenza della verità. L'ipotesi individualistica, ossia del massimo edonistico individuale, non è mai stata « vera », bensì è sembrata, rispetto a determinati fatti, la più conveniente per darne una logica spiegazione. Se quindi altri fatti sono avvenuti, o sono stati meglio conosciuti, che la detta ipotesi non « contiene », non si deve ritenere che essi rappresentino soltanto deviazioni o errori rispetto a una verità già definita una volta per sempre [1]: bisogna invece ammettere che tale pretesa verità è in difetto, ossia che essa non è altro,

[1] Punto di vista sostenuto per es. dal Fovel, nello studio che appare nel presente fasc. di questa rivista.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

appunto, che una ipotesi, divenuta a un certo momento insufficiente. Occorrerà dunque una ipotesi diversa, che « contenga » logicamente non solo i fatti abbastanza spiegati con l'ipotesi individualistica, ma anche quelli che essa non spiega. La scienza economica costruita mediante un nuovo modello, lungi dall'essere un errore o una deviazione rispetto alla precedente fase della conoscenza scientifica, dovrà valere come una integrazione di essa.

Ripetiamo che la sostituzione di un'ipotesi a un'altra diviene necessaria solo allorchè si osservano fatti che l'ipotesi vecchia non può più spiegare. L'astronomia copernicana ha trionfato su quella tolemaica solo quando Galileo ebbe scoperto un fatto celeste, che l'ipotesi di Tolomeo non spiegava, mentre era spiegato da quella di Copernico. È vero che non pochi tentativi di costruire una nuova scienza economica sono stati mossi da ragioni pratiche, cioè non teoriche e quindi extrascientifiche, in quanto si è cercato di estendere al campo scientifico–economico quella reazione all'individualismo di cui si constatavano i successi nel campo politico ed etico. Ma l'avere esorcizzato la nozione dell'*homo oeconomicus* (cioè del soggetto economico operante esclusivamente secondo il principio del massimo edonistico individuale) in nome dell'etica, della politica e magari della religione, non poteva bastare per dimostrare che quella nozione fosse scientificamente insufficiente, e tanto meno per dare, dei fatti economici osservabili, una interpretazione più razionale di quella possibile mediante la nozione suddetta. Soltanto può dirsi che sugli orientamenti del pensiero scientifico esercitano influenza le condizioni generali del pensiero, il complesso delle ideologie e dei sentimenti che appaiono dominanti, in una data epoca, nella vita sociale[1]. Così l'economia classica si è sviluppata nel clima filosofico dell'illuminismo individualistico ed utilitaristico, e sotto l'influsso delle prime esperienze politiche del liberalismo, in un ambiente, dunque, nel quale il trovar delle prove all'ipotesi individualistica era

[1] CARLI, *Teoria generale dell'Economia nazionale.* Milano, Hoepli, 1931, introduzione.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

cosa agevole. Oggi invece il clima filosofico–politico, caratterizzato dall'affermarsi delle dottrine solidariste, organiciste e nazionaliste, è non solo favorevole all'abbandono di quella ipotesi, ma mette in luce fenomeni o aspetti di fenomeni economici che l'economista classico, appunto a causa dei suoi presupposti individualistici, era incapace di vedere.

2. — Noi riteniamo che la nuova ipotesi necessaria a costruire la scienza dell'Economia corporativa debba essere ricavata dall'integrazione del principio del massimo edonistico individuale con quello del massimo edonistico collettivo. Tale integrazione — e soltanto essa — corrisponde all'ottima realizzazione del principio economico del minimo mezzo. L'economista classico, partendo dalla pura e semplice ipotesi del massimo utile individuale, è incapace di pervenire alla definizione del massimo utile collettivo, e a tale incapacità corrispondono i fallimenti dell'economia individualistica, cioè le constatate e socialmente dannose divergenze tra l'utile individuale e l'utile generale, tra l'economia privata e l'economia pubblica. C'è invece un ponte di passaggio (che può anche apparire come punto di identificazione) fra il massimo edonistico individuale e il massimo edonistico collettivo: esso consiste nella *organizzazione giuridica dell'economia*. L'ordinamento giuridico, inteso come complesso di strutture e di istituzioni fra le quali e mediante le quali agiscono i soggetti economici in una comunità politicamente organizzata, forma la condizione ineliminabile della razionalità dell'atto economico singolo, cioè della realizzazione dell'utile individuale nel sistema dell'utile generale, che è precisamente l'utile della comunità, ossia dello Stato.

3. — Si può dimostrare che in una comunità organizzata l'errore economico consiste nella divergenza fra i risultati del calcolo individuale e l'interesse generale, perchè quel calcolo viene compiuto su dati tra i quali l'interesse generale non figura. Dando un'espressione più tecnicamente precisa alla frase « interesse generale », si può dire che questo consiste nella comple-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mentarità totale degli atti economici e quindi delle utilità, nel sistema della comunità organizzata. Un individuo potrebbe compiere un atto economicamente logico per lui, perchè realizzante il massimo di utilità coi mezzi di cui egli dispone; ma tale atto potrebbe non avere rapporti necessari di complementarità con le utilità di tutto il sistema e diverrebbe pertanto irrazionale. Così in un periodo di espansione del credito i fabbricanti di beni di produzione ampliano i loro impianti, aumentano il numero dei loro operai, fanno ottimi affari ed esagerano pertanto lo sviluppo delle loro imprese; ma poichè, per ragioni ben note, non aumenta in pari grado il potere d'acquisto dei consumatori, viene un momento in cui quel movimento esagerato si arresta e determina una reazione in senso contrario, una crisi. Dal punto di vista individuale così le banche che espandono il credito come gli imprenditori che espandono le loro imprese non commettono errori; dal punto di vista della società, invece, alla quale anche le banche e gli imprenditori appartengono, tutti costoro compiono una serie di atti irrazionali. Chi potrebbe dire, dello speculatore che si è ritirato in tempo dagli affari con 100 o 200 milioni, che ha commesso un errore economico? Ma egli è stato uno dei fattori di quel *boom* che poi doveva dar luogo al crollo e determinare tanti danni per la comunità; nulla di più erroneo per questa e, in definitiva, anche per gli individui che la costituiscono.

Com'è noto, il concetto della identità naturale dell'interesse individuale col generale, uno dei canoni della « *Ricchezza delle Nazioni* », divenne un postulato dall'Economia liberale; di conseguenza, data questa identità, qualsiasi intervento dello Stato nell'ordine economico è una irrazionalità e cioè un errore. Da tale posizione dottrinale fino a quella di coloro che giustificano l'intervento dello Stato in tanto in quanto elimini le conseguenze degli errori degli individui, c'è più di un secolo di critiche, cominciate con quelle del Sismondi, poi più tecnicamente con quelle del Rae, che fino dal 1834 affermava la mancanza d'identità fra l'interesse individuale e l'interesse generale. E da

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

allora fino a J. S. Mill, a Cliffe Leslie, a Marshall, a John Maynard Keynes, si è dimostrato come nei sistemi liberali di economia esista normalmente una vasta zona di divergenza fra gli interessi individuali e l'interesse generale. Ciò significa che gli atti economici i quali sono razionali per gli individui, non lo sono necessariamente per lo Stato, e dunque sono errori sia per lo Stato, sia in definitiva per gli individui, l'azione dei quali non è concepibile al di fuori della comunità organizzata politicamente e giuridicamente. Non c'è, infatti, nessun altro criterio obbiettivo all'infuori di questo per il riconoscimento dell'errore economico: la mancanza di complementarità fra l'atto economico e quindi l'utilità individuale, e l'utilità della comunità organizzata [1].

Ma è l'ordinamento giuridico che mediante determinate strutture create direttamente dallo Stato, oppure dai soggetti economici via via che essi diventano consapevoli di quella complementarità, e poi inserite nelle istituzioni statali, è l'ordinamento giuridico che consente l'aggiustamento delle originarie forze economiche individuali in sistemi d'equilibrio sempre più vasti fino a che quelle forze possano svolgersi in piena armonia con l'interesse generale, vale a dire con l'utilità massima così per l'individuo come per lo Stato. E sono, d'altra parte, le istituzioni giuridiche caratterizzanti la nuova economia corporativizzata, quelle che all'economia individualistica pongono problemi che essa è incapace di risolvere, e dai quali tenta invano di liberarsi considerandone i termini come deviazioni, anomalie e casi patologici.

4. — Quelle che chiamiamo forze originarie economiche si riducono ad un unico principio operante, il principio del minimo mezzo. Esso agisce in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, nel senso che, data una determinata forma di civiltà, ossia di organizzazione sociale, d' istituzioni, di tecnica, di credenze, di costumi, in un determinato momento, ogni individuo cerca di conseguire i risultati, che si propone di raggiungere, con l'im-

[1] Carli, *Il mercato nell'età del Comune.* Padova, Cedam, 1936.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

piego dei mezzi che, in quell'ambiente e in quel momento, sono i minimi. Cerca, ma non sempre riesce a raggiungere i risultati coi mezzi che, in quel tempo e in quel luogo, sono considerati minimi; solo alcuni individui riescono a raggiungerli od anche a ridurli, scoprendo nuove vie e quindi riducendo di qualche cosa quei mezzi che sono considerati come minimi. Nello sforzo compiuto dalle società umane per ridurre successivamente i « minimi », ossia quelli considerati come tali in singoli momenti storici, consiste il progresso economico dell'umanità, anzi tanta parte del progresso umano. Comunque, nelle singole fasi storiche, esistono certe possibilità di raggiungere determinati risultati con determinate quantità di mezzi, le quali non si possono superare senza passare per stolti, mentre chi riesce a quegli stessi risultati con quantità minori, passa per abile o furbo; o anche per un inventore od un benefattore.

Il principio è dunque universale. Esso si attua ad esempio nella legge della domanda e offerta, nel principio dell'utilità marginale ecc. Quando l'offerta di certi beni aumenta, aumentano le possibilità per l' individuo di conseguire il soddisfacimento di certi suoi bisogni, e quindi, correlativamente, diminuisce la quantità dei mezzi che gli occorrono per soddisfare tali bisogni; quello che era il prezzo minimo quando l'offerta non era ancora aumentata, non lo è più quando l'offerta ha subito un aumento: il prezzo si porta a quel livello che rappresenta il nuovo minimo dei mezzi che i consumatori devono dare per mantenere il rapporto con le loro aumentate possibilità.

Se, rimanendo costante la domanda di un determinato bene per soddisfare un bisogno, aumentano le unità che si offrono, si è disposti ad attribuire ad ogni unità addizionale un valore relativo minore, e quindi a sostenere una penosità relativa minore per procurarsi le singole unità addizionali, finché viene il momento in cui non si è disposti a sostenere neppure la più piccola penosità. Ecco come il principio del minimo mezzo si traduce in quello dell'utilità marginale.

Se il principio è universale, quelle che variano sono le istituzioni entro le quali esso opera. Per esempio la legge della

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

domanda e offerta agiva anche nel Medio Evo. Quando la peste del 1348 dimezzò la popolazione delle città e ridusse pertanto l'offerta di lavoro, i salari degli operai ebbero un enorme rialzo, tanto che furono necessari provvedimenti limitativi. Ma la legge funzionava normalmente, in modo continuo: nessuna merce variava di prezzo tanto quanto il grano nel secolo XIII e XIV, non solo d'anno in anno, ma anche nel corso dell'annata, in correlazione con l'andamento della curva dell'offerta. Così dicasi dei prezzi del bestiame ecc. Nello stesso tempo però esistevano delle forze limitatrici che impedivano le oscillazioni brusche o che contenevano le tendenze speculatrici dei mercanti intese a gonfiare i movimenti naturali del mercato, forze che erano quelle della morale, del costume e sopratutto dell'ordinamento corporativo. Gli esempi recati altrove [1] si potrebbero moltiplicare, ma sono sufficienti a mostrare quanto la legge della domanda e offerta funzionasse anche allora. È ad essa che lo Stato fa omaggio quando stabilisce un calmiere, perchè invariabilmente questo fa fuggire le merci dal mercato ossia dirada l'offerta, fino a quando sarà stabilito un nuovo prezzo di calmiere proporzionato all'offerta diradata e capace d'intensificarla.

Le forze economiche originarie dunque non variano. Quelle che variano sono le istituzioni, vale a dire il *sistema giuridico che consente a quelle forze di agire nella comunità organizzata.* L'Economia deve appunto studiare come le forze economiche originarie operano in una comunità organizzata; e l'Economia sarà corporativa quando le forze, che si studiano, operano in una comunità organizzata corporativamente.

5. — Non si tratta semplicemente di studiare le forze economiche in quanto operanti nell'ambiente storico o sociale. Tale fu la direttiva della Nuova Scuola storica ed è una direttiva della corrente americana dell'istituzionalismo. Schmoller espose

[1] Per le idee qui esposte v. CESARINI SFORZA, *Preliminari al diritto collettivo*, in questo *Archivio*, 1936, p. 27 sgg.; *Libertà contrattuale e ordine corporativo*, in *Diritto del Lavoro*, 1937, p. 305 sgg. e CARLI, *Le basi storiche e dottrinali dell'Economia corporativa*, Padova, Cedam, 1938; *Étique, économie pure et économie nationale corporative*, in *Revue d'économie politique*, nov.-dec. 1937.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nitidamente questa idea nella « *Lettera a Treitschke* » (1874-75), ma non le rimase fedele nella costruzione dottrinale. Ciò senza dubbio perché egli concepì le istituzioni da un punto di vista storico generale, cosicché fece nei « *Lineamenti* » una costruzione storico-enciclopedica, la quale non è più economia ed ha finito di essere storia. E lo stesso si dica delle costruzioni del Bücher; mentre più aderente all' indirizzo e più sistematicamente espressivo è « *Der Wirtschaftende Mensch in der Geschichte* » di Lujo Brentano. Veblen, che conobbe l' indirizzo neo-storicista, lo trasportò in America con una più intensa colorazione sociologica; anzi egli vide le istituzioni essenzialmente sotto le specie della sociologia, e, forse per ciò, senza riuscire a fare, con la sua opera di oltre in quarto di secolo (1899-1926), una costruzione organica nel rispetto tecnico-economico. Più organico è qualche suo seguace, e sopra ogni altro John Maurice Clark, il quale cerca di conciliare le vedute di suo padre John Bates con quelle di Veblen; ma i suoi contributi più originali si devono ricercare piuttosto nel campo delle analisi strettamente tecniche, come quella sui costi costanti, che non in quello delle direttive generali della scienza.

Nessuno di questi autori ha tuttavia veduto le istituzioni nella loro specificità di *ordinamento giuridico*, bensì o come ambiente storico generale, o come costume, o come valori sociali, ossia come un insieme di forze collettive, delle quali senza dubbio può essere utile tener conto, ma che sono o troppo imprecise per poter dare luogo ad analisi tecniche, o troppo contingenti, perché riferite ad un ambiente determinato, cosicché non possono dar luogo a costruzioni aventi un valore universale.

Concepire invece le istituzioni quale ordinamento giuridico significa concepire la società nella sua organizzazione giuridica totale, cioè come Stato. Ciò è tecnicamente preciso e inconfondibile; ciò ha, in pari tempo, portata universale, lo Stato essendo, in ogni epoca e luogo, la forma immanente della società organizzata.

Si tratta dunque di integrare la premessa del sistema teorico concependo il soggetto economico individuale nella tota-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lità dei suoi rapporti con lo Stato. Il che è sufficiente per contraddistinguere la nostra teoria economica corporativa così dalla Scuola socialistica come dalla Scuola dell'Economia nazionale. Per quanto riguarda la prima, non è il caso di insistere, dal momento che si mantiene, come premessa del sistema, l' individuo, il quale invece scompare nella concezione socialistica. Più interessante è illustrare la differenza rispetto alla Economia nazionale, che, fondata da John Rae (1834), ebbe da Federico List (1841) i suoi maggiori sviluppi. Il Rae ebbe il merito di vedere per primo la Nazione come un tutto non risolvibile nella somma dei singoli individui; vide che la formazione del capitale nazionale è regolata da principî diversi dalla formazione del capitale individuale; spiegò, in modo più coerente di quanto non avesse fatto Ricardo, perché il commercio interno sia governato da principî differenti da quelli del commercio internazionale; diede la dimostrazione di un possibile fondamento teorico del protezionismo sulla base appunto dell'esistenza di diversi tipi di utilità, individuali e nazionali. Federico List diede forma più nitida ed organica a questi medesimi concetti. Ma né l'uno né l'altro vide la Nazione giuridicamente e quindi politicamente organizzata nello Stato, né considerò l'ordinamento giuridico nelle sue necessarie relazioni col sistema economico. Questo invece è l'elemento specifico della teoria economica corporativa.

6. — Se è vero che le forze economiche originarie, le quali si assommano nella tendenza a conseguire i risultati massimi coi mezzi limitati di cui si dispone, agiscono nella società organizzata solo attraverso l'ordinamento giuridico, si può domandare come possa in concreto conciliarsi l'azione di questo ordinamento, che significa comando, con il sistema di mercato, che significa libertà di valutazioni e di determinazioni. Secondo l'economia individualistica, queste due soluzioni si escludono a vicenda, ma ciò a causa dell'imperfetta ipotesi da cui essa parte, ipotesi la quale rende inevitabile che l'individuo, realizzando un suo particolare equilibrio al di fuori di ogni coordi-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nazione con tutti gli altri equilibri del mercato, soddisfi un interesse che è suo particolare ma non anche collettivo. Ma viceversa è chiaro che questa divergenza tra interesse individuale e interesse collettivo, cioè la zona d'irrazionalità, sarà di tanto ridotta di quanto il soggetto economico, limitando la propria libertà di scelta — sotto l'azione dell'ordinamento giuridico, — potrà inserirla nel sistema delle scelte collettive. L'ordinamento giuridico rende appunto possibile quella limitazione reciproca e totale delle scelte economiche, entro lo Stato, che permette il realizzarsi di un equilibrio totale fra i massimi edonistici individuali, ossia il realizzarsi del massimo edonistico collettivo. Allora quella che appare come limitazione giuridica della libertà di scelta dell'individuo, è in realtà la condizione assolutamente necessaria perché si formi un equilibrio fra l'utile dell' individuo stesso e quello di un altro o di più altri o della totalità degli individui che in un momento dato costituiscono la collettività, vale a dire perché si formi un equilibrio sempre più vasto, e quindi di tanto si riduca la zona dell'errore in cui l' individuo necessariamente versa allorché la sua valutazione economica non incontra alcun limite cioè è giuridicamente libera.

Il comando giuridico è dunque il mezzo per attuare un minimo di equilibrio, ossia un minimo di razionalità. Via via che l'organizzazione giuridica si estende a cerchie più vaste, ossia ad equilibri più complessi, si realizza una più completa coordinazione delle scelte. Il corporativismo rappresenta precisamente l'estensione a tutto lo Stato della coordinazione delle scelte economiche, e quindi la riduzione al minimo o l'eliminazione della divergenza tra la pretesa razionalità della scelta individuale abbandonata a sé stessa e la reale razionalità della scelta coordinata, mediante un'apposita organizzazione giuridica, con tutte le altre scelte che, al di fuori della coordinazione totale, sarebbero altrettanti ostacoli al formarsi dell'equilibrio, e quindi altrettante cause di errore.

L' interesse generale infatti consiste, come già si disse, nella complementarità totale degli atti economici, e quindi delle uti-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lità, nel sistema di una comunità organizzata. Per l'economia classica è incomprensibile, cioè patologico, il fenomeno per cui i soggetti economici si organizzano allo scopo di realizzare quanto più è possibile la condizione o il presupposto obbiettivo della razionalità delle scelte; il quale presupposto consiste essenzialmente nella suddetta complementarità totale degli interessi, non semplicemente in quanto essa sia suscettibile di definizione astratta, ma in quanto venga attuata istituzionalmente, mediante un sistema normativo che condizioni l'attività economica concreta.

Il diritto delle categorie organizzate — fenomeno che la vita economica esprime in ogni tempo, anche indipendentemente dal crisma dello Stato — risponde in prima approssimazione al bisogno di normalizzare le condizioni della razionalità economica, ponendo limiti alla libertà di scelta del singolo in nome dell' interesse della categoria. Nel sistema individualistico e liberale, invece, caratterizzato dal massimo di carenza dello Stato nei rapporti con l'economia, il soggetto economico è giuridicamente libero, ma viceversa le sue scelte non possono non essere, in misura maggiore o minore, economicamente ostacolate o predeterminate, cioè non libere. Esempio di ciò è il lavoratore isolato (ossia non sottoposto alla disciplina giuridica che elimina la concorrenza tra i lavoratori) di fronte al datore di lavoro; e sostanzialmente identica è la situazione nella quale si trova il produttore isolato di fronte agli altri produttori, e il consumatore disorganizzato di fronte al produttore.

Quando le organizzazioni collettive spontanee (ve ne sono esempi in tutti i regimi) sono attirate dallo Stato nell'orbita del suo diritto, oppure lo Stato agisce con organi propri per il raggiungimento degli stessi fini o surroga le organizzazioni spontanee con altre istituzioni — quali sono, nello Stato fascista, le corporazioni, — meglio rispondenti al principio della complementarità degli interessi, può ottenersi il massimo di obbiettivazione e di normalizzazione dei presupposti delle scelte economiche, può raggiungersi il minimo di divergenza tra in-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

teressi individuali e interesse generale, può realizzarsi, in una parola, la integrale economicità delle scelte.

Integrale economicità che in concreto significa eliminazione dell'errore e del rischio. Il calcolo economico mira alla soluzione esatta, la ricerca dell'equilibrio tende all'equilibrio perfetto. Ora perché la soluzione sia pensabile come esatta e come perfetto l'equilibrio, bisogna che l'errore sia assente come errore reale e come errore virtuale o rischio. Perciò il problema di eliminare il rischio non è un problema politico, che si aggiunga a quello puramente economico; al contrario, l' intero problema economico si risolve nell'eliminazione dell'errore virtuale affinché sia realizzata l'integrale economicità della soluzione. Il che è quanto dire che le soluzioni teorizzate dall'economia individualistica sono insufficienti per insufficienza dell' ipotesi di partenza, e sostanzialmente errate. L' introduzione, nell' ipotesi, dell'ordinamento giuridico, atto ad eliminare errori reali e virtuali, permette all'Economia corporativa di dare la soluzione integralmente economica, ed esatta.

7. — La natura delle premesse, la natura delle forze che si pensano in giuoco nel sistema dell'Economia corporativa che abbiamo delineato, determina anche la natura delle leggi che la scienza è chiamata a constatare.

In via generale, le leggi scientifiche possono essere logico-pure in senso assoluto od empiriche. Solo la matematica pura è un insieme di proposizioni logico-assolute o, meglio, di « funzioni proposizionali », le quali sono implicite nei principi costitutivi della serie di integrali. Il tipo delle leggi empiriche sono le leggi statistiche, le quali sono basate sulla constatazione di un grandissimo numero di dati di esperienza e sul calcolo di probabilità. Le leggi logico-pure non ci dicono nulla della realtà; le leggi statistiche non ci dicono nulla della logica. Lo sviluppo del binomio di Newton o il quinto postulato di Euclide non ci dicono nulla della realtà; il fatto che, su 100 femmine, esistono 105 o 106 maschi, non ci dice nulla della logica. Ma la logica e l'esperienza all' infinito s'incontrano.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Se noi tracciamo due segmenti di rette che cadendo su una terza, fanno gli angoli alterni interni eguali, noi diciamo che esse conservano tra tutti i loro punti la stessa distanza, perché, se ciò non fosse, non sarebbe più vero che fanno gli angoli alterni interni eguali; quando, pertanto, diciamo che, prolungate all' infinito, non s' incontrano mai, immaginiamo un numero infinito di casi consimili, e quello che chiamiamo prolungamento all' infinito non è che la ripetizione, fatta mentalmente infinite volte, di quel caso segmentario.

Così, se potessimo ripetere all' infinito il numero delle rilevazioni statistiche, giungeremmo a leggi aventi un valore assoluto, nel che consisterebbe la loro logica.

Nella concezione delle leggi economiche vi sono delle forme intermedie. La teoria classica, pure partendo dalla concezione di leggi logiche (rilevabili mediante la deduzione), faceva un largo posto ai dati di esperienza, dicendo col linguaggio ordinario ciò che poi disse col linguaggio matematico l'economia di Jevons e di Walras–Pareto. Anch'essa ammetteva l'esistenza di un equilibrio rivelato dall'identità naturale degli interessi individuali col generale, e realizzabile mediante l' automatismo delle forze economiche individuali. Essa fece, così, in linguaggio ordinario un sistema di equazioni; ma o fu grossolanamente empirica nell' immaginare la natura delle forze in giuoco (egoismo, *self–interest*), o non si servì bene dell' induzione, come già osservò J. N. Keynes. Ma la lacuna fondamentale — comune ad essa ed all'Economia matematica — fu di non inserire nelle sue equazioni la più importante delle variabili, lo Stato: onde il difetto delle sue leggi, che avrebbero dovuto avere la stessa stabilità delle leggi della natura fisica (Say), o avrebbero dovuto avere l'assolutezza della logica matematica.

Credettero di superare queste difficoltà le correnti neo–storiciste ed istituzionalistiche, ma, come vedemmo, esse stesse ebbero gravi lacune, sia perché non usarono bene la deduzione, sia perché non videro la specificità delle istituzioni, e cioè la loro politicità o giuridicità.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ci si presenta dunque possibile di costruire un sistema di leggi logico-empiriche, introducendo nelle equazioni la più importante delle variabili, lo Stato, inteso come ordinamento giuridico. Il problema allora diventa questo: stabiliti alcuni principi generali d'ordine logico-empirico (principio economico, razionalità economica), analizzare i processi secondo i quali le forze economiche si svolgono entro le istituzioni, allo scopo di rilevare le uniformità dei processi medesimi, e quindi la razionalità della condotta economica in una comunità organizzata.

8. — Dice il Pareto, in principio del « Manuale », che lo studio dell'Economia politica può proporsi uno dei tre seguenti fini: 1) o di dare ricette del tipo di quelle che potrebbe dare l'autore di un manuale sull'allevamento dei conigli; 2) o di divulgare una teoria ritenuta l'ottima, come potrebbe fare un apostolo delle genti; 3) oppure d'indagare le uniformità che presentano i fenomeni. Naturalmente noi non abbiamo da dare ricette; non vogliamo neppure fare gli apostoli; vogliamo piuttosto scegliere la terza delle vie indicate. Però indagare delle uniformità per il semplice gusto di fare un esercizio intellettuale, come si farebbe un solitario complicato, non ci sembra soddisfacente. D'altronde ormai si è d'accordo nel pensare che la scienza economica, anche se può cominciare con delle astrazioni, deve finire con delle applicazioni. Le uniformità che noi giungiamo a scoprire, partendo dalla premessa che abbiamo indicata e percorrendo la via che abbiamo descritta, sono appunto suscettibili di applicazioni. È possibile cioè che esse costituiscano un insieme di proposizioni teoriche tali che si possa dedurre da esse un insieme di norme di razionalità economica. Per esempio, se riusciamo a dimostrare che l'espansione del credito, in un regime individualistico (ossia in un regime in cui le forze economiche individuali siano giuridicamente libere), producono certe disarmonie nel sistema economico ossia certe irrazionalità, avremo messo in evidenza una uniformità, la quale ci può suggerire una norma di condotta eco-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nomica razionale cui dovrà corrispondere una data struttura giuridica. Viceversa saremo in grado di giustificare, riferendoci alla uniformità stabilita dalla scienza, la struttura giuridica regolatrice di una condotta economica, o di prevedere gli effetti che essa potrà avere su tale condotta.

Si potrà dire che noi non facciamo altro che inserire un nuovo termine nelle equazioni dell'equilibrio economico; e ciò è esatto; ma è inesatto se si vuol dire che si tratta di un termine come potrebbe essere un altro qualsiasi. E invero si tratta d'un termine che, e per la sua specificità e per la posizione che noi gli conferiamo, è di tale importanza da dare a tutto il sistema di equazioni una nuova impronta e un nuovo orientamento. Ponendolo tra le premesse, noi gettiamo le basi della costruzione di un *nuovo modello* mentale della realtà economica; concretamente, le basi della costruzione di un sistema di proposizioni teoriche da cui è possibile dedurre logicamente un sistema di proposizioni aventi portata normativa, in questo senso, che le leggi logico-empiriche alle quali noi crediamo di poter giungere, sono constatazioni della razionalità economica come sopra l'abbiamo definita, e quindi indicano la sola via, e con ciò stesso la norma, a chi voglia in seguito agire razionalmente. Si costruisce, cioè, una teoria dalla quale è deducibile una politica economica, compresa in questa anche la teoria della Finanza pubblica. E per tal modo si riesce a dare al sistema della scienza economica quella unità che invano si cerca nella costruzione classica, a causa della premessa puramente individualistica che costituisce la sua ipotesi di partenza.

F. Carli – W. Cesarini Sforza.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

LA CARTA DEL LAVORO E I SUOI PRINCIPÎ INFORMATIVI

Alla fine del decimo anno di vita della Carta del Lavoro si è potuto fare il bilancio della sua fecondità, non tanto attraverso la valanga di carta stampata che essa ha suscitato, quanto attraverso le leggi e le istituzioni che ad essa si connettono, come realizzazione diretta od indiretta dei suoi principî. Lo storico del documento ha trovato dal 1927 ad oggi così larga messe di materiale, quanta forse nessun altro documento storico ne ha suscitato in così breve periodo di tempo.

Ma anche il filosofo può oggi fermarsi a considerare questo documento in relazione al principio animatore e reintegrarlo nella storia del pensiero politico. Storia di fatti, di leggi, di istituzioni e storia delle idee non sono serie contrastanti o divergenti; ma convergenti ed interferenti, in quanto entrambe espressioni di un atteggiamento spirituale che costituisce la coscienza politica di un gruppo sociale o anche di un'èlite in un determinato momento storico.

In ogni clima storico si afferma, sulla constatazione delle deficienze delle vecchie strutture, l'idea indicatrice di una nuova via e di nuovi bisogni, dalla quale deriveranno nuovi ordinamenti e nuovi istituti. E tanto più ampia e profonda sarà la rinnovazione strutturale della società e dell'ordinamento giuridico, quanto più vasta l'idea, quanto meno riducibile cioè ad interessi o finalità particolari di individui, di partiti, di classi, e quanto più approssimata all'universalità di un principio.

Nessun evento storico, e neppure la rivoluzione, può considerarsi come un'improvvisazione, come un'apparizione *ex-abrupto;* ma ognuno obbedisce ad una causalità ben precisa, che non è, per noi, quella meccanica e materiale del vecchio determinismo evoluzionista, ma quella assai più complessa in

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cui lo spirito ha la prevalenza, come fattore immediato dell'instaurarsi di ogni azione.

Ma lo stesso atteggiamento spirituale che genera immediatamente i fatti, si ricollega a precedenti atteggiamenti spirituali come agli anelli di una catena che costituiscono la continuità della coscienza storica ed umana, e senza dei quali ogni singolo momento sarebbe inintelligibile o solo pensabile in una posizione di casualità; dato che il caso sia un concetto diverso dalla causalità, e non piuttosto l'indicazione di una causalità non inesistente, ma non penetrata.

Il partito fascista che prima della marcia su Roma era veramente il portatore del fermento rivoluzionario, non era avulso, neppure nelle sue prime manifestazioni di vita, da precedenti storici e sopratutto da precedenti ideali. La rivoluzione ubbidiva a quella stessa causalità interna che aveva portato lo Stato italiano ad affermarsi come *unità sovrana*, ossia indipendente, e poi come unione di liberi cittadini. Ma l'unità della potestà sovrana si andava oscurando nell' immediato dopoguerra, perchè mancava la possibilità di una unitaria manifestazione volitiva. Una crisi della struttura — non dello Stato come erroneamente troppo spesso si ripete — e più precisamente una discordanza fra lo Stato ed i suoi organi, i cui titolari, legati da vecchi preconcetti dottrinali, non erano più in grado di intendere e realizzare la volontà statale, il cui contenuto si era andato profondamente mutando in settant'anni di vita italiana. E se vogliamo essere ancora più precisi, potremo dire che quella presunta crisi dello Stato non era che una crisi del consenso; crisi che caratterizza tutte le epoche rivoluzionarie e che dà appunto, secondo noi, ad ogni rivoluzione il carattere di mezzo non extra-giuridico, ma giuridico, per la reintegrazione della volontà statale.

Noi ci richiamiamo a principî esposti, contro corrente, prima del fascismo e prima ancora della guerra: lo Stato non è che la collettività stessa in quanto sia capace di elevarsi ad unità di volere. Di fronte gli stanno gli organi del potere, in una posizione normale di coincidenza come espressivi della sua volontà,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ma in condizioni di divergenza e di contrasto più o meno accentuati nei momenti critici della storia.

Manca in questi momenti agli organi la comprensione esatta dei fini dello Stato, manca la comprensione delle sue volizioni, e manca la volontà o la possibilità di seguirle, o per resistenza o per inerzia. Si recide con ciò stesso il consenso che lega ogni potere allo Stato, ed ogni potere cade necessariamente, travolto violentemente o deposto, di fronte alle nuove forze rivoluzionarie. Queste esprimono veramente la volontà statale, anche se di numero esiguo rispetto alla totalità demografica, se esse hanno con sè la forza del consenso generale, senza del quale non potrebbero esse stesse affermarsi e sostituirsi alle vecchie strutture.

Ma il consenso generale non si identifica per noi col dottrinario e fittizio suffragio di tutti gli individui compresi nell'ambito dello Stato; ma con l'adesione di quanti spiritualmente partecipano alla vita statale. E in realtà vi partecipano spiritualmente non soltanto gli uomini di pensiero e di coltura, ma quanti danno allo Stato l'apporto di un'attività produttiva in senso economico, od utile, in generale, per una funzione collettiva. Questa prestazione di attività non può intendersi infatti senza correlativi atteggiamenti di coscienza, sia pure sotto forma di interessi, di aspirazioni, di pretese; che implicano pur sempre la volontà di una direttiva dell'attività statale.

Chi non partecipa alla vita dello Stato, chi si disinteressa della cosa pubblica, chi, per deficienza fisica o spirituale, non può o non vuole ingerirsi degli scopi dell'organizzazione; si pone con ciò stesso fuori dell'elemento attivo e fattivo dell'organizzazione stessa, dal cui consenso trae alimento la sua volontà unitaria.

Di qui il valore giuridico dei nuovi ordinamenti e delle nuove leggi uscite dalla rivoluzione; in quanto esprimono effettivamente il *diritto*, ossia la *volontà dello Stato*, di fronte a quella che non è più dello Stato, ma di suoi organi ribelli o atrofizzati. Ma di qui emerge anche la chiara ed eterna differenza fra Stato e Potere, che fa sì che nessun despota possa mai confondere

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

né se stesso, né la propria volontà con quella dello Stato; che fa sì che qualunque governante, in qualunque tempo e momento della storia, non possa considerarsi che come un *rappresentante*; non nel vecchio significato contrattualistico di *mandatario*, ma nel senso di naturale, necessario ed imprescindibile manifestatore della volontà statale.

II.

Alla luce di questi principî dev'essere interpretata e valutata la Carta del Lavoro, come ogni documento rivoluzionario. Essa non può porsi fuori dello sviluppo storico e sopratutto dello sviluppo ideale, senza isolarla e dichiararla con ciò stesso inintelligibile e fuori della storia.

Essa ci appare veramente come espressione della *nuova volontà statale*. Atto *di volontà e di fede delle Camicie Nere* la dichiara l'ordine del giorno del Gran Consiglio 21 aprile 1927. Ma l'atto di fede delle CC. NN. aveva cessato di essere il semplice atteggiamento ideale di un partito, da quando il fascismo si era affermato come partito *rivoluzionario* dominante e travolgente. Da quel momento esso, appunto per il consenso del popolo italiano, esprimeva nella sua attività e nel suo programma una nuova coscienza ed una nuova volontà statale; poiché nessuna volontà valida gli era stata opposta dagli organi responsabili, quando poteva essere costituzionalmente possibile arginare il movimento, e prima ancora che la Marcia su Roma segnasse l'abbandono del potere da parte degli organi governativi, e la sostituzione degli organi nuovi espressi dal Partito, che da quel momento diventava *Regime*, ossia struttura realizzatrice della nuova coscienza [1].

L'atto di fede e di volontà delle CC. NN. era in realtà, nell'aprile 1927, vera e propria manifestazione di volontà statale, e come tale vera e propria fonte di diritto obbiettivo. Che tali

[1] V. l'interessante saggio del PANUNZIO, *Partito, Regime, Stato*, in *Civiltà Fascista*, 1936.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

principî non si esprimessero nella forma di legge o non emanassero dagli organi ritenuti tradizionalmente competenti, significa solo che la *volontà dello Stato* in questa sua ripresa rivoluzionaria non aveva ancora formata la struttura definitiva per la *normale* manifestazione delle sue volizioni. Ma un organo vi era già in grado di esprimerla nella sua immediatezza e nella sua concretezza, il Gran Consiglio accanto al Capo del partito. Questi anzi, come tale — e ancor prima di potersi dire Capo del Governo — era il solo e vero rappresentante dello Stato italiano, come quegli che in quel momento ne esprimeva, per incontrastato consenso, la volontà.

È questo un punto indubitabile per chiunque consideri la realtà storica. Se vi erano opposizioni, queste erano deboli e pavide. Se il fascismo camminava e se né partiti politici né organi costituzionali avevano la forza di fermarlo, è segno che essi erano invalidi di fronte ad un movimento che si affermava sempre più validamente. Il fascismo nella sua instaurazione rivoluzionaria rappresentava effettivamente l'Italia. Il suo programma cioè ed i suoi uomini raccoglievano il consenso della nazione.

Ciò rende superfluo per il filosofo ogni discussione sulla portata giuridica della Carta del Lavoro. Che non sia legge in senso formale è evidente. Ma a rigore potrebbe dirsi che nei momenti rivoluzionari vi è sempre una legge dettata immediatamente dal popolo attraverso i suoi più veri e diretti organi legislativi — quelli non cristallizzati, ma quelli espressi immediatamente dalla volontà rivoluzionaria, ossia dalla nuova volontà statale —; e questa legge è fonte di legittimazione sostanziale, se non formale, di tutte le successive.

La Carta del Lavoro è di questo tipo. Tuttavia, dal punto di vista tecnico, non filosofico, il carattere di legge può negarsi alla Carta del Lavoro con riferimento alle proposizioni che la compongono; le quali hanno un contenuto troppo ampio perché possano apparire come norme applicabili al caso concreto. Si tratta di principî di tale ampiezza astrattiva che non potrebbero essere come tali applicati dal giudice con un atto

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di semplice interpretazione, ma avrebbero bisogno di essere tradotti in norme adatte all'applicazione; il che non è possibile senza intendere il giudice stesso come legislatore, ossia senza trasferirgli quelle potestà che gli sono vietate per il nostro ordinamento giuridico.

Per questo noi preferiamo considerare la Carta del Lavoro come una enunciazione di principî generali. Ma non applicabili solo come contenuto della coscienza soggettiva del giudice, e utili solo per colmare le cosidette lacune della legge, o per risolvere i casi dubbî; ma applicabili *necessariamente*, per tutte le materie contemplate, come vera e propria manifestazione di volontà statale, che costituisce la premessa e il punto di partenza delle leggi successive. E a far comprendere nella sua massima evidenza questo nostro modo di intendere la Carta del Lavoro, giungiamo ad affermare che una legge particolare formalmente valida, ma eventualmente contrastante con i principî qui enunciati, dovrebbe considerarsi come contraria all'ordinamento giuridico.

Documento *fondamentale della Rivoluzione fascista* la definisce l'o. d. g. citato. Tale definizione poteva essere ancora sufficiente quando il fascismo era un semplice partito rivoluzionario, ma ciò non era più esatto nel '27, quando il fascismo si era affermato come volontà statale e quando gli uomini del partito erano diventati organi dello Stato. Ogni rivoluzione ha il suo documento *fondamentale;* ma esso cambia qualificazione e da manifesto o programma diventa *carta fondamentale dello Stato*, e principio e radice di tutto uno sviluppo costituzionale e legislativo, quando i principî informatori della rivoluzione si siano consolidati in un regime. Il *manifesto dei comunisti* rimane al primo piano; ma si elevano al secondo le *dichiarazioni dei diritti del 1789, e la dichiarazione* russa del 15 novembre 1918 e la *Costituzione* del 10 luglio 1918, e la Carta del Lavoro. In entrambi i casi la carta rivoluzionaria contiene le premesse di ogni futuro svolgimento, il punto di partenza delle rivendicazioni e delle realizzazioni. Ma quando il partito rivoluzionario esprime dal proprio seno e permea del suo spirito una nuova struttura statale,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

per modo che la volontà rivoluzionaria venga a coincidere non solo in modo effimero, ma durevolmente con la volontà sovrana; questo affermarsi e perdurare della volontà del partito come volontà statale, trasforma il manifesto in *carta dei diritti*. Espressione alla quale deve riservarsi il significato specifico e tecnico, di vera e propria fonte generatrice dell'ordinamento giuridico, in concreto e non solo potenzialmente, elemento del diritto obbiettivo dello Stato.

III.

Abbiamo detto che l'instaurazione rivoluzionaria di un ordinamento non significa creazione *ex-nihilo;* ma unicamente integrazione, sviluppo ed anche — se vogliamo — negazione di posizioni spirituali precedenti, istituzionalmente realizzate o no. Né la Carta del Lavoro differisce in questo dalle altre carte o dichiarazioni. Vi sono delle esigenze verso le quali la coscienza si orienta — per ragione di svolgimento o di contrasto — in relazione a determinate condizioni storiche; e queste trovano nel documento la loro formulazione. Più ampie le esigenze, più ampie le affermazioni dottrinarie; e tali da investire tutto l'ordinamento e la compagine sociale, come la *dichiarazione dei diritti dell'uomo ;* o limitate ad alcuni punti come la Carta del Lavoro. La *dichiarazione dei diritti* instaurava una nuova concezione dell'uomo come elemento costitutivo dello Stato, e riportava alla volontà umana il fondamento del potere; creava il popolo e additava in esso il vero titolare originario della sovranità. La Carta del Lavoro, che sorgeva quando tali principî erano già penetrati e diventati incontrovertiti nelle coscienze, fissava la sua attenzione sopratutto *sui rapporti lavorativi nell'ambito dello Stato.*

Il titolo ne esprime ottimamente l'intento e il contenuto. Essa non è una *carta politica* nel senso che implichi una radicale trasformazione della struttura sociale e dell'ordinamento statale; ma è la dichiarazione di un nuovo valore — il lavoro —

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

come misura del valore stesso dell'individuo nella società e nello stato.

Altre affermazioni si rendevano certamente necessarie nel dopoguerra di fronte alla pressione demagogica sugli organi responsabili dello Stato, e di fronte alle costrizioni continue della libertà individuale sul terreno politico ed economico. Ma il riconoscimento e la garanzia della libertà individuale — che era fondamentale nelle prime affermazioni programmatiche del partito rivoluzionario — era conquista ormai consolidata dell'epoca moderna, principio veramente *immortale*, che aveva trovato la sua espressione tipica nella *dichiarazione* del '79 ed in quelle che l'avevano preceduta fuori d'Europa, ed aveva informato gli ordinamenti giuridici e politici degli Stati moderni. Ed assai giustamente fu rilevato [1] come sia puerile contrapporre la Carta della rivoluzione fascista a quella della rivoluzione francese, perché quella non sarebbe concepibile senza le riaffermazioni, contenute in questa, del valore insopprimibile della dignità e della personalità umana.

Le riaffermazioni della libertà contenute nella Carta del Lavoro sono perciò presupposte, più che esplicite, per quanto riguarda in generale la sfera dell'autonomia dell'individuo come cittadino partecipe alla vita dello Stato e come soggetto di diritti privati. Ma sono invece esplicitamente richiamate quelle manifestazioni di libertà che più direttamente incidono nel campo economico, al cui rinnovamento la Carta del Lavoro tende più direttamente: *la libertà di organizzazione sindacale e professionale* (dich. III), e il *valore dell'iniziativa privata nel campo della produzione* (VII).

È proprio su questo terreno che si profila il rapporto fra individuo e Stato che caratterizza il documento.

La rivoluzione francese non aveva superato la concezione contrattualistica dello Stato, poiché proprio dal pensiero dei contrattualisti essa era uscita. Uomini dotati per loro natura di diritti inalienabili ed imprescrittibili generano lo Stato, come

[1] V. Battaglia, *Le Carte dei diritti* (Firenze, 1934), Introduzione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

una struttura atta a garantirli, ma che trova proprio nei diritti individuali il limite inerente alla sua stessa funzione di tutore e di garante. La concezione alla quale accede il fascismo sostanzialmente — non ostante le deviazioni ed incertezze dovute ad altre influenze dottrinali — è ben altra, ed è anzi il risultato della erosione delle vecchie ideologie giusnaturalistiche; erosione che ha le sue radici nel rinascimento e nel pensiero di Vico e la sua elaborazione negli scritti dei sociologi, avvalorata dall'idealismo di Hegel.

L'individuo non è più il creatore della sovranità e dello Stato, né egli si identifica in nessun momento con esso, che naturalmente e spiritualmente lo trascende. Lo Stato è *corpus misticum*, unità naturale e spirituale,n on somma di individui, quale era il popolo — non ostante lo sforzo di Rousseau per superare questo concetto — per i teorici della rivoluzione francese. L'individuo non è che il *socius*, l'elemento di un'entità più vasta a lui coeva e non da lui generata, e avulso dalla quale egli non potrebbe né vivere né svilupparsi, perché gli mancherebbe quell'*autarchia* o sufficienza, di cui parlava Aristotele, che egli trova solo nello Stato, che è la concrezione etica e volitiva, della società [1].

In questa premessa si radica il concetto fondamentale e centrale della Carta del Lavoro. La necessaria partecipazione degli individui alla realizzazione dello scopo statale e più particolarmente alla produzione, intesa non come un affare personale degli imprenditori, ma come fondamentale bisogno collettivo. Produrre significa vivere; e lo Stato che più produce ha maggior pienezza di vita, avendo il mezzo per raggiungere gli altri suoi scopi. Il materialismo storico aveva dato la prevalenza all'attività economica nella dinamica e nella teleologia sociale; ma ora essa viene considerata non come scopo, ma come mezzo per il raggiungimento di più alte finalità storiche ed etiche.

Le limitazioni alle libertà individuali, di iniziativa e di associazione, che implicano il controllo dello Stato sull'attività

[1] V. Falchi, *I fini dello Stato*, Sassari, Dessì, 1913; *La realtà dello Stato*, in *Archivio di Studi Corporativi*, 1934; *Storia delle dottrine politiche*, Padova, Cedam, 1933.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

economica individuale (dich. III), sono i principî da cui deriva tutto il sistema corporativo, come organizzazione dei partecipi all'attività economica in associazioni inquadrate nell'ordinamento statale ed, attraverso il riconoscimento, a lui subordinate in un sistema di controllo.

La disciplina giuridica ed economica dei rapporti di lavoro, la giurisdizione di organi statali in materia di lavoro con vera e propria potestà normativa, di cui i precedenti non erano mancati nell'anteguerra [1], non sono che espressione di questi principî.

Non più dunque l'interesse del *lavoratore* come nei programmi socialisti, contrapposto a quello dell'*imprenditore* in un regime di lotta, secondo la visione marxista, rappresenta lo scopo della dialettica storica; non più l'antitesi dei due termini; ma la sintesi e il loro superamento nel concetto di un *interesse superiore della produzione.* È un nuovo principio non solo di organizzazione sociale che si viene ad affermare, ma un vero e proprio principio di valore *giuridico*, risolvendosi in esso (art. 16, l. 3 aprile 1926) il principio equitativo che deve guidare il giudice nella risoluzione delle controversie.

Tutto ciò implica una nuova concezione del *lavoro* inteso non come libera ed arbitraria attività individuale, ma come vera e propria *funzione sociale*, alla quale nessuno può sottrarsi. Ciascuna categoria ha un settore della produzione nazionale come proprio compito; il non adempierlo significa sabotare una funzione statale. È la concezione platonica che ritorna, il classico concetto che il dovere delle classi e degli individui che vi appartengono si concreta nell'adempiere il compito per il quale esistono, *realizzare ciò che è proprio di ciascuno.*

In questo senso il fascismo supera il marxismo. Non ha di mira l'interesse del lavoratore, ma il lavoro stesso; il quale se non può dirsi, senza grande confusione di concetti, soggetto dei nuovi ordinamenti, è indubbiamente il vero e proprio oggetto della tutela statale.

[1] V. Segni, *I tribunali del lavoro*, in *Studi in onore di G. Chiovenda.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La Carta del Lavoro dedica le sue ultime dichiarazioni (XXVI–XXX) alla protezione del lavoratore; ma anche qui non può essere dubbio lo spirito informatore delle disposizioni: previdenza, assistenza, educazione, sono mezzi per mantenere efficiente la produzione attraverso i suoi partecipi. Non disamorarli, ma affezionarli alla loro funzione, in modo che mai il lavoro possa apparire come un male da fuggire, ma come un bene da cercare. Da questo punto di vista anche le ultime dichiarazioni della Carta del Lavoro assumono un significato specifico, che impedisce di confonderle con le *previdenze* che non mancavano nella legislazione sociale dell'anteguerra e dell'immediato dopoguerra.

IV.

I principî affermati nella Carta del Lavoro rappresentano la premessa degli svolgimenti successivi e il punto di partenza delle nuove realizzazioni dell'idea nel Regime. Certo il mondo cammina, tutta la storia si svolge in un rapporto di causalità in cui nessuna realizzazione e nessun atteggiamento spirituale va perduto; ed ogni documento è destinato perciò ad essere, presto o tardi, superato, non ostante la sua vitalità e fecondità.

Non esiste l'assoluto, inteso come dottrina e concezione politica quiescente. L'assoluto è lo spirito stesso che nella storia diviene; e il filosofo non può fermarlo, ma solo sforzarsi di individuarlo come tendenza, affinché altri possano in quelle direttive volgere lo sforzo della realizzazione, per evitare le violenti e sempre dannose riscosse della storia.

È sopratutto verso una esatta intuizione del rapporto fra autorità e libertà che deve tendere chi abbia concepito la Carta del Lavoro e la rivoluzione fascista come orientata verso i principî illustrati. Attorno all'individuo deve esistere un alone di autonomia; come attorno a lui esiste una barriera insormontabile: l'interesse collettivo che si immedesima nell'interesse sta-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tale. Distruggere il primo significa distruggere l'uomo, che è sopratutto coscienza e pensiero. La soffocazione dell'individuo è la caratteristica dei regimi asiatici, antichi e presenti; ma è l'antitesi dello spirito latino.

Aristotele insegnava che lo *Stato è comunione di esseri liberi*. Ma l'individuo non può erigersi contro lo Stato, come la parte non può erigersi contro il tutto; e deve sentirne la subordinazione come di fronte ad un'entità che non solo fisicamente lo trascende, ma sopratutto eticamente, per il valore universale immanente nei suoi scopi.

Lo Stato non è che la stessa collettività concepita come unità spirituale e come volontà; l'individuo non può estranearsene senza annullarsi come essere umano. Ma, per questo, lo Stato non può identificarsi con gli organi del potere. Ogni potestà deriva dal popolo, non come somma di individui, ma come unità. Unità di quanti lavorano per la produzione, come per ogni scopo generale; unità di *uomini organicamente distribuiti secondo le loro funzioni*. Questo è il valore eterno del principio corporativo; portato alla massima evidenza nella coscienza storica contemporanea, ma implicito in ogni ordinamento sociale; chè non si dà ordinamento senza una distribuzione, sia pure inconscia, di funzioni, e degli uomini in classi e gruppi, secondo le funzioni. Capi e sovrani passano; il popolo, *in questa sua struttura organica che lo rende Stato*, rimane, come vero ed originario soggetto della sovranità.

Oggi lo Stato esiste consciamente, nell'organizzazione dei cittadini, protesi, secondo le attitudini e la preparazione, verso il bene collettivo. Si può prevedere, al limite, un ordinamento corporativo che abbracci la totalità numerica dei sudditi. Abbiamo detto al limite; ma storicamente questo non ha importanza. Ciò che occorre è che l'ordinamento corporativo abbracci la totalità degli elementi efficienti e fattivi (gli inerti non influiscono né sulla vita dello Stato né sul divenire storico); e questo oggi può dirsi una realtà. E il popolo distribuito ed organizzato secondo l'attività che svolge, e non aggruppato numericamente, il popolo italiano conscio della sua funzione e della sua mis-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sione, provato alle più dure battaglie, può oggi veramente dirsi *sovrano*.

L'instaurazione di una *democrazia corporativa*, che è la conseguenza politica di questa constatazione storica, è lo svolgimento logico e la meta ideale della Carta del Lavoro.

ANTONIO FALCHI.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA SCIENTIFICA NELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il sistema corporativo rappresenta un doppio capovolgimento, di principio e di metodo di governo.

Al principio individualista è sostituito il principio corporativo nella concezione della vita economica, sociale e politica. Non sostiamo a definire l'uno e l'altro principio e supponiamo di avere lo stesso concetto d'entrambi, senza differenze o contrasti d'idee al proposito.

Ma in pari tempo si ha un pieno cambiamento di metodo di governo, come riflesso della sostituzione dei principii, per cui si cerca immediatamente l'interesse pubblico comprensivo anche di quello particolare e privato, anziché questo in primo luogo e quindi per conseguente somma degli interessi singoli soddisfatti l'appagamento dell'interesse dello Stato e della Nazione.

La concezione corporativa non pone innanzi e soprattutto l'interesse della Nazione unitariamente concepita soltanto per una gerarchia di valori, ma pure per l'osservazione che l'interesse pubblico come risultante degli interessi individuali non è sempre conseguito nel miglior modo, nella massima misura e tempestivamente.

Si ha per naturale conseguenza nel sistema corporativo l'affermarsi del metodo di governo che accentra le direttive della vita nazionale nello Stato, per assicurare il conseguimento dei fini pubblici e collettivi, che per iniziativa individuale non sarebbero raggiunti pienamente né prontamente.

L'attuazione del principio corporativo non è opera di un giorno né di un decreto-legge. Essa richiede lo sviluppo di una rivoluzione di principî, che non capovolge di colpo una situazione per sostituirne un'altra, ma che incontra resistenze

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

in costruzioni secolari, in interessi capillari ma ben radicati nelle profondità della tradizione, nel fatto che tutto non può essere creato bell'e nuovo in una volta e che mancanza di esperienza, d'orientamento e di capacità paralizza anche le limitate possibilità d'azione, mentre gli errori degli esperimenti iniziati richiedono il rifacimento di quanto venne già compiuto.

Anche il passaggio dal metodo individualista di governo al metodo corporativo non avviene né bruscamente né totalitariamente. Si può dire anzi una caratteristica del sistema corporativo di voler rivoluzionare gli ordinamenti politici economici e sociali senza compiere esperienze avventate, senza causare profonde crisi di passaggio, senza dimostrare imprudenza nel sostituire il nuovo al vecchio. Il cambiamento di metodo, che porta ai piani statali della vita economica e sociale, lasciando però libera l'iniziativa individuale ogni volta che essa corrisponda pienamente ai fini dello Stato, si opera per settori e secondo i settori si manifesta più o meno celere la trasformazione, anche per riflesso delle circostanze contingenti.

La battaglia del grano, prima, e la lotta generale per l'autarchia, ora, sono esempî peculiari di questo avveduto procedere per opportunità pratiche, anziché per preconcetti teorici.

Ma l'accentramento delle direttive nello Stato e il governo della vita nazionale secondo piani regolati o programmi sono in continuo progresso.

Tutto ciò trasferisce la responsabilità e lo studio dell'azione dai singoli agli enti corporativi e allo Stato, con incremento notevole dei compiti delle pubbliche amministrazioni.

Non si tratta di incremento soltanto d'ordine quantitativo nei compiti dello Stato e delle corporazioni, ma di moltiplicazione di difficoltà sorgenti da problemi che nell'ordinamento liberale non esistevano. In regime individualistico l'organizzazione della vita economica spetta alle singole imprese e queste si trovano di fronte alla difficoltà di risolvere problemi che sono della grandezza unitaria della capacità individuale dei singoli imprenditori. In regime corporativo a questo ordine di problemi semplici si sovrappone una combinazione complessa

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di problemi d'ordine superiore riguardante l'equilibrio e la dinamica del complesso delle imprese costituenti la vita nazionale. Ma non è tutta qui la differenza che pure è già grande. Il problema che spetta alla corporazione e allo Stato è duplice. Innanzi tutto si tratta di conciliare nell'interesse superiore dello Stato i contrastanti interessi individuali o di categoria; oppure si tratta di trovare la via d'uscita dalla crisi del sistema individualistico. In secondo luogo bisogna fare opera attiva, organizzando un piano di lavoro, sviluppando nell'azione, secondo la soluzione trovata in conformità ai principî corporativi, la vita nazionale.

I compiti degli organi corporativi e dello Stato sono perciò cresciuti di numero, di grandezza, di complessità e di qualità. Essi sono enormemente più gravidi di responsabilità e di difficoltà dei compiti spettanti allo Stato liberale e agli organismi in esso operanti, sia pubblici sia privati.

Su queste difficoltà qualitative intendo appunto richiamare l'attenzione del lettore, il quale già conosce come molti organi sono appunto sorti per affrontarle, studiarle, risolverle: nuovi Ministeri, Consiglio delle Corporazioni, Consiglio delle Ricerche, Corporazioni, Confederazioni, Sindacati, Uffici per studi e ricerche di molti fra questi enti.

***

Anche l'Università svolge il proprio compito di concerto con tutti gli altri organismi dello Stato per lo studio delle questioni che sono sul tappeto della vita nazionale.

Ma non in tutti i rami dell'attività dello Stato è uguale il contributo dell'Università italiana, considerata come fucina della scienza per la vita.

Nel campo dell'igiene non si può concepire l'azione magnifica svolta dallo Stato sia in pace sia in guerra, senza il lavoro di preparazione svolto nei laboratori scientifici e nelle cliniche universitarie. Dai risultati degli studi e delle ricerche compiute in queste e in quelli si parte per dettare le direttive per com-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

battere e vincere le magnifiche battaglie contro la tubercolosi per l'irrobustimento dei fanciulli, per la salute dei nostri soldati.

Ancora notevole, ma meno stretto, è il rapporto fra l'Università e l'azione corporativa nel campo tecnico, per quanto esperimenti agrari, chimici e fisici siano notevoli e numerosi come apporto delle nostre Università alla soluzione dei problemi nazionali. Già qui però non è raro il caso di laboratori, che sorgono esclusivamente per i fini pratici, senza la collaborazione delle nostre Università.

Ma il divorzio fra azione corporativa e ricerca universitaria si fa più notevole nello studio dei problemi economici e finanziarî, mentre a prima vista sembrerebbe più facile l'intesa per le minori esigenze materiali che richiedono gli studi scientifici in materia economica e finanziaria.

A creare quest'assenteismo dell'elaborazione scientifica di nuovi principî, nuovi piani, nuovi sistemi, della cui importanza e difficoltà non è lecito dubitare, sorgono ragioni di varia natura.

Forse in parte è proprio l'apparenza, che anche in questo caso inganna, della mancanza di necessità di esami microscopici, di esperienze, di ricerche che richiedono speciali impianti o particolare competenza tecnica. Perciò, mentre nessuno pensa di propugnare l'uso di un determinato siero per immunizzare obbligatoriamente le truppe o l'infanzia contro il pericolo d'epidemie, senza previa conoscenza, acquisita nei laboratori scientifici e nelle cliniche universitarie, di tutto quanto occorre sapere intorno a quel siero; mentre non si osa costruire un ponte con una nuova lega metallica, senza che le opportune analisi chimiche e fisiche abbiano messo in luce la caratteristica di detta lega, perché né Consiglio di Ministri, né Parlamento, né burocrazia, né Comitato Corporativo pensano di potere in questi casi di far senza dell'analisi microscopica, dell'analisi chimica, della prova della resistenza fatta con strumenti fisici speciali o dell'esperimento *in corpore vili*, prima di mettere a repentaglio la salute e la vita del pubblico; invece, in materia economica e finanziaria, dove il tecnicismo non rende necessario l'uso di

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

microscopi, di macchine, di reagenti, di animali da laboratorio, candidamente si ritiene di poter saltare di colpo la ricerca scientifica prima di prendere un provvedimento che può compromettere gli interessi nazionali o semplicemente nuocere, bloccando una situazione con provvedimenti destinati a non risolvere problemi essenziali che attendono una soluzione. Sicché l'assenza o la riduzione al minimo di materiali tecnici anziché essere condizione propizia all'istituzione di laboratori o istituti di ricerca economica e finanziaria e alla loro utilizzazione per lo studio, con criteri corporativi, dei quesiti della vita nazionale, è proprio forse una delle cause fondamentali dell'attuale disorganizzazione della ricerca scientifica universitaria al servizio dello Stato, dell'opinione che occorra destinare somme considerevoli pei laboratori delle scienze fisiche, chimiche o mediche e nulla per quelli delle scienze economiche e finanziarie; che sia possibile prendere provvedimenti economici e finanziari in base agli studi di una commissione provvisoria, costituita coi rappresentanti di Enti corporativi arrivati da ogni parte d'Italia o da vari uffici dei Ministeri, senza nemmeno sospettare la necessità di studî sistematici intorno alla questione da regolare.

Anche le esigenze del lavoro burocratico si fanno sentire per ostacolare a che la scienza attraverso i laboratori universitari porti il suo contributo al miglioramento dei nostri sistemi economici e finanziari. La burocrazia ha la responsabilità e il peso dell'applicazione delle leggi ed è naturale che essa riservi a sé il compito della loro preparazione a complemento di quella che può essere l'attività legislativa. Ma diversi sono i compiti e le capacità della burocrazia, diverse sono le competenze dei cultori delle indagini scientifiche. Le une completano le altre e non le sostituiscono. Nessuno più di me apprezza e ammira il lavoro fedele della burocrazia. Il mondo, che vede le cose superficialmente e che è pronto a rilevare gli inconvenienti più che le virtù degli ordinamenti, è generalmente propenso a sottovalutare l'opera della burocrazia, che dà invece continue prove di devozione allo Stato, di sentimento del dovere, di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

amore al perfezionamento delle leggi e delle pubbliche istituzioni. Ma l'impiegato, che pur senza trascurare la propria coltura, si dedica a un lavoro defatigante e continuativo per l'applicazione delle leggi esistenti, ha l'occhio stanco; non vede i difetti da emendare e manca del tempo, che è necessario per fare studi e ricerche, che sono necessarie per trovare soluzioni esaurienti di problemi attraverso analisi pazienti, acute, conplesse e sistematiche seguite da sintesi, che solo è in grado di compiere mente esercitata alla speculazione scientifica. Senza queste analisi e queste sintesi scientifiche mancano le direttive razionali della legislazione, non si sa indicare in quali condizioni certi effetti possano essere conseguiti, non si rendono possibili piani organici e razionali per la trasformazione della vita nazionale secondo criterî corporativi.

Inoltre sono gli interessi particolari ostacolo allo studio scientifico dei problemi secondo le esigenze dello Stato corporativo; sono gli attriti degli interessi privati, che hanno il fondamento in tradizioni secolari, a rendere difficile il rinnovamento dei metodi di studio dei problemi nazionali. L'ordinamento corporativo in un certo senso favorisce la conservazione delle forze del passato contro le tendenze della rivoluzione che è in corso per sostituirle con nuove energie rivolte in ben differente direzione. Le rappresentanze corporative riflettono spesso gli interessi attuali, che sono più lo specchio di situazioni storiche maturate nel presente anziché l'anticipazione o l' imagine di un domani, che si deve preparare.

Si verifica infatti spesso questa situazione paradossale della necessità di superare una crisi e dell'impossibilità di trovare i rimedî opportuni, perché l'unico rimedio è quello di rivoluzionare lo stato di fatto che le rappresentanze corporative invece cercano di mantenere per la tutela degli interessi attuali emergenti a scapito della generalità, dell'interesse pubblico, dell'interesse della generazione veniente. Per tutti questi rappresentanti di interessi costituiti e paralizzatori della vita nazionale la ricerca scientifica, la quale rompa il vincolo di questa cerchia di forze che imprigiona lo sviluppo e il progresso

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

della vita nazionale, è vista di mal'occhio, è diffamata come fabbrica di ubbie teoriche in contrasto con le esigenze della pratica, laddove per pratica s'intende l'esercizio d'interessi particolari in contrasto con l'interesse generale.

Non si può certo garantire in ogni caso l'esattezza della ricerca scientifica, poichè la via della scienza è segnata pure da cimiteri, dove stanno sepolti gli errori di quella che ieri sembrava la vera dottrina. Ma nessuna garanzia maggiore della scienza può offrire la pratica nella strada verso il meglio. Si può dunque affermare che la pratica ha necessità di appoggiarsi alla scienza soprattutto quando si tratti di affrontare compiti così complessi quali sono quelli che si propone il corporativismo; mentre d'altra parte si può dire che è un'esigenza essenziale della scienza di saggiarsi nello studio dei fatti concreti per dare un fondamento concreto alle teorie e renderle aderenti alle cose, della cui conoscenza la dottrina si occupa; che è una fonte perenne di progresso scientifico l'avvicinarsi alle esperienze della vita che è in atto, perché non vi è sorgente più ricca di novità della vita stessa che si svolge sotto l'impulso di forze nuove e sulla base di condizioni ambientali in continuo rinnovamento storico.

Solo la scienza può estrarre dalle scorie dell'empirismo la novità dei principî teorici, ed è dunque un vero danno sociale che essa non sia posta in grado di esercitare questo compito, mentre la pratica per sé sola, di ben altro preoccupata, lascia scorrere nell'oblio molti casi, che contengono il germe di nuovi principî, gli elementi attivi di perfezionamento e di progresso della vita!

Quindi anche per mettere gli studî scientifici nelle adatte condizioni per progredire, non secondo il cammino della fantasia di ingegnosi fabbricanti di ipotesi o di sofismi, che purtroppo ingombrano spesso la via della scienza, ma in armonia colle vere condizioni della realtà e con le effettive esigenze della vita, è fondamentale che l'Università anche nel ramo delle dottrine economiche, finanziarie, sociali e politiche abbia i suoi istituti di ricerca scientifica in istretta relazione con gli organi dello

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Stato e della vita sociale per lo studio dei problemi concreti e per il compimento di quelle ricerche o catene di indagini aventi per scopo la soluzione dei quesiti di generale interesse. Questi istituti, oltre che porsi in grado di soddisfare più pienamente ai fini della scienza per virtù del contatto con la vita concreta, diventano poi strumenti essenziali dello Stato per la trasformazione della vita nazionale secondo i principî fondamentali del corporativismo.

***

Passando dalle affermazioni generali ad esempi concreti si può constatare la necessità di organizzare anche su basi scientifiche lo studio dei problemi economici e finanziari.

Prendiamo l'esempio dell'imposta sul vino. Metto il dito su una piaga dolorosa. I viticultori d'Italia, che sono in crisi per la diminuzione continua del consumo, da alcuni decenni protestano contro l'imposta sul vino che ritengono una causa d'aggravio delle pessime condizioni economiche, in cui si trovano. Si accusa l'imposta di essere anche una causa che incoraggia la frode dell'annacquamento. Nella stampa, nei convegni vitivinicoli, nel Parlamento si è invocata l'abolizione o la trasformazione di questa imposta. Già la legislazione nel passato più volte ha cambiato natura e ordinamento al tributo e le successive riforme hanno rappresentato ciò che può essere il cambiar di fianco per un malato dolente nel suo letto. Nessun progresso e nessun miglioramento si ottennero nella situazione. Il Ministro delle Finanze non rinuncia d'altra parte a quest'imposta, che colpisce un consumo voluttuario e di largo consumo e contrassegnato perciò dalle caratteristiche di una merce avente ottimi requisiti fiscali. Essa rende il cospicuo gettito di 800 milioni e nelle attuali condizioni finanziarie il Governo non pensa a sopprimerla e neanche a scemarla. Parecchi concorsi con premi vistosi vennero banditi per lavori che sapessero suggerire una felice riforma del tributo e credo che uno sia ancora pendente. I concorsi passati non recarono alcun

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

esito positivo e non è difficile prevedere che uguale sorte toccherà all'attuale.

La ragione di tutte queste difficoltà sta in una questione di metodo. La questione dell'imposta sul vino è complessa. È invero indubitabile che il Fisco abbia ragione di ricavare da questo grande prodotto nazionale un largo cespite d'entrata per la natura della merce, che offre larga capacità contributiva. Ma per trarre quest'imposta dal vino, mentre il consumo nazionale è decrescente, occorre riorganizzare la viticultura che è condotta con criteri individualistici e il più delle volte con metodi antiquati e irrazionali allo scopo di limitare la coltura della vite nelle zone adatte, selezionare la qualità dei vitigni, suddividere la coltura fra quella destinata ai prodotti per la vinificazione e quella per l'uva da tavola, migliorare i rendimenti, in una parola preparare le condizioni, perché si abbia un'ottima materia prima da una terra privilegiata per la viticoltura com'è il suolo d'Italia. Inoltre si deve perfezionare la produzione, migliorando la tecnica per avere vini migliori tipici e costanti, con l'abilità che si conosce in altri paesi. Infine bisogna disciplinare e riorganizzare il commercio interno ed estero, per eliminare molti intermediari, molti sofisticatori e annacquatori (si tratta di eliminare una vera inflazione idrica, che accresce con la frode la quantità offerta di un prodotto di cui si contrae il consumo), per diffondere all'interno e all'estero nel miglior modo il consumo di un vino sano, apprezzato e degno del nostro paese. Fare tutto questo significa eliminare molti sperperi, razionalizzare la produzione, valorizzare il prodotto ed avere come risultato finale un maggior utile nazionale, da cui il Fisco potrà ricavare un largo gettito senza danno né dei produttori né dei consumatori. Si tratta di risolvere un tipico problema corporativo d'economia e di finanza. Ma sono proprio le corporazioni d'interessi consolidati la causa che rende impossibile una soluzione razionale, con lo spostamento e il sacrificio degli interessi di molti viticoltori, produttori e commercianti di vino. Né d'altra parte lo studio d'un tale problema così complesso può essere compiuto né da un

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

consiglio né da un'assemblea né da un singolo studioso, ma per virtù di ricerche coordinate di competenti in viticoltura, enologia, economia e finanza, che ricevano dal Governo il mandato di condurre a termine in alcuni anni un esauriente piano di riordinamento della viticoltura, della produzione, del commercio e dell'imposizione del vino.

Volgo ora l'attenzione in tutt'altro campo: le tasse giudiziarie, che furono recentemente fatte bersaglio di appropriate accuse da Francesco Carnelutti [1], perché esse inceppano il processo con la loro frammentarietà, rendono inaccessibile la giustizia in alcuni casi di minore importanza economica per l'altezza della tariffa, si dimostrano ingiuste, perché colpiscono ugualmente, con fogli da bollo dello stesso prezzo, liti che si aggirano su oggetti di ben diverso valore. Il bisogno della riforma per rendere le tasse proporzionali alla somma che rappresenta l'oggetto della lite è sentito largamente e dalle più alte autorità forensi. Ma i bisogni della finanza sono stringenti e una riforma per essere bene studiata deve essere preceduta da un'indagine statistica, la quale mostri la distribuzione delle liti per valore e l'onere fiscale effettivo che le gravano, nonché da una conoscenza comparativa delle legislazioni straniere, per vedere quali siano i migliori metodi di tasse giudiziarie applicate all'estero. La nostra amministrazione giudiziaria e quella finanziaria non posseggono né i dati statistici occorrenti né le notizie di legislazione comparata, e l'una e l'altra ben potrebbero avvantaggiarsi dalla cooperazione degli studiosi per risolvere il problema di eliminare senza danno pel Fisco le cause che possono ostacolare la soddisfazione di uno dei massimi bisogni della vita civile, quello della giustizia.

Recentemente ebbi occasione nei *Problemi di Finanza Fascista* [2], pubblicati in onore del Sen. Federico Flora, di mettere in rilievo che la Scienza delle Finanze in Italia salì a grandi

[1] F. Carnelutti, *Finanza e Processo* (Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, 1937, fasc. 3°).

[2] Commentando due lettere inedite di Vilfredo Pareto sui prestiti pubblici (in *Problemi di finanza Fascista*. Bologna, Zanichelli, 1937, pag. 191-6).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fastigi, sicché si poté scrivere che « die *neuere* italienische Literatur der Finanzwissenschaft diejenige aller übrigen europäischen Länder an Vielseitigkeit, Gelehrsamkeit und Fülle der Anregungen übertrifft [1] «. Invece la politica finanziaria non progredì quanto la scienza che la studia, sia in Italia, sia all'estero. Ciò è dovuto in buona parte al quasi divorzio che esiste fra scienza e pratica. Ma è questa una condizione di cosa fatale, inevitabile ? Sono gli eventi politici d'ogni natura una forza turbatrice a che la finanza abbia una struttura scientifica ? In particolare era necessario ciò che avvenne negli ultimi vent'anni, secondo le previsioni di Vilfredo Pareto, ossia che le svalutazioni monetarie condannate scientificamente dessero un colpo di spugna ai debiti pubblici o ne riducessero il valore a cifre insignificanti ?

Per tale via, le capacità contributive furono messe alla prova in senso inverso. I meno abbienti, per le erosioni monetarie, videro sbricciolati i loro averi e ridotti i redditi.

Ma tutto questo era fatale, perché non era materialmente possibile via migliore, liquidando onestamente i debiti di guerra ? oppure fu una necessità relativa, pel fatto che il governo del mondo e della cosa pubblica è sotto l'influenza di popoli e classi che pensano di poter difendere il proprio benessere sottraendosi ai doveri della solidarietà e lasciando che l'economia nazionale e mondiale nonché le finanze pubbliche cadano in rovina ?

Il difetto è nel giuoco della vita economica e finanziaria, che si sviluppa, cercando terra, classi, individui da sfruttare. Senza lo sfruttamento non si sanno coltivare miniere, colonizzare paesi, sostenere finanze pubbliche. Non a caso siamo da vent'anni in piena crisi mondiale e non siamo ancora in grado d'uscirne. L'egoismo di popoli di classi e di individui, che lottano per difendere le loro posizioni acquisite e il loro benessere, anche quando questo sia esuberante, perché supera i li-

[1] R. H. SELIGMAN, *Geschickte der finanzwissenschaft ausserhalb Deutschlands* (in *Gerloff u. Meisel* Handbuch der finanzwissenschaft I, Tübingen, Mohr, 1926, p. 308).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

miti dell'utilità e della possibilità di godimento, e diventi perciò illogico e antieconomico, è rimasto una barriera insormontata che si frappone fra la scienza e la politica.

La scienza è sempre più in grado di conoscere il bene ed il male, di guardare lontano, di predisporre programmi telescopici d'azione coordinati nel tempo e nello spazio, di fortificare così i governi contro gli egoismi particolari per la ricerca d'un'attività economica e finanziaria, che fondi la prosperità sul benessere del più gran numero, la civiltà nella massima diffusione delle possibilità di produzione e di consumo di beni e di servigi, le finanze pubbliche sull'adempimento degli impegni degli Stati senza ricorso a svalutazione della moneta e del debito pubblico.

Occorre pertanto che la voce della scienza venga ascoltata tempestivamente e in contrasto con la facile invocazione di quanto finora sia avvenuto, per provvedere con finanze adeguate ad estinguere i debiti pubblici. Questi sono troppo elevati per mancare di una propria sufficiente finanza, la quale disponga di adeguati mezzi e di piani ben studiati, affinché gli impegni dello Stato vengano soddisfatti onorevolmente, senza sacrificio di chi sia fornito delle minori capacità contributive e senza danno per l'economia generale né pregiudizio pel credito pubblico. Ma questo problema non può essere risolto che nel quadro generale di tutti i problemi economici e finanziari della Nazione, da studiare con criterî scientifici e facendo prevalere l'interesse generale sugli egoismi particolari, come vuole il corporativismo.

Da ultimo desidero considerare i più notevoli provvedimenti finanziari, che si sono seguiti in questi ultimi anni per procurare cospicue entrate allo Stato per la conquista e la valorizzazione dell'Impero: riconversione della rendita dal 3,50 al 5 %, imposta sui dividendi delle società e imposta-prestito immobiliare; imposta straordinaria sul capitale e sulle riserve delle società per azioni. Sono provvedimenti, che considerati ciascuno per suo conto presentano pregi particolari, come quello di procurare con facilità notevoli entrate al Fisco e di offrire al contri-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

buente ingegnose modalità di pagamento, per cui vengono agevolati i sacrifici fiscali e i tributi patrimoniali sono trasformabili in imposte gravanti il reddito. Ma non è difficile capire che essi non corrispondono a un piano razionale ma a misure fiscali di fortuna. Un coordinamento fra gli uni e gli altri esiste ma *a posteriori*, solo in quanto colpito un settore si è cercato di non gravarlo una seconda volta. Per quanti pregi essi presentino, non si può nascondere che si può fare di meglio nell'interesse pubblico sia della finanza sia dei contribuenti, procurando alla finanza entrate anche più cospicue, semplificando anziché aggrovigliando il sistema fiscale, promuovendo piuttosto che ostacolando l'economia nazionale, evitando di sacrificare contribuenti già spremuti. Ma per giungere a questo risultato bisogna con provvedimenti lungimiranti seguire un piano preordinato di finanza pubblica secondo criteri, che possono risultare da studi complessi e sistematici. Così a un piano sessennale per le spese straordinarie per l'A. O. I. si potrebbe contrapporre un piano sessennale organico ed esauriente delle entrate, che attuasse pienamente le esigenze della finanza corporativa.

Lo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'autorevole e importante ente che caratterizza il metodo della nostra politica nazionale e che venne creato per rendere i più squisiti servizi allo Stato, suddivide la propria attività in varie direzioni quante sono le scienze fisiche, con esclusione perciò delle discipline economiche e finanziarie.

Esso per esempio ha affrontato lo studio dei problemi, che formano oggetto alla battaglia del grano, per stimolare le ricerche agronomiche opportune. Ma esso non si è posta la questione economica e finanziaria per investigare se i metodi seguiti per la protezione agricola siano i meno costosi rispetto ai fini che si vogliono raggiungere; se il maggior costo dell'attuale sistema, portando il prezzo del grano e per ciò del pane, a un livello più alto di quanto si potrebbe ottenere seguendo altra via, non porti grave pregiudizio a tutta la produzione nazionale, rincarando i salari e i prezzi di tutte le merci, e non ostacoli

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

le correnti dell'esportazione, che sarebbero invece da favorire; se pertanto non siano da applicare altri sistemi economici e finanziari per la battaglia del grano, nello stesso interesse della classe agricola, dell'economia nazionale e delle finanze pubbliche.

***

Volendo ora raccogliere le idee fin qui svolte si può affermare che esiste la necessità di stabilire una profonda collaborazione fra la vita e la scienza, l'Università e l'amministrazione dello Stato anche nel campo dell'economia e della finanza soprattutto nell'ordinamento corporativo, che ha per necessità d'orientamento la tendenza di accentrare nello Stato le direttive della vita nazionale e deve affrontare piani complessi, i quali richiedono ricerche scientifiche metodiche e profonde.

Lo stesso ordinamento corporativo non è sempre condizione favorevole alla soluzione corporativa di problemi nazionali in conformità all'interesse pubblico, ogni qualvolta si presentano questioni dinamiche che presuppongono la necessità di sconvolgere situazioni radicate in interessi particolari, rappresentati dagli stessi enti corporativi. La scienza, prescindendo dalla rappresentanza di questi interessi, può mettere in evidenza la necessità di direttive dinamiche della politica nazionale per il raggiungimento dell'interesse pubblico, sia pure con il sacrificio momentaneo d'interessi particolari.

L'avvicinamento della scienza economica e finanziaria e delle stesse Università, che sono da considerare fra i più nobili organismi dello Stato, ai problemi della vita concreta, alle questioni nazionali da risolvere, avrebbe una notevolissima importanza per il progresso delle dottrine e dell'insegnamento, perchè si darebbe a questo e a quelle la suggestione immediata della realtà concreta, una fonte inestimabile di casi nuovi su cui richiamare il vivo interesse degli studi superiori.

BENVENUTO GRIZIOTTI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

LO " STATO GIURIDICO "

I.

Lo Stato giuridico, dunque, non è ancora morto, ma vivo e vitale, come provano una gran quantità di sintomi, che ognuno è in grado di constatare. A questa conclusione mi è toccato giungere, leggendo certi recentissimi scritti di giuristi nostrani e stranieri; e debbo confessare onestamente che io presi un grosso abbaglio quando, per celia o sul serio, ne annunziai la fine matura in un saggio inserito nella *Rivista di diritto pubblico* del 1934 e di cui le pagine che seguono non sono che chiarimento e svolgimento adeguato.

Non solo in Italia ma anche in Germania, in Francia e in altri paesi democratici e non democratici, la vecchia formola è tenuta in gran pregio, per modo che vale veramente la pena di esaminare, con la mente scevra di ogni pregiudizio, se io e quanti altri mi hanno preceduto in questa via di revisione e di critica ci siamo ingannati davvero a partito, o se le difese approntate recentissimamente da varie parti a sostegno dell'augusto segnacolo delle istituzioni che meglio ebbero a caratterizzare la vita politica della seconda metà del secolo XIX e degli inizi del XX, siano in grado da superare ogni incertezza od equivocità, o se invece non giovino in particolar modo a ribadire le conclusioni, cui giungeva il mio scritto citato.

La tenacia con cui in Italia, specialmente i giovani, si accaniscono per tenere in piedi, vivo e illeso da ogni attacco, *un mostro* (il lettore è pregato di credere che questa bella frase non è mia) *dalle molte teste che assume diversi aspetti e incarnazioni*, [1] è degna di essere sinceramente ammirata, ma offre chiara testimonianza della forza di resistenza presso che indistruttibile di certe parole, le quali, appunto perché non hanno un contenuto preciso e ben definito e si adattano a soddisfare

[1] Panunzio, citato da Bodda P. *Lo Stato di diritto*, Torino, 1935, p. 21.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

gusti o esigenze di natura eterogenea se non perfettamente contraria, ebbero ed hanno gran fortuna nella storia, specie fra i moltissimi che badano più ai nomi che alle cose; ma appunto per questa loro ricchezza e varietà di contenuto dovrebbero totalmente scomparire dall'ambito di quelle discipline che hanno assoluto bisogno di una terminologia precisa e inequivocabile. Quel che più, difatti, sarà per recare maraviglia a chi avrà la bontà di leggere quanto segue, sarà molto probabilmente il vedere come tutta la dottrina svoltasi anche recentissimamente intorno allo Stato di diritto si avvolga, conscia od inconscia, in un labirinto di frasi o di formule, che altri ha, con maggior forza ed efficacia di quanto io non abbia fatto, lamentato [1] e in guisa che avrei potuto risparmiar la fatica di tornare sull'argomento, se non avessi riputato, più che opportuno, necessario insistere su certi punti, che nella controversia hanno importanza basilare.

II.

Che cosa è lo Stato di diritto ? Che cosa è lo Stato giuridico ?

Sono ormai molti anni che il cervello dei giuristi si va enormemente affaticando per trovare una definizione approssimativa, che risponda a questi interrogativi, ma i risultati di tanti sforzi sono del tutto insoddisfacenti. Non solo le definizioni variano col variare delle premesse o col mutare dei tempi e dei luoghi, ma esse sono ancora ben lungi da quella unità concettuale, che potrebbe superare, se non tutte, almeno le più grosse obiezioni opposte, ad ora ad ora, dalla critica. Si dirà che anche nel campo del diritto privato, ove si ha da fare con concetti più rigidi e ove gli istituti si reggono su una impalcatura spesso più volte secolare, le definizioni sono tuttavia, per lo stesso oggetto, talora varie e molteplici; ma sarà molto agevole rispondere che in questo campo anche le definizioni ap-

[1] Battaglia F., *Stato etico e Stato di diritto*, in *Riv. internaz. di filosofia del diritto*, 1936, f. III.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

parentemente più disformi si riducono in fondo, e in ultima analisi, a linee basilari, a nozioni comuni su cui esiste concorde e pacifica intesa pur fra le più disparate tendenze. Il concetto di proprietà, adozione, contratto e via dicendo, per quanto possano in se avere di mutevole o adattabile alle varie correnti sociali, in cui si pongono o agiscono, palesano nondimeno certe linee e certi estremi, che ci pongono di fronte a nozioni o concetti precisi, non foss'altro di quella relativa precisione ch'è dato incontrare nella sfera delle discipline giuridiche.

Tutti i progressi, che la pubblicistica ha saputo realizzare, da cento anni a questa parte, potrebbero riassumersi in questa graduale precisione di concetti, in questa più rigida determinazione di limiti e oggetti, spesso compiuta dietro le suggestioni e le tradizioni del diritto privato, che si è andata, grado a grado, liberando — non importa se talora con reazioni eccessive — da premesse o intrusioni o perturbamenti in massima parte cagionati dalla confusione, che non riusciva ancora a distinguere l'elemento politico da quello veramente e propriamente giuridico.

Potremo, quindi, sin da ora affermare che, come meglio vedremo in seguito, la nozione di Stato giuridico va innanzi tutto eliminata perché densa di contenuto politico e per ciò stesso in se inadeguata ad assumere quella relativa precisione di linee o concetti che giustamente esige la moderna dommatica.

E che cosa dovrà dirsi di qualche tentativo isolato di distinguere la nozione di Stato di diritto da quella di Stato giuridico, e in cui si afferma che quella avrebbe una portata filosofica, mentre questa riguarderebbe più precisamente la regolamentazione dei rapporti fra l'individuo e lo Stato ? [1] Ci contenteremo di osservare che la distinzione, quand'anche fosse fondata, non avrebbe importanza di sorta per l'indagine che direttamente c'interessa; tanto più che anche chi l'ha proposta e caldeggiata finisce per attaccare lo Stahl, di veneranda me-

[1] PANUNZIO, *Lo Stato di diritto*, p. 42, 75 e sgg. Nello stesso senso: SINAGRA, *Principi del nuovo dir. costituz. ital.* Roma, 1936, p. 213.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

moria, come un volgare falsificatore del vero concetto di Stato di diritto, che in ultimo è quello fondato sull'idea di libertà ed eguaglianza nel senso inteso e codificato dalle istituzioni dello Stato moderno.

Conviene, dunque, assumere, il che, del resto, accade e accadde nella pubblicistica, le espressioni Stato giuridico e Stato di diritto come perfettamente equivalenti, ed esaminare più da vicino alcuno dei tentativi, compiuti recentissimamente, e con molta serietà, per attribuire all'una o all'altra un identico contenuto e un preciso significato. Siffatti tentativi si volgono tutti naturalmente contro le conclusioni scettiche o denegatrici, di cui chi scrive queste pagine avrebbe l'onore di essere non ultimo esponente, e, quel che più importa, professano intera fede ai canoni del cosidetto metodo giuridico, di cui spesso si dichiarano ferventi e coerenti seguaci. Ma, in verità, il fervore non sempre adegua la coerenza.

Io non starò a ripetere — mi si consenta la necessaria autocitazione — quel che scrissi, venti e più anni or sono, a tal proposito, nella *Rivista di diritto pubblico*, e che, ad eccezione di qualche giudizio avventato o non ben maturato, potrei, nella sua parte integrale e fondamentale, ancor oggi sottoscrivere. Tutt'al più mi permetterò di confessare che non poca è stata la mia maraviglia in vedere come i giovani giuristi, spesso così bene attrezzati e così docili ai suggerimenti o alle novità della dottrina straniera, ignorino o trascurino scritti in buona lingua italiana che potrebbero, non foss'altro, fornirli di notizie utili ed esatte su certi argomenti, e potrebbero indurli a considerare come verità da gran tempo note certe tendenze o esigenze metodologiche, che oggi circolano e si pavoneggiano con l'insegna dell'attualità e col paludamento di grandi scoperte. Darò, quindi, almeno una volta, un buon calcio alla modestia, e pregherò i giovani giuristi di vedere almeno il sommario che precede il mio saggio e che potrà comodamente trovarsi a p. 52 della I parte dell'annata 1913 del periodico citato, sicuro che, quando avranno avuto la bontà di leggere, non si fermeranno alle prime battute ma procederanno, spinti da quell'intimo de-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

siderio di apprendere ch'è in tutti gli studiosi, assentendo o dissentendo, sino in fondo.

Quel che in questa sede occorre sopratutto rilevare e su cui conviene particolarmente insistere è che, come ho testé notato, il tentativo di liberare il concetto di Stato giuridico da ogni incertezza od equivocità procede, almeno nella sua forma più seria e coerente, e per ciò stesso più degna di considerazione, in conformità ai canoni segnati dal cosidetto metodo giuridico. Ironia e vendetta delle cose! Il cervello dei perfetti giuristi, consumato nella incessante fatica di depurare i concetti della dommatica da ogni scoria o impurità derivante da contaminazioni politiche, sociologiche o d'altro genere, costretto ad arrovellarsi, senza tregua, per estrarre dal frutto più squisito e caratteristico dell'ideologia liberale del secolo XIX il succo genuino e vitale, che lo nutre, l'essenza, che convenientemente distillata nei lambicchi del laboratorio, darà un preciso e uniforme concetto giuridico.

Che importa se le definizioni, dallo Stahl allo Gneist, al Baehr e via dicendo, son varie e non di raro sospese a premesse di natura politica? Occorre superare questa prima fase d'incertezze ed equivocità, procedere e cogliere, con molta cautela, l'elemento unitario, la nota comune, che si aderge fra tanti e diversi aspetti, per iscorgere infine che sotto il velame di espressioni e movenze diverse, si asconde, per chi sappia scoprirlo — e questi sarà naturalmente il perfetto giurista — il vero e preciso concetto di Stato di diritto. Alle nozioni eclettiche e di scarso valore scientifico, che dominarono nelle prime e più classiche formulazioni, si sostituisce, così, un concetto capace di assumere una decisa fisionomia giuridica.

Ora io non saprò recisamente negare e nemmeno per poco dubitare della bella precisione con cui i più severi seguaci del metodo giuridico affermano che Stato di diritto è quello nel quale il diritto regola per quanto più è possibile la vita e l'attività dello Stato nei rapporti coi cittadini; ma dubito assai che una formula siffatta possa assidersi sovra basi o presupposti di natura giuridica quando essa invece richiama, ad ogni

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

piè sospinto, canoni o idee, che non si appartengono a ogni e qualsiasi forma di reggimento politico, ma son propri, invece, di quella, che sotto il nome di Stato moderno o Stato costituzionale o parlamentare vigeva ai bei tempi in cui scrissero i sullodati seguaci del metodo giuridico, i quali, implicito od esplicito, avevano un logico riferimento all'impalcatura e ai presupposti ideologici dello Stato liberale. Le formulazioni dell'Orlando, del Ranelletti, del Ruffini e di altri ancora, per non citare che i nostrani ed i maggiori, non ebbero un senso e un contenuto, che in quanto e perché si riferivano a dottrine e istituti ormai tramontati o distrutti, e per ciò stesso inconciliabili col clima dei tempi nuovi. L'idea di un limite preciso e inderogabile necessariamente imposto all'attività dello Stato e di un corrispettivo sorgere di diritti soggettivi pubblici in difesa dell'individuo, tutte le garanzie giuridiche poste contro l'esorbitare o sconfinare dell'attività espressa dagli organi dello Stato e che sarebbero linee o aspetti caratteristici dello Stato giuridico, ci riconducono, in un modo o nell'altro, inesorabilmente ai presupposti di quelle dottrine e di quegli istituti, senza cui non saprebbero avere un preciso significato e suonerebbero semplicemente e vanamente quali *flatus vocis*.

Vero è che si è fatto di tutto per sottrarre o salvare il concetto fortunato da tali nessi o contaminazioni, per offrirlo libero e depurato da ogni estraneo contatto, come un concetto che nulla ha da vedere, in fondo, con la dottrina e gli istituti dello Stato liberale, avendo in se un contenuto e una portata che prescinde, in quanto concetto giuridico, da questa o quella forma di reggimento politico; ma sta di contro il fatto eloquente e incontestabile, che, almeno nel pensiero dei summentovati maestri, lo Stato giuridico coincideva con la regolare struttura o funzionamento di quella forma di convivenza politica che si disse Stato moderno. Citare sporadicamente e liberamente brani, da cui è facile dedurre che in fondo e in ultima analisi lo Stato giuridico ha la sua attuazione in quanto produce una tutela dei diritti dei singoli, persone fisiche o giuridiche, per il fatto stesso ch'esso pone una norma, ch'è li-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mite al suo stesso operare, si potrebbe con abbondanza, ma la tutela e la norma hanno un senso in quanto si attuano solo attraverso il libero giuoco delle attività che si pongono e si svolgono in seno a quella forma di Stato.

Scriveva, molti anni fa, con l'usata chiarezza, il Ranelletti, in un grande e diffuso trattato, ch'è il frutto della cooperazione d' insigni pubblicisti: « Lo Stato, in nome e secondo la stessa ragione logica delle sue origini, deve elevare il diritto a condizione fondamentale della sua esistenza, deve definire e regolare esclusivamente mediante precetti giuridici tutta la vita che dentro di sè si svolge, quella degli individui come quella sua o di altri enti pubblici come tali in rapporto ai propri membri; cosicché tutta questa vita, senza pregiudizio alla libertà ad essa necessaria,.... deve muoversi sui cardini fondamentali del diritto ». [1]

Belle parole con cui si esprime esattamente la prima e poziore esigenza dello Stato moderno, e che ricevono un senso ben determinato, attraverso le delucidazioni o i principî, che le precedono o le accompagnano o le seguono. Che significa, difatti, asserire che lo Stato non è fine a se medesimo ma strumento per la sodisfazione dei bisogni dei propri membri, che il limite alla sua attività potrà essere giuridico solo attraverso l'attuazione del principio della divisione dei poteri, che lo Stato di diritto è la parola d'ordine del nuovo tempo, se non un richiamo a compiti ed esigenze imposte categoricamente alla potestà dello Stato dalla nuova coscienza liberale? E che cosa è mai questo impulso a limitare e circoscrivere minutamente entro l'orbita del diritto l'esercizio di siffatta potestà, in maniera da ridurre al *minimum* l'esercizio di attività discrezionali, se non l'eco o il riflesso della diffidenza con cui l' individuo, rinato a libertà, guardava a quell'autorità che si era spesso esercitata, e per secoli, più che legalmente, arbitrariamente?

[1] *La polizia di sicurezza* nel *Primo trattato completo di dir. amministrativo* dell'Orlando, v. IV, p. I, p. 227 e sgg. 251.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Citazioni, come quella testè ricordata, si potrebbero agevolmente accumulare di pubblicisti italiani e stranieri, per dimostrare, con la stessa agevolezza, che lo Stato giuridico è il genuino prodotto della più pura coscienza liberale. Se esso ha un senso e un contenuto, questo gli deriva esclusivamente dalle idee e dai fatti, che determinarono durante il secolo XIX una data forma di politico reggimento, per modo che la sua esistenza ci si offre intimamente legata alle vicende che crearono o accompagnarono lo Stato moderno.

Non vi è forza di logica giuridica o finezza di raziocinio che valga a distruggere questa palmare verità.

Ma la logica giuridica ha delle risorse inesauribili. Essa disprezza la storia, quando non riesce ad asservirla agli scopi delle sue mirifiche costruzioni. Proclama che queste osservazioni alquanto lapalissiane non vietano al pubblicista, ligio ai canoni del cosidetto metodo giuridico, di considerare il problema sotto un altro aspetto, che naturalmente è quello più vero e definitivo. Elimina o interpreta a suo modo le vicende costituzionali caratteristiche del secolo passato. Si libra e spazia in un orizzonte lontano dalle basse plaghe dell'empiria, altissimo orizzonte al quale sfuggono i minuti particolari, che si muovono e agiscono per entro gli ordini politici, e scopre o crede, così, di avere scoperto il vero concetto, quello prettamente e squisitamente giuridico dello Stato di diritto. E questa scoperta procede assistita da tanta copia di dottrina, con tanta gravità e serietà da meritare la più viva attenzione.

Dopo avere scoperto la concordia si giunge alla discordia. Non è vero, si afferma, che il principio della divisione dei poteri sia un presupposto o un elemento necessario del concetto di Stato giuridico. Contro l'opinione del Ranelletti, del D'Alessio, dell'Orlando e di molti altri, si ritiene che tal principio non è affatto necessario o fondamentale bensì e solo integrazione o complemento. Da un lato s' ipotizza una forma di governo, che naturalmente non è mai esistita e non esisterà mai, in cui questo possa emettere promiscuamente e liberamente norme aventi forza di legge ed atti per la loro pratica attua-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione, e che tuttavia abbia organi speciali, e provvisti della competenza di esaminare e annullare quegli atti che si trovino inficiati di illegittimità, per modo da far sorgere e garantire nei singoli determinati diritti pubblici soggettivi, che bastino di per se a configurarlo come Stato di diritto; dall'altro si riconosce che, pur essendo da esso indipendente, il principio esercita sulla nozione di Stato di diritto un' influenza notevolissima, che questo è, nella sua attuazione pratica, accompagnato dall'*adozione* e dal *perfezionamento* della separazione dei poteri, che questo è il principio che più si attaglia a garantire l'osservanza di diritti pubblici soggetti. Ma non è elemento fondamentale di quello. [1]

Si procede, come si vede, per tesi ed antitesi. Si afferma e si nega alternamente, a secondo che si è in servizio della signora logica o di madama storia, senza pensare che il diritto esiste nella storia e per la storia e che tutte le dotte elucubrazioni di giovani e vecchi giuristi, che da essa si allontanano, non sono che chiacchiere dotte o preziosità inutili. Si muove verso un punto e si ripiega all'opposto e viceversa,

come fa l'onda che fugge e s'appressa.

III.

Non basta l'aver provato che tutte le dissonanze od aporie si ricompongono, in bell'armonia, nel concetto dell'autolimite o della sottoposizione al diritto dello Stato al pari dei cittadini, ch'è dato rinvenire in tutti gli assertori o fautori dello Stato di diritto; ma questo acquista una propria fisionomia, attraverso un processo di differenziazione, condotto con l'usata severità, e che sbocca felicemente nelle seguenti conclusioni: lo Stato di diritto non è *sic et simpliciter* lo Stato costituzionale o parlamentare, non è lo Stato o governo legale, non è, come si è visto, a rigore, nemmeno quello, che ha per base l'attuazione del principio della divisione dei poteri. Esso ha

[1] Bodda, *Lo Stato di diritto*, p. 29 e sg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

una propria fisionomia e propri segni caratteristici che valgono a distinguerlo dalle forme indicate. L'unico ed esclusivo fondamento necessario alla nozione di Stato giuridico deve scorgersi nell'esistenza di diritti pubblici soggettivi. Il tempo ha, così, raffinato il vecchio concetto, riducendolo, per così dire, alla più semplice espressione e infondendogli nuova energia di resistenza.

Ma anche qui la logica del giurista è accompagnata dalla storia, ancella o ministra. Apparentemente tempera gli ardori, frena gli ardimenti o integra e chiarisce le conclusioni della prima, ma in realtà assai le menoma, quando addirittura non le nega o distrugge.

Non si afferma, in verità, che la identificazione dello Stato di diritto con lo Stato costituzionale debba ritenersi del tutto erronea, si aggiunge solo ch'è imprecisa; per modo che dalla imprecisione e indeterminatezza della nozione di Stato costituzionale, viene a ricavarsi una riprova dell'autonomia del concetto di Stato di diritto. L'uno e l'altro infine ci appaiono come due aspetti diversi dell' ordinamento giuridico statuale. Lo Stato costituzionale può esistere senza assumere quella particolare qualifica o quel particolare aspetto. Proprio com'è accaduto allo Stato sardo-piemontese, che nei suoi primi anni non fu che uno Stato meramente costituzionale, mentre divenne solo in seguito Stato di diritto, e di colpo; precisamente in seguito alle riforme del 1865 e 1889 relative agli organi della giustizia amministrativa.

Io non obietterò nulla contro questa curiosa interpretazione della nostra storia, che separa con un taglio netto e preciso il periodo dell'esistenza da quello della non esistenza dello Stato giuridico. Mi limiterò invece a riferire letteralmente le attenuazioni e i correttivi, che un'occhiata fugace agli esperimenti politici del secolo XIX suggeriscono allo stesso pubblicista tutto intento a precisare, a differenziare e a definire. Lo Stato di diritto e lo Stato costituzionale, in un primo momento distinti e separati con tanta cura, finiscono col ricongiungersi e riabbracciarsi così strettamente per modo da confon-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dersi e smarrire ogni netta distinzione, proprio come accade all'uomo e alla bestia della *Commedia*:

nè l'un nè l'altro più parea quel ch'era.

Sta scritto a p. 24: « Non si vuol negare che, il più spesso, il primo (lo Stato di diritto) si concreti nel secondo (lo Stato costituzionale), che questo cioè sia la forma che assume lo Stato per avvicinarsi il più possibile allo Stato di diritto. Non crediamo che vi sia oggi un ordinamento giuridico, cui possa attribuirsi la qualifica anzidetta e che non sia anche Stato costituzionale, in uno, almeno, dei significati che questo termine ha assunto. Ed è naturale.... »[1]

Con ciò non si fa che, in gran parte, negare, sia pure da un altro punto di vista, ch'è però il più conforme alla realtà, quanto si è detto in antecedenza, invitando implicitamente il lettore a partire in cerca dello Stato giuridico che non sia in pari tempo costituzionale, per trovarlo non nella storia ma nel cervello di qualche ottimo pubblicista.

Più fondata e meno inopportuna sembra, a prima vista, la distinzione fra Stato di diritto e governo legale; ma, anche a questo proposito, il procedimento non differisce da quello adoprato per delucidare le differenziazioni precedenti, e tutto si risolve, in ultima analisi, nei soliti giuochi di ottica o di prestidigitazione, che inducono a scambiare l'apparenza per la realtà. Si ripudia, per questa o quell'altra ragione, che sarebbe lungo e inutile riferire, il concetto di governo legale, che, lasciando da parte gli stranieri, il Salandra ha, tra noi, più perspicuamente tratteggiato facendolo, e non senza valido fondamento, coincidere con quello di Stato giuridico, e si offre una nuova definizione, che naturalmente dovrebb'essere quella più perfetta.

Scrive difatti il Bodda, con esplicito riferimento alla dottrina del Crosa, a p. 34: « noi riteniamo che Stato legale sia l'ordinamento giuridico statuale che, non soltanto si organizza nella

[1] Bodda, *Lo Stato di diritto.*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

propria amministrazione, ma che sottomette quest'ultima alla legge ». Lo Stato legale offrirebbe, come propria e peculiare caratteristica, il principio della supremazia della legge, preoccupandosi della determinazione del rapporto fra legge ed atto amministrativo; lo Stato giuridico, avrebbe, invece, come propria caratteristica, l'esistenza di diritti pubblici soggettivi e la loro precisa determinazione. L'aspetto politico del governo legale si riscontrerebbe nello sforzo di garantire l'ordine e la buona amministrazione dello Stato in rapporto al Capo di esso, l'aspetto giuridico nella preminenza dell'organo legiferante. Né sarebbe, a rigore e in sé, necessaria all'esistenza di un governo legale l'attuazione del principio della divisione dei poteri, quantunque ciò accada nella sua forma più progredita e nella maggior parte dei casi, potendo anche darsi un ordinamento a tipo assoluto, in cui il Capo dello Stato avochi a sé l'esercizio delle tre funzioni fondamentali, e che tuttavia abbia la veste e la sostanza di governo legale, in quanto e perché sia imposto agli organi dell'amministrazione di attenersi alla stretta osservanza della legge. Stato legale, in tal senso sarebbero la Città del Vaticano e la novissima Germania. Lo Stato di diritto non è, dunque, un perfezionamento o un superamento o un ulteriore e fatale svolgimento dello Stato legale, di cui unico elemento rilevante e caratteristico è la netta distinzione tra legge ed atto amministrativo.

Arrivati a questo punto, la logica del giurista fa — bontà sua — come al solito, qualche lieve concessione alla storia. Si ammette che lo Stato legale coincida con quello giuridico ogni qualvolta l'ordinamento preveda e regoli il sorgere e la tutela di diritti pubblici soggettivi, e si finisce per concludere che lo Stato legale spesso si atteggia allo stesso modo che quello di diritto. Ma siamo, tuttavia, in possesso, come si è visto, di un preciso criterio di differenziazione. [1]

Debbo candidamente confessare che questo tentativo ingegnoso e disperato di distinguere, ad ogni costo, quel che non

[1] Bodda, p. 33 e sg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sarà mai dato distinguere, se non apparentemente o artificiosamente; questo ardore ultragiovanile di giungere dove altri non è giunto, di scoprire cose ignote o non note abbastanza agli occhi di quelli, che, come chi stende queste pagine, non sogliono badare a certe sottigliezze perché cercano di tenersi sempre fermi sul terreno saldo degli ordinamenti positivi e dell'esperienze storiche, mi desta un sentimento di supina ammirazione.

Ma, dunque, Otto Mayer ed altri maestri della stessa o analoga levatura avrebbero scritto inutilmente o si sarebbero precipitati verso conclusioni erronee o inesatte per lasciar campo ai giovani seguaci del così detto metodo giuridico di scoprire nuovi veri o attuare più mirabolanti progressi? E perché mai non dovremmo più prestar fede alla dottrina del Mayer, la quale ha provato e insegnato, non raziocinando o sillogizzando o accavallando ipotesi, ma con gli occhi sempre intenti alla storia delle idee e delle istituzioni politiche del secolo XIX, che il principio della supremazia della legge e la rigida distinzione fra essa e l'atto amministrativo sono caratteri peculiari dello Stato giuridico, per credere invece a chi, a punto di logica, vorrebbe trasferirli arbitrariamente dallo Stato giuridico a quello legale? E che importanza può mai avere una distinzione, che ha bisogno di legittimare la propria esistenza, adducendo tipi od esempi, che hanno forme lillipuziane, od ordinamenti, che assai difficilmente potranno convellersi tra le linee di concetti giuridici o politici, formati sotto altri climi e per altri tempi?

Anche qui, ahimè, l'enorme fatica è sciupata. Il governo legale resta quello che è e fu inteso fra quelli che lo disegnarono: un modo di essere dello Stato di diritto o un termine con cui si esprime, su per giù, la stessa cosa.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

IV.

Navigando per gli oceani tranquilli e perigliosi dello *Staatsrecht*, anche al pilota espertissimo nei metodi della nuova pubblicistica verrà fatto di approdare, sospinto dall' incalzare dei marosi o tratto dalla vaghezza di respirare le aure balsamiche della terra nativa, alle isole incantate del diritto naturale.

Negare che lo Stato giuridico, nella forma vecchia e recente, abbia intimi rapporti di parentela col giusnaturalismo, significa chiudere ermeticamente gli occhi e le orecchie alle lezioni dell'esperienza per cacciarsi nel vicolo cieco di sillogismi o sofismi da cui solo la storia saprà trarci in libertà.

Quando si dice: lo Stato deve far questo o quell'altro, lo Stato deve regolare il suo ordinamento così e così, lo Stato deve seguire la coscienza e le suggestioni del tempo, quando, in breve si assegnano alla corporazione politica cómpiti da assolvere, introducendo nel proprio ordinamento apposite norme, che altro facciamo o si fece che procedere con analoghi o identici sistemi dei più accreditati giusnaturalisti, i quali traevano dalla ragione, *ab extra*, un'immagine ideale, che doveva fornire il prototipo o il modello alle successive forme concrete?

Vero è che i giovani pubblicisti specialmente, aggrappati alla vecchia favola accademica dell'assoluta statualità del diritto, cercano di premunirsi, e non per via di scongiuri ma con buoni rimedi profilattici, dalla lue del diritto naturale, che, sebbene caldeggiato da qualche insigne maestro — *vox clamans in deserto* — è, tra l'altro e da un pezzo, ormai, fuori moda; ma non è men vero che in questo argomento, più e meglio che in ogni altro, è dato cogliere incongruenze manifeste e più manifeste slogicature.

Ora io non voglio, per maggiore chiarezza, brevità e semplicità, invescarmi in ricerche storiche, che arrivino sino al medioevo. Dirò soltanto che i pubblicisti di quell'epoca, quantunque non avessero la ricca bardatura o paludamento di quelli d'oggi, avevano certamente il cervello più lucido e meno infarcito

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di quelli d'oggi, e avevano forse un maggiore interesse e un affetto più profondo e sincero per la verità. Potrò, anzi, ammettere per un momento, senz'aver l'aria di fare grandi concessioni, che lo Stato di diritto non abbia nulla a vedere con le dottrine di quell'epoca; e mi limiterò a qualche accenno a tempi a noi più prossimi.

Non si tratta di vedere se l'ammettere la precedenza del diritto allo Stato o l'imporre un limite giuridico alla sua condotta sia o non sia logicamente necessario alla costruzione — e questa è naturalmente quella che più preme a certi pubblicisti — del *concetto* di Stato di diritto, bensì e semplicemente di esaminare se questi o analoghi presupposti di sapore schiettamente giusnaturalistico abbiano più o meno influito nella formazione non del puro concetto, che, sia detto con sopportazione, non sarà mai trovato, ma delle posizioni dottrinali o delle esperienze positive. Non basta asserire, con tono di trionfo: il vero e genuino Stato di diritto è quello in cui esistono e sono garantiti i diritti pubblici soggettivi, e tale garanzia non esisteva in questa o in quell'altra epoca, in questa o quell'altra formulazione di giusnaturalisti; ma occorre esaminare e vedere se, anche nei tempi più aurei della sua esistenza, il concetto o le dottrine sieno o meno sospese, intimamente legati a presupposti contenuti in quelle formulazioni. E voglio anche ammettere che tutti quei pubblicisti, italiani o stranieri, i quali credono ancora ingenuamente che le vere garenzie dello Stato di diritto consistono non solo nella subordinazione alla legge di tutte le forme di attività amministrativa, ma sopratutto nell' inserire nel testo della costituzione questo o quell'altro principio, siano fuori strada e brancolino miseramente nelle tenebre dell'errore; ma non crederò mai che lo Stato giuridico — naturalmente non quello costruito o ipotizzato dal cervello dei giuristi, ma quello ch'è realmente vissuto e ha operato nella storia — possa intendersi senza o indipendentemente da quei presupposti che con esso hanno un'intima connessione. L'ordinamento o meglio, il potere dello Stato può certo fare, in nome e a causa della forza che possiede, per principio, liberamente

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

quello che vuole; e si può anche ammettere che lo Stato assegni ai singoli soggetti, pubblici o privati, una sfera di attività garantita dalle norme giuridiche; ma quando si asserisce a mo' di conclusione, che il diritto è intera creazione dello Stato, ch'esso produce o annulla a piacimento i diritti pubblici soggettivi, che i singoli non hanno pretese da far valere allo scopo di vedere rispettata una loro posizione originaria, non si è provato nulla contro il nesso che logicamente e, quel che più importa, storicamente esiste fra il concetto di Stato giuridico e certi presupposti d'indole schiettamente giusnaturalistica.

Fermiamoci all'Italia, e leggiamo ciò che, in proposito, eminenti maestri hanno scritto, in opere arcinote agli studiosi, e in cui gli accenni impliciti o espliciti alle istituzioni e alle dottrine dello Stato liberale, i richiami all'individualismo che animò le varie *dichiarazioni* o costituzioni, su cui venne a disegnarsi lo Stato moderno, e tutto ciò che, in un modo o nell'altro, si ricongiunge alle correnti del giusnaturalismo, non è elemento secondario ma premessa necessaria, senza cui tutte le massime o le conseguenze dedotte cadrebbero o non avrebbero più alcun senso.

« La coscienza dei popoli moderni — scriveva il Salandra ne *La giustizia amministrativa* — non si accontenta più di una libertà civile, cui solo presidio sia la volontà del sovrano, principe o popolo.... La persona umana tende a porre sé medesima come fine ultimo del diritto e dello Stato, o, per lo meno, pretende le si riconosca una sfera intangibile di attività.

Il diritto pubblico antico si chiude col dettato di Ulpiano: *quod principi placuit legis habet vigorem.*[1] Il diritto moderno s'inaugura nel mondo nuovo e nella società, ch'è la più spontanea e mirabile creazione della libera attività individuale, con la proclamazione dei *diritti dell'uomo* ». Queste ed altre premesse del genere sono in altri pubblicisti meno gravi e solenni o poste con maggiore accortezza o rivestite di una più attraente veste giuridica. Ma quando l'Orlando ci dice — non voglio infliggere

[1] Cit. dal Ruffini: *Corso di dir. eccles. ital.*, Torino, 1924, p. 149.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

altre citazioni al paziente lettore — che il diritto è un *prius*, che logicamente precede lo Stato e cui lo Stato deve obbedire, e che ad esso incombe, innanzi tutto, l'obbligo di fissare, esattamente ed efficacemente, regole vòlte a salvaguardare gli interessi dell' individuo; quando il Ranelletti, facendo bellamente coincidere il concetto di Stato moderno con quello di Stato di diritto, insegna che lo Stato esiste quale mezzo adeguato a sodisfare i bisogni dei propri membri e che ad esso s'impone, di conseguenza, l'obbligo di porre un limite giuridico alla propria attività, e che la nuova tendenza verso lo Stato giuridico è, anzi, animata e sorta dalla necessità d'integrare, attraverso la giurisdizione, quella difesa dei diritti individuali, monca o manchevole in altre forme di garanzia; che altro fanno se non imporre nuovi obblighi o limiti allo Stato, obblighi e limiti del tutto essenziali al loro concetto di Stato giuridico, obblighi e limiti, che precedono e informano di sé l'ordinamento giuridico e vengono quindi tratti da principî più o meno schiettamente giusnaturalistici ?

Mi sia concesso aggiungere a queste testimonianze quella di un maestro che, per altezza d'ingegno e larghezza di cultura non fu inferiore ad alcuno, il quale, sempre ben fondato sul terreno dell'esperienza storica, fa coincidere il concetto di Stato giuridico con quello inglese del regno della legge (*Rule of law*), e riferendosi alla dottrina liberale di S. Spaventa, coglie in esso due aspetti: l'uno amministrativo, in quanto l'attività degli organi dell'Amministrazione vengono contenuti entro i limiti del diritto; l'altro costituzionale, in quanto si « guarentisce all'individuo che nel momento della formazione della legge non verranno menomate le libertà individuali e le libertà istituzionali, onde sua condizione precipua è il rispetto della persona umana e dei suoi essenziali attributi, e suo scopo supremo la realizzazione dell'ideale della perfetta armonia fra il diritto dello Stato e quello degli individui ».[1] Finalmente A. Maiorana proclama, con ardore giovanile, che non teme la *taccia di atomista*.

[1] Ruffini, *Op. cit.* p. 157 e sg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

« La ragione giuridica degli individui preesiste a quella della società e dello Stato ? Si presentano quelli originariamente, come un complesso di diritti intimamente connessi alla loro persona ? Non esito a dare risposta affermativa ». [1]

La mia ingenuità non arriva sino al punto di credere che, dopo questi riferimenti alla più autorevole dottrina, i quali provano, a chiunque non voglia di proposito tener chiusi gli occhi alla luce della verità più incontestabile, che le sorti dello Stato di diritto sono intimamente e inestricabilmente legate a quelle dell' ideologia liberale e a necessari presupposti d'indole giusnaturalistica, certi pubblicisti, i quali si son dati, da qualche tempo, a ripulire, precisare e rammodernare il vecchio concetto, rifletteranno meglio e mi daranno, in tutto o in parte, ragione. Essi diranno, assai probabilmente, legati come sono ai loro schemi prestabiliti, che tutte queste citazioni non provano nulla, perché il *vero concetto* di Stato giuridico può benissimo prescindere dai motivi politici o giusnaturalistici, che non intaccano per nulla la sua essenza, la quale deve acutamente cogliersi in questo o quell'altro aspetto dell'ordinamento statuale; ch'esso può convenire a tutti i tempi e a tutti i luoghi qualora si riesca, con occhio linceo, a scoprire quell'essenza. E ognuno trarrà fuori, vivo e fiammante, il proprio concetto; e chi dirà che questo si realizza appieno mediante l'attuazione del principio della divisione dei poteri, e chi dirà, che questo non è carattere affatto essenziale o necessario, e chi dirà che la vera essenza va còlta solo nel riconoscimento e nella tutela di diritti pubblici soggettivi, e chi assentirà con questa o quell'altra riserva, e chi aggiungerà questo o quell'altro chiarimento, sciupando tesori d'ingegno e almanaccando sottili distinzioni o costruzioni, che per esser lontani dai precedenti storici, che han determinato e informato di se il concetto di Stato giuridico, non diranno nulla o non proveranno nulla, come tutto ciò che procede arbitrariamente, dispettando l'esperienza storica più nota e mutilando o coartando in formule vuote ciò ch'ebbe un preciso significato perché ebbe un preciso contenuto.

[1] *Il sistema dello Stato giuridico*, p. 103.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

V.

I giuristi italiani non ebbero mai — almeno quelli dell'età nostra — speciali predilezioni per la storia; e meno di tutti n'ebbero i pubblicisti; i quali, dal giorno che si diedero, per una reazione salutare, a battere nuove vie, convinti che il loro compito dovesse limitarsi a coordinare, sistemare, per trarne i concetti basilari, le norme di un determinato ordinamento, e decisi ad abbandonare allo studio di altre discipline altri compiti o ricerche fra cui si perdevano i loro predecessori, credettero di non aver più alcun bisogno degli insegnamenti della storia delle istituzioni e delle dottrine politiche. Ho cercato di mostrare, in altra occasione, quali conseguenze abbia prodotto questa voluta unilateralità e questo eccessivo isolamento, e non voglio ripetermi; ma sono ancora convinto, anzi più convinto, che l'unico rimedio salutare contro gli eccessi e le deficienze della logica giuridica è nella storia. La quale dimostra, come si è visto, a chiare note, che l'unico elemento comune, l'unica armonia, se pure di armonia è lecito parlare di fronte a tante voci discordi, ch'è dato scorgere o intendere, prendendo in esame il concetto di Stato di diritto, sta nell'essenza e nella persistenza di motivi od elementi estranei alla logica giuridica e che solo l'indagine storica potrà porre nella debita luce.

In un argomento come quello di cui ci occupiamo, anche il pubblicista iniziato e addestrato nella palestra di quel metodo giuridico, che ha tanti titoli di merito ma che è, per sé, insufficiente, sentirà il bisogno di confortare i suoi schemi o le sue conclusioni con qualche saggio riferimento alla storia del secolo passato. E nulla meglio di questi riferimenti, che dovrebbero provare la bontà e la sicurezza della dottrina è, invece, più adatto a svelarne la debilità e l' inconsistenza.

Tralascio di occuparmi dei meno autorevoli, e mi limito agli studi di alcuno, che, per severità d' intendimenti e per

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ricchezza di dottrina, è degno di particolare attenzione e di grande stima.

La storia è invocata parcamente e incompiutamente; in modo che talora finisce per provare il contrario di quel che si vorrebbe provare; come quando, ad esempio, si ricorre alla nostra costituzione per dimostrare che lo Stato sardo-piemontese, non attuando il principio della divisione dei poteri, non sorse con la precisa fisionomia del vero Stato di diritto, e che questo potè instaurarsi parecchi anni dopo e precisamente attraverso le riforme relative agli istituti della giustizia amministrativa, che si ebbero nel 1865 e nel 1889. Il che si predica anche della Francia dopo la costituzione del 1875.[1] Ma, lasciando da parte che anche chi ricorre a siffatte esemplificazioni riconosce, non dirò se a torto o a ragione, che lo Stato giuridico può esistere, s' intende in ipotesi, anche là dove non si attui il principio della divisione dei poteri, questa interpretazione dei nostri ordinamenti si fonda tutta su di un'altra ipotesi, di cui dovremo fra non guari occuparci direttamente e ch'è smentita dalle più classiche e autorevoli formulazioni, di cui si è dato non breve saggio, in precedenza; che l'unico aspetto basilare ed essenziale dello Stato di diritto debba riscontrarsi nell'esistenza e nella tutela dei diritti pubblici soggettivi. Al che si potrebbe aggiungere che, per lo meno in gran parte, i diritti pubblici soggettivi (diritti di libertà, diritti politici) esistevano ed erano efficacemente garantiti agli inizi dei nostri ordini costituzionali.

Ma ecco che, a un certo punto, lo Stato giuridico si spoglia di questi contorni precisi e decisi, che servirebbero egregiamente a differenziarlo, e ci viene offerto come una tendenza o come un aspetto particolare *dell'attrezzarsi dello Stato che può assumere diversa guisa*, ed attuarsi integralmente o in maniera più o meno approssimativa.[2] E qui soccorre un altro esempio: quello del governo parlamentare, nozione, che pre-

[1] BODDA, p. 22 e sg. 27.
[2] BODDA, p. 20.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

cisa nel suo nucleo essenziale, trova nella pratica diverse attuazioni e graduazioni. Il che è in parte vero, ma solo in parte. Giacché il governo parlamentare ebbe, nella terra di origine, almeno un tempo, una classica formulazione a contorni ben delineati nella prevalenza assegnata, attraverso il gabinetto, alla maggioranza parlamentare, nell'ufficio e nelle attribuzioni particolari di un primo ministro, quantunque siffatti principî abbiano patito nelle imitazioni di altri paesi, deformazioni e attenuazioni od esagerazioni;[1] mentre lo Stato di diritto fu, sin dalle prime e precipue sistemazioni, travagliato da incertezze e contrasti, che ancora perdurano e in maniera da indurre a dubitare fortemente della consistenza della nozione o concetto.

Questo frequente urtarsi della logica giuridica contro la storia, questo savio ed incerto pencolare tra gli schemi e la realtà trova, in ultimo, il suo centro di gravità, e si accheta in un appello disperato alla nozione dei diritti pubblici soggettivi. La vera, l'essenziale natura dello Stato di diritto dovrebbe, così, rinvenirsi, anzi che attraverso le esperienze e le dottrine che empirono di se tutto il secolo passato, in tale nozione, la quale — sarà bene sin da ora notarlo — non è che un aspetto di quella nozione più vasta che dicesi Stato moderno e con cui, più di frequente e, a mio modesto avviso, anche più fondatamente si fa coincidere il concetto di Stato giuridico. Si torna così, per altra via, all' idea classica di un limite imposto giuridicamente alla potestà dello Stato, limite da cui si generano quelle particolari attività, facoltà o poteri attribuiti dal diritto oggettivo all' individuo, in quanto persona, e che costituirebbero i diritti pubblici soggettivi. Insomma Stato di diritto, *secondo il criterio giuridico*, sarebbe *quell'ordinamento statuale nel quale esistono e sono tutelati diritti pubblici subiettivi dei singoli.* [2]

[1] TODD, *Il governo parlamentare in Inghilterra*, nella *Bibl. di scienze pol.*, v. III, p. 674; ANSON, *Loi et pratique*, Paris, 1905, II, p. 149; CARISTIA, *Contributo alla dottrina intorno alla natura e al fondamento giuridico del governo di gabinetto*, negli *Studi sassaresi*, 1921.

[2] BODDA, p. 9 e c. II & 3.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ma con ciò non si fa che aggiungere nuove incertezze alle altre accumulate lungo la via faticosamente e spesso inutilmente battuta da politici o pubblicisti in questo e nel secolo passato.

Che cosa sono e quali sono siffatti diritti pubblici soggettivi? Accoglieremo la classica tripartizione che li distingue in diritti civici, diritti politici e diritti di libertà?

La dottrina tradizionale ha insistito, e non a caso o a torto, su questi ultimi; e sembra che la nuovissima pubblicistica, che si erige su questo elemento basilare, sia stata preceduta dal Ruffini, il quale, sistemando il suo *Corso* sulla trama della più autorevole dottrina relativa ai diritti pubblici soggettivi, e ripudiando il concetto di autolimite o autovincolamento, assume, come aspetto basilare e fondamentale dello Stato giuridico, la limitazione *necessaria e congenita* imposta dalle esigenze della persona umana alla *summa potestas*, da cui deriverebbero, intangibili e imprescrittibili, quei diritti, e, in particolare, il diritto alla libertà religiosa. In tal modo non si fa che ritornare e insistere sul concetto di limite, che vuol dire ricongiungersi razionalmente e storicamente alle origini e alle più pure tradizioni del *Rechtsstaat.* Se non che, mentre nell'autore del *Corso* citato (l. 1 § 31) la formulazione e la difesa dei diritti pubblici soggettivi ha un proprio contenuto e un preciso significato nella circostanza che il limite anzidetto non è un prodotto o una graziosa concessione della volontà dello Stato, bensì un'esigenza necessaria, *fatale* della sua stessa natura; nella novissima pubblicistica ciò è escluso categoricamente, e il limite, còlto nel suo aspetto formale, svuotato di ogni preciso contenuto, è abbandonato al libero apprezzamento della volontà dello Stato, la quale, allo stesso modo che crea o modifica, a mezzo e a causa del suo potere sovrano o non sovrano, le norme dell'ordinamento, crea o modifica i diritti pubblici soggettivi.

Non occorre ricordare in questa sede cose note ad ogni modesto studioso. Non voglio accennare, nemmeno per sommi capi, alla campagna fortunata, che, in Germania e in Italia,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

eccellenti pubblicisti nel secolo passato, hanno efficacemente e trionfalmente sostenuto contro le tendenze denegatrici del Gerber e del Laband, per non citare che i maggiori; ma non sarà inutile osservare che tutta la dottrina relativa ai diritti pubblici soggettivi aderiva, in un modo o nell'altro, compiutamente alle esigenze e alla struttura di quel modo di convivenza politica che dicesi Stato moderno, e come tale non potè serbare lo stesso valore e la stessa importanza dal giorno che i segni palesi o segreti di una crisi profonda cominciarono a manifestarsi.

Saggiare il concetto di Stato giuridico alla stregua o in funzione di quello di diritto pubblico soggettivo, a meno che non si abbia il fermo proposito di aderire integralmente alla posizione del Ruffini — cosa estremamente difficile o impossibile non foss'altro per i nostri ordinamenti — non significa chiarire ma confondere in altre nebbie quello stesso concetto che si vorrebbe precisare e che si mostra, invece, tanto più equivoco quanto più la nuova pubblicistica si sforza di liberarlo da ogni incertezza, per ridurlo in termini ben definiti.

Quando si dice che la nozione di Stato di diritto indica un particolare aspetto dell'attrezzarsi e dell'agire dello Stato, che può realizzarsi e assumere aspetti diversi; che può aver sì una attuazione piena e rigorosa ovvero più o meno attenuata; che i particolari istituti giuridici in cui esso viene a concretarsi possono essere chiaramente e recisamente costruiti o trovarsi allo stato iniziale e attuarsi parzialmente; che non esiste un tipo positivo fisso e preciso di Stato, che serva come termine di paragone per vedere se altri sian tali o non sian tali, e che esiste, per converso, solamente un concetto, che può trovare più o meno applicazione positiva, a seconda delle ideologie politiche che informano le costituzioni dei diversi ordinamenti statuali, [1] non si fa che confessare apertamente l'impossibilità di giungere a conclusioni soddisfacenti e l'infinita vanità di tanti ammirevoli sforzi volti a rinvenire il vero concetto di Stato giuridico.

[1] Bodda, p. 19 e sg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

E se questa è la *bella precisione*, con cui la novissima pubblicistica procede, e se questo è il buon metodo, che dovrebbe correggere errori grossi e inveterati, e se queste sono le basi granitiche e giuridiche, su cui dovrebbe assidersi il nuovo concetto di Stato di diritto, non sembra, in verità, che si sia riusciti a progredire di un sol passo.

Che cosa è mai nel campo della giurisprudenza una nozione o un concetto giuridico, che può assumere aspetti diversi e patire minorazioni e godere d'incrementi, che può esistere allo stato embrionale o vivere in piena esuberanza sulle trame del diritto positivo ? E come faremo a sapere se questa attuazione è reale o apparente, parziale o totale, iniziale o progredita se prima non avremo conosciuto le linee essenziali di tal concetto o nozione ? E come faranno i giuristi addestrati alle palestre del così detto metodo giuridico, giacchè non esiste un tipo fisso e preciso, ma un concetto, che si attua più o meno compiutamente in funzione o in conseguenza delle varie ideologie politiche, a vedere se in un dato ordinamento è accolto o non è accolto, e in qual proporzione, lo Stato giuridico ? Anche qui si renderà necessario il ricorso ad alcuno degli schemi che il pubblicista addestrato come sopra avrà saputo foggiarsi per comprendere e definire il concetto; di modo che lo stesso ordinamento potrà apparire alternamente, in proporzione di quegli schemi, Stato di diritto pieno o non pieno, dimezzato od intero, reale o apparente. Ma saremo in ogni caso fuor di strada come accade inesorabilmente tutte le volte che gli studiosi di questo o analoghi argomenti si allontanano dalle esperienze storiche e si affannano a costruire logicamente, poco o punto badando agli insegnamenti di quelle esperienze.

Tutto ciò accade e si spiega quando si pensi alla noncuranza o al disprezzo, che specie certi pubblicisti odierni ostentano per una verità che pure è di molta evidenza e molto bene assodata: lo Stato giuridico non è — almeno nelle formulazioni di maestri più autorevoli — come, per altro, si è visto in precedenza, che il segnacolo e la fede delle dottrine liberali del secolo passato, anche nelle forme più temperate.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Dire che esso può adattarsi, con una maggiore o minore dosatura, alle varie ideologie politiche di vari tempi o di vari luoghi, significa abbandonare il terreno saldo degli ordinamenti positivi, per contentarsi di ipotesi, che nel campo delle nostre discipline, non saprebbero avere alcun senso. Non questa o quell'altra ideologia, ma specificamente ed esclusivamente quella liberale ha, per lo studio dell'argomento, importanza. Ciò è vero per altri paesi, ed è particolarmente vero per il nostro, ove, anche quando non mancarono uomini, che, come S. Spaventa, lamentarono traviamenti o degeneramenti, lo Stato giuridico fu sempre raccomandato come autentica e fedele espressione della dottrina liberale. Basti ricordare il celebre discorso di Bergamo del maggio dell'ottantuno. Sia che si guardi al suo aspetto amministrativo (difesa contro gli atti illeciti di dati organi violatori di diritti pubblici soggettivi); sia che si guardi a quello costituzionale (rispetto alla persona umana ne' suoi essenziali attributi, garanzie per la intangibilità di libertà individuali o istituzionali), lo Stato giuridico ha un senso e un contenuto solo e in quanto espressione di quella dottrina, e si confonde, di conseguenza, con quello che si disse Stato moderno o Stato liberale o Governo legale (*Rule of law*).

Ma i giovani pubblicisti, cui si accompagnano altri non giovani, meno fervidi ma di pari convinzione, si comportano, nei loro scritti, come se queste verità fossero grosse fandonie o falsi apprendimenti o interpretazioni di fatti realmente avveratisi; e come se nulla di nuovo fosse in Italia accaduto da una dozzina d'anni a questa parte, continuano a esibire, con qualche impercettibile inverniciatura, i loro schemi, per cui quella stessa Italia che ha così vigorosamente reagito contro le ideologie e gli istituti del liberalismo, che caratterizzarono lo Stato giuridico della seconda metà del secolo passato e dei primi decenni del corrente, avrebbe ancora la fortuna di vivere, forse più compiutamente — quale impresa è impossibile agli occhi del puro giurista? — all'ombra dell'annosa e salutifera pianta del *Rechtsstaat*. E non è mancato chi ha cercato di provare che lo Stato fascista, lungi dal perdere, ha affinato il suo ca-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rattere essenziale di Stato di diritto. Non è forse esso regolato dal diritto e sottoposto esso stesso al diritto? Non è forse ancora in vita il massimo istituto della giustizia amministrativa e non ha ancora piena attuazione il principio della divisione dei poteri? E gli organi chiamati a volere per conto dello Stato non sono forse tuttora ordinati giuridicamente? Tutto ciò ch'è vivo ed essenziale nello Stato giuridico è, dunque, presente e operante nei nostri ordinamenti politici.

Contro questi ed altri tentativi, i quali, salvo qualche lodevole eccezione,[1] non fanno che ripetere pedissequamente gli stessi od analoghi motivi, sarà lecito osservare che, innanzi tutto, — cosa estremamente difficile — bisognerebbe sapere quali sono i caratteri essenziali del *vero* Stato di diritto, per vedere in seguito se e fino a qual punto essi si riscontrino o non si riscontrino nei nostri ordinamenti. Fintanto che questi saranno incerti e oscillanti, e fintanto che la *bella armonia*, che si è cercato cogliere, sarà più apparente che reale o si ricondurrà, in qualsiasi modo, ai presupposti o alle dottrine dello Stato liberale, l'impresa di costringere i nostri ordinamenti ad ogni costo in questa nuova camicia di Nesso apparirà davvero disperata.

Dire che lo Stato corporativo è l'ultima e più raffinata espressione dello Stato giuridico, perché lo Stato moderno, a tendenze spiccatamente individualistiche venne meno alla sua missione, che questa missione si è compiuta oggi in Italia, attraverso norme e istituti, che, avendo di mira la tutela degli interessi della società o della nazione, realizzano compiutamente i presupposti dello Stato giuridico, significa cancellare di colpo un secolo di storia; attribuire alla vecchia formola un nuovo e diverso contenuto, confondere anzi che chiarire, come accade tutte le volte che, alterando i termini del problema, si procede arbitrariamente.[2]

[1] D'Alessio, *Lo Stato fascista come Stato di diritto*, Napoli, 1935.
[2] Sinagra, *op. cit.*, p. 210-222.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

VI.

O tu che leggi, udirai nuovo ludo!

Ma la rissa non ferve tra diavoli o barattieri come nelle bolge profonde della *Commedia*, bensì tra uomini vivi della nuovissima Germania e nelle aule solenni dell'università di Berlino dove, or non è molto, campioni e avversari del *Rechtsstaat* si sono battuti gagliardamente e in nome della scienza giuridica tedesca. [1]

Il Bodda aveva perfettamente ragione di osservare che lo Stato giuridico non è ancora morto, visto che raccoglie intorno a sé così gran copia di chiosatori, costruttori o ricostruttori; ma io mi ostino a credere che il vecchio *Rechtsstaat*, quello che appartiene alla storia del secolo passato, e non quello che ha un albergo adeguato solamente nel cervello di giuristi nostrani o stranieri, è morto da un pezzo. Ma non per questo potrò esimermi dall'obbligo d'informare fedelmente il lettore degli sforzi poderosi che quella scienza ha compiuto per infondere vita novella alla vecchia formola e degli attacchi, a mio modesto avviso, decisivi con cui sono stati smantellati e distrutti i nuovi fortilizi.

I giuristi che si contendono il terreno intorno alla vecchia formola, si possono dividere in tre gruppi. Al primo appartengono quelli che sostengono ch'essa debba riferirsi esclusivamente alle idee e alle istituzioni politiche caratteristiche del secolo XIX, che sia, quindi, propria del passato e non possa affatto adattarsi alla realtà del presente. Al secondo quelli che, al contrario, pensano ch'essa abbia un senso e possa ricevere applicazione anche per gli ordinamenti del secolo XX, non escluso lo Stato nazionalsocialista; epperò senza dar ad intendere chiaramente se la formola conservi lo stesso contenuto ch'ebbe nel secolo passato o debba assumerne uno nuovo. Alla

[1] G. Krauss und O. von Schweinichen, *Disputation über den Rechtsstaat*, Hamburg, 1935, p. 9 e sgg.; e opere ivi citate. Vedi anche il diligentissimo libretto del Bodda, p. 36 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

terza appartengono quelli che intendono il *Rechtsstaat* come un concetto tipo, che può avere attuazione diversa nel mondo della storia. Si riconosce, da un lato, ch'esso abbia un punto esclusivo di riferimento nelle costituzioni del secolo XIX, ma si sostiene, dall'altro, che per siffatto riferimento e da tali costituzioni non è lecito trarre il pieno significato del concetto tipo.

La posizione negativa, che, è inutile aggiungere, a mio avviso, è la più logica e fondata, procede sul terreno di esperienze incontestabili e si riassume nell'affermare che il *Rechtsstaat* è essenzialmente e intimamente legato alla storia del secolo XIX. La quale insegna a chiare note che, se esso ha un senso e un preciso contenuto, si deve alla posizione di contrasto che ha assunto di fronte ad altre forme politiche che non rientravano negli estremi del concetto, e alla netta distinzione o separazione del concetto di Stato da quello del diritto, distinzione o separazione, che può anche dar luogo a un aperto contrasto, quando lo Stato non obbedisca al diritto o non assolva quei compiti che dal diritto gli vengono imposti. Lo stesso dicasi della distinzione e dell'eventuale contrasto fra società e Stato, implicita o presupposta in tutte le formulazioni concrete del *Rechtsstaat*, e in cui deve cogliersi l'errore capitale; in quanto la società libera dallo Stato non saprebbe avere alcuna forma o ordinamento politico. Per conciliare siffatto contrasto è sorto lo Stato giuridico, che ha per principio l'interesse, il diritto soggettivo, la libertà in senso negativo e sciolta da ogni legame, corroso dalla contradizione, che alimenta un dualismo fra società e Stato e che si esaurisce nell'impossibilità di creare una vera forma politica.

Ogni tentativo di sfruttare la vecchia formula a vantaggio del nazionalsocialismo attribuendole nuovo senso e contenuto, è, quindi, destinato a fallire. Il *Rechtsstaat* non serve a indicare una realtà politica, ma la mancanza di essa realtà statuale, è lo Stato dell'impotenza (*Ohnmacht*), quello ch'ebbe buona accoglienza, anche moralmente e intellettualmente, nella costituzione di Weimar. Il movimento nazista non si è, certo, mosso e ha lottato per una più intera attuazione del *Rechtsstaat*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Questo termine è affatto ignoto al primo periodo di lotte gloriose, e si è solo successivamente e arbitrariamente introdotto per opera di certi giuristi. Nulla nella situazione concreta d'oggi v'ha di ciò che caratterizzava le istituzioni politiche del secolo passato; d'onde il cerchio di vacue astrazioni, in cui è costretta ad aggirarsi, senza via di uscita, quella giurisprudenza che vorrebbe dare a siffatte astrazioni un contenuto definitivo. Non si comprende, del resto, contro chi, oggi, il *Rechtsstaat*, che fu segnacolo di lotta, potrebbe volgersi, se non contro lo stesso movimento nazista, ch'è in aperto contrasto con le ideologie e le istituzioni politiche tanto gradite alla borghesia del secolo passato.

Ma chi ha ferma fede nell'intima verità e nella infinita adattabilità della vecchia formola ribatte come segue: [1]

Non è affatto vero che il *Rechtsstaat*, abbia avuto la sua attuazione nel secolo passato e sia intimamente legato alla dottrina politica dello Stato liberale. Esso ci dà un concetto tipo, che può avere attuazione in vari luoghi e in vari tempi dell'esperienza storica.

Occorre, quindi, muovere alla ricerca del vero concetto di *Rechtsstaat*; il che non sarà mai possibile senza esplicito ricorso alla filosofia e alla sociologia, che debbono, in questo campo, integrare l'indagine giuridica.

I bei tempi della dommatica labandiana sono ormai da un pezzo passati e sorpassati. I giuristi della nuovissima Germania hanno per il diritto positivo tanto disprezzo quanto i vecchi avevano d'ammirazione. Essi fanno spesso richiamo ad elementi etici, alla coscienza del popolo esattamente interpretata e codificata. Niuno potrà, dunque, maravigliarsi se in un argomento come quello di cui ci occupiamo, l'ultima parola colta sulle labbra del giurista non sia, come un tempo, frutto di più o meno sapienti operazioni logiche, ma riconoscimento e preponderanza di quegli elementi metagiuridici, che stando ai termini della più eletta dommatica, dovrebbero scomparire del tutto.

[1] O. von Schweinichen, *op. cit.*, p. 33 e sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Con l'ausilio della filosofia, della sociologia e, in parte, anche della teologia certi pubblicisti tedeschi hanno avuto la fortuna di scoprire il *vero* Stato di diritto, che val quanto dire lo Stato giusto, vero, legittimo. Il vero, l'autentico ***Rechtsstaat***, quello che può trovar attuazione sempre e dovunque, non è altro che l'ordinamento, in cui il diritto non è concepito quale limite all'esercizio dell'imperium, ma quale forma obbligatoriamente ordinata dell'imperium: *geordenete pflichtmassige Form der Herrschaft.* [1]

La scoperta di questo semplice e magico concetto pone in grado di valutare esattamente se e fino a qual punto gli Stati che, secondo l'opinione comune si sarebbero ad esso inspirati, lo hanno effettivamente realizzato.

Non si nega che l'idea di Stato giuridico sia nata dal bisogno di difendere i sudditi contro gli arbitrî del potere statuale, come si ricava dalla Petizione (1628), dalla Dichiarazione (1689) dei diritti e dalle altre costituzioni che ad esse s'inspirano in Europa e fuori d'Europa; ma si aggiunge che ogni idea di difesa contro gli arbitrî del governo non ha più senso quando non è più posta a garenzia dell'attuazione del diritto, e quando per diritto s'intenda solo la legge positiva o, peggio, quella promulgata dietro l'iniziativa di partiti che non rappresentano il popolo ma bassi interessi di singoli o di gruppi. Non era, in verità, diritto quello che trovò la sua espressione nei maneggi parlamentari che caratterizzarono in parte la storia del secolo XIX e i primi decenni del XX; non era diritto ma non-diritto (*Unrecht*). Lo Stato giuridico, instaurato dalla borghesia e prigioniero della preponderanza politica di questo o quel gruppo, dilaniato dalla lotta di classe, che non riusciva a contenere e tanto meno a dominare, solo apparentemente era tale. In realtà esso negava l'intima essenza e natura del *Rechtsstaat*, che consiste nel sottoporre lo Stato a servire l'idea del diritto. *Staat obiektiv im Dienste an der Rechtsidee.*

Se, alla luce di questa nozione o definizione lo Stato borghese ci appare come Stato del non-diritto (*Staat des Unrecht*), riesce

[1] *Op. cit.*, p. 51.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

facile a intendere come e perché lo Stato giuridico per eccellenza, quello realmente ed essenzialmente tale, sia offerto dalle recentissime esperienze politiche della Germania, dove l'assoggettamento dello Stato all'idea del diritto si è potuto compiere in modo perfetto, e dove l'ordine è posto ad attuare integralmente l'interesse del popolo. Tutte le espressioni, che, difatti, ricorrono per esprimere lo stesso essenziale concetto del *Rechtsstaat* nel senso sopraindicato, *Unmittelbar gerechter Staat, konkreter Rechtsstaat, Rechswahrstaat, Rechtsgeltungstaat,* concordano nell'idea che il vero Stato giuridico è quello che, premuto dall'obbligo di elevare moralmente la coscienza del suo popolo, si pone oggettivamente in servizio dell'idea di diritto.[1]

Questa particolare concezione, così lontana da quella più in voga nella pubblicistica italiana, e la sapiente determinazione di concetti-tipo o concetti analogici, cui si accompagna, e di cui sarebbe fuor di luogo discutere di proposito, spianano opportunamente la via per giungere alla conoscenza del genuino ed autentico *Rechtsstaat*; e su questa via s'incontrano, modesti cooperatori, filosofi dell'altezza di Platone ed Hegel, statisti della fama di Bismark e anche teologi del più recente protestantesimo, come Emanuele Kirsch, citato con grande riverenza perché ha saputo anche lui penetrare nei reconditi padiglioni ove si ascondono i nuovi veri, ed ha visto nei recentissimi ordinamenti del terzo Reich, in antitesi al vecchio Stato della borghesia liberale, ch'è *Unrechtsstaat*, l'attuazione del *Rechtsstaat*, in senso più vero e profondo, ordine e legge superiore a ogni arbitrio.[2]

Quest'arditissima e sapientissima truccatura del vecchio *Rechtsstaat*, condotta sulla trama della giurisprudenza progredita, forse per nascondere la sua grande debilità e labilità, finisce, riecheggiando motivi razzisti o tradizionalisti, con un richiamo ai presupposti della filosofia idealistica, che identifica la volontà popolare con quella del Führer, in cui la Nazione ha riposto la sua illimitata fiducia.

[1] Von Schweinichen, p. 69.

[2] *Christliche Freiheit und politische Bindung*, cit. dallo Schweinichen, p. 62.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La breve disamina suesposta ci dispensa dal fornire altre notizie sui tentativi recentissimi compiuti nella dotta Germania allo scopo di riabilitare, rammodernata, la vecchia formola del liberalismo progredito del secolo XIX; e sarebbe, per sé e da sé, sufficientemente confutata dopo quanto si è venuto esponendo nelle pagine precedenti. Essa ha avuto, del resto, nella stessa Germania, aperte condanne e critiche definitive. Che cosa è mai, difatti, un concetto giuridico, che, spregiando la bassa empiria di certi giuristi, si pone oltre il tempo e lo spazio e si aderge sopra astrazioni mille volte smentite dalla realtà ? E chi potrà dire esattamente qual'è davvero l'autentico Stato giuridico ? E perché questo, *verbigratia*, non dovrà concepirsi al modo e nei termini di certi autorevoli pubblicisti italiani, i quali non hanno sentito il bisogno di disturbare le ombre di grandi filosofi, sfruttando gli estremi tradizionali del concetto, pur cercando, in certo modo, di depurarlo, e dovrà, invece, librarsi alle altezze vertiginose della giurisprudenza tedesca ? E che cosa è mai più falso ed arbitrario di questa giurisprudenza, che pretende di guadagnare in precisione, quando depaupera il concetto di *Rechtsstaat* del suo contenuto più vitale per riempirlo di nuova sostanza ?

È certo e incontestabile che la realtà politica che presuppone il concetto di *Rechtsstaat*, coincide con l'ideologia del secolo passato e che il pensiero giuridico di quel tempo è tutto poggiato su quella realtà; e non è men vero che la rivoluzione tedesca del gennaio del 1933 si è posta direttamente come protesta contro il liberalismo borghese, cui era informata la costituzione di Weimar.

Il tentativo di salvare il concetto di Stato giuridico, presentandolo come un concetto tipo, realizzabile, senza che ne muti l'essenza, in ogni tempo e in ogni luogo, si pone fuori della storia, che vuol dire, della realtà, concetto che ignora deliberatamente la storia ed è costruito *a priori*. Lo Stato giuridico si libra, così, più luminoso, al di sopra delle umane vicende, ma non dice più nulla, perché in nulla è legato a una data situazione politica. Tre generazioni di giuristi hanno pa-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cificamente e, almeno sotto l'aspetto politico, concordemente adoperato questa espressione attribuendole un significato del tutto diverso da quello contenuto negli schemi di chi vorrebbe, a ogni costo, adattarlo agli ordinamenti politici del nazionalsocialismo. Un vestito che va bene per tutti non è buono per alcuno.

Se il vecchio Gerber, che ha nutrito del suo pane integrale parecchie generazioni di giuristi tedeschi e non tedeschi, tornasse, per inatteso miracolo, a vivere, forse, con quel senso squisito di misura e di eleganza che caratterizza la sua opera, farebbe ai vecchi e ai giovani pubblicisti della nuovissima Germania un'osservazione, che potrebbe anch'essere un consiglio come quello che si legge a pag. 11 della seconda edizione di un notissimo libretto, e che mi sarà lecito citare, per non sciuparne la bellezza lapidaria, letteralmente nel testo originale che suona: « Ist.... eine Zeit, in welcher eine Organisation andere verdrängt, alle öffentlichen Verhältnisse in stetem Schwanken begriffen sind, und das Bestehende jederzeit durch eine Umwalzung bedroht wird, der Rechtswissenschaft ungunstig; sie ist eine Zeit der Politik und nicht des Rechts ».[1]

VII

Le informazioni date e le osservazioni fatte sino a questo punto bastano — se pur ve ne fosse bisogno — a fornire altre prove della vacuità, equivocità e inconsistenza di quella formola, che, raffazzonata e rammodernata in maniera diversa, si vorrebbe, a ogni costo, conservare nei domini della pubblicistica, e che dovrebbe, invece, a mio modesto avviso, essere totalmente bandita.

Una formola, entro cui ognuno può liberamente introdurre, come si è visto in precedenza, seguendo i propri gusti e le proprie tendenze, materia diversa e non di raro contraddittoria,

[1] *Ueber offentliche Rechte*, Tubinga, 1913.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

è del tutto inadatta a chiarire ed è, per converso, indicatissima a generare ogni sorta di confusione. Riflessioni più mature e notizie più recenti mi hanno confermato nelle conclusioni espresse nel mio saggio, pubblicato or è qualche anno.

Se il *Rechtsstaat* non è, come taluno vorrebbe credere e far credere, letteralmente morto, perchè attorno ad esso giostrano ancora giuristi di purissima razza tedesca e non tedesca, esso è realmente peggio che morto, come colui, che è sottratto al numero dei viventi su questa bassa terra, e di cui non si riesce a ricomporre esattamente le fattezze materiali e spirituali. Giacché lo Stato giuridico di marca italiana è diverso da quello di marca francese o tedesca, e quello a tipo democratico diverso da quello a tipo oligarchico o nazionalista; e nello stesso paese è dato incontrare prodotti con marca diversa e tutti in concorrenza per offrire al pubblico degli studiosi quella che copre, senza la menoma adulterazione, l'autentico prodotto: il vero, il genuino, l'autentico Stato di diritto; concorrenza leale ma illusoria per la ragione semplicissima che il vero, l'autentico, il genuino Stato di diritto non si è e non sarà mai trovato né in Italia, né in Francia, né in Germania, né in alcun'altra plaga dell'orbe terraqueo.

Riepilogando, e senza metafore.

Il concetto di Stato di diritto si rivela nel suo aspetto formale inutile perché tautologico. Espressioni come queste che spesso ricorrono negli scritti di insigni pubblicisti: lo Stato deve essere sottoposto al diritto, lo Stato deve fondarsi sul diritto, lo Stato deve avere un limite nel diritto, ecc., non saprebbero avere alcun valore nel campo della tecnica o della dommatica; dove s'insegna che il diritto è, per sé, limite e che esso è un prodotto della suprema volontà dello Stato. Occorre onestamente aggiungere che lo Stein aveva risposto molti anni prima alla obiezione del Kelsen, così spesso ripetuta, che ogni Stato in quanto ordinamento è Stato di diritto, con l'osservare che non a un diritto in genere fa appello la formola ma a quello di un dato tipo e di un dato contenuto. Ma se con ciò si supera o si crede di superare la posizione formalistica, in

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quanto al *Rechtsstaat* si assegna un particolare contenuto, s'inizia, nel contempo, quel procedimento di determinazioni varie, concrete e talora opposte, di cui si è addotta sufficiente esemplificazione nelle pagine precedenti, ch'è anche procedimento di dissoluzione, in quanto la formola va successivamente e viemaggiormente sempre più perdendo di precisione per risolversi nell'arbitrio di presupposti non giuridici. Non si è forse giunti, per questa via, dalla classica formulazione di un eminente pubblicista italiano, [1] che faceva coincidere lo Stato giuridico col governo parlamentare, a quella di un altro più recente, che ha, invece posto a fondamento dell'autentico Stato di diritto la negazione di quella forma di politico reggimento ? [2]

Tutto dunque, invita a disfarsi di questa formola, che si risolve nella tautologia o nell'equivoco. Se essa ha un certo senso, questo le è dato da aspirazioni ed esigenze di un certo periodo storico caratterizzato dal sorgere di quello che dicesi Stato moderno, concetto politico, che offre almeno una certa precisione per la concorde o quasi concorde determinazione avuta nella pubblicistica, e in cui, quando ha un certo senso, si risolve il concetto di Stato giuridico. [3] Prova manifesta della sua superfluità.

Ma ecco che, ferito a morte e cacciato dai domini della giurisprudenza, il *Rechtsstaat* trova immediatamente scampo tra le braccia della filosofia, che lo accoglie con cuore materno, lo rianima e gli infonde vita novella.

Che importa se, sotto l'aspetto giuridico, la formola ricca di così vario contenuto, in definitiva ha un valore nullo ? La filosofia, riflessa coscienza del reale, dissolve criticamente le antinomie della giurisprudenza e della sociologia e scopre, infine, che in verità e a rigore, lo Stato giuridico non è che integrazione dello Stato etico e viceversa.

Questa conclusione è, se non preparata, molto agevolata dalla premessa che identifica, ponendoli sullo stesso piano spi-

[1] ORLANDO, *Studi giuridici sul governo parlamentare*, in *Archivio Giur.* 1886, p. 525.
[2] D'ALESSIO, *op. cit.*
[3] BATTAGLIA, p. 260, il mio saggio precedente a p. 404.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rituale, Stato e individuo, in quanto l'uno e l'altro coevi alla vita dell'ethos, da cui traggono tutti i motivi della loro esistenza e del loro svolgimento. Lo Stato ha un limite ma non *ab extra* bensì *ab intra*, dalla sua stessa natura etica, che impone di rispettare quel limite che può eventualmente superare, sotto l'aspetto giuridico o formale. Ma lo Stato, che, sopra un piano storico, realizza l'essere, questo non fa in conseguenza di una norma affatto deontologica, ma in quanto e perché interiore criterio di organizzazione storica ovvero organizzazione storica dell'ethos; *assoluto calato nella vita stessa*, e, quindi, atto ad assolvere qualsiasi finalità umana, giacchè l'ethos tutte le abbraccia e le dirige verso la più intera attuazione. La libertà dello Stato si consuma nell'ethos, perchè esso è solo libero di essere etico.

Dall'asserita spiritualità dello Stato nasce la legittimazione dello Stato giuridico, una volta ammesso che lo Stato esiste per la realizzazione dei fini etici della convivenza; e Stato giuridico è quello che siffatta realizzazione meglio assicura. Non perché l'uno e l'altro abbiano una duplice essenza o si trovino sur un piano diverso o rappresentino un duplice aspetto dello Stato medesimo, che in un primo momento sarebbe Stato di diritto e in un secondo Stato etico; giacché questo è e rappresenta nel mondo dello Spirito la vera realtà. Lo Stato è tale in quanto realizza fini etici, il diritto non fa che particolareggiare e agevolare il sodisfacimento delle più vive esigenze dell'etica, e lo Stato di diritto non si comprende e non si legittima che come strumento tecnico dello Stato etico. « Stato di diritto significa Stato fondato nel diritto, vincolato dal diritto, avente fini giuridici.... Il suo fondamento ultimo è nell'ethos, il limite in questo, come in esso altresì le finalità ». [1]

Ogni criterio di legittimità dello Stato riscontrasi, quindi, nella maggiore o minore attuazione dell'ethos, ed in questo, non in un artificioso autovincolamento, trova limiti veri e invalicabili. Stato etico e Stato giuridico appaiono per ciò inti-

[1] Battaglia, p. 285.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mamente connessi, l'uno integra l'altro. Quanto più lo Stato di diritto si approssima allo Stato etico, tanto più esso è giusto e legittimo. « L'incontro dello Stato etico e dello Stato di diritto è nella storia, che l'etica cala nel diritto e il diritto solleva all'etica, epperò in questa mediazione, conguagliando e conciliando veracemente organizza, secondo un immanente principio d'armonia, la vita degli uomini ». [1]

Arrivato a questo punto, il povero giurista, uso a trattare, nel suo modesto lavoro, con esperienze concrete, norme, principî o istituti di dati ordinamenti, travolto dalla solennità e dalla bellezza di certe frasi, resta letteralmente sbalordito, e il suo stupore cresce a vista d'occhio, nel vedere quello stesso Stato di diritto già incenerito e inumato, annuente la filosofia, nel terreno della giurisprudenza, rinascere come il ladro dell'eterna *Commedia*, per opera di quella stessa filosofia, che risolve tutti i contrasti e concilia tutti gli opposti nella suprema unità dello Spirito.

Che significa tutto questo? — dirà il povero giurista lontano dalle profonde investigazioni della filosofia dello Spirito. E che cosa è mai questo grazioso movimento che si disegna nella storia, di un diritto che cala nell'etica e si solleva all'etica? E che è mai questo oceano sterminato, che si chiama ethos e in cui si risolve ogni sorta di attività umana, compresa quella espressa nello Stato? E che è mai questo Stato che diventa giuridico solo se e in quanto realizza l'ethos o i fini dell'etica? Quali fini e di quale etica? E che mai ha da fare questo Stato di diritto con quello che si pone o si è posto nella storia con contenuto e fini determinati? Sarebbero forse anche questi aspetti dell'ethos?

Grosse domande, alle quali il povero giurista, che non ha mezzi e forze per muoversi in quell'oceano sterminato che

non è pileggio di picciola barca,

non ha modo di rispondere, o risponderebbe in modo da sollevare la commiserazione o le proteste della filosofia dello Spi-

[1] Battaglia, p. 787.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

rito. Perché la sua è veramente picciola barca, che si spezza e si perde fra il rumore delle onde sterminate, tutte le volte che ha un carico sproporzionato alle sue forze o si accinge a valicare il limite circoscritto delle sue acque. Al povero giurista sarà tuttavia lecito di prender atto, non senza qualche compiacimento, del modo delicato ed elegante con cui la logica giuridica ha seppellito nel campo della giurisprudenza, proprio come aveva fatto chi scrive queste pagine, quello stesso Stato di diritto, ch'è poi miracolosamente salvato o risuscitato dalle facoltà taumaturgiche del filosofo.

CARMELO CARISTIA.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

IL PROBLEMA DEL METODO E L'ECONOMIA CORPORATIVA

I. - COME E PERCHÈ SI PONGA IL PROBLEMA DEL METODO NELL'ECONOMIA CORPORATIVA.

Il metodo è il cammino della mente umana diretto alla scoperta del vero; è, pertanto, il processo logico che guida alla ricerca delle leggi scientifiche.

Il problema metodologico è, adunque, essenzialmente problema filosofico, ricevendo esso la propria soluzione e sistemazione nell'ambito della logica. Anche per questa via il punto di partenza della scienza economica, come di ogni scienza, si connette intimamente alla filosofia. La scienza non può fare a meno di porsi preliminarmente un problema universale, relativo al fondamento e alla legittimità dei suoi presupposti e delle sue premesse, nonchè alla validità dei propri risultati.

Quale importanza rivesta la soluzione di tale problema universale è facile rilevare se per poco si rifletta che dalla esattezza di essa dipendono in definitiva validità ed applicabilità delle elaborazioni scientifiche.

A questa elementare verità non sempre si attribuì adeguata importanza. Sopratutto nei tempi in cui, a causa specialmente delle ingiustificate obiezioni alla teoria economica sollevate dai seguaci dell'indirizzo storico, le discussioni metodologiche riuscivano in gran parte sterili, dagli studiosi di economia si ostentò finanche indifferenza riguardo al metodo scientifico.

Il Pareto, infatti, giungeva a scrivere: « Discussioni sul metodo dell' economia politica riescono ad un mero perditempo. Scopo della scienza è di conoscere le uniformità dei fenomeni e quindi giova seguire ogni qualsiasi via, ogni qualsiasi metodo, che conduca allo scopo. Alla prova solo si riconoscono i metodi buoni e i cattivi. Quello che ci conduce allo scopo è buono, fin tanto almeno che se ne trovi uno migliore ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ma oggi non vi è più uno studioso che si dichiari soddisfatto di un tale relativismo metodologico. Si tratta infatti di una posizione fondamentalmente falsa. Una volta ammesso che « ogni metodo è buono purchè conduca allo scopo », ci si preclude la via per sindacare i risultati conseguiti con l'adozione di un qualsiasi metodo, perché è il metodo stesso che traccia lo « scopo » da raggiungere. Infatti, ogni valutazione critica di risultati scientifici, in nome del mancato raggiungimento dello « scopo », presuppone l'accoglimento di un metodo diverso da quello seguito da chi sottopone alla critica i risultati conseguiti, vale a dire implica la preferenza di un metodo rispetto a qualsiasi altro. Pertanto quella posizione relativistica, mentre in apparenza proclama la libertà di scelta metodologica, finisce anch'essa per affermare in realtà l'assolutezza del metodo, e quindi per proclamare che « un solo metodo è buono ».

D'altronde, la insufficienza dei risultati raggiunti negli ultimi anni in alcuni settori della scienza economica (ad esempio nello studio dei cicli), viene ormai concordemente ascritta alla inadeguata visione del problema metodologico. Si può dire di più. La innegabile crisi, che oggi attraversa la scienza economica può essere in parte attribuita anche alla mancanza di una chiara e precisa nozione del metodo scientifico. Ciò spiega come in tutti i Paesi il movimento di revisione dei principî della scienza economica si accompagni ad un energico appello alla riconsiderazione dei principî metodologici basilari. Ciò spiega come il lavoro di costruzione dell'economia corporativa riproponga imperiosamente agli studiosi il problema metodologico. Finanche gli studiosi anglo-americani, che per tradizione furono sempre lontani dalle controversie sul metodo, sentono il bisogno di rifarsi oggi ai fondamenti e non disdegnano di segnare una tregua nel lavoro analitico e costruttivo per ripensare i principî sintetici e fondamentali. Si spiega così la vasta fioritura di saggi sul metodo nella scienza economica avutasi recentemente fra quegli studiosi (Robbins, Hawtrey, Knight, Souter, ecc.), come del resto fra gli economisti di altri Paesi. Si può anzi affermare che le varie e molteplici correnti,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

propugnanti la « nuova economia », che furono già delineate in questa rivista [1], abbiano alla radice un problema di metodo.

2. – UNICITÀ O PLURALITÀ DEL METODO SCIENTIFICO ?

Stante la pluralità di discipline scientifiche formatesi attraverso i secoli, quasi settori diversi del campo sterminato dello scibile umano, è sorta la questione se vi fosse un unico metodo valevole per tutte le scienze, ovvero se ciascuna scienza dovesse avere un metodo proprio, diverso e distinto da quello di qualsiasi altra: unicità o pluralità di metodo ?

Posta in tali termini, per cui l'un corno del dilemma esclude l'altro, la questione non è esattamente posta.

In quanto le regole del metodo discendono dalla natura dell'intelletto umano, che, nella scoperta del vero non può non procedere che dal noto all'ignoto, e per tale procedimento non ha che due vie: o dal particolare al generale (induzione) o dal generale al particolare (deduzione), è ovvio che il metodo non possa essere che unico.

Il cammino dal generale al particolare e quello dal particolare al generale, benché mentalmente distinguibili, sono inscindibili nell'applicazione. Nel primo caso si parte da verità generali e si derivano, attraverso il procedimento logico, verità particolari. Nel secondo caso, invece, si parte da fatti particolari e, attraverso il procedimento logico di astrazione, si perviene all'affermazione di uniformità fra quei fatti. Ma il processo di induzione (dal particolare al generale) non è completo senza quello di deduzione. La stessa applicazione dell'« ipotesi », cui spesso si ricorre per sussumere i fatti particolari, rilevati con la osservazione o provocati con l'esperimento, sotto il caso generale, esige l'uso del ragionamento deduttivo.

[1] VITO, *Lo svolgimento storico dell'economia alla luce della concezione corporativa*, « Archivio di studi corporativi » Vol. VIII, Fasc. II, pag. 171 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Perciò, avendo riguardo alle esigenze dello spirito umano, che vogliono essere rispettate nella ricerca del vero, il metodo scientifico è unico, perchè discende da principî unitari.

Se invece si ha riguardo all'oggetto delle singole discipline scientifiche si trova che, mentre esso si presenta in alcune « fin da principio e di sua natura alla mente con idee astratte e generali » (matematica), in altre « si presenta fin da principio e di sua natura alla mente investigatrice con fatti concreti e particolari » (scienze fisiche e naturali), in altre « si presenta fin da principio e simultaneamente con idee generali e con fatti particolari » (scienze sociali), per cui nelle prime si impiega « primamente e massimamente la deduzione » nelle altre « primamente e massimamente la induzione » e nelle ultime « parallelamente il processo deduttivo e induttivo » (Toniolo).

Ciò non significa però che l'unità del metodo scientifico venga spezzata, ma solamente che l'una o l'altra via venga preferita in armonia coi caratteri dell'oggetto delle singole scienze.

La scienza economica, che ha per oggetto cose del mondo esterno e l'attività umana, impiega l'induzione e la deduzione, ritrae dall'osservazione e da principî speculativi le sue premesse.

Quanto al modo di praticare l'induzione nella scienza economica, e, in genere, nelle scienze sociali, non è possibile, come è noto, far ricorso all'esperimento. Occorre limitarsi alla osservazione.

Compito assai importante è riservato alla statistica, che prepara ed elabora i dati, che devono servire di materiale per la costruzione delle leggi scientifiche.

Una volta pervenuti, però, con l'osservanza della corretta metodologia, alla elaborazione di una legge per via di indagine statistica, si può ben dire di aver arricchito il patrimonio della scienza economica di una nuova legge, la quale pertanto non è legge statistica, come erroneamente si afferma da taluni, ma legge economica. La erronea denominazione deriva da una inesatta nozione del contenuto della statistica. Se si ammette

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

invece, che « la statistica è il momento induttivo o sintetico della elaborazione scientifica dei fenomeni, mentre le scienze naturali particolari ne formano il momento deduttivo o analitico »; che « la statistica raccoglie i fatti; li uniforma, ne mette in evidenza caratteri e qualità, li raggruppa ed elabora secondo regole sue proprie » (che sono le vere e proprie leggi statistiche), « e attraverso sistematici passaggi, dal particolare al sempre più generale, perviene alla formazione della specie, su cui le scienze singole erigeranno il proprio sistema dottrinale » (Boldrini), si deve pure ammettere che le leggi, della cui scoperta la statistica fu strumento, appartengono alla disciplina che ricorse all'ausilio della statistica.

Ciò va chiaramente rilevato per evitare che l'introduzione della denominazione « legge statistica » serva per includere nel novero delle leggi economiche generalizzazioni, tratte da un numero ristretto d'osservazioni, cui manchi però il suggello del ragionamento, capace di farle assurgere a dignità di leggi.

Fino a quando si rimanga in tale stadio di constatazione di casi uniformi, non ancora convalidati dal ragionamento, che fornisca il fondamento logico e necessario della uniformità, si è ancora nella fase preparatoria e non già in quella di elaborazione di una legge. Né vale denominare tale generalizzazione « legge statistica » per porre in rilievo la incompleta validità di essa. Una uniformità che non sia uniforme non è uniformità. D'altra parte allorché a tale logica e necessaria uniformità si sia pervenuti, sia pure col sussidio della statistica, non vi è ragione di dubitare della validità.

Un ultimo rilievo deve essere fatto riguardo all'uso dell'induzione nella scienza economica, che si collega alla inscindibilità d'induzione e deduzione di cui si è sopra parlato, e acquista particolare importanza di fronte a nuove correnti della scienza economica.

Accogliendo il canone induttivo nella forma più cruda con cui fu formulato da Francsco Bacone (si esaminano molti fatti e, senza alcuna precedente elaborazione, si accertano le uniformità; si classificano i fatti in base alle uniformità e si ge-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

neralizzano le classificazioni in leggi) alcuni studiosi di scienza economica ritengono di poter bandire la deduzione ed ogni premessa speculativa della scienza economica. Le uniformità, di cui va in cerca l'economista, sarebbero inerenti nei fenomeni stessi che si osservano, onde basta guardare i fatti per veder balzar fuori le leggi. Si sono fatti propugnatori di questo indirizzo i seguaci di alcune correnti dell'istituzionalismo americano, che, in appoggio alla scuola della psicologica del comportamento (Behaviourism) ritengono di poter scoprire le leggi economiche osservando puramente e semplicemente gli atti umani.

Da noi si era fatto sostenitore di un tale indirizzo il Pareto, che si esprimeva così: « Seguiamo la via induttiva. Non abbiamo nessun preconcetto, nessuna nozione *a priori;* ci troviamo di fronte ai fatti, li descriviamo, li classifichiamo, ne studiamo l'indole e vediamo se ci riesce di scoprire qualche uniformità (legge) nelle loro relazioni ». Ed inoltre, pur ammettendo l'ausilio della deduzione, rimaneva legato a tale rigida nozione dell'induzione: « I fatti sociali sono gli elementi del nostro studio. Per prima cosa procureremo di classificarli, con l'intento di raggiungere il solo ed unico scopo che ci proponiamo, cioè la scoperta delle uniformità (leggi), delle relazioni tra quei fatti. Col porre per tale modo insieme fatti simili, verranno fuori per induzione alcune di queste uniformità, e quando assai ci saremo inoltrati per questa via, principalmente induttiva, ne seguiremo un'altra, in cui maggior parte sarà fatta alla deduzione; verificheremo le uniformità a cui ci aveva recato la via induttiva » (*Trattato di sociologia generale*).

Anche il Pareto, adunque, pur ammettendo la necessità di integrare l'induzione con la deduzione, riteneva che si potesse procedere alla induzione attraverso la « ingenua » osservazione della realtà, facendo a meno di qualsiasi nozione « a priori »[1].

Ma ciò è evidentemente impossibile.

[1] Questo può affermarsi riguardo alle vedute metodologiche professate dal Pareto. Ma la esatta valutazione dell'opera scientifica paretiana esige sia ricordato « that Pareto, while he has frequently affirmed the superiority and necessity of the inductive method, has also clearly showed his symphaty with the deductive method », TRAVAGLINI, *Comments on Millekan's Review of Pareto's sociology*, in « Econometrica », July, 1937.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Indubbiamente sarà la osservazione della realtà che ci permetterà di stabilire se un determinato « mezzo » rientri o no nella categoria dei beni economici, perchè l'osservazione ci rivelerà se quel mezzo è limitato, se è suscettibile di impiego alternativo per il conseguimento di varî fini, variamente valutati dai soggetti. Ma la osservazione dei fatti, per quanto accurata ed estesa, non ci rivelerà mai la nozione stessa di bene economico (varietà di fini, gerarchicamente disposti, limitatezza di mezzi capaci di impiego alternativo fra i vari fini), che pure è indispensabile strumento « a priori » perché l'osservazione stessa abbia significato.

Sia il Pareto, sia i seguaci delle moderne correnti behaviouristiche, nell'intento di respingere delle premesse erronee, accolte senza spirito critico da economisti ad essi contemporanei, vanno troppo avanti nella reazione e respingono qualsiasi premessa speculativa. Ma ciò si è ormai rivelato fallace.

3. - SCIENZE NATURALI E SCIENZE MORALI

Da quanto si è detto finora dovrebbe apparire chiaramente in che senso vada risolta la questione se vi siano differenze sostanziali, quanto al metodo, fra le scienze fisiche e naturali, da una parte, e le scienze sociali (e quindi la scienza economica, che ad esso appartiene) dall'altro.

Unico essendo il metodo scientifico, è ovvio che nessuna divergenza, nessun conflitto possa esservi fra il metodo delle une e delle altre. Diverso essendo, però, l'oggetto delle une e delle altre discipline, è altrettanto ovvio che alle une vadano applicate di preferenza forme diverse da quelle appropriate alle altre.

Ma, se non riguardo al metodo di ricerca, indubbiamente riguardo all'intero procedimento di studio differenze devono esistere fra le scienze fisiche e naturali, da una parte, e le scienze sociali dall'altra, a cagione della diversità dell'oggetto.

L'economia, osserva il Toniolo, appartiene al novero delle scienze morali, che hanno per obbietto l'essere e l'attività del-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'uomo, ente ragionevole e libero. L'economia, invero, comunque versi intorno alle ricchezze dei popoli, non investiga infatti le proprietà fisico-chimiche della materia, né gli strumenti tecnici per modificarle e adattarle agli usi umani, bensì essa studia l'energia umana, che si dispiega esteriormente ad acquisire e comporsi cose materiali utili (ricchezza) per la soddisfazione dei legittimi bisogni umani, cioè per il conseguimento dei fini dell'esistenza.

Le sue leggi perciò sono umane per eccellenza, sia per la fonte (causa), che è la potenza operativa dell'uomo, sia per il termine, che è la soddisfazione, ossia il raggiungimento dei fini dell'uomo stesso; sicché la materia di cui consta la ricchezza, si considera come un prodotto di quelle virtù umane ed un mezzo a questi fini umani.

L'economia è così una scienza morale; appunto nel senso che studia un ordine di rapporti, che riguardando l'uomo, non sono già fatali, ma riconosciuti dalla ragione e tradotti in atto liberamente dalla volontà, per fini onesti e doverosi. Essa così si distingue dalle scienze fisico-naturali.

È opportuno ora chiarire questa distinzione fra scienze morali e scienze fisico-naturali, distinzione che, come si è visto, non riguarda il metodo, ma solo l'oggetto delle varie discipline.

Per prima cosa occorre spiegare in che senso possa accogliersi la inclusione delle scienze sociali fra le scienze naturali, come spesso si fa degli studiosi; in che senso possa accettarsi la espressione che scienze sociali e scienze fisico-naturali partecipano della stessa « ricerca naturalistica ». Ciò sembrerebbe a prima vista in contrasto con la dimostrata differenza d'oggetto fra le scienze morali (e quindi le scienze sociali, che ad esse appartengono) e le scienze fisico-naturali.

In verità si tratta solo di una denominazione impropria, il cui contenuto, rettamente inteso, non è incompatibile con la differenziazione fra scienze morali e scienze naturali. Ciò che si vuol dire affermando che le scienze sociali sono anch'esse scienze naturali è semplicemente questo: che anche esse, al pari delle scienze naturali, lavorano alla elaborazione di uni-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

formità, di generalizzazioni, di leggi, che, una volta logicamente dedotte, non soffrono eccezioni o limitazioni, sono inevitabili. È un'altra espressione per dire che un'uniformità che non fosse uniforme non sarebbe uniformità. Ciò è ormai generalmente riconosciuto dagli studiosi di scienza economica, i quali, col frequentissimo ricorso alla clausola « coeteris paribus », rivelano la costante consapevolezza di delimitare la sfera di validità delle proprie generalizzazioni al complesso di condizioni postulate.

Finanche chi dell'accostamento delle leggi economiche e delle leggi naturali, indubbiamente legittimo sotto questo aspetto, fa addirittura una identificazione, si affretta a chiarire la portata che intende attribuirvi.

« Le leggi economiche sono nel loro carattere perfettamente identiche alle leggi fisiche, e possono senza improprietà, chiamarsi naturali. Certo, poiché, i fenomeni fisici presentano una tipicità spiccata..., le leggi fisiche sembrano avere maggiore generalità ed estensione di applicazione delle leggi economiche.... Ma ciò tutt'al più designa una differenza relativa all'oggetto, non alla categorica necessità degli eventi, non al grado di efficacia delle tendenze; come dall'azione di una forza fisica, in determinate condizioni, deve attendersi un dato effetto inevitabilmente, finché non sia perturbata o modificata da altre forze, così da una forza o da un complesso di forze economiche in determinate condizioni, può attendersi un risultato del pari necessario, ove oltre interferenze non ne abbiano contrastato od attenuato l'energia » (Graziani).

Come si vede la proclamata identificazione di scienze sociali e scienze naturali non riguarda affatto l'oggetto ma solo il comune carattere di necessità delle generalizzazioni dei due gruppi di discipline.

Storicamente non è difficile rintracciare l'origine della impropria terminologia. Al tempo della famosa controversia metodologica nelle scienze sociali, svoltasi sulla fine del secolo scorso, si usava contrapporre da una parte il metodo storico (ricerca del particolare) e dall'altra il metodo scientifico (ricerca del genera-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

le), avendo riguardo, per designare quest'ultimo, al metodo delle scienze fisico-naturali. E quando si accertò che le scienze sociali dovevano anch'esse procedere alla ricerca del generale, si disse che queste appartengono piuttosto alle scienze naturali, anziché alle scienze storiche. In altre parole, l'opposto di scienze naturali, in tale controversia, non erano scienze morali, bensì scienze storiche. In tale senso ancora oggi si parla di scienze naturali con riferimento alle scienze sociali. Ancora più chiaramente: a quell'epoca, ed ancora oggi, l'accostamento (in taluni studiosi addirittura l'identificazione) di scienze sociali e scienze naturali vale soltanto sussunzione di entrambi i gruppi sotto le discipline « nomotetiche » (scienze di leggi) in contrapposto alle discipline « idiografiche » (scienze del particolare). È infatti del Rickert questa formulazione:

« La realtà empirica diventa natura se noi la consideriamo con riferimento al generale; diventa storia se noi la consideriamo con riferimento al particolare, all'individuale » (*Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung*).

Se però questo è il massimo che si possa concedere ai propugnatori dell'accostamento di scienze naturali e scienze sociali, occorre respingere i tentativi diretti a portare la identificazione di scienze naturali e scienze sociali fino alle estreme conseguenze, distruggendo finanche la differenza di oggetto che, come si è dimostrato, separa i due gruppi di scienze.

Anche qui si può seguire brevemente uno dei più autorevoli esponenti di tali tentativi: il Pareto.

Per il Pareto nessuna differenza esiste, quanto all'oggetto, tanto meno quanto al metodo, fra scienze naturali e scienze sociali, dato che l'oggetto di ogni scienza non può essere che l'esperienza e che non si può cogliere l'esperienza in altro modo che attraverso l'osservazione dei fatti.

« Sogliono alcuni asserire che l'economia politica non può usare gli stessi mezzi delle scienze naturali, « perché è una scienza morale ». Sotto tale forma imperfettissima celansi concetti che è opportuno indagare. Da prima, per quanto concerne la verità di una teoria non ci può essere altro criterio se non la con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cordanza di essa dottrina coi fatti (Cours, II, 6), e quella concordanza non si può conoscere che in un sol modo; onde sotto quell'aspetto è una scempiaggine il voler porre differenza alcuna tra l'economia politica e le altre scienze.... Le affermazioni degli uomini si possono evidentemente distinguere in due categorie. Nella prima, che per brevità diremo X, porremo quelle affermazioni che possono verificarsi sperimentalmente; nella seconda, che diremo Y, porremo quelle che non si possono verificare sperimentalmente.... La scienza si occupa esclusivamente delle proposizioni X, le quali sono suscettive di dimostrazione ».

Come si vede il Pareto annulla la distinzione fra scienze morali e scienze naturali in nome dell'assunto che non esista scienza che non sia sperimentale, che non vi sia verità scientifica che non sia sperimentalmente dimostrata, assunto che è indubbiamente arbitrario, come risulta da quanto si è sopra detto riguardo all'oggetto delle varie discipline scientifiche.

Logico corollario di tale concezione è, per il Pareto, l'idea che l'economia debba considerare i soggetti come pietre, piante o animali, debba cioè ignorare qualsiasi valutazione soggettiva dell'individuo.

Ma ciò non è possibile. Se si ammette, infatti, che oggetto della scienza economica è l'adeguamento razionale di mezzi limitati ai fini variamente valutati dai soggetti è evidente che non si possano ignorare le valutazioni degli individui. Anche se si restringe l'oggetto della scienza all'osservazione dei prezzi del mercato, inevitabilmente bisogna operare sul presupposto che gli individui seguano una determinata linea di condotta. Ora, è ovvio che tale linea di condotta umana non ci possa venire rivelata dalla semplice osservazione estrinseca dei fatti. Essa non può esserci fornita che da una precedente considerazione speculativa dei motivi dell'agire umano.

Resta così definitivamente ribadita la insopprimibile distanza che separa le scienze sociali, che sono scienze morali (nelle quali rientra la scienza economica) dalle scienze fisiche e naturali.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

4. – IL METODO MATEMATICO

Speciale menzione merita l'applicazione della matematica nella scienza economica. Si suole generalmente parlare di metodo matematico per designare quella particolare forma con cui si pratica la deduzione, che consiste nell'adozione del calcolo matematico. Riguardo ad esso si svolge da tempo una grossa disputa, concernente la legittimità del procedimento matematico nella scienza economica.

Senza voler qui esaurire il problema, conviene fissarne chiaramente i termini essenziali.

Dalla nozione di unicità del metodo scientifico, che fu sopra illustrato, discende l'idea che nessuna obiezione di principio possa sollevarsi all'applicazione della matematica in qualunque settore della scienza il cui oggetto si presenti in modo da essere suscettibile di applicazione di questo metodo. Si sa che nella scienza economica non di rado si ha da fare con questioni di massimi e di minimi, di più o di meno, di limiti e di rapporti, vale a dire con questioni rientranti nell'ordine di problemi indagati dalla matematica. Indagini di questa indole furono quelle che, con l'applicazione dell'analisi infinitesimale allo studio della utilità, permisero di superare la famosa antinomia dei valori, e contribuirono pertanto in misura non trascurabile al progresso scientifico.

Riconoscere ciò non significa però aderire all'idea che, allo scopo di far progredire l'economia al livello di scienza esatta, occorra ridurre totalmente l'oggetto di essa a rapporti quantitativi, suscettibili, senza residuo, di trattamento matematico.

Premesso, meglio, riconfermato che il criterio di esattezza della scienza economica risieda nella necessità e inevitabilità dei suoi risultati e nella omogenea ed armonica riduzione di essi a unità sistematica, è facile vedere che un duplice ordine di considerazioni si opponga all'idea di quantitativizzare l'intera economia.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Innanzitutto le premesse del ragionamento matematico, sia quelle generali, sia quelle relative ai singoli problemi, non sono offerte dalla matematica, sono, come è stato affermato da taluni, amatematiche. Ciò significa che l'applicazione del procedimento matematico deve essere necessariamente preceduta da elaborazioni condotte con la logica ordinaria. Di tale constatazione qualche studioso si è valso per formulare una critica, che non sembra giustificata, al metodo matematico: è dalla esattezza delle premesse che dipende se l'ulteriore elaborazione matematica sia utile o no; mentre questa — qualora il procedimento matematico fosse errato — può condurre da premesse esatte a risultati inesatti, non può in nessun caso scoprire l'errore che fosse eventualmente contenuto nelle premesse (Mises). Non sembra giustificata tale critica perché in definitiva essa è applicabile a qualsivoglia forma in cui induzione e deduzione possono praticarsi. Non tocca nessun lato specifico del procedimento matematico. Però, per quanto qui ci riguarda, quella constatazione vale a segnare i limiti del metodo matematico, sotto un aspetto.

Più importante è poi un altro aspetto, sotto cui vanno segnati i limiti di tale procedimento, aspetto che si connette alla distinzione fra scienze fisico-naturali e scienze morali.

Mentre nelle prime l'aver da fare con rapporti costanti permette un impiego estesissimo del calcolo matematico, nelle ultime l'aver da fare con la libera attività umana ne restringe notevolmente l'uso.

Così, ad esempio, le leggi della domanda ci permettono di stabilire che ad ogni variazione del prezzo di un bene varia la quantità domandata di quel bene, e che tali variazioni differiscono per i diversi beni (elasticità della domanda); ma esse non ci consentono di stabilire anche la esatta intensità, il rapporto quantitativo esistente fra le due grandezze. E ciò indubbiamente a cagione di un complesso di elementi operanti sull'attività umana, insuscettibili di numerica determinazione. Eppure, recentemente grande fervore hanno mostrato taluni studiosi, specialmente negli Stati Uniti (Henry Schultz), per

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

determinare, attraverso l'indagine statistica, il rapporto numerico esistente fra quantità domandata e quantità offerta di determinati beni, col variare dei prezzi. Si tratta evidentemente di studî tutt'altro che privi di utilità. Ma è fallace sperare di poter elevare a dignità di legge, di uniformità, ciò che è stato rilevato una volta sola o in un anno o in un decennio. Queste indagini ci dicono ciò che è accaduto in passato; ma non possono in alcun modo assicurarci che in avvenire il passato abbia a ripetersi.

Finora si è considerato il metodo matematico quale semplice ausilio nella scoperta o nella esposizione di leggi causali, da adoperarsi, a seconda della preferenza dello studioso, alternativamente con la logica ordinaria, nei settori di ricerca suscettibili di calcolo numerico. Ma esso può essere considerato anche come indagine di fenomeni aventi fra loro rapporti funzionali, collegati, cioè da rapporti di mutua dipendenza. In tal caso l'adozione del metodo implica una particolare maniera di concepire l'oggetto della scienza. La vita economica è riguardata come un complesso di rapporti di interdipendenza, non collegati da vincolo causale. Di conseguenza l'adozione del metodo matematico diviene una necessità perché solo attraverso ad esso è possibile esplorare un mondo di relazioni funzionali. Se l'unica cosa che possiamo affermare di fronte al mondo dei fenomeni è che, variando A variano anche B, C, D, E, e non già che B, o C, o D, o E, dipendano da A, non rimane altra via che esplorare il rapporto di grandezza esistente fra i varî fenomeni e non già il vincolo causale collegante i fenomeni stessi. In tal caso il problema della forma (linguaggio matematico) è al tempo stesso problema di sostanza (contenuto della scienza).

Ma una tale concezione non può essere accolta senza limitazione e senza riserve.

In armonia con l'oggetto della scienza economica, che fu sopra delineato, consistente nello studio dell'aspetto dell'attività umana rivolta all'adeguamento di mezzi limitati, suscettibili di impiego alternativo, ai fini, variamente valutati, bi-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sogna rimanere fedeli al principio che tutti i fenomeni della vita economica sono collegati da vincolo causale, al cui centro è la libera attività umana. Non è possibile pertanto bandire dalla scienza economica la ricerca causale, a cui invece porterebbe l'integrale applicazione del metodo di ricerca funzionale.

Senonché vi sono nella vita economica fenomeni di tale complessità che rende insufficiente la logica ordinaria per la esplorazione di essi. In tali casi è giocoforza ricorrere alla ricerca dei puri rapporti funzionali.

Tipico, a questo riguardo, è il problema dell'equilibrio generale economico. Mentre è possibile stabilire il vincolo causale collegante quantità di un bene domandato e offerta, quando si supponga che la domanda di un bene è funzione unicamente del prezzo di quel bene (equilibrio parziale) non è più possibile, meglio è estremamente difficile, coi mezzi della logica ordinaria, stabilire quel vincolo allorché si ammetta, come è in realtà, che la domanda di un bene è funzione dei prezzi di tutti i beni esistenti sul mercato (equilibrio generale). In tal caso il ricorso ad un genere speciale di logica, la logica matematica è indispensabile per scoprire almeno il rapporto funzionale.

Non si saprebbe trovare formulazione più felice della limitazione e al tempo stesso della necessità della ricerca funzionale, che quella contenuta in un giudizio di uno dei maggiori esponenti dell'indirizzo matematico, il Pareto:

« Noi stimiamo che l'uso delle matemàtiche per dei problemi del genere di quello di un individuo e di due, o anche di più beni, non dia dei risultati la cui importanza possa paragonarsi a quelli ottenuti nel caso dell'equilibrio economico generale. A nostro avviso è l'interdipendenza dei fenomeni economici che ci obbliga a fare uso della logica matematica. Questa maniera di vedere può essere buona o cattiva; ma in ogni caso essa non deve essere confusa con quelle di economisti che stabiliscono teorie trascurando precisamente questa interdipendenza ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

In questo modo risultano chiariti i termini esatti entro cui si pone il problema della legittimità del metodo matematico in economia.

5. – ECONOMIA STATICA ED ECONOMIA DINAMICA

Per analogia a quanto si fa in meccanica, si è convenuto fra gli studiosi di denominare le due maniere tipiche di indagine economica statica e dinamica, ovvero economia statica e dinamica. Ciò che vi è di comune, però, fra statica e dinamica dell'economia e statica e dinamica della meccanica è poco più della semplice terminologia. Mentre in meccanica la statica studia il sistema allo stato di quiete e la dinamica il sistema in moto, altrettanto non può dirsi delle corrispondenti branche in economia.

Ciò che viene denominato economia statica non è che un'applicazione del procedimento *coeteris paribus*, consistente nell'indagare uno o più fattori, supponendo che i rimanenti siano immutati. Nella statica, infatti, viene isolato il fattore da studiare e, immaginando che tutti gli altri elementi del sistema restino invariati, si seguono le variazioni di quel fattore preso ad oggetto.

Considerando come dati e costanti i fini dei soggetti economici e la graduazione di essi (i gusti, nel linguaggio paretiano), la tecnica produttiva e le risorse disponibili, si indagano le condizioni in cui, attraverso il gioco delle variabili del sistema (prezzi dei beni, prezzi dei fattori produttivi, ripartizione di questi fra le varie attività), si stabilisca l'equilibrio.

Nell'economia dinamica, invece, si lasciano cadere ad uno ad uno gli assunti di costanza dei dati e se ne studiano le successive vicende. Si immagina dapprima che mutino i fini dei soggetti, cioè i bisogni (ad esempio per mutamento di moda) oppure che muti la tecnica produttiva (ad esempio per l'introduzione di perfezionamenti tecnici) oppure che muti l'ammontare delle risorse disponibili (ad esempio per l'aumento

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

della popolazione che reca aumento di offerta del lavoro), si immagina cioè che l'equilibrio del sistema sia disturbato. Quindi, col sussidio delle nozioni guadagnate con la statica e supponendo sempre che nel sistema siano operative le forze tendenti all'equilibrio, si indagano le ripercussioni sul sistema stesso di ciascuna di quelle variazioni.

Si veda da ciò che non solo la statica, come osservava il Marshall, ma finanche la dinamica economica rappresenta una « famosa finzione », vale a dire studî situazioni del sistema economico che non hanno riscontro nella realtà concreta.

Infatti, è noto che mai si verifica la immobilità di popolazione e bisogni, di tecnica e di fattori produttivi, che mai mutamenti di tali fattori avvengono uno per volta, e che pertanto le situazioni postulate sia dalla statica sia dalla dinamica non rappresentano la esatta riproduzione della concretezza storica, ma sono il portato di un procedimento logico di isolamento e di semplificazione. Ciò appartiene al carattere di astrazione comune a tutte le scienze. Né è in contraddizione con la necessità che ha l'economia di attingere dalla realtà le sue premesse soggettive ed oggettive, perché anche ciò essa compie in via schematica, cogliendo ciò che è essenziale, trascurando ciò che è particolare, individuale, accidentale; applicando, in una parola l'astrazione.

Che i risultati di siffatte indagini non ci diano la integrale rappresentazione della realtà concreta sa ognuno che abbia rettamente intesa la distinzione fra ricerca teorica (di leggi) e ricerca storica (del particolare). Poiché, però, le leggi scientifiche sono formulate in vista della conoscenza della realtà, esse, assumendo a fondamento premesse ricavate dalla realtà, può dirsi tendano ad approssimarsi alla realtà.

Possiamo chiudere anche questo punto accogliendo la formulazione data dal Pareto:

« Se vogliamo essere perfettamente rigorosi, ogni qualsiasi teoria è falsa; nel senso che non corrisponde e non potrà mai corrispondere interamente al concreto. Perciò è un pretto pleonasmo il ripetere per una teoria particolare (quella economica)

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ciò che già sappiamo essere vero di tutte le teorie. La scelta non è tra una teoria più o meno approssimata e una teoria di cui i risultati corrispondono in tutto e per tutto al concreto, poiché quest'ultima teoria non esiste; la scelta è solo tra le due teorie di cui una è meno, e l'altra più approssimata al concreto ».

Naturalmente, questa maggiore o minore approssimazione della teoria al concreto dipendono dalla maggiore o minore aderenza alla realtà delle premesse soggettive (fini degli individui e della collettività) e delle premesse oggettive (stato della tecnica e ordinamento giuridico politico vincolanti l'impiego dei mezzi limitati) della scienza economica. Siamo così ricondotti al problema dei fondamenti dell'economia corporativa, e propriamente all'aspetto metodologico di esso, da cui abbiamo preso le mosse.

FRANCESCO VITO.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

LINEAMENTI DELL'EVOLUZIONE DEL DIRITTO PRIVATO FRANCESE

Allo scopo di determinare esattamente il valore e il significato delle riforme sociali, recentemente attuate in Francia, è opportuno esaminare la complessiva evoluzione del diritto privato francese, ponendone in rilievo i fattori e gli aspetti caratteristici. Le riforme sociali non rappresentano un fatto sporadico, verificatosi in maniera improvvisa per effetto di un nuovo orientamento legislativo, ma costituiscono elementi di una più larga evoluzione. Pur rimanendo immutati i testi fondamentali del diritto privato francese, sono stati fatti oggetto di revisione — mediante l'opera della dottrina e della giurisprudenza — alcuni fra i problemi essenziali della scienza giuridica: e le nuove soluzioni, che a questi problemi vengono date, sono conseguenza ed indizio, al tempo stesso, di un mutamento non trascurabile nelle concezioni un tempo dominanti intorno al metodo dello studio del diritto. Indicare i procedimenti attraverso i quali si è giunti a queste soluzioni significa porre in rilievo i mezzi, che sono stati impiegati dalla tecnica giuridica per conseguire determinati resultati, che apparivano consoni alle esigenze della vita sociale.

Quest'evoluzione ha determinato notevoli modificazioni nelle caratteristiche essenziali del diritto privato francese, quali potevano desumersi dagli intendimenti dei redattori e dei commentatori del Codice Civile, che ispiravano le loro dottrine ad una concezione avente contenuto essenzialmente individualista. I principî informatori del Codice Civile sono il resultato e, per così dire, la formulazione in termini giuridici delle tesi sostenute dalla filosofia individualista del XVIII secolo; mentre, d'altro lato, le teorie degli economisti liberali — in particolar modo, il dogma del non intervento dello Stato nella vita eco-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nomica — non sono state prive di influssi nella determinazione della disciplina giuridica dei vari istituti. Il Codice Civile regolò i rapporti giuridici privati in conformità ad alcuni principî politici fatti valere dagli scrittori che, colla loro opera, prepararono l'elaborazione del nuovo ordinamento. Nel campo dei diritti reali, fu riconosciuta ampia estensione ai poteri del proprietario e vennero meno i vincoli feudali che limitavano la proprietà. Le successioni si riordinarono secondo nuovi criteri, abolendo — col divieto dei fidecommessi — gli ostacoli alla libera circolazione dei beni. Lo stesso diritto delle obbligazioni non si sottrasse all' influsso dei nuovi principî: si ripete frequentemente che il diritto delle obbligazioni, per la sua natura eminentemente tecnica, non subisce considerevoli modificazioni per effetto del variare degli ideali politici. Intorno all'esattezza di quest'affermazione è lecito formulare fondate riserve. Vi sono problemi fondamentali del diritto delle obbligazioni (come ad esempio il più o meno largo controllo del giudice relativamente alla formazione e all'esecuzione del contratto, la determinazione dell'ambito del concetto di ordine pubblico, e la conseguente limitazione dell'autonomia individuale, la repressione dell' ingiustificata supremazia di una parte a danno dell'altro contraente) la cui risoluzione è strettamente connessa a concezioni politiche e sociali. Si tratta di questioni nelle quali la tecnica può fornire i mezzi per garantire il pratico conseguimento del resultato prescelto, ma non può — essa stessa — indicare quale fra i possibili resultati debba venire prescelto. Ma anche nella classica dottrina delle obbligazioni, vi è una nozione (nota per le polemiche alle quali essa ha dato luogo, specialmente nella letteratura giuridica francese) che si presta ad assicurare, nei rapporti individuali, il rispetto di principî sociali: la teoria della causa che, rettamente intesa, può impedire l'uso dell'autonomia contrattuale a scopi meramente individualistici [1] e che invece, sotto l' influsso di dot-

[1] Ciò è dimostrato, in maniera assai netta, dalla stessa storia della nozione di causa, qualora questa venga esaminata in relazione al principio dell'autonomia della volontà. Storicamente tale principio si è affermato, nella sua estensione attuale, in quanto è stato superato il primitivo formalismo. Affinché la

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

trine individualistiche, venne a perdere (negli scritti degli esegeti, se non nelle decisioni dei tribunali) quasi ogni importanza pratica. [1]

È tuttavia lecito rilevare che, nella seconda metà del secolo XIX e, ancor maggiormente, nel XX secolo, le mutate condizioni sociali e politiche hanno influito notevolmente sull'evoluzione del diritto privato francese. L'opera convergente della dottrina, della giurisprudenza e della legislazione ha impresso un orientamento sociale alle concezioni giuridiche. Appaiono ormai lontani non soltanto i tempi, ma sopratutto le idee, che informarono l'ordinamento francese nell'epoca del puro individualismo. I testi sono rimasti immutati, o sono

volontà individuale potesse liberamente ed efficacemente esplicarsi era necessaria l'elaborazione di uno schema generale di contratto, quale i Codici moderni hanno riconosciuto e quale invece era estraneo all'originario sistema romano, che solo prendeva in considerazione determinati, tipici contratti. L'autonomia della volontà acquista quel valore, che ad essa annettono i moderni giuristi solo quando patto e contratto si fondono, perché ormai ogni patto produce effetti giuridici uguali a quelli del contratto. A quest'evoluzione recarono un contributo assai notevole i canonisti, riconoscendo, nelle loro opere, valore giuridico al principio morale del rispetto della parola data. Ma gli stessi canonisti, mentre cercavano di assicurare il rispetto di un'obbligazione assunta al di fuori delle forme rigorose imposte dall'antico diritto, analizzarono, in pari tempo, la nozione della causa (sulle teorie dei canonisti, sulle resistenze che ad esse vennero opposte ed anche sulle loro insufficienze v. l'ampia trattazione dello CHEVRIER, *Essai sur l'histoire de la cause dans les obligations*, Paris, 1929, p. 140 sgg.).

Dal punto di vista storico si può dunque constatare che vi è un parallelismo fra l'affermarsi del principio dell'autonomia contrattuale e l'affermarsi della teoria della causa. Questo parallelismo — che si riscontra non soltanto nelle opere di diritto canonico, ma altresì negli scritti di diritto civile (DOMAT, *Lois civiles*, Iª parte, libro I°, tit. I, che viene ricordato come uno degli Autori favorevoli al principio dell'autonomia contrattuale, ha rilevato che « l'obligation serait nulle, si, dans la vérité, elle était sans cause ») — non è casuale. Fra la teoria della libertà contrattuale e la teoria della causa esiste un intimo nesso di coordinamento. Il riconoscimento della libertà contrattuale fa sorgere la necessità di determinare i rapporti che intercorrono fra le regole di condotta, che le parti mediante il contratto si impegnano di osservare, e le norme statali. Il problema non si pone in termini così netti fino a che il diritto delle obbligazioni è dominato dall'originario formalismo. In tale ipotesi, infatti, la volontà individuale non può efficacemente manifestarsi se non nelle forme predeterminate dalla legge; e, da questo punto di vista, si mostra la subordinazione del contratto alla legge. Ma, quando il formalismo decade e l'autonomia della volontà si afferma, occorre un vincolo che garantisca la supremazia dell'ordinamento statale. Questo vincolo è costituito dalla necessità dell'esistenza di una valida causa: in tanto un'obbligazione assunta dalle parti può avere effetto, in quanto essa sia fondata su di una causa lecita. L'art. 1131 Cod. Civ. francese (corrispondente all'art. 1119 Cod. Civ. italiano), negando effetto all'obbligazione fondata su una causa riprovata dalla legge, precisa i rapporti fra la legge e il contratto: la teoria della causa rappresenta dunque il vincolo che unisce il contratto alla legge, la volontà individuale alla volontà sociale.

[1] La nozione di causa, qual'è stata intesa da una parte molto considerevole della dottrina francese, non si distingue nettamente da altri concetti, come quello dell'oggetto o quello dello stesso accordo di volontà.

In tal modo la dottrina della causa ha perduto significato ed importanza, e si è preparata la formulazione della teoria anticausalista, che ha avuto in PLANIOL (*Traité élém. de droit civil*, vol. II, n. 1037 sgg.) uno dei più autorevoli rappresentanti Contro questa tesi si veda però la riaffermazione del valore giuridico della causa nel volume di H. CAPITANT, *De la cause des obligations*, Paris, 1923.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stati solo parzialmente e frammentariamente modificati, ma talvolta il loro significato è cambiato. Senza ricorrere ad una nuova codificazione — alla cui attuazione ostano ragioni politiche e di cui non è sentita in Francia un'urgente necessità — i giuristi teorici e pratici hanno cercato di adeguare la parola della legge ai nuovi bisogni. La rivoluzione industriale, le trasformazioni profonde dell'economia francese hanno fatto sorgere problemi di notevole importanza sociale: modificato l'ambiente nel quale doveva operare la norma giuridica, si è cercato di reagire — col sussidio dell' interpretazione — alla immutabilità, all'astrattezza della formula legale.

A questo scopo, la dottrina ha rivendicato la più ampia libertà di interpretazione e di costruzione scientifica. Non senza motivo il problema dell' interpretazione della legge è uno tra quelli che sono stati fatti oggetto di più attento studio da parte dei giuristi francesi.[1]

L'orientamento della scienza è stato, in realtà, determinato da preoccupazioni politico-giuridiche: dalla necessità di non rendere più difficili le relazioni sociali per applicare in maniera rigorosa le norme di una legge ormai non più recente. E, senza dubbio, su questa via si è posta la scienza giuridica francese: il lavoro di adattamento del Codice alle nuove situazioni ha dato luogo alla formazione di teorie sempre più indipendenti dalla rigida applicazione letterale delle norme di legge. La grande direttiva in cui possono riassumersi gli intendimenti della moderna giurisprudenza francese sembra essere la tendenza di dedurre nuove soluzioni dalla vecchia legge: è l'opera innovatrice dell' interprete che deve ovviare agli inconvenienti di disposizioni ormai superate facendo prevalere — come spesso si afferma — lo spirito sulla lettera. Ma lo spirito della legge viene inteso (ed è questa una trasformazione profonda, anche se non sempre nettamente avvertita) non come l'originario scopo della norma, isolatamente considerata, ma come il fine

[1] V. sopratutto le note opere di F. Gény, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif* e *Science et technique en droit privé positif*.
Cfr. recentemente i volumi del *Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de François Gény*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che si può dedurre dal complesso sistema dell'ordinamento vigente. [1] Si è così evitato il pericolo di quella cristallizzazione del diritto per influsso dell' immutabilità del Codice che ritorna, come una preoccupazione costante, nella polemica della scuola storica contro la codificazione.

Da questo punto di vista, presenta importanza considerevole il divario che domina nella scienza giuridica francese fra scuola esegetica e scuola dogmatica. [2] Si è parlato di un urto fra queste due diverse tendenze, ma più che di urto dovrebbe parlarsi di successione storica. In una prima fase l'esegesi dominò incontrastata, perché le situazioni giuridiche, in rapporto alle quali gli interpreti erano chiamati ad applicare le norme, non apparivano diverse — per quanto concerne la valutazione della loro rilevanza dal punto di vista politico e sociale — da quelle che avevano dato occasione alle stesse disposizioni legali. In una seconda fase si sentì il bisogno di affermare — di fronte al modificarsi dell'ambiente sociale — una maggiore autonomia della dottrina, e, d'altro lato, il progredire della scienza rese possibile l'adozione di una sistematica più perfetta di quella (in vari casi inadeguata) impiegata nel Codice: si iniziò allora l'epoca della c. d. scuola dogmatica. [3] Fra l'una e l'altra epoca, l'opera di Aubry e Rau segna un momento di transizione, giacché, se le premesse teoriche di questi autori sono ancora una fedele applicazione dell'antica dottrina, il loro Trattato — colla sistematica più progredita, derivante dall'aver assunto a modello il Manuale dello Zachariae — preannunzia il nuovo orientamento della scienza civilistica. [4]

[1] Sull'interpretazione del Codice Civile v., da ultimo, i rilievi del JOSSERAND, *Evolutions et actualités*, Paris, 1936, p. 25.

[2] Sul conflitto fra scuola esegetica e scuola dogmatica v. le ricerche del BONNECASE riassunte specialmente nei volumi su *La pensée juridique française depuis 1804 à l'heure présente*, Bordeaux, 1933 e nel *Supplément* al Trattato di diritto civile di BAUDRY-LACANTINERIE. Per un'esposizione della dottrina civilistica francese nell'ultimo secolo cfr. GAUDEMET. *L'interprétation du Code Civil en France*, Bâle-Paris, 1935.

[3] Sul metodo dogmatico v. le opere cit. del BONNECASE. Per una formulazione del concetto di dogmatica v. BIONDI (B.), *Prospettive romanistiche*, Milano, 1933.

[4] Intorno all'opera di Aubry e Rau v. specialmente BONNECASE, *L'Ecole de l'Éxégèse en droit civil*, Paris, 1924 (2ª ediz.), p. 62 sgg.

Cfr. anche il discorso di E. GAUDEMET, pubblicato nella *Revue trim. de droit civil*, 1923, p. 65 sgg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La tendenza dogmatica, quale viene intesa dagli scrittori francesi, presenta una duplice caratteristica. In primo luogo, dal punto di vista più particolarmente metodologico, essa consiste nel tentativo (a dire il vero, non sempre attuato in maniera compiuta) di costruire, secondo criteri razionali, gli istituti giuridici — sia isolatamente considerati sia nei loro rapporti reciproci — in modo da perfezionare la struttura, spesso empirica e talvolta manchevole, del Codice. In secondo luogo, essa rappresenta un indirizzo meno strettamente legato (di quanto invece avviene per il metodo esegetico) alla lettera della legge, in modo da tener conto dei dati sociali, delle esigenze della vita. Si viene così a delineare una stretta connessione tra scienze giuridiche, da un lato, e scienze economiche e sociali, d'altro lato, che non è priva di influssi sul metodo di interpretazione del diritto.[1]

Se numerosi ed intensi sono stati i rapporti fra gli orientamenti della scienza giuridica francese e le tendenze delineatesi nelle scienze sociali, non sembra invece che siano stati sempre tenuti nella opportuna considerazione i resultati conseguiti per opera delle dottrine giuridiche straniere, perché la scienza francese del diritto è venuta talvolta a trovarsi in uno stato di isolamento. Le indagini di diritto comparato — pur così diffuse in Francia e compiute da valenti cultori — sono state dirette più alla conoscenza dei singoli ordinamenti stranieri che non ad approfondire (attraverso lo studio dei concetti e degli istituti propri di quegli ordinamenti) le nozioni e la dogmatica del diritto nazionale. Per riprendere una terminologia non priva di significato, si è fatto più del *droit étranger* che del *droit comparé*:[2] ed anche quando si è fatto del diritto comparato questo è stato spesso concepito come enumerazione parallela e come valutazione critica delle norme (a scopi, nella maggior parte dei casi, di politica legislativa), anziché come contributo allo studio comparato delle dogmatiche dei vari diritti nazionali.

[1] V. le lezioni su *Les méthodes juridiques* tenute al Collegio libero di Scienze Sociali (Paris, 1911).
[2] Sulla distinzione v. LAMBERT, *La fonction du droit civil comparé*, Paris, 1903, p. 8 sgg.

È stata tuttavia, anche in Francia, autorevolmente rappresentata la tendenza a considerare lo studio delle letterature giuridiche straniere come un mezzo (ed un mezzo di alta importanza) per assicurare il progresso della scienza nazionale: ed è doveroso ricordare, a questo proposito, il nome e l'opera di Raymond Saleilles.[1]

Ma il tentativo di Saleilles di porre a contatto la dogmatica francese e la dogmatica tedesca non ha potuto recare (nonostante l'autorità della scuola e il valore dei discepoli, che hanno continuato il lavoro del Maestro) quei fecondi resultati, che da esso era legittimo attendere. Ciò è avvenuto perché la dottrina di Saleilles ha incontrato numerose — e, occorre dire, spesso ingiustificate — resistenze da parte di chi temeva che

[1] Fra i numerosi studi del SALEILLES v. specialmente: *Essai sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de Code Civil allemand* (Paris, 1890); *De la déclaration de volonté*, Paris, 1901; *Étude sur la possession des meubles*, Paris, 1907; *De la personnalité juridique*, Paris, 1910. Cfr. inoltre il volume su *L'Oeuvre juridique de R. Saleilles*, Paris, 1914, nel quale sono illustrati gli aspetti caratteristici del pensiero del S. Per una riaffermazione di questa tendenza dottrinale v. lo scritto del GAUDEMET, *L'oeuvre de Saleilles et l'oeuvre de Gény en méthodologie juridique et en philosophie du droit*, pubblicato negli *Studi in onore di F. Gény*, vol. II, p. 1 sgg.

Questo tentativo di introdurre nella dottrina francese alcune teorie caratteristiche della dogmatica tedesca è stato vivamente criticato dal BONNECASE, *Supplément*, cit., vol. I, n. 407, il quale ha affermato che l'insegnamento di Saleilles « est pour beaucoup dans le germanisme qui, aujourd'hui encore, sévit en France, plus particulièrement en Droit public ». Questa critica è infondata da un duplice punto di vista. Anzitutto non è esatto enumerare fra le tendenze criticabili della letteratura giuridica francese — contro le quali sarebbe necessaria una reazione (*op. cit.* pag. 607) — la tendenza a sostituire alle nozioni tradizionali del diritto francese concetti mutuati alla scienza e alla legislazione straniera. La dottrina francese non offre un esempio troppo frequente di applicazioni di teorie elaborate dalla dottrina straniera; anzi si può notare una tendenza a racchiudersi in sé stessa, e a cercare di elaborare coi soli propri mezzi le nozioni tecniche fondamentali. In secondo luogo non è detto che l'introduzione di concetti elaborati in altre dottrine debba necessariamente venire deplorata; non è lecito fare questioni di mero particolarismo, ma è necessario soltanto esaminare se quest'introduzione possa agevolare il progresso della scienza giuridica. (È significativo, a questo proposito, l'interesse che, nella stessa Germania, hanno suscitato alcune di quelle teorie giuspubblicistiche che sono state accusate di germanismo: cfr. recentemente LEONTOWITSCH, *Die Theorie der Institution bei Maurice Hauriou*, in *Archiv für Rechts und Socialphilosophie*, vol. XXIX, 1936, p. 362 sgg. e vol. XXX, 1937, p. 202 sgg.). Lo studio del diritto non può che progredire in seguito ad una comparazione critica degli istituti, ad una ricerca del valore e dell'utilità dei resultati conseguiti in altre letterature ed in altre legislazioni. Se l'affermazione del GAUDEMET (*op. ult. cit.*, pag. 9) che « bien loin d'asservir la science française, la méthode comparatiste de Saleilles l'a enrichie, élargie et liberée » può dar luogo a qualche riserva, ciò avviene non perché riteniamo che questo metodo abbia subordinato la dottrina francese a concezioni tedesche, ma perché (a causa di diffidenze e di obbiezioni ingiustificate) esso non ha consentito di conseguire, in maniera completa, quei risultati che era legittimo attendere. La critica deve quindi essere rivolta molto più contro gli oppositori che contro i seguaci della dottrina di Saleilles.

Quanto agli attuali studi di diritto comparato in Francia, è nota l'opera degli Istituti di Parigi e di Lione, diretti dal LÉVY-ULLMANN e dal LAMBERT.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'influsso della dogmatica tedesca facesse perdere alla scienza francese quella chiarezza di concetti e di esposizione, che costituisce un suo pregio innegabile; e che in ogni modo fosse contraria all'indirizzo spirituale tradizionalmente seguito e allo stesso genio nazionale. [1]

Questa condizione della scienza giuridica francese spiega per quale motivo non si sia verificata in Francia quell'antitesi fra giurisprudenza concettuale e giurisprudenza degli interessi, che ha dato luogo in Germania ad una così viva e così nota polemica. [2] È opportuno notare che né l'uno né l'altro modo di intendere la scienza giuridica appartiene alla tendenza esegetica: anche la giurisprudenza concettuale rispecchia l'atteggiamento della dottrina tedesca in un periodo in cui la costruzione dogmatica ha acquistato largo sviluppo. Anzi la giurisprudenza concettuale trova la sua origine in un'esagerazione del metodo costruzionistico, che porta ad attribuire ai concetti un'importanza maggiore di quella che ad essi spetta, perdendo il nesso con il substrato costituito dalla realtà della vita sociale. [3] Ciò invece non è avvenuto in Francia perché la dogmatica non è stata intesa come astratta formulazione di concetti; ma come costruzione di istituti giuridici che rispondessero alle esigenze concrete. Si spiega così, da un lato, la debolezza di alcune dottrine, formulate per il raggiungimento di scopi empirici e non sufficientemente elaborate dal punto di vista dogmatico, e, d'altro lato, l'innegabile intuito che ispira alcune soluzioni pratiche.

I molteplici problemi dell'adattamento del vecchio Codice alle attuali condizioni della società francese sono frequente-

[1] A queste critiche si è opposto il THALLER, che nel saggio su *La méthode en droit commercial* (pubblicato nel citato volume *Les méthodes juridiques*, p 131 sgg.), riaffermando nettamente l'importanza dei contributi recati dalla dottrina tedesca all'indagine giuridica, ha indicato, al tempo stesso, le condizioni necessarie affinché lo studio di questi contributi possa riuscire utile ai giuristi latini.

Sull'orientamento della dottrina commercialista francese cfr. inoltre gli scritti del LYON-CAEN e del PERCEROU.

[2] Sulla controversia v recentemente gli studi dello HECK, *Die Interessenjurisprudenz und ihre neuen Gegner*, in *Archiv f. d. civilistiche Praxis*, vol. 142, 1936, p. 129 sgg. e *Rechtsphilosophie und Interessenjurisprudenz*, nello stesso *Archiv*, vol. 143, 1937, p. 129 sgg. Cfr. inoltre la bibliografia ivi citata.

[3] Intorno ai pericoli derivanti dall'eccesso del metodo costruzionistico v. i rilievi del THALLER, *op. cit.*, p. 145 sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mente sottoposti all'esame della giurisprudenza: la giurisprudenza ha costituito e costituisce un fattore di importanza fondamentale per l'evoluzione del diritto francese. Si è di recente affermato che una delle ragioni della « longevità » del Codice Civile consiste nell'uso che di esso ha fatto la giurisprudenza, giacché questa, con un lavoro incessante di adattamento, ha saputo mantenere il Codice al diapason della vita, sempre in trasformazione e sempre in movimento. [1] Non manca nella dottina francese una larga considerazione dell'opera compiuta dalla giurisprudenza: [2] si può forse affermare che questa costituisce una delle caratteristiche della letteratura giuridica francese. [3] Non è mancato neppure il tentativo di costruire un sistema dell'opera dei tribunali e delle corti, in modo da delineare i principî di una tecnica della giurisprudenza. [4] In tal modo non si è sempre valutato esattamente il significato di quest'attività, perché, essendo il contributo della giurisprudenza per sua natura frammentario, non esistono (ed è bene che non esistano) regole immutabili che debbano presiedere alla sua evoluzione.

Volendo ricondurre ad un sistema rigorosamente organico i procedimenti tecnici impiegati dagli organi giurisdizionali, si giunge talvolta a formulare dei principî che corrispondono alla mentalità e alle concezioni subiettive dell' interprete piuttosto che all'effettivo orientamento della giurisprudenza. [5] L'atteggiamento di quest'ultima è stato, qualche volta, chiamato « opportunista »: [6] se al termine si tolga ogni significato di critica

[1] JOSSERAND, *op. cit.*, p. 17 e p. 25.

[2] È noto quanto frequenti, siano nelle più recenti trattazioni di diritto civile francese, i riferimenti alle decisioni giurisprudenziali, che spesso vengono assunte a fondamento di una costruzione teorica.

[3] Sui rapporti fra dottrina e giurisprudenza v. lo studio di A. ESMEIN, *La giurisprudence et la doctrine*, in *Revue trim. de droit civil*, vol. I, 1902, p. 1 sgg.

[4] Cfr. E. H. PERREAU, *Technique de la jurisprudence en droit prive*, Paris, 1923.

[5] Sulle pericolose interpretazioni degli « arrêtistes », degli annotatori della giurisprudenza v. COLIN-CAPITANT, *Cours élémentaire de dr. civil français*, vol. I, pag. 37.

Si è persino tentato di stabilire l'esistenza di metodi diversi, a seconda del diverso grado degli organi giurisdizionali (E. H. PERREAU, *op. cit.*, vol. I, p. 258). Ma questa teoria è fondata su affermazioni arbitrarie (v. la critica del BONNECASE, *Supplément*, cit., vol. I, n. 273 sgg.) giacché, in realtà, non sussiste una diversità di concezioni giuridiche fra i Tribunali civili, le Corti d'Appello e la Corte di Cassazione.

[6] JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, *Influence des théories sociales sur la jurisprudence française en matière d'acte juridique*, 1934, p. 36.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

(che sarebbe ingiustificato), è lecito riconoscere che la giurisprudenza deve spesso ispirarsi a considerazioni di ordine contingente, giacché suo compito è quello di emanare decisioni di specie, e non quello di formulare dottrine generali. È appunto per questo motivo che il voler costringere la varietà degli atteggiamenti giurisprudenziali entro i limiti di un sistema prestabilito porta talvolta a non valutare esattamente il significato dell'opera svolta dai tribunali. Spesso gli autori, che hanno cercato di elaborare — in base alle molteplici decisioni di specie — una dottrina unitaria, non esitano a fare oggetto delle critiche più severe una nuova sentenza, qualora essa risolva un caso speciale in base a criteri, che non sembrano rientrare entro il quadro d'insieme da essi elaborato. Ma, in tal modo, accade che — dopo avere deplorato la tirannia della lettera della legge, alla quale prestò ossequio la scuola esegetica — alcuni giuristi subiscano la tirannia di un sistema, che essi stessi hanno formulato e al quale rifiutano di apportare modificazioni, per armonizzarlo coi resultati dell'esperienza. Di fronte ad una decisione di specie, che contrasta coi principî accolti, l'interprete deve proporsi il problema se la decisione sia errata, e quindi meritevole di critica, o se invece la dottrina precedentemente formulata non tenesse sufficiente conto di alcuni dati che la nuova fattispecie pone in opportuno rilievo, mostrando che degna di critica è non la sentenza, ma la precedente teoria.

L'importanza della giurisprudenza francese nell'evoluzione sociale del diritto [1] non si intende compiutamente se non si pone in netto rilievo l'opera svolta dalla Corte di Cassazione. L'unità della Corte Suprema ha da lungo tempo assicurato l'esistenza di un organo destinato a risolvere le incertezze e le diversità delle soluzioni adottate dai giudici di merito ed ha

[1] La giurisprudenza francese ha spesso occasione di applicare principî informati ad una concezione sociale. Si è affermato recentemente, analizzando l'opera di questa giurisprudenza, che l'evoluzione del diritto ha portato al declino delle idee individualistiche e alla *rinascita* delle idee sociali: si tratterebbe di una rinascita, perché l'antico diritto francese sarebbe stato di ispirazione nettamente sociale (JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, *op. cit.*, p. 5). Questa tesi non sembra però accettabile: le idee sociali — nel significato in cui esse vengono ora intese — sono essenzialmente moderne e differiscono dai principî vigenti nell'*ancien régime*, giacché lo spirito informatore della legislazione e della scienza giuridica è profondamente mutato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

indubbiamente contribuito ad accrescere il prestigio della più alta magistratura.[1] Appunto in virtù di questo prestigio è sufficiente in generale una sentenza di una delle sezioni della Corte per fissare la giurisprudenza, ed è ben rara la necessità di ricorrere ad una decisione a sezioni unite.[2] Tuttavia non sono mancate nella dottrina francese vive critiche all'indirizzo seguito dalla Cassazione: si è in particolare rimproverato alla Suprema Corte di costituire l'ultimo baluardo della scuola dell'esegesi.[3] La dottrina esegetica, abbandonata dalla scienza giuridica più recente, continuerebbe invece ad ispirare le decisioni del più elevato organo giurisdizionale francese.

Sulla fondatezza di questa critica è lecito manifestare alcune riserve. Una recente indagine, che ha avuto per oggetto lo studio delle soluzioni giurisprudenziali concernenti la teoria del negozio giuridico (e perciò una delle dottrine più rigorosamente tecniche del diritto privato), ha dimostrato che l'orientamento della Corte di Cassazione è determinato, in larga misura, da ragioni di indole sociale.[4] Se questo è vero per la teoria dei negozi giuridici, ciò resulta in maniera ancora più netta per quanto concerne la disciplina della responsabilità derivante da atti illeciti: l'importanza dell'opera consacrata nelle decisioni del Supremo Collegio francese, è stata tale da indurre ad affermare che « s'il est encore des esprits qui nient le pouvoir créateur de la jurisprudence, on ne peut que les engager à relire l'histoire de la responsabilité au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler ».[5] D'altra parte, concetti nuovi, deci-

[1] Non solo l'unità della Corte di Cassazione, ma la sua stessa organizzazione ha contribuito ad imprimere un indirizzo unitario alla giurisprudenza. L'esistenza di una *Chambre des requêtes*, che compie un primo esame dei ricorsi, rende infatti più difficili i conflitti fra le varie sezioni dello stesso Supremo Collegio. Conflitti di tal genere si verificano talvolta, ma assai più raramente di quanto avviene nelle Corti aventi più sezioni civili, nelle quali non è costituito un organo analogo alla *Chambre des requêtes* (qualora poi la Corte manchi di un simile organo, ma comprenda una sola sezione civile, come nel Belgio, DURAND, *Le droit des Obligations dans les Jurisprudences française et belge*, p. 244, la possibilità di conflitti si riduce a quella di conflitti fra la sezione civile e la sezione penale, ed è quindi assai rara).

[2] JOSSERAND, *op. cit.*, p. 53 sg.

[3] BONNECASE, *Supplément*, vol. I, n. 133.

[4] JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, *op. cit.*, pag. 39.

[5] JOSSERAND, *op. cit.*, p. 52.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

samente affermatisi nella giurisprudenza francese e accolti dalla Cassazione, come quello dell'abuso del diritto e come il divieto di arricchimento ingiustificato non sono certo il risultato dell'uso del puro metodo esegetico, ma rappresentano delle teorie sostenute dai cultori delle nuove dottrine. L'ossequio formale alla parola del Codice (ossequio che ha forse dato occasione all'accusa di tendenze esegetiche, ma che si spiega tenendo presente che la Corte di Cassazione deve controllare l'applicazione delle norme giuridiche da parte delle Corti di merito) non ha impedito il rinnuovamento sostanziale delle teorie giuridiche accolte dalla Cassazione ed il loro adeguarsi alle esigenze sociali. Se talvolta la Cassazione sembra ad alcuni seguaci di nuove opinioni attardarsi nell'accoglimento di soluzioni tradizionali, mentre altri Collegi giudicanti accettano più recenti (quantunque discusse e discutibili) teorie, ciò non avviene senza ragioni che giustificano il diverso atteggiamento.[1]

Il giudizio intorno al contributo che la Corte di Cassazione francese ha recato all'evoluzione dei principî del diritto privato non conferma dunque l'esistenza di un indirizzo puramente esegetico. Quando si prende in esame l'opera svolta da un organo giurisdizionale, occorre infatti distinguere lo spirito che ispira la sua attività e ne determina i resultati, e la forma, nella quale le diverse soluzioni vengono espresse. Vi può essere una forma ossequiente agli schemi tradizionali, alla quale fa riscontro — nella sostanza della decisione — uno spirito innovatore; vi può essere invece un'adesione formale ad un moto di rinnovamento del diritto, che si limita ad una premessa priva di conseguenze concrete, perché la soluzione accolta è — nel suo spirito — aderente a teorie ormai superate. Non vi è dubbio che la giurisprudenza francese (compresa quella della Corte Suprema) offre applicazioni della prima di queste due possibilità.

[1] Così il diverso atteggiamento del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione nei confronti della teoria dell'imprevisione si spiega colla necessità di assicurare l'esecuzione dei servizi pubblici, che induce la giurisprudenza amministrativa ad ammettere la clausola *rebus sic stantibus* (v. da ultimo, LALOU, *La révision des contrats par le juge*, Rapport à la Semaine Internationale de droit de Paris, 1937, p. 50).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

L'opera della giurisprudenza ha provveduto così ad ovviare agli inconvenienti della vecchia codificazione, elaborata in un ambiente sociale ben diverso da quello attuale. Tuttavia quest'opera non ha impedito, e non ha neppure reso superfluo, lo svolgersi di un' intensa attività legislativa. Quantunque il Codice Civile resti formalmente intatto nelle sue linee essenziali, e non sia lecito prevedere (come invece avviene in altri paesi) la prossima elaborazione di un nuovo Codice, ad esso viene ad aggiungersi — e in parte a sostituirsi — una legislazione sempre più frequente, diretta ad attuare riforme di notevole portata. [1] Una lunga serie di norme regola — a lato e spesso in contrasto cogli articoli del Codice — alcune fra le più importanti materie del diritto civile e commerciale. La trasformazione del diritto privato, che qualche pensatore isolato aveva auspicato, [2] è ormai in atto non solo nelle affermazioni della dottrina

[1] Il carattere frammentario dell'attività legislativa, che si svolge in Francia, rende assai improbabile il compimento di opere di ampia mole e, in special modo, l'accoglimento del progetto di un Codice franco-italiano delle obbligazioni. La mancata adozione del progetto da parte della Francia dovrebbe indurre ad esaminare l'opportunità di compiere su nuove basi la riforma del diritto italiano delle obbligazioni. Come è noto, il testo italiano del Codice unico è stato recentemente pubblicato come progetto del libro IV del nuovo Codice Civile, sia pure sotto riserva di modificazioni e di perfezionamenti. Ma occorre affermare che — se si vuol fare un'opera non di unificazione legislativa, ma di rinnovamento nazionale del diritto — è indispensabile una nuova base di discussione. Il progetto franco-italiano è stato (secondo la espressa dichiarazione dei suoi più autorevoli compilatori) redatto allo scopo di porre la prima pietra del grande edificio dell'unificazione del diritto privato. A questo scopo essenziale sono stati subordinati gli altri aspetti dell'opera di riforma, in particolare avendo cura di evitare innovazioni radicali, che avrebbero potuto in qualche paese sollevare obiezioni (cfr. CAPITANT, *Le caractère social du projet de code international des obligations et des contrats*, in *Themis Polska*, 1930, p. 27). Ma se l'Italia dovesse essere il solo Stato ad adottare, almeno nelle sue linee essenziali, il progetto, è evidente che tale riforma implicherebbe gli svantaggi insiti nelle soluzioni di compromesso senza il vantaggio dell'unificazione legislativa. Perciò occorre che il problema sia posto in termini ben netti: o l'adozione di una legge internazionale, ma che sia veramente internazionale, che abbia cioè vigore negli Stati coi quali sono più frequenti i nostri rapporti; o la redazione di una legge nazionale, che rispecchi lo stato attuale della nostra scienza giuridica e sia consona ai principî informatori dell'ordinamento italiano.

Nella lettera del Primo Presidente M. D'AMELIO al Guardasigilli, che accompagna il progetto si legge: « Spetta al Governo di deliberare se convenga oppur no sacrificare qualche eventuale modificazione, di fronte al vantaggio della uniformità della legge per le obbligazioni e per i contratti, che costituirebbe certo un importante elemento di espansione della civiltà latina nel mondo giuridico ». Ma è lecito obbiettare: l'uniformità della legge, alla quale dovrebbero sacrificarsi le « modificazioni » è, nel momento attuale, realizzabile ? o non si tratta piuttosto di una, sia pur lodevole, aspirazione, cui non corrispondono possibilità concrete ? e, in quest'ultima ipotesi, la riforma — di così alta importanza — non dovrebbe venire compiuta con altri intendimenti ? e se non fosse possibile raggiungere l'accordo per l'unificazione, ci si dovrebbe effettivamente limitare ad alcuni miglioramenti dell'attuale progetto, oppure dovrebbe essere compiuta una più larga opera di rinnovamento ?

[2] DUGUIT, *Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon*, Paris, 1912; CHARMONT, *Les transformations du droit civil*, Paris, 1912.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e nelle decisioni della giurisprudenza, ma nelle stesse disposizioni delle leggi di riforma.

Contro questa legislazione molteplice e mutevole non sono mancate le critiche di autorevoli scrittori. Si rimprovera a riforme, compiute per iniziativa di parlamentari che si occupano più delle ripercussioni politiche che non dell'aspetto giuridico delle nuove disposizioni, la mancanza del necessario tecnicismo. Inoltre il numero stesso delle norme, introdotte in epoche diverse e spesso occasionate da motivi contingenti, rende difficile il loro coordinamento e determina frequenti antinomie. Alle riforme dovute alle deliberazioni parlamentari sono venute ad aggiungersi le riforme, non meno numerose, attuate mediante i decreti-legge: così che, secondo un severo giudizio, si è unita « à l'oeuvre déréglée des assemblées l'oeuvre incohérente des gouvernements ».[1] Si è quindi deplorato che il legislatore ignori l'opera svolta dai giuristi per il perfezionamento del diritto vigente: i tecnici possono soltanto discutere invano, perché solo gli incompetenti hanno il diritto di legiferare.[2]

Da un punto di vista sostanziale — prendendo cioè in esame non il metodo secondo cui le innovazioni sono state introdotte e la forma in cui esse sono state realizzate, ma gli scopi stessi perseguiti dalle norme di riforma e le loro necessarie conseguenze — sono stati manifestati vivi ed autorevoli dissensi di fronte alla tendenza (assai diffusa specialmente nelle così dette leggi di crisi) a derogare non tanto a singole norme del Codice, quanto agli stessi principî essenziali del diritto civile. Si è scritto, ad es., che è triste per coloro che credono ancora ai grandi principî del diritto, di assistere all'emanazione di leggi che ne minano le basi, favorendo, in realtà, l'imprevidenza e incoraggiando la mala fede.[3]

D'altro lato, l'abbandono dei dogmi giuridici tradizionali è stato spesso ricollegato — nell'opinione dei suoi critici — non ad esigenze effettivamente sentite, ma a semplici interessi

[1] RIPERT, *Le régime démocratique et le droit civil moderne*, Paris, 1936, p. 29.
[2] RIPERT, *op. cit.*, p. 12.
[3] CAPITANT, *Le régime de la violation des contrats*, in *Dalloz Hebdomanda ire*, 1934, Chronique, p. 4.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

elettorali: così le numerose norme dirette ad assicurare la « protezione dei deboli » sono state ricollegate alla circostanza che i più deboli sono anche i più numerosi, e che i più numerosi detengono (attraverso il suffragio universale) il potere politico. [1]

I rilievi di natura prevalentemente formale relativi alla inesatta redazione dei recenti provvedimenti sono, in gran parte, fondati. È mancata all'attività legislativa, svoltasi così intensamente, quella collaborazione di carattere tecnico che, mediante l'esperienza dei cultori della scienza giuridica, rende possibile una corretta formulazione delle nuove norme, evitando che le riforme diano luogo a disposizioni non coordinate e quindi di difficile interpretazione ed applicazione. Tuttavia le critiche non devono far perdere di vista il significato della complessa opera legislativa, diminuendone oltre misura la portata. In particolare, non è esatto ricollegare le riforme introdotte nel diritto francese a motivi esclusivamente elettorali. Riforme analoghe a quelle francesi sono state compiute anche in altri ordinamenti, per opera di regimi non parlamentari: anzi sono stati appunto questi regimi che, di solito, hanno dato prova di una grande attività e di un vivo spirito di iniziativa nel rinnovamento dei principî tradizionali del diritto privato.

Gli Stati retti dal sistema parlamentare hanno frequentemente seguito l'esempio degli altri Paesi. [2] È quindi lecito ritenere che le trasformazioni recenti del diritto privato abbiano un fondamento più profondo e più solido che non quello costituito da interessi puramente parlamentari. Preoccupazioni elettorali possono avere costituito il motivo occasionale di singole riforme; ma, al di sopra di cause soltanto contingenti, vi è una ragione che giustifica, più che le singole innovazioni

[1] V. specialmente RIPERT, *op. cit.*

[2] Il tentativo di disciplinare le convenzioni collettive per la vendita dei prodotti agricoli mostra che esiste anche in Francia, nonostante critiche ed opposizioni recise (v. i rilievi di L. SALLERON, *L'agricolture et les conventions collectives de vente*, in *Revue politique et parlamentaire*, 1937, p. 284 sgg.) la tendenza ad estendere, come già è avvenuto nel diritto italiano, il contratto collettivo dal campo dei rapporti di lavoro ad altre materie.

Sulla progressiva estensione del regime degli accordi collettivi v. nettamente MORIN, *Les tendences actuelles de la théorie des contrats et les relations du réel et des concepts*, in *Revue trim. de droit civil*, 1937, p. 563.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

— spesso tecnicamente imperfette — le tendenze di riforma. Sono le trasformazioni economiche e sociali che richiedono le trasformazioni del diritto, determinando l' intervento del legislatore. [1]

Compiendo questa constatazione non si vuole giustificare, senz'altro, tutta l'opera legislativa compiuta in Francia, nella quale non mancano le imperfezioni formali e sostanziali; ma si vuole affermare la legittimità di un orientamento, che rappresenta una grande direttiva nell'attività politico-giuridica svolta in numerosi paesi, retti dai più diversi sistemi. Al di là di un'opera momentanea e frammentaria, tecnicamente difettosa, vi sono delle reali necessità della vita moderna, che il legislatore non può ignorare senza venire meno al proprio compito: la trasformazione del diritto privato risponde ad un ideale sociale largamente sentito. Si è deplorato talvolta, nella dottrina francese, [2] che il legislatore dia troppo spesso importanza agli interessi, piuttosto che agli ideali: ma ritornare alla vecchia codificazione significherebbe, di frequente, ritornare a principî che non sono attualmente sentiti o ad interessi che non hanno ormai un' importanza vitale. [3] Vi è invece un ideale (posto in luce dall'opera svolta per il rinnovamento del diritto italiano) che ha vitalità sufficiente per rendere possibile la tra-

[1] Il Ripert, pur senza negare, in linea di principio, l'influenza delle trasformazioni economiche sull'evoluzione del diritto (*op. cit.*, p. 2) ha poi obbiettato, in un caso particolare, che la trasformazione economica era assai anteriore al cambiamento delle concezioni giuridiche (p. 328); e che perciò quest'ultimo doveva derivare da fattori politici. Ma quest'affermazione non sembra immune da critica: il ritardo dell'evoluzione delle idee e dei principi giuridici nei confronti di un fenomeno economico non esclude che l'evoluzione — quando si verifica — sia la conseguenza del fatto economico. Il momento giuridico è posteriore, ed è spesso in considerevole ritardo rispetto al momento economico: occorre infatti che il fenomeno economico si sia consolidato, dimostrando la propria importanza, prima che esso venga preso in considerazione dal legislatore e dal giurista.

[2] Ripert, *op. cit.*, p. 47.

[3] Un illustre giurista francese, Henri Capitant, terminando quello che fu il suo ultimo corso monografico di diritto civile, delineava con queste parole il compito attuale del giurista: « Il faut lutter pour préparer et diriger l'adaptation du droit aux faits, aux circonstances économiques nouvelles. C'est en s'inspirant de cette idée, de cette conception que la doctrine peut exercer une influence sur la loi et sur la formation de la jurisprudence. Il faut surtout que les juristes ne se confinent pas dans le regret du passé. Le temps de l'individualisme est fini.... Il faut donc se mettre en face des réalités présentes et c'est en nous mettant en face des réalités que nous pouvous encore exercer notre influence. Il ne faut pas laisser le mouvement législatif se faire en dehors des juristes » (*L'évolution historique du droit des contrats*, Cours de droit civil approfondi, Paris, 1935-36, pag. 305).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sformazione del diritto privato: ed è l' ideale della conciliazione degli interessi degli individui e delle categorie sociali, entro l'ambito dello Stato, per l'attuazione di un fine di giustizia.

Considerando l' evoluzione del diritto francese, è lecito formulare una critica di notevole portata. Vi è, a nostro avviso, nell'attuale ordinamento francese, una mancanza di correlazione fra la disciplina del diritto privato e quella del diritto pubblico: mancata correlazione che costituisce una grave imperfezione del sistema vigente. Il diritto pubblico francese è rimasto, nelle sue grandi linee, immutato e rispecchia i postulati del pensiero politico affermato per opera della Rivoluzione; invece nel diritto privato i principî che erano in armonia con questi postulati sono stati considerevolmente limitati nella loro sfera di applicazione. Il dogma del non intervento dello Stato nei rapporti fra i cittadini (che era, al tempo stesso, affermato dalla dottrina politica e dalla dottrina economica) viene derogato in casi sempre più numerosi: ormai lo Stato interviene non soltanto nei rapporti patrimoniali, ma anche in quelli strettamente personali.[1] Si è quindi formata una diversità di concezioni fra il diritto pubblico e il diritto privato, che non può non essere fonte di inconvenienti: e siccome le trasformazioni del diritto privato non verranno abbandonate,[2] è evidente che l'unico sistema per eliminare questa diversità potrebbe consistere in un adattamento di alcuni principî del diritto pubblico alla nuova situazione.

Una simile riforma — sia pure limitata a particolari istituti, nei quali è maggiormente sentita la sua necessità — non sembra però di facile ed immediata attuazione, per ragioni di indole politica. In qualche speciale materia, la necessità di disciplinare i rapporti fra i cittadini è stata così profondamente sentita da indurre ad abbandonare premesse pubblicisti-

[1] Sull'intervento della pubblica autorità nei rapporti di famiglia v. De Naurois, *Le contrôle judiciaire de la puissance paternelle*, in *Revue critique de législation et jurisprudence*, 1936, p. 460 sgg.

[2] Ciò è riconosciuto anche dai critici della legislazione recente. Ripert (*op. cit.*, p. 34) ha scritto in maniera incisiva: « On ne reviendra pas au droit d'autrefois »

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

che, che con questa esigenza avrebbero contrastato. Ciò è avvenuto, in particolar modo, per i rapporti di lavoro, giacché è stata riconosciuta una posizione di preminenza ad un'associazione professionale, al sindacato più rappresentativo, [1] mentre i principî del diritto pubblico francese sarebbero stati favorevoli ad una posizione di parità fra i vari sindacati. [2] È questo, però, un caso sporadico: nelle sue linee generali, il diritto pubblico francese è aderente alle concezioni tradizionali. Da ciò derivano imperfezioni del sistema e manchevolezze nelle riforme legislative. Così ad es. la procedura arbitrale introdotta nel diritto del lavoro non può garantire, in ogni caso, la pacifica risoluzione dei conflitti di lavoro, perché ad essa manca quella sicurezza di esecuzione del lodo arbitrale che può derivare soltanto dal divieto (munito di adeguata sanzione) dello sciopero e della serrata. Si è avuto il timore di discostarsi da quelle tradizioni, che hanno ancora notevole importanza nel diritto pubblico francese, e si è posto in essere un procedimento che è inadeguato a raggiungere i suoi stessi fini. [3]

[1] La legge 24 giugno 1936 stabilisce infatti che, quando si riunisce una Commissione mista per procedere alla conclusione di un contratto collettivo di lavoro, « la Commission mixte est composée des représentants des organisations syndacales patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d'industrie ou du commerce pour la région considérée, ou, dans le cas où il s'agit d'une convention collective nationale, pour l'ensemble du territoire ».

[2] Quantunque ciò sia stato talvolta negato (Pic, *Sur les conventions collectives de travail*, in *Revue politique et parlamentaire*, vol. 168, 1936, p. 399 e p. 413) è evidente l'analogia col sistema italiano, quale resulta dalla Carta del Lavoro, secondo cui l'organizzazione sindacale o professionale è libera, ma solo il sindacato riconosciuto rappresenta legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori per cui è costituito (dich. III).

In genere, si nota nei commentatori della recente legislazione francese un'ingiustificata tendenza a distinguere le norme in essa contenute da analoghe norme vigenti nel diritto italiano, stabilendo — per intenti polemici — contrapposizioni prive di reale fondamento. Così ad es. si è affermato che nel regime francese (che su questo punto si differenzierebbe assolutamente dal regime totalitario) il ministro non è un arbitro, investito del potere di risolvere di autorità la controversia collettiva; egli non è che un mediatore, un conciliatore, che si sforzà di ravvicinare le parti, di suggerire loro soluzioni transazionali, ma senza poterle imporre (Pic, *op. cit.*, p. 399-400). Questa « assoluta » differenziazione è del tutto arbitraria: anche in diritto italiano, il ministro delle corporazioni non ha la facoltà di risolvere, nel disaccordo delle parti, le controversie del lavoro (è significativa l'espressione « tentativo di conciliazione » usata a proposito dell'azione degli organi corporativi), giacché il potere di imporre una soluzione non spetta agli organi del potere esecutivo, ma a quelli del potere giurisdizionale, alla Magistratura del lavoro.

[3] Sebbene l'art. 6 della legge 31 dicembre 1936 stabilisca che la sentenza sarà obbligatoria, è stato giustamente rilevato che « les moyens d'assurer l'exécution de la loi sont bien incertains, sinon inexistants » (Voirin, *Notes parlamentaires*, in *Revue trim. de droit civil*, 1937, p. 235).

È significativo, a questo proposito, che persino il Laroque, *L'arbitrage obligatoire dans les conflits du*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

È questa, in sostanza, la critica che si può formulare al termine dell'esposizione degli attuali orientamenti del diritto privato francese. Mentre la dottrina e la giurisprudenza hanno svolto un'opera intensa per attuare un ideale sociale, i provvedimenti legislativi, quantunque numerosi, non hanno permesso di conseguire tutti i resultati, che era legittimo auspicare. Ciò non soltanto a causa della loro imperfezione tecnica, ma perché l'opera di riforma è stata talvolta resa vana dal desiderio del legislatore di prestare ossequio a principî tradizionali, consacrati specialmente nel diritto pubblico. Affinché l'evoluzione del diritto privato possa svolgersi compiutamente, è necessario che il rinnovamento del diritto privato si compia in pari tempo col rinnovamento del diritto pubblico in base ad uno stesso indirizzo legislativo.

RENZO BOLAFFI.

travail en France, in *Sciences politiques*, 1937, p. 225, che ha cercato di porre in rilievo e di enumerare i possibili effetti giuridici dell'obbligatorietà delle decisioni arbitrali, ha dovuto riconoscere che questi effetti sono assai limitati.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

DEI RAPPORTI FRA UNA SCIENZA ECONOMICA STRUMENTALE E LA SCIENZA ECONOMICA PURA [1]

CAPITOLO I.

§ I. — L'apparire del corporativismo, come attività extraeconomica intrecciata con l'attività economica per antonomasia, coincide con l'accentuarsi della « crisi » della scienza economica. Tale « crisi » doveva necessariamente emergere, perché l'attività corporativa essendo extraeconomica è di sua natura squilibratrice insuscettibile di previsioni, e, viceversa, la scienza economica, come ogni altra scienza, consiste tutta in previsioni, e solo l'equilibrio è prevedibile. E la crisi è anche emersa perché, se la scienza economica concepisce il corporativismo come conseguimento dello stesso equilibrio di concorrenza, essa realizza se stessa ed esce dalla propria « crisi », ma, nello stesso tempo, sopprime il corporativismo come forma autonoma dell'economia reale.

§ I. — L'apparire del fenomeno corporativo, ossia l'inserirsi di atti etici, giuridici ecc. negli atti economici per antonomasia, e insomma l'intrecciarsi di un ordine politico con l'ordine tradizionalmente economico ha posto in luce, anche da noi, una « crisi » della scienza economica.

Ora tale crisi — essa non ha niente a che fare con la crisi dell'economia liberale: questa è un fatto della prassi, e quella è un fatto della teoria — non può in conclusione esprimersi, per significare che le esigenze conoscitive sono state tradite,

[1] Un'avvertenza preliminare. Il tentativo, anzi il tentativo di tentativo, che si fa qui, non ha affatto, come il titolo potrebbe far credere, scopi ambiziosi, protervi. Non si tratta per niente, come parrebbe un po' di moda, di congedare in tronco la vecchia scienza economica, e di metterne al suo posto una nuova. Si vuol soltanto mostrare come i principi della economia tradizionale, pur essendo ancora, proprio sperimentalmente, i più validi, non siano, teoricamente, i principi esclusivi con cui la « materia » economica può essere trattata. Si vuole, inoltre, far vedere come la deduzione rigorosa da un principio diverso possa giovare a mettere in luce, con precisione e sistematicità, le deficienze, ossia la incapacità di previsione realistica, in cui incappa chi deduce con rigore da un principio economico diverso dal tradizionale. E infine, e sopratutto, si vorrebbe che dalla stessa contrapposizione dei due ordini di deduzioni dai due principi emergesse, pur attraverso le sue insufficienze d'altronde corregibili, la superiore, anche se non esauriente, vitalità deduttiva e induttiva del principio detto ortodosso. Non si tratta, dunque, che di un modesto e guardingo esperimento teorico, cui ha dato lo spunto un noto accenno pantaleoniano intorno a una possibile « economia dell'altruismo », e che è condotto sul modello di quello che tutte le scienze naturalistiche, bene o male, hanno sempre praticato. E tanto basta, ci sembra, affinché chi legge possa dare il giusto peso, puramente illustrativo, ad alcune posizioni e locuzioni dall'apparenza un po' temeraria; e non si attenda, dalle pagine seguenti, più di quello che vi può essere e più di quello che se ne attende chi le ha scritte.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che nei seguenti precisi termini. Compito della scienza economica (come, nel rispettivo campo, di ogni altra scienza) è quello, deducendo logicamente da assiomi e postulati assunti intuitivamente per primi, di prevedere il presentarsi effettivo degli atti economici; e poiché tale previsione non è avvenuta e non può avvenire, ivi, nella mancata previsione della realtà economica percepibile, è la sua « crisi ». Ora è chiaro che, messa la questione in questi rigorosi termini, la scienza economica (al pari di ogni altra scienza naturalistica, cioè logico-sperimentale) è sempre stata in crisi, e sempre lo sarà: essa è, infatti, come scienza logica e matematica, una astrazione dalla realtà; e pertanto in questa essa trova e deve trovare, sempre, una misura, la misura della propria inevitabile e indispensabile imperfezione. Non può negarsi, però, che il comparire del fenomeno corporativo, come di molti altri analoghi altrove, abbia (è una questione di più e di meno) accentuato, da noi come e forse più che altrove, lo stato di crisi della scienza: abbia, cioè, sebbene meno di quanto si creda, messo l'economista tradizionale nella impossibilità, sempre più marcata, di prevedere i fenomeni della economia italiana, donde il comparire, ora specialmente, e non prima della parola « crisi ».

In moneta spicciola si potrebbe dire che la situazione che si è prodotta è questa: se, nel 1926, un economista nostro avesse, secondo i vari modelli previsionali, deduttivi, induttivi e probabilistici che la scienza economica è riuscita a fabbricarsi e a adoperare, fatto delle previsioni su quel che sarebbe stata poi l'economia reale italiana nel 1936, si sarebbe, senza dubbio, sbagliato. Egli avrebbe preveduto, mettiamo, una formazione di risparmio maggiore o minore di quella che c'è stata, probabilmente minore; e un avviarsi dei capitali per altre vie, presumibilmente più industriali che agricole, che non quelle effettivamente percorse; e una ripartizione del reddito fra le varie classi differenti, forse un po' più di profitto e un po' meno di salario, di quello che c'è stato; e così via. Qui è la crisi, contingente. Tanto basta perché crisi, momentanea, ci sia. Ma, a stretto rigore, si può dire anche di più. A stretto rigore si deve

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dire questo. Se, nel 1926, il nostro economista avesse voluto, proprio solo come economista puro e deduttivo, fare delle previsioni per il 1936, che cosa avrebbe egli potuto e dovuto prevedere ? Niente altro che questo. Egli avrebbe dovuto soltanto ammettere che, date le svariatissime posizioni iniziali del 1926, un equilibrio generale, nei dieci anni in questione, si fosse raggiunto; e che poi, raggiuntolo, ci si restasse definitivamente e insomma, irreversibilmente. Ecco: è proprio qui, in questi due avverbi, il nocciolo vero e ultimo della crisi, non solo contingente, ma anche permanente della scienza economica. Questa (alla pari di ogni altra scienza naturalistica) non può costruirsi che a patto di concepirsi secondo questo modello: gli atti economici nel loro insieme procedono, o per una legge dedotta di necessità o per una legge indotta di probabilità, lungo un corso univoco, che non ha ritorni; e sboccano in una foce, oltre la quale non possono andare; e ivi giacciono in uno *status* di immobile equilibrio, spogli ormai di ogni e qualsiasi *ictus* dinamico. Viceversa il fenomeno corporativo (né più né meno che ogni altra economia reale, politica economica ecc.) per ciò solo che è extraeconomico (nel senso tradizionale della parola: economico) non può essere, sempre dal punto di vista della scienza economica tradizionale, concepito che così: come un deviatore omnipresente del corso degli atti economici, che, in ogni istante, si presenta, così, equivoco e bicipite; come un elisore ineliminabile di ogni sede, in cui l'insieme degli atti economici possa sfociare, estuare, equilibrarsi e immobilizzarsi; e, insomma, come un *ictus* dinamico, che è sempre in azione, in tutti i momenti e in tutti i punti dell'attività economica E assunte queste due rispettive posizioni terminali, la contraddizione fra la scienza economica e il fenomeno corporativo e similari è verticale e insanabile, come lo è il contrasto fra statica e dinamica: poiché per quanto si accumulino movimenti statici, cioè convergenti, non se ne avrà mai uno dinamico, cioè divergente e, per quanto si accumulino movimenti dinamici divergenti non si avrà mai un movimento statico, ovverosia convergente.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ma, almeno in un caso, potrebbe sembrare che la contraddizione fosse risolvibile, e il caso sarebbe questo: quando si concepisse il fenomeno corporativo stesso e i suoi affini come rivolto, e atto, e perveniente a realizzare (appunto nel decennio ora ipotizzato) una posizione d'equilibrio generale: ossia quella posizione che avrebbe realizzato quella economia pienamente libera, e cioè agitata soltanto da movimenti statici, e, quindi, conforme al puro modello teorico della scienza economica stessa. In tale caso avremmo il seguente sviluppo. L'economista, fornito del suo modello mentale di equilibrio economico perfetto, può conoscere e conosce in modo altrettanto perfetto tutte le deviazioni, perturbazioni, insomma, che l'attività economica in tutti i suoi punti contiene in sé. Esattamente rilevate tutte le imperfezioni, egli può rappresentarsi e concepire, con altrettanta esattezza, tutti gli atti extraeconomici (giuridici, etici, politici insomma) che sono necessari e sufficienti a restaurare e instaurare la perfezione dell'equilibrio economico generale. E, quando questo processo di rettificazione mentale è interamente compiuto, egli ha dinnanzi a sé la rappresentazione di una situazione economica, che è, nello stesso tempo, conforme al modello corporativo, e simile e conforme al suo inevitabile modello teorico di economista. (Tra parentesi: è proprio questa confluenza dei due modelli ideali che spiega la predilezione degli economisti per un corporativismo « liberale »; è questa confluenza ideale; e non già una loro preferenza pratica per il liberalismo economico, come aspetto dell'economia reale). Ma però, neanche così, la contraddizione è veramente risolta, e non lo è per le due seguenti ragioni. Innanzi tutto perché non è logicamente corretto supporre che l'economista si rappresenti, come tale, degli atti etici, giuridici, politici ecc., insomma degli atti extraeconomici, quali sono quelli supposti necessari a istituire e ristabilire l'equilibrio economico generale: tali atti hanno, infatti, sì, degli effetti economici poiché riescono a mettere in essere l'equilibrio generale; ma essi sono pur sempre, e per definizione, atti di natura diversa da quelli, che è supposto com-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

piere un *homo economicus*, e che sono i soli del *ressort* dell'economista. In secondo luogo si ha questa: da quando questi atti fossero riusciti, come si presuppone, a realizzare l'equilibrio economico generale, tutto sarebbe finito: sarebbe esaurito il fenomeno corporativo, poiché già esso avrebbe raggiunto il suo supposto stato terminale, e, non intervenendo nessun altro fattore nuovo, dovrebbe diventare stazionario; e sarebbe esaurita anche la scienza economica, perché questa vive come tale dello studio dei movimenti che si fanno per arrivare all'equilibrio, e perciò quando ci si è arrivati e si è in uno stato stazionario, essa non ha più niente da dire, e, anche come organismo teorico, viene a morire. Cosa avremmo dunque? Avremmo che la contraddizione sarebbe risolta mediante la estinzione, la soppressione radicale dei due elementi in contrasto, avremmo cioè che la contraddizione non sarebbe risolta affatto. Essa pertanto, resta. Essa è ancora, intatta, davanti a noi. Tra il fenomeno corporativo (e, si ripete, ogni altra forma di economia reale, fra cui, più visibile, ogni forma di politica economica) e la scienza economica, la contraddizione è aperta: quello è il fatto sperimentale, che sfugge ai reticolati della logica dell'economista; questa è il fatto logico, che deve ghermirlo, irretirlo nelle proprie formule. E tra i due fatti, o rappresentazioni che siano, si tratta di risolvere (senza, ripetiamo, sopprimere i due fatti stessi in uno solo qualunque di essi) ogni contraddizione. Come farlo però? Come lo si è fatto? Come si è tentato di farlo?

§ 2. — *Posta dinanzi alla propria « crisi » la scienza economica non può uscirne o riformisticamente adottando il vecchio principio alla esperienza economica nuova, o rivoluzionariamente rinnovando senz'altro il proprio principio. La scelta fra l'una o l'altra delle risoluzioni può anche esser fatta a caso, ma il ritrovamento d'un nuovo principio ha tante più probabilità di riuscire quanto più sono numerose le errate previsioni dedotte dal vecchio principio. Il moltiplicarsi di previsioni erronee è, esso stesso, segnalato dal ripetersi dei tentativi riformistici della scienza, onde un tentativo rivoluzionario è legittimo nel momento stesso in cui, come oggi accade, si ripetono i tentativi riformistici.*

§ 2. — Anche la scienza economica, né più né meno che tutte le altre scienze — la loro storia lo dice — non può venir

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

a capo di questa contraddizione, di cui essa vive ma in cui essa può anche morire, che battendo due vie: quella che diremo del riformismo teorico, e quella che si può chiamare del rivoluzionarismo teorico.

Secondo la prima, l'economista opera così: constata che vi è un certo disaccordo fra la sua scienza, o leggi, o postulati, ecc. e l'esperienza economica reale; perciò modifica, adatta il suo principio euristico — mettiamo che, per lui, sia quello del minimo mezzo, del massimo utile, e simili, e derivati — fino a farlo coincidere, logicamente trattato, con l'esperienza economica stessa; o, meglio, lo modifica finché diverga, sia pure solo un po' meno di prima, dall'esperienza reale; e, giunto qui, adotta il postulato così riformato come suo postulato primo. Se egli si mette, invece, per la seconda strada, procede in questo modo: constata che vi è disaccordo, grande disaccordo, fra il suo postulato, le sue leggi, insomma la sua scienza, e l'esperienza economica; per questo escogita, inventa, senz'altro, un altro principio euristico, un'altra ipotesi di lavoro — vedremo, poi, quale può essere — adoperandosi di farla coincidere con la esperienza economica reale; o, più precisamente, finché essa diverga da questa esperienza meno che non facessero il vecchio principio, la vecchia ipotesi. Queste le due vie: queste le due uniche vie, che l'economista, per uscire dal frangente, possa battere. Ma quale delle due, volta per volta, batterà? Fin quando può egli restare fedele alla tattica teorica riformistica, ossia conservativa del vecchio postulato? E quando, invece, deve egli adottare la tattica teorica rivoluzionaria, instauratrice d'un nuovo postulato? Non si può affatto dirlo con sicurezza. Lo si potrebbe, se ci fosse una quantità fissa di errori di previsione economica che facesse da discriminante: ossia una certa quantità fissa di errori che, se questi fossero meno, si potesse tener fermo alla tattica riformista, e, se fossero di più, si dovesse adottare quella rivoluzionaria. Ma questa quantità fissa discriminante non c'è perché, se ci fosse, sarebbe essa la scienza stessa. E, quindi, occorre regolarci così: o imbroccare a caso l'una o l'altra via, secondo il gusto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e l' intuito personale dei singoli economisti; oppure orientarsi alla meglio secondo un criterio approssimativo e probabilistico.

Ora anche la prima di queste due soluzioni, quella casualistica, che rimette *au hasard* il mantenimento del vecchio postulato o l'adozione del postulato nuovo, ha la sua piena ragione d'essere. Se fra l'esperienza economica e la scienza economica la contraddizione c'è sempre, in ogni momento, è anche in ogni momento, come il mio capriccio di scienziato vuole, che io posso tentare di risolverla o per un verso o per l'altro. L'abito conservatore è in noi tanto forte, nelle cose pratiche e nelle cose teoriche — queste sono del resto, uno specchio vitale, lontano e stravolto di quelle — quanto la forza d' inerzia, sempre pronta a ricomparire, e esso rende poco credibile questa tesi scettica, fortuita, casualistica del farsi della scienza economica. Secondo i gusti del conservatorismo teorico, dal momento che un loro postulato gli economisti lo hanno, non c'è che da lavorare con quello; e non c'è da correre troppe avventure cerebrali, finché non sia chiaro, manifesto, evidente che quel postulato cozza contro l'esperienza da tutte le parti: che è un frutto teoricamente fradicio. Ma sono, invece, chiare due altre cose, più precise. Una è che, a seconda che il cozzo del vecchio postulato con l'esperienza è grande o piccolo, sarà, sì, grande o piccola la probabilità che il nuovo postulato sia teoricamente più utile del vecchio. E l'altra è che, però, in ogni momento, è possibile che esso lo sia, perché in ogni momento è possibile escogitare un postulato nuovo, che sia euristicamente infinitamente superiore a quello vecchio. La storia, passata e sopratutto recente, di tutte le scienze è lì che prova la verità di questa tesi: esse hanno, tutte, periodi di sonno, contrassegnati dalla estensione logica del vecchio postulato, non accompagnata da invenzioni di postulati nuovi; e hanno, tutte, periodi di vivacissimo risveglio, (quello attuale, per esempio), che hanno per caratteristica il rapido abbandono delle deduzioni logiche da postulati già trovati, e il frequente presentarsi all'orizzonte mentale di postulati del tutto nuovi. Ma, del resto, suffraghi o non suffraghi la storia delle scienze la nostra tesi — esso è, in fondo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

un suffragio estrinseco — questa tesi sta in piedi per forza propria: e resta fermo, cioè, che, in qualunque istante, potrebbe l'economista gettare nel mondo dell'esperienza economica la rete di un nuovo postulato, e star a vedere se essa fa o non fa buona pesca di esatte previsioni.

Ma è innegabile che la seconda soluzione, appunto in quanto ha, bene o male, una base probabilistica, si presenta come più ragionevole, più sensata — nel significato, spesso illusorio, del senso comune — della prima; e ora si tratta, perciò, di vedere quali sono le condizioni, in cui essa si presenta come consigliabile e conveniente. Ebbene, qui si può dire così: viene sempre un momento, per tutte le scienze, in cui i tentativi di riforma dei vecchi postulati si ripetono con frequenza; ed è in questo stesso momento che anche i tentativi rivoluzionari, ossia di invenzione dei nuovi postulati, hanno la massima legittimità perché hanno la massima probabilità di riuscire. Come si vede, qui si ragiona — e così vuole appunto il ragionamento probabilistico — su una pura e semplice base di fatto: il ripetersi dei tentativi riformistici del postulato tradizionale viene assunto, non già come indice d'uno stato di crisi della scienza, ma come, esso stesso, questo stato di crisi della scienza; ma quando questa crisi è grave, quando è grande la contraddizione fra la nuova esperienza e il vecchio postulato, è probabile che, cambiando postulato, la contraddizione diminuisca; ed è qui, proprio qui, la legittimità del rivoluzionamento teorico. Se si guarda bene le cose si passano, su questo terreno teorico, in modo analogo a quel che accade sul terreno pratico della politica; anche qui sono gli stessi periodi storici, in cui si moltiplicano gli esperimenti riformatori dei vari istituti, quelli che vedono anche l'apparire, stimolati dalla molteplicità e dalla vanità delle riforme, i grandi esperimenti rivoluzionari. Non è, forse, un caso che i corsi della politica e i corsi della scienza economica, siano paralleli; la politica non è, infatti, altro che una rozza scienza, fondata sulle facili previsioni della violenza bruta, con cui gli individui associati provvedono alla propria conservazione; e la scienza, e più che mai

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la scienza economica, è anch'essa una politica, poggiata su previsioni difficili come quelle espresse in un sistema di equazioni di equilibrio, con cui gli individui associati provvedono allo stesso obiettivo della propria conservazione. Ma ci sia (come noi crediamo) o non ci sia questa profonda affinità, certo è che il momento teorico, e l'ambiente teorico, in cui i vecchi postulati si sovvertono e i nuovi si instaurano, sono quelli che si sono descritti: quando il riformismo della vecchia ipotesi accentua i propri sforzi, allora si profila e deve profilarsi il rivoluzionarismo teorico.

Siamo ora, o non siamo, in un momento, in un ambiente di riformismo della scienza economica? Si moltiplicano o non si moltiplicano i tentativi di correggere, adattare, flettere, sfaccettare il vecchio tradizionale postulato della scienza economica? Le risposte affermative non ci paiono dubbie, e quindi indubbia è la legittimità dell'apparizione — non fosse che a titolo di sonda — del rivoluzionarismo teorico, e, cioè di un postulato euristico nuovo, del tutto nuovo. Ma, nonostante ciò, è bene vedere un po' più da vicino in che cosa consistono, questi svariati tentativi di riformismo teorico; e sarà bene anche vedere, almeno a colpo d'occhio, se essi hanno o non hanno ottenuto il risultato di risolvere quella contraddizione per cui appunto sono stati compiuti.

§ 3. — *I tentativi riformistici del vecchio principio hanno operato agendo dal di dentro del soggetto economico, via via configurato come edonista, egoista, egoista di specie, egoista di gruppo, egoista di Stato, ecc. Ma essi hanno operato anche dal di fuori del soggetto economico, raffigurandolo come condizionato prima dal solo divieto di frodi e violenze, e poi, via via, dai divieti di leggi fiscali, sociali, sindacali, corporative ecc. I due gruppi di tentativi possono dirsi sfocianti nel concetto paretiano di «scelta», nel quale tutti i gusti, e cioè la riforma interna del soggetto, e tutti gli ostacoli, e cioè le riforme esterne sul soggetto, vengono sempre assunti, ed è un'assunzione teoricamente ineccepibile, come teoricamente validi ed equivalenti.*

§ 3. — Immaginiamo innanzi tutto il soggetto economico puro, purissimo, cioè allo stato primitivo e isolato — il paradigmatico Robinson Crusoè, dissociato e inselvatichito, è appunto questo — e vediamo subito come esso, soggetto ultraideale,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sia stato dagli economisti via via trasformato, riformato, conformato a modelli sempre più storici.

Esso viene trasformato e conformato, innanzi tutto nella sua interiorità di soggetto; ossia si suppone che esso passi (pur ferma restando la sua ipotizzata logica economica formale) da uno stato primitivo, angusto e bruto di coscienza (o psicologia) economica, ad uno stato di coscienza più ampia e multipla, che, per intenderci, diremo più civile; ovverosia, per adoperare altre parole, si suppone che esso trasmuti in senso sempre meno individualistico e sempre più sociale i propri spontanei gusti individuali. Già il primo passaggio dal soggetto esclusivamente edonistico — e, cioè, senza orizzonte economico nel tempo — al soggetto egoistico — questo calcola già, più o meno, nel tempo, valuta già, più o meno, il bene tempo — è stato questo. Altro passo innanzi, sullo stesso cammino, è stato il seguente: si è immaginato che il soggetto egoista non fosse sempre, miope o presbite, soggetto « economico » nella stessa misura; ma che lo fosse tanto più quanto più il suo egoismo fosse « illuminato » e cioè lungimirante. Passaggio ultimo ancora — non più nel tempo, questa volta, ma nello spazio — è stato questo: il soggetto, da egoista individuale che era, si è supposto diventato, con patente distorsione della parola, « egoista di specie »; egli fa, cioè, entrare nei propri calcoli, pur sempre economici, non soltanto sé, ma anche altri soggetti. E nuove tappe successive, sempre più celeri e forzate, si sono avute lungo questo itinerario: abbiamo avuto il primitivo soggetto, il primo e solo Robinson, congetturato, negli aggruppamenti di categoria, come egoista sindacale; e, in quelli di classe, come egoista di classe; finché abbiamo veduto comparire — saldando così l'originaria autonomia teorica fra soggetto economico e Stato aneconomico e antieconomico — la figura ipotetica dell'egoista di Stato; e così via.

Ma se del soggetto individuale ultraideale si è immaginato, come si è visto, che esso si trasformasse dal suo interno, si è anche immaginato che esso venisse trasformato e riformato dall'esterno; cioè perdesse via via la libertà dell' isolatezza ini-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ziale per sottoporsi ai limiti, che via via dall'esterno gli vengon imposti; ovverosia, in altri termini, anche supposti rimasti eguali i suoi gusti spontanei, esso incontrasse nella violenza della legge o del costume ostacoli sempre più numerosi, operanti nel senso della socialità coatta, attuale e prospettica. Il primo grande, e decisivo, balzo su questa strada si è avuto, si capisce subito, col riconoscere la qualità di soggetto economico ipotetico, soltanto a uno speciale soggetto: a quello che agisce in tutti gli scambi con tutti gli altri soggetti, senza frode e senza violenza. Ci si è, poi, inoltrati ancor di più, quando si è ammesso questo: che la coercizione pubblica, sottrattrice di beni acquisiti nello scambio, o irrogatrice di beni non acquisiti nello scambio, dovesse sempre essere accettata dal soggetto, e senza che, per queste subite limitazioni, egli perdesse la sua sagoma teorica di soggetto economico. Un'avanzata ulteriore in questo stesso senso la si è poi fatta, quando si è ammesso che questa sagoma teorica poteva restar sempre intatta, anche se le si imponevano tutti i limiti, cioè tutte le coercizioni (propizie o non propizie che siano, questo non conta) della legislazione sociale. E un'altra avanzata ancora con l'ammissione, sempre supposta non vulnerante l'archetipo ipotetico, della coercizione sindacale; e, cioè, con l'equiparazione teorica di un soggetto concorrente perfetto e di un soggetto concorrente imperfetto. E un'altra infine, finale e definitiva, quando ci si è raffigurati un ministro dalla produzione, ossia un soggetto estraneo a me, che fa tutto invece di me, ma pure questa raffigurazione non la si è presentata — bisogna stare bene attenti a questo punto: è capitale — come una negazione, una cancellazione teorica del soggetto economico ipotetico; ma la si è, anzi, presentata come un aspetto, una trasfigurazione, e, meglio ancora, una perfetta identificazione di esso.

Già questi due movimenti di riforma dell'iniziale soggetto ipotetico — riforma dal di dentro per mutazione di gusti; riforma dal di fuori per imposizione di ostacoli — sono, ciascuno preso a sé, di grande rilievo teorico, sopra tutto perché ognuno di essi è incessante, progressivo, lineare. Ma essi lo sono, poi,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ancora di più, se si immagina che essi si sommino insieme, anzi si moltiplichino l'uno con l'altro; e, sopratutto, acquistino pienezza, consapevolezza e lucidità in una formula sintetica, che li abbracci e li esprima tutti e due. Ora questo è appunto quello che è accaduto con il concetto di « scelta », escogitato da Pareto. Nella « scelta » paretiana tutte le successive riformazioni interiori ed esteriori, tutti i successivi condizionamenti dall' interno e dall'esterno, tutti i gusti più diversi che il soggetto può avere, tutti gli ostacoli più svariati che il soggetto può incontrare, hanno la loro espressione comune: eguale per tutti; per tutti egualmente ospitale e accogliente; ma per tutti, anche, ugualmente indifferente. Il soggetto della scelta — si può anche dubitare che esso sia, veramente, un soggetto: essere soggetto economico, implica un permanere nella varietà degli atti; e qui, invece, abbiamo, sì, un soggetto che fa la sua scelta; ma la sua scelta è così varia, imprevedibile e slegata che il soggetto, mentre vi si rivela, vi si dissolve — non è un edonista; non è neanche un egoista, né illuminato né obnubilato; non è neanche un egoista di specie, di sindacato, di Stato; egli è tutto questo, e niente di tutto questo; egli è là dove vi è, in qualunque attimo, secondo un suo qualsiasi gusto, un suo atto economico qualsiasi. E il soggetto della scelta— dato e non concesso che sia proprio un soggetto, — non è neanche un attore che sia coercito soltanto, e necessariamente, dall'obbligo di non essere nè fraudolento nè violento; o coercito soltanto, e necessariamente, dell'obbligo di essere contribuente fiscale, sindacale, ecc. come il governante onnipotente vuole; no; egli può esserlo, può non esserlo, e può essere coercito anche in qualunque altro modo; egli c'è sempre che ci sia anche un solo attimo in cui egli, contro un ostacolo qualsiasi, compie un qualunque atto economico. Questa è, qui è la « scelta » di Pareto. Ma, se questo è, una conclusione è evidente: che, nella teoria della « scelta », il soggetto economico viene supposto come condizionabile da tali e tante e così varie e imprevedibili condizioni interne ed esterne che finisce per diventare un soggetto incondizionato; cioè un soggetto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che non ha più neanche la condizione di essere tale; cioè un soggetto così radicalmente trasformato e riformato da quel che era nell'ipotesi iniziale che lo si può già quasi dir sovvertito e rivoluzionato.

Quale è, ora, il risultato, che tutti questi tentativi hanno raggiunto? Hanno essi dato la soluzione della contraddizione? Così trasfigurato di dentro e di fuori, si è il postulato economico adeguato alla realtà economica? Adeguato in modo tale che possa, oggi, l'economista prevedere i fatti economici più esattamente di quanto non accadesse ieri, deducendo dalla ipotesi non riformata? Rispondere a questi interrogativi sarebbe cosa preziosa: perché è qui, e solo qui, che si potrebbe misurare l'efficienza euristica, e cioè esploratrice e profetica, del riformismo. Ma non è affar nostro qui. Quel che qui ci basta constatare è che i tentativi esistono, esistono da tempo, esistono in gran numero. E questo ci basta — del resto, perché mai i tentativi riformistici si moltiplicherebbero di giorno in giorno di più, se ad essi, ad uno di essi, avesse arriso il successo? — per giustificare il tentativo (a titolo di sondaggio, e nient'altro) di rivoluzionare l' ipotesi, ossia di escogitare una ipotesi rivoluzionatrice.

§ 4. — *L'impiego d'una ipotesi rivoluzionatrice nella scienza economica non può essere pregiudizialmente respinta, poiché la storia della scienza non è che storia di ipotesi rivoluzionatrici, e lo stesso principio, oggi tradizionale, della scienza economica fu, a suo tempo, rivoluzionatore. Tale repulsa pregiudiziale non trova neanche fondamento nell'assunto che solo la ipotesi tradizionale sia, perché razionale, « umana » e, come tale sola atta a guidare l'esplorazione diretta degli uomini. Infatti anche la scienza economica tradizionale tende a essere, pure occupandosi degli atti economici, come è ogni altra scienza della natura, « anumana », poiché anch'essa non è scienza che in quanto costruisce una logica di atti umani conforme ad un assunto modello meccanico.*

§ 4. — Non bisogna, innanzi tutto, minimamente allarmarsi — si è, in genere, pronti a farlo: l'abito della inerzia mentale, sempre conservatrice, è lì per questo — dell'apparire all'orizzonte della scienza economica, e anzi come suo nuovo orizzonte, d'una nuova ipotesi rivoluzionatrice.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Conviene, invece, in primo luogo ricordarsi che il progresso di tutte le scienze naturalistiche — e la scienza economica ne è una: perché, anch'essa, non è che la coordinazione logica unitaria di una molteplicità di fatti, cioè osservazioni, sperimentali — si è compiuto sempre mediante l'instaurazione, anche *au hasard*, di ipotesi novelle. In secondo luogo poi è bene avere sempre presente che il progresso della scienza economica stessa è stato dovuto a questa circostanza: che, a un certo momento, vi si è introdotta (quasi di colpo: senza previo esame specifico della sua portata euristica, per mera suggestione di fatti economici appariscenti, come il nascente industrialismo; o di dottrine generali a un momento prevalenti, come l'individualismo, in tutti i suoi aspetti) una ipotesi di lavoro che era allora, rivoluzionatrice, anche se oggi è quella assunta per tradizionale. Allora tutte le riflessioni economiche intese nell'elastico e caotico empirismo, che caratterizza il nascere di tutte le scienze, si rivolgevano al « bene » del principe, al « bene » dei popoli, al « bene » della mercatura, dell'agricoltura ecc.; erano, insomma, tutte riflessioni « realistiche ». E, quando apparve l'ipotesi nuova, rivoluzionatrice, dell'*homo oeconomicus*, essa fu subito impugnata dagli economisti della tradizione come astratta e irrealistica, (e lo era), e pertanto, (e qui era l'errore) sterile e vana. Ora occorre, adesso, evitare che si riproduca una situazione somigliante (incomprensione pregiudiziale, preliminare repulsa) di fronte al tentativo di mettere in opera, nel mondo dei fatti economici, una ipotesi del tutto nuova. Occorre che, ammaestrati dal passato, (che pure non è, lo si ammette, il modello certo dell'avvenire) si comprenda questo: che un'ipotesi nuova non è che una sperimentazione teorica, un provando e riprovando della mente. E che quindi ce se ne deve attendere o molto, o poco, o anche niente come è di tutti i cimenti logici; che si guardano lavorare, senza fiducia e senza sfiducia, come una macchina, che non conosce ancora bene quegli stesso che la adopera.

Bisogna, però, fare un'osservazione: il proposito di mettere in gioco (è, e non può non essere, un vero gioco d'azzardo)

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

una ipotesi nuova, non urterebbe solo contro tutte le fedeltà, serissimamente ancora giustificate, alla ipotesi tradizionale in quanto tale; ma urterebbe anche contro lo speciale carattere, il peculiare contenuto teorico che questa ha. Il particolare contenuto che essa ha consisterebbe in questo: che l'ipotesi dell'*homo oeconomicus* si riferisce agli aspetti razionali, logici (il calcolo economico, in quanto è calcolo, non è che questo) della sua condotta; e, come tale, agli aspetti di se stesso, di cui egli ha, per definizione, la piena coscienza; e che, perciò, sono di lui quelli esclusivamente umani. Qualunque altra ipotesi si faccia sulla sua condotta economica, si troverebbe quindi, per forza, nelle seguenti condizioni: di essere una ipotesi, che concerne gli aspetti non razionali della condotta del soggetto; ossia che colpisce gli aspetti di lui, di cui egli non ha, per definizione, piena coscienza; e che, pertanto, sono quelli propriamente non umani. E si potrebbe, poi, proseguire e ragionare così: non si può ammettere *a priori*, per la contraddizione che non lo consente, che sia posta in azione una ipotesi anumana, per spiegare, sia pur solo per coordinare, atti e fatti della condotta umana; quindi, qualunque nuova ipotesi, qualunque essa sia, sarebbe da scartare senz'altro, perché non ha niente a che vedere con la « materia » che è in questione. Ma tutto ciò non sta, non sta affatto. E non si dice che non stia perché sia vero o falso che soltanto gli atti di condotta razionale sono atti umani, e che quelli di condotta non razionale sono atti non umani: sono questi ardui, o vacui, problemi generali, o generici, di cui non sappiamo e non dobbiamo dire niente. E non sappiamo, neanche, se sia vera o falsa un'altra cosa; e, cioè, che una ipotesi buona per spiegare atti e fatti umani debba per forza essere tratta fuori della esperienza di atti e fatti umani, e non possa invece essere cavata fuori da tutt'altra esperienza (la storia della scienza, che è storia di meticci teorici, suffraga piuttosto questa prospettiva di quell'altra). Si dice, soltanto, che non è per niente vero che l'ipotesi dell'*homo economicus* è un'ipotesi umana; si dice che anch'essa, come ogni altra ipotesi scientifica del resto, è

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

anumana; e che, quindi, tutto il discorso fatto or ora cade nel niente.

Diamo e concediamo pure, infatti, che gli atti di cui si occupa l'ipotesi economica tradizionale siano atti razionali; lo siano essi stessi, in sé e per sé; e siano perciò, in sé e per sé, atti umani. Diamolo e concediamolo pure: ciò non ha, in nessun caso, la più piccola importanza teorica. Anche in effetti se essi fossero atti irrazionali e anumani — sono così, si deve credere, tutti i fatti fisici della natura, di cui si occupano tutte le scienze della natura — ci penserebbe l'ipotesi a razionalizzarli in qualunque modo per poterli teoricamente acquisire e possedere. E, anche se in sé e per sé essi fossero razionali, non sarebbe questa loro interna razionalità, ma la razionalizzazione che ne fa la ipotesi teorica, qualunque essa sia, quella che imprime loro il carattere di fatti (e non più di atti) scientifici. Qui è il punto. Qui è tutto. Ogni scienza, per « umana » che sia la sua così detta « materia » (già questa, del resto, è un ordine di rappresentazioni astratte, in via di disumanizzarsi), è sempre una strutturazione di concetti, è sempre una forma anumana, e così è ora dell'ipotesi dell'*homo oeconomicus*. Questa ipotesi è umana, sì, nel senso candido o greggio che riguarda quelle cose che si chiamano gli uomini, e, dentro queste cose, proprio quei gruppi di atti che, essendo razionali, si ritengono i più umani di tutti. Ma, nel senso scientifico della parola, essa è anumana come lo sono tutte le ipotesi delle scienze naturali, che han per le mani altre cose che non sono gli uomini. Essa è anumana come lo è, mettiamo, la meccanica razionale, la quale è razionale senz'essere affatto umana per questo, ed è razionale anzi appunto perché è anumana. Essa, anch'essa, l'ipotesi tradizionale è anumana; se, quindi, domani una nuova qualunque ipotesi economica si presentasse come anumana — tutta la scienza, del resto, va diventando sempre meno antropomorfica; essa è sempre più lontana dal «senso comune»; il quale è in fondo, non già il più di esperienza, ma l'esperienza dei più — anche questa non sarebbe per ciò diversa dall'altra. Anche questa ipotesi nuova avrebbe,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

come la vecchia e come hanno tutte le ipotesi scientifiche, gli stessi caratteri, lo stesso contenuto teorico; essa sarebbe come la gemella postuma della vecchia; anch'essa sarebbe, come la sua sorella maggiore, anumana pur essendo razionale; e contro di essa non vi sarebbe, pregiudizialmente, niente da dire.

La questione teorica consiste, per ciò, solo in questo: nell'escogitare una ipotesi nuova, che risponda a questi due ordini di requisiti. Primo: essere provvista dei caratteri necessari, per potervi strutturare d'attorno, supponendo che essa sia la sola ipotesi economica in campo, la materia cosidetta: materia economica. Secondo: essere tale che, data l'esistenza già in atto della ipotesi economica tradizionale, non rappresenti sotto nessun aspetto un duplicato di questa. Esiste ora, può esistere questa nuova ipotesi economica, che risponde a tutti e due questi ordini di requisiti ? È quello che andiamo a brevemente vedere adesso.

§ 5. — *Se già non esistesse il vecchio principio economico (minimo mezzo, massimo utile, ecc.), un qualsiasi nuovo principio, anche scelto a caso, potrebbe essere l'ipotesi euristica nuova, purché rispondesse alle due condizioni di essere convenzionale e formale. Ma, poiché già esiste il vecchio principio, e il nuovo principio deve essere il rivoluzionatore rispetto ad esso, è necessario che la nuova ipotesi euristica risponda a un terzo requisito: quello di essere del tutto indipendente dal vecchio principio, Assunto, però, il vecchio principio come quello del minimo mezzo, del massimo utile ecc., vi è una sola nuova ipotesi che ne sia del tutto indipendente, ed è quella che, capovolgendolo da cima a fondo, si esprime come ipotesi del massimo mezzo e del minimo utile.*

5. — Se si immagina che non ci sia già in lizza un'altra ipotesi, e cioè la vecchia ipotesi del minimo mezzo e del massimo utile, tutto diventa relativamente facile: perché io posso immaginare qualunque ipotesi mi piaccia, purché risponda al primo ordine di requisiti.

Così ogni ipotesi è buona (beninteso nel momento iniziale in cui la si formula: quello in cui la si sviluppa e la si applica è un'altra cosa: è il momento finale della sua prova) se è convenzionalmente — e io posso sempre convenire con me stesso — accettata per tale. Per esempio, io potrei fare delle ipotesi, che prescindessero del tutto dai due concetti di mezzo e di fine, ossia andare al di fuori di ogni ipotesi subiettivistica: una ipotesi

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

obiettiva, del genere di quelle astronomiche di Jevons e Moore per spiegare i cicli economici, sarebbe di questo tipo. Oppure potrei tener fermo il concetto di mezzo e di fine, restare cioè nell'orbita delle ipotesi subiettive; ma assumere mezzi e fini di natura non economici, e fissare un rapporto qualunque fra di loro, e stare a vedere cosa accade nei fatti economici: così per es. se ipotizzassi che il soggetto operi solo con mezzi religiosi per il massimo fine religioso, e deducessi che cosa accade della produzione, della distribuzione ecc. Così, egualmente, ogni ipotesi convenzionalmente accettata è buona se è, pur essendo formulabile con precisazione, indeterminata; e cioè, come è proprio dell' ipotesi del minimo mezzo e massimo utile, se ha carattere formale; ossia se è tale che (salva sempre la riprova del poi) ci possano star dentro, e ordinarvisi, numerosi insieme di fatti. Così, infine, ogni ipotesi convenzionata e indeterminata è buona, se in sé è coerente, ossia se non contiene contraddizioni rilevabili prima, beninteso, che le riveli il cimento della esperienza: incoerente sarebbe l' ipotesi del minimo mezzo e minimo utile; incoerente pure quella del massimo mezzo e massimo utile; coerenti, invece, solo quelle che congiungano, a volontà, il primo membro della prima e il secondo della seconda, oppure il secondo della prima e il primo della seconda. Insomma: si sa bene ormai, perché si hanno sottomano tre secoli di storia scientifica ossia di storia di ipotesi, come deve esser fatta una ipotesi scientifica; e la supposta nuova ipotesi economica — immaginando che sia sola, come era appunto il caso dell' ipotesi dell'*homo oeconomicus* — deve essere né più né meno che conforme al modello logico abituale.

Ma le cose cambiano aspetto, e si fanno più difficili, se si immagina che già in campo un'altra ipotesi ci sia, e che anche con questa bisogna fare i conti. In questo caso, infatti, la nuova ipotesi deve avere un requisito in più; quello di essere del tutto indipendente dalla vecchia; perché, se ne fosse in qualche modo dipendente, e poi riuscisse a far fare delle previsioni verificate, non si potrebbe mai dire se queste si dovessero alla ipotesi vecchia e alla ipotesi nuova; e questa non sarebbe

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nuova, ma sarebbe un doppione di quell'altra. Ma come avere, *a priori*, questa garanzia di indipendenza e di novità ? Una via vi è che è più sicura di ogni altra, e anzi la sola sicura: essa consiste nell'assumere come ipotesi nuova il contrario perfetto della ipotesi vecchia, e stare a vedere che cosa accada. Ma, adottando questo criterio, che è limitatore poiché oppone all' ipotesi nuova una condizione in più, è evidente che tutta la gran rosa di ipotesi accennate poco fà si restringe, si restringe fino a non lasciar posto che a una ipotesi nuova sola: appunto quella verticalmente contraddittoria alla vecchia. Cadono così di colpo, per noi, tutte le ipotesi extrasubiettive: non è, infatti, escluso, (anche se può sembrare, molto improbabile) che, deducendo le vicende economiche dalle vicende astronomiche di Jevons e Moore, si arrivi alle stesse previsioni, che deducendole dalla ipotesi del minimo mezzo e del massimo utile (tutti sanno, per es. che la geometria euclidea è astratta, ma, insieme, è sperimentale quanto l'ottica); e, se questo può accadere, della nuova ipotesi non si può più dire che sia indipendente. Se ne vanno anche tutte le nuove ipotesi subiettive, che sono soltanto diverse da quelle tradizionali: potrebbe, infatti, ben darsi che, se io prevedo gli atti economici deducendo dall' ipotesi che i soggetti seguano la via del minimo mezzo religioso, e del massimo fine religioso, io arrivi, sia pure per un caso più unico che raro, a prevedere gli stessi atti che se partissi dall' ipotesi del minimo mezzo economico (ogni zona scientifica di frontiera, e cioè occupata da due tipi di fatti, io posso sempre studiarla, con eguale resultato, dal di qua e dal di là della frontiera). Tutto ciò cade, e se ne va. E, come ipotesi nuova, una sola ipotesi mi resta disponibile: quella polarmente opposta a quella vecchia, del minimo mezzo per il massimo utile; e, cioè, l' ipotesi del massimo mezzo per il minimo utile.

Abbiamo così, non soltanto accanto ma di fronte l'una all'altra, due scienze economiche: una dedotta dal postulato del minimo mezzo e del massimo utile, e l'altra dedotta dal nuovo postulato del massimo mezzo e del minimo utile. Esse sono entrambe due scienze pure, purissime — una scienza è sempre

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

pura finché deduce esclusivamente da se stessa, e deduce pur complicatamente finché vuole — e sono perciò da porsi sullo stesso identico piano logico (se siano anche eguali sul piano sperimentale, e cioè in materia di previsioni è cosa, naturalmente, da vedersi). Un caso, che ci deve apparire del tutto fortuito se no la nuova ipotesi ne resterebbe minorata, ha, però, voluto che la vecchia ipotesi del minimo mezzo abbia avuto la precedenza cronologica; e ha, quindi, fatto sì che la scienza economica, che di là si è dedotta, si sia accaparrata la qualifica di scienza pura, per antonomasia. Lo stesso caso, che, ripetiamo, non può aver per noi nessuna portata logica, ha condotto a un'altra conseguenza: ossia che tutte le altre riflessioni toccanti, dal di fuori della vecchia ipotesi, l'economia siano state raggruppate sotto il nome di politica economica, o, come chi scrive qui ha proposto in un suo studio,[1] scienza economica strumentale. Ora, diciamolo ben chiaro, e ripetiamolo, questa duplicità di denominazioni non ha nessuna giustificazione logica: infatti tutte due queste scienze economiche sono pure in quanto, come si è detto, sono deduttive; e, viceversa, tutte due sono anche strumentali, se ci si immagina che una qualunque delle due adoperi il postulato dell'altra per realizzare, condizionato, il postulato proprio. E tutt'al più, per distinguerle a colpo d'occhio, senza impiegare troppe parole, si potrebbe fare così: chiamare la scienza vecchia scienza economica positiva, e quella nuova scienza economica negativa; senza però, si noti bene, attribuire nessuna priorità logica alla prima in confronto della seconda. Ma, ad onta di tutto ciò, ma anche dopo aver detto tutto ciò, adopereremo le due locuzioni: chiameremo *tout court*, la scienza vecchia scienza economica pura, e la scienza nuova, invece, scienza economica strumentale. E faremo così perché quella — lo vediamo bene, benissimo — ha, nonostante la sua crisi, un'enorme ampiezza, un'enorme saldezza logica: ne ha tante che qualunque nuova scienza economica (nessuna ombra d'immodestia, nel mettere giù queste parole:

[1] N. Massimo Fovel, *Scienza economica pura e politica economica pura*, in *Nuovi Problemi di politica, storia ed economia*, 1936, p. 51 sgg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

esse indicano, invece, l'umiltà d'un tentativo) è ancora, e lo sarà per un pezzo, in funzione della vecchia.

Anzi, anzi, è bene ribadire quest'ultimo rimarco, lo scopo che si ha in vista nelle pagine che seguono è proprio, e molto modestamente, questo. Si vuol rendere soltanto più chiaro, per mezzo della stessa crudezza antagonistica della nuova ipotesi adottata e alla meglio elaborata, i limiti della « crisi » della scienza tradizionale. Si vuol far intravedere che essa, per imperfetta e magari anche imperfettibile che sia, resta ancora un utile congegno per fare, sia pure alla meglio, delle deduzioni e delle previsioni non troppo erronee, ossia per fare, meno peggio che si può, della scienza economica.

CAPITOLO II.

§ 6. — *La scienza economica strumentale (per antonomasia) assume che, dato un fine (che deve essere economico affinché la scienza sia economica e non altro) i mezzi impiegati per raggiungerlo sono maggiori dei minimi, poiché, altrimenti, essa non sarebbe più strumentale ma pura (per antonomasia). Essa assume anche che, data una quantità di mezzi (che devono essere economici affinché la scienza sia economica e non altro) il fine che con essi si raggiunge sia minore del massimo, poiché, se non fosse così, essa non sarebbe più strumentale, ma pura. Congiungendo insieme queste due assunzioni, si ha che la scienza economica strumentale non può operare che con dei fini economici e con dei mezzi economici, ma che i fini sono via via sempre minori dei massimi, fino a diventare i minimi, e che i mezzi sono sempre maggiori dei minimi fino a diventare i massimi. Così formulata, la scienza economica strumentale ha tutti i caratteri d'una scienza logicamente costruita, perché la sua materia è economica, perché essa la esplora mediante un rapporto limite, e perché questo rapporto è autonomo e suo proprio: punti questi che esamineremo nei paragrafi seguenti.*

§ 6. — Scienza economica strumentale: che ne è, ora, di questa? in che cosa può essa consistere? Affrontiamo la questione, e, per farlo, cominciamo subito, senz'altri ambagi, a precisare nettamente la distinzione, or ora adombrata, fra le due concezioni che la scienza economica strumentale ha, e non può non avere, dall'economia: sotto l'aspetto dei mezzi l'una, e sotto l'aspetto dei fini l'altra.

Sotto l'aspetto dei mezzi la scienza economica, se deve essere strumentale e cioè impura, non può concepire il rapporto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tra mezzi e fini che così: dato e fissato irrevocabilmente un fine economico, i mezzi impiegati saranno diversi dai minimi, e cioè maggiori dei minimi. E entrambi questi requisiti debbono essere presenti. Vediamo il primo. Se, infatti, il fine non fosse economico — e cioè una certa distribuzione e una certa produzione o di beni obiettivi, o di utilità subiettive — la scienza strumentale non potrebbe neanche chiamarsi economica. Caso mai, essa dovrebbe chiamarsi scienza strumentale didattica, artistica, proselitistica ecc. se il fine fosse educativo, estetico, civile ecc., e, in genere, scienza strumentale dell'azione, se il fine fosse qualunque o indefinito. Può essere, sì, che quel fine economico non sia, alla sua volta, che uno dei mezzi, l'ultimo mezzo, per raggiungere un ultimo fine di qualsiasi natura, come per es. l'equità sociale, la pace politica, la potenza autarchica del paese ecc.: ma, intanto, quel fine economico deve esserci, e deve essere, in un certo momento, irrevocabile. Passiamo al secondo requisito. Se i mezzi impiegati per raggiungere questo fine irrevocabile non fossero diversi e cioè maggiori dei minimi, la scienza in questione sarebbe economica sì, ma non potrebbe più avere la qualifica di strumentale e cioè impura. Essa in tanto è strumentale in quanto i mezzi che essa impiega sono maggiori dei minimi, e ciò perché, se questi fossero minimi, essa sarebbe identica alla scienza economica pura, che, per definizione, non è scienza strumentale ma autonoma. Fine economico, dunque; e, per conseguirlo, mezzi non minimi: ecco visto dal traguardo dei mezzi, la scienza economica strumentale.

E, vista dal traguardo del fine, come si profila, invece, essa? Ecco. Essa, data una quantità qualunque di mezzi economici — una certa quantità di beni, o di utilità, distribuita in certo modo e prodotta in certo modo — non può che raggiungere un fine diverso, e cioè minore del massimo. E, anche qui, entrambe queste condizioni sono indispensabili. Si veda, infatti, la prima condizione. Indispensabile è che i mezzi in questione siano di natura economica, perché, se essi non fossero tali, la supposta scienza economica strumentale sarebbe, sì, strumentale, ma non già economica: sarebbe scienza stru-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mentale religiosa, retorica, filologica ecc. ecc., se i mezzi fossero religiosi, retorici, filologici, e dell'azione in genere, se i mezzi fossero di qualsiasi genere. È ben possibile, sì, che questi mezzi economici siano, alla loro volta, il penultimo mezzo per conseguire un ulteriore mezzo non economico, come l'ordine nelle fabbriche, la illitigiosità delle classi ecc.; ma, intanto, essi economici debbono essere. E vediamo la seconda condizione. Se il suo fine fosse massimo, la nostra scienza sarebbe, sì, economica, ma non sarebbe più strumentale ossia impura; e questo perché il fine massimo è quello specifico della scienza economica pura, la quale per definizione non è strumentale ma autonoma; e, perciò, se la scienza ora in gioco deve essere strumentale, essa non lo può essere che a patto di avere un fine diverso da quello della scienza economica pura, e, cioè, un fine, non massimo. In conclusione si ha quì, dunque, questo: mezzi economici, e, con essi, conseguito un fine non massimo.

Affinché si possa, così, parlare d'una scienza economica strumentale, è necessario che uno di questi due connotati ci sia: o, dato il fine, i mezzi non siano minimi, o, dati i mezzi, il fine non sia massimo. Può anche darsi che i due connotati coesistano. Ed è, anzi, allora che la scienza economica strumentale è nella sua piena efficienza, è allora che essa tocca la sua posizione limite. Essa la tocca quando, considerando un rapporto economico fra mezzi e fine, essa lo concepisce così: dati i mezzi, il fine è minore del massimo; e, dato il fine, i mezzi sono maggiori dei minimi. In tale caso — che è come uno dei due casi semplici elevato alla seconda potenza — la nostra scienza continua sempre a essere economica, perché e i mezzi dati e il fine dato sono economici, e nient'altro che economici. Ed essa è, inoltre, non solo una volta ma due volte strumentale, strumentale perché il suo fine non è massimo, e strumentale perché i suoi mezzi non sono minimi. E non basta ancora. Da questa strumentalità alla seconda potenza, si può passare alla strumentalità alla terza, quarta, quinta, ecc., e, per arrivarvi, si può procedere così. Siano prima dati i mezzi (si potrebbe benissimo supporre che prima sia dato il fine) economici si avrà,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

allora, il fine minore del massimo. Sia, nel momento di poi, dato questo fine già minore del massimo; si avranno, allora, i mezzi maggiori dei minimi. Siano, in un terzo momento, dati questi mezzi già maggiori dei minimi: si avrà, allora, un fine minore del massimo, che si aggiunge nella serie negativa, al fine già minore del massimo precedente. Sia, in un quarto momomento, dato questo fine già due volte minore del massimo; allora si avranno i mezzi maggiori dei minimi, che si aggiungeranno ai mezzi già maggiori dei minimi precedenti ecc.

Ma è ormai facile vedere dove si arriva andando di questo passo: si arriva al punto in cui la scienza economica strumentale concepisce il rapporto economico come composto di questi due poli: di mezzi infinitamente grandi, e di fini infinitamente piccoli, di mezzi massimi e di fini minimi. Pervenuta qui, la scienza economica strumentale, ossia impura, ossia commista di elementi estranei al calcolo economico puro, raggiunge la propria pienezza di scienza e la propria autonomia di scienza e si presenta, insomma, come una scienza economica teoricamente perfetta. Scienza economica, infatti, essa è perché economici, e non di altra natura, sono i suoi mezzi e il suo fine. Scienza piena essa è, perché essa assume un rapporto limite fra mezzi e fine. Scienza autonoma è, perchè tale rapporto consiste nel fine minimo e nei mezzi massimi. Sono, questi, tre punti di grandissimo rilievo teorico perché essi, riuniti insieme, valgono a rendere possibile una dimostrazione di importanza decisiva. E, cioè, la seguente: che la scienza economica, quando venga concepita come strumentale, non trascorre per questo sul mero terreno della pratica e dell'empirismo, del contingentismo ecc. ma resta sul terreno della teoria economica; e, quindi, restando su questo terreno può essere suscettibile di giustapposizione e di contrapposizioni, insomma di varie combinazioni (che son quelle che vedremo) con la scienza economica pura, la quale, anch'essa, sta appunto su questo terreno.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

§ 7. — *La scienza economica strumentale, in quanto è strumentale, presume sempre la presenza di un dato extracconomico di cui essa è appunto lo strumento, ma, appunto in quanto questo dato extracconomico è al di là di essa, essa si trova sempre al di qua e cioè nell'ambito della materia economica. La posizione della scienza economica strumentale (e della politica economica che ne è parte), non è con ciò diversa da quella della scienza economica pura, e dell'atto economico individuale, poiché anche in questo, che pure è strettamente economico, si può sempre vedere, al di là di esso, un dato extraeconomico che lo soverchia, ma che, appunto per ciò, gli è estraneo. La materia economica di cui tratta la scienza economica strumentale, è tanto più vasta quanto più sono numerosi i dati extracconomici di cui essa è strumento, perché sono appunto questi dati che, con la loro presenza, imprimono il carattere di beni economici a una quantità sempre più grande di beni, esattamente come avviene nella concezione ofelimitaria dell'atto economico individuale. Del resto, dal punto di vista teorico, poco importa che la materia economica strumentale sia abbondante o scarsa, e ciò che solo importa è che, poca o molta, ve ne sia.*

§ 7. — Vediamo il primo punto, già sfiorato or ora; vediamo, cioè, se la scienza economica strumentale usurpi o meriti l'attributo di « economica » e affermiamo nettamente che, essendo la materia che essa tratta materia economica — e cioè dei beni scarsi atti a soddisfare i bisogni, i desideri, ecc. degli individui: la definizione ovvia e classica — essa lo merita perfettamente.

Qualche dubbio potrebbe nascere dalla circostanza che, essendo essa una scienza strumentale, essa richiama, nella sua stessa definizione, qualche cosa che ne è al di fuori, e che sarebbe quel qualunque fine non economico, di cui essa è appunto lo strumento. Ma il dubbio non sta affatto. Innanzi tutto non è vero che in ogni caso, proprio in ogni caso, la scienza econo mica strumentale debba aver un fine che la trascenda e che essa serve; e, per convincersene, si pensi che io posso benissimo aver per fine della scienza economica strumentale la sperimentazione, l'elaborazione, il perfezionamento ecc. interno della scienza stessa: in tal caso il fine non trascende la scienza, ma le sta dentro; e la scienza non serve qualchecosa che è fuori di lei, ma serve sé stessa. Ma trascuriamo questo spunto, pur così fecondo. E si ammetta pure che, al di là di essa, scienza strumentale quale è, vi sia un fine non economico che la trascende. Ebbene, non per questo il contenuto materiale della scienza cessa di essere economico, perché essa, in blocco, non

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

è da considerare, appunto, che uno strumento tutto fatto di beni o utilità (o di non beni o di non utilità) economici; nello stesso modo che una lima è uno strumento fatto di acciaio e non del legno che essa serve a limare. Essa, essendo una scienza strumentale, non è altro (come del resto, ogni scienza anche non strumentale, ammesso che ve ne siano, ciò che è dubbio: perché ogni scienza, essendo parziale, può sempre essere concepita come strumento al servizio di ciò che è fuori di lei e che essa non è) non è altro che una tecnica di concetti. E, esattamente come ogni tecnica, è soltanto un gruppo di concetti modellatori d'una certa materia, è cioè soltanto questa materia concettualizzata, concettualizzata, sì, ma teoricamente ineliminabile, così è della scienza economica strumentale. Essa, non ad onta che sia, ma appunto perché è strumentale, non può eliminare da sé la materia economica, è, anzi, questa materia stessa, nient'altro che questa materia presentata in un certo ordine logico qualsiasi che è la scienza.

E non deve trarre in inganno il fatto che la politica economica — e, cioè, una politica e non una economia — facciano parte della scienza economica strumentale. Bisogna, infatti, osservare che la politica economica (e cioè l'atto economico dell'individuo qualificato, giuridicamente, per governante) è parte, sì, della scienza economica strumentale, ma non si identifica con questa: in modo che questa ha dei connotati teorici più larghi, che non quella. Ma supponiamo pure che si identifichi, o, in ogni caso, che i connotati propri della politica economica siano quelli stessi della scienza economica strumentale: ebbene neanche per questo il carattere economico della nostra scienza viene a cadere. Quando il politico governante compie il suo atto economico egli ha certo, ammettiamolo pure, il suo fine non economico; ma in ciò, egli non si trova in posizione diversa dal non politico, dal non governante che compie, anche lui, un atto economico senza aggettivi. Sebbene sia senza aggettivi, anche quest'atto economico ordinario ha, anch'esso, un fine certamente non economico, che va al di là di esso: ha, per esempio per lo meno il fine della felicitazione individuale,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

che è già un dato etico o biologico, ma economico no. Prendiamo il paradigma classico di questa specie di atti e di attori economici: l'*homo oeconomicus;* ebbene la *oeconomia* di questo *homo* è, senza dubbio, umana perché appartiene proprio a lui, e, se essa non è che una parte di lui, i fini di essa al di là di essa, non possono essere posti che da lui, nella sua integralità umana; ma non per questo la sua economia è meno economia, e il paradigma *homo oeconomicus* cessa di essere un paradigma economico. Ora lo stesso dell'uomo politico, che compie degli atti economici; egli ha sì, come politico, dei fini umani diversi da quelli dell'uomo non politico; ma anche questi suoi fini politici non sono anch'essi, che dei fini umani, che vanno al di là dell'atto economico; e, essendo essi fini genericamente umani, anche se specificamente politici, lasciano intatto, come nel caso dell'*homo oeconomicus*, il contenuto economico dell'atto.

Questo contenuto è, in sostanza, quello che di solito si chiama economico, e che comprende senza eccezione, tutti i beni atti, come si è detto, a soddisfare i bisogni, i desideri ecc. degli individui. Elencarli sarebbe impossibile, classificarli sotto qualsiasi finca — per esempio beni primari, secondari ecc.; oppure beni di lavoro, di capitale, di impresa ecc. — sarebbe inutile, e non vi sarebbe, quindi, nient'altro da dire. Spunta, invece, qui una questione sottile, ma non sterile: si tratta di sapere se questi beni, o utilità, che sono la materia economica della nostra scienza strumentale, siano quelli, qualsiasi, che a un certo momento sono già qualificati per tali; oppure se siano quelli, che ricevono questa loro qualifica di beni dal fatto che il fine estraeconomico propostosi dalla scienza li riconosce per proprio strumento. Nel primo caso, è ovvio, i beni, quali che siano, sono dati una volta per sempre, ma, per ciò solo, essi sono uno strumento che limita il fine, e inibisce il sorgere d'un qualunque fine nuovo; nel secondo caso, invece, è il fine stesso che crea, ponendoli, la qualifica di beni, e, poiché il fine è libero e nuovo, sempre nuovi e indefiniti sono anche i beni. Che pensare ora di ciò? Il problema è complicatissimo: perché il fine

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

non è fine se manca il mezzo per raggiungerlo, e il mezzo non è mezzo se manca il fine da raggiungere, e sono, cioè, tra essi solidali; e perché, viceversa, il fine non è fine se il mezzo lo raggiunge, e il mezzo non è mezzo se ha già raggiunto il fine, e sono così tra loro distinti. Ma noi qui il problema lo trascuriamo. Ci limitiamo a dire che è il problema stesso che si pone nella scienza economica pura, quando ci si domanda se il fine dell'atto è l'utilità o la ofelinità, e che come quest'ultimo problema è stato risolto nel senso dell'ofelinità, cioè dell'illimitatezza dei fini economici, così è da risolvere anche il problema dei mezzi (che è poi lo stesso, rispecchiato): mezzo è ciò che è ofelimo; bene è ciò che è ofelimo; illimitata, indefinita è la somma dei beni, cioè la materia economica che la scienza economica strumentale maneggia.

E non è da credere che questa materia, perché è illimitata e indefinita, cessi di essere economica. Al contrario. La scienza economica pura di tipo ofelimitario — e cioè, a fine libero qualsiasi — ha variato, sì, i confini della scienza economica pura di tipo utilitario — e, cioè, a fine prescritto presunto, ma li ha variati non nel senso che li abbia ristretti, ma anzi nel senso che li ha allargati. E lo stesso, ora, della scienza nostra. Se la sua materia economica, ciò che essa chiama i suoi beni, non è definita da qualità supposte intrinseche ai beni stessi (la loro utilità) ma da una loro qualità estrinseca di rapporto col fine (la loro ofelimità), la materia stessa non si restringe ma si allarga. Ma, del resto, poi, poco importa, che si allarghi o che si restringa; ciò che importa è che una materia economica ci sia, fosse anche essa fatta di un solo bene (è quello, in fondo, che si ha se si immagina che tutti i beni tecnicamente diversi non ne facciano che uno, il bene economico in genere); e poiché essa c'è, il primo punto è, ci sembra, fissato: la nostra scienza strumentale è una scienza di natura economica, e di nessun'altra natura che economica.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

§ 8. — *La scienza economica strumentale è scienza perché, anche dato e non concesso che la materia economica sia unica e già sia trattata dalla scienza economica pura, ciò non impedisce che essa, munita di una propria regola di coordinazione, la coordini diversamente, e, con ciò, sia una nuova scienza economica. Ciò potrebbe anche non essere se la materia economica non si prestasse a coordinazioni di carattere quantitativo, ma in quanto essa già vi si presta nel modo in cui già lo fa la scienza economica pura, può farlo anche la scienza economica strumentale, che riconferma qui il proprio carattere di scienza. Tale carattere è in essa tanto più certo in quanto, data la natura quantitativa della materia economica, essa può ricorrere, né più né meno della scienza economica pura, ai concetti di minimo e di massimo, ossia di limite, nel che è appunto il sommo del suo carattere di scienza. Il postulato di minimo e di massimo che essa applica, e quindi il concetto di limite, sono e non possono non essere virtualmente opposti a quelli che già applica la scienza economica pura, e, in ciò, essa afferma il proprio carattere di scienza economica autonoma.*

§ 8. — Ma, se questa nostra scienza è economica, è essa anche — ecco il secondo punto — una scienza? una scienza almeno tanto quanto è la scienza economica pura? Vediamolo.

La prima ragione per cui generalmente le si nega il carattere di scienza, ossia di circolo teorico di deducibilità, e, anzi, la si presenta (come si fa della politica economica, che ne è parte) come una semplice *praxis* teoricizzata, è la seguente: la materia economica, si dice, è quella che è, ma è una sola; essa è già teorizzata dalla scienza economica pura; e non vi è, quindi, posto per un'altra scienza economica qualsiasi come sarebbe quella strumentale. Ma tutte queste affermazioni sono altrettanti errori. In primo luogo non è affatto vero che la « materia economica » sia già bella e data tutta una volta per sempre, una volta per tutte; noi abbiamo, anzi, visto or ora che questa materia economica è una creazione sempre nuova dei fini, che si possono attribuire ai soggetti; e può, perciò, sostenersi che, per il fatto solo che altro è la scienza economica strumentale, diversa è anche la materia economica della prima dalla materia economica della seconda. Ma concediamo. Ammettiamo pure che la materia economica sia unica e data. Ebbene, è forse vero per questo che unica sia anche la maniera di teorizzarla? unica, cioè, la teoria, o scienza, che se ne può trarre? Minimamente. La scienza economica pura non è che uno dei modi convenzionali (più o meno sperimen-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tali, ma sperimentali, in qualche misura, sì) con cui si può costruirla, ossia disporla in un'architettura di concetti. Essa ne sarebbe il solo unico modo, soltanto se una condizione si verificasse: e, cioè, che la materia economica fosse un dato attivo e non passivo; e ciò perché, in tal caso, la materia economica stessa avrebbe in sè, impresso ed espresso, il modo teorico di essere costruita. Ma questa condizione non si verifica; si verifica, anzi, la condizione opposta. La materia economica è passiva di fronte allo scienziato, anche e proprio perché essa è il frutto indistinto e vario dei fini, ossia della volontà dei soggetti economici; e, essendo, così, materia passiva, la scienza può imprimerle ed esprimerne, coi soli limiti della logica scientifica in generale, la regola teorica, il *punctum* di coordinazione che più le piace.

Ma con ciò non tutto è detto. Una diversa regola teorica può, lo si è visto, esistere, può esistere nel senso ehe non vi è, da parte della regola adottata dalla scienza economica pura o tradizionale, un diritto di privativa logica sulla materia economica. Ma ora si affaccia un'altra domanda: può essa esistere anche nel senso che, da parte della subietta materia economica, non vi venga fatto, per la sua stessa natura, nessun ostacolo? Si risponde, anche qui, nettamente di sì. Il solo ostacolo, che la materia economica (come del resto la materia di ogni altra scienza: ecco la logica scientifica generale che compare) potrebbe opporre alla propria sottomissione a una nuova regola teorica, sarebbe questa: che essa non fosse di natura quantitativa, ossia misurabile, ossia trattabile al limite. Ora, se la materia economica abbia questi requisiti noi qui non sappiamo e non vogliamo sapere: per farlo ci faremmo travolgere nelle dispute sulla scienza economica obiettiva dei beni o subiettiva delle utilità, sul *no-bridge* ecc. ecc. Ma possiamo dire, però: che, dal momento che la sciènza economica pura la tratta (sia pure per finzione e con approssimazione) come se fosse quantitativa, ogni ostacolo insorgente dalla natura stessa della materia è superato; e che vi è posto per un'altra regola teorica qualunque, purché anche essa sia quantita-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tiva, di misura, di margine; e che questa regola, quale che essa sia, non varrà né più né meno di quella già adottata dalla scienza economica pura. Ma non è, appunto, di una regola di questo genere che va in cerca la nostra scienza economica strumentale? non è, anch'essa, una piena scienza dal momento stesso che una regola di questo genere è ritrovabile ed è stata ritrovata? È quello che abbiamo già premesso. E si può, quindi, concludere che un altro passo avanti, nella nostra dimostrazione, è stato fatto: non solo una nuova regola teorica della materia economica ha, diciamo, il diritto di esserci, ma essa ne ha anche la possibilità effettiva.

Vi è, però, qui un altro passo ancora da fare: bisogna vedere se questa regola teorica, applicabile a queste quantità della materia economica, è anche una regola atta a trattarla, come si è richiesto, al limite. Ma, anche qui non ci sembra che ci possa essere dubbio. Prima di tutto nessuna regola maneggiatrice di quantità è scientifica, se non è appunto una regola al limite; e, quindi, se la nostra scienza strumentale è scienza di quantità, è anche una teoria al limite, una teoria differenziale. Vi è dell'altro, però. La scienza economica pura, operando su delle quantità della stessa natura economica, adopera già il concetto di margine, e cioè di massimi e di minimi, e lo stesso può certamente fare un'altra scienza economica. Là dove, infatti, i concetti di massimo e di minimo sono applicabili, essi lo sono tante volte, possono cioè variare tante volte, quanti sono — è questo un insegnamento elementare della scienza matematica — i gruppi, in cui la scienza spartisca il totale della quantità che ha di fronte. Se questi gruppi si riducessero — per ipotesi assurda e contraddittoria — a uno solo, il concetto stesso di rapporto, e cioè di massimi e di minimi, cadrebbe; se, invece, essi fossero, mettiamo, innumerevoli, innumerevoli sarebbero anche i rapporti di massimo e di minimo, e cioè di limite. Ma il caso nostro non è né il primo né il secondo di questi due. I gruppi, in cui la scienza economica strumentale spartisce il totale delle quantità che tratta, non sono né uno solo, né infiniti, ma sono, precisamente,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

due: il gruppo dei beni assunti come mezzo, e il gruppo dei beni assunti come fine, e, quindi, due possono essere i rapporti al limite, i rapporti di massimo e di minimo che sono reperibili. Ma la scienza economica pura non ne adopera, e non può naturalmente adoperarne che uno solo: ne resta, dunque, per così dire, disponibile un secondo per la scienza economica strumentale.

Stabilito questo punto, il carattere genericamente scientifico, e specificamente differenzialistico, della scienza qui in causa, non si può più mettere in dubbio, e viene in luce, in più, un altro elemento. Esso è il seguente: essendo due e due soltanto le regole di massimi e di minimi a cui le quantità economiche possono essere sottoposte, non può esistere nessun rapporto di subordinazione e di coordinazione fra di esse. Se infatti un qualsiasi rapporto di questo genere si stabilisse fra loro, ciascuna di esse verrebbe a perdere, di colpo, la propria autonomia, e le due diventerebbero una. Ma, se diventassero una sola, sorgerebbe allora una contraddizione: avremmo una quantità spartita in due gruppi, che darebbe luogo a un solo rapporto di massimi e di minimi, il che, già lo sappiamo, non può essere. Non può darsi, dunque, nessuna subordinazione o coordinazione fra le due regole. Esse sono, e non possono non essere autonome. E tale loro carattere imprimono alle due scienze, che li assumono quale loro criterio costruttore.

§ 9. — *Il postulato di minimo e di massimo della scienza economica strumentale consiste, in quanto è virtualmente opposto al postulato di massimi e di minimi della scienza economica pura, nell'attribuire quantità di minimo e di massimo a quei gruppi di quantità economiche a cui la scienza economica pura attribuisce, rispettivamente, la qualità di massimo e di minimo. La scienza economica pura attribuisce, però, la qualità di massimo al gruppo dei beni–fine, e la quantità di minimo al gruppo dei beni–mezzo, e, perciò, la scienza economica strumentale attribuisce la qualità di minimo al gruppo dei beni–fine, e la qualità di massimo al gruppo dei beni–mezzo. Il postulato del massimo mezzo per il minimo fine è, anch'esso, sperimentale, se si immagina, come è in fatto, che il massimo mezzo economico e il minimo fine economico siano rispettivamente integrati dal minimo mezzo extraeconomico e dal massimo fine pure extraeconomico, ma esso, più o meno sperimentale che sia, ha la propria interna logica di principio coordinatore. Il postulato del massimo mezzo e minimo fine rientra, così, nel principio formale dell'attività ecanomica in genere ;*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ma, al di dentro di questo, esso conserva il proprio carattere di postulato specifico e autonomo.

§ 9. — Siamo ora al terzo e ultimo punto: determinare come possa formularsi il rapporto, al limite, di massimi e di minimi di quantità economiche, che, come si è visto adesso, la scienza economica strumentale può rivendicare come proprio specifico; tale, cioè, da darle autonomia scientifica.

Se — ecco come si può, ci sembra, ragionare — i rapporti limite, reperibili nelle quantità economiche, fossero numerosi, parecchi sarebbero quelli ipotecabili come propri dalla nostra scienza strumentale: e, precisamente, tutti meno uno: tutti meno quello già ipotecato dalla scienza economica pura. Ma le cose non stanno così. Noi sappiamo che questi rapporti non possono essere che due, poiché due sono i gruppi (gruppo dei beni-mezzo, e gruppo dei beni-fine) in cui la intera quantità è stata divisa, e, quindi, soltanto due possono essere le regole teoriche reperibili. Di queste due, una, però, è già stata accaparrata dalla scienza economica pura, e, quindi, la scienza economica strumentale non può trovare disponibile, per proprio uso e consumo, che l'altra; non può che trovare una sola coppia di posizioni, in cui elaborare i propri massimi e i propri minimi. In altre parole, la scienza economica pura ha detto: tali e tali essendo le quantità economiche in causa, e due soli essendo i punti in cui può avvenire la differenziazione di questa quantità in massimi e in minimi, io ho optato, per la mia bisogna teorica, nel seguente modo: la concentrazione dei massimi avvenga in uno dei due punti, e la concentrazione dei minimi avvenga in quell'altro. Ora, stando così le cose, e solo perchè le cose stanno già così, alla scienza economica strumentale non resta che optare nell'unico senso ancora possibile; concentrare, cioè, i propri massimi ove la scienza economica pura ha concentrato i propri minimi, e concentrare i propri minimi, ove questa ha concentrato i propri massimi. Essa fa questo. Essa — visto che la scienza economica pura ha già fatto la sua opzione; se non la avesse ancora fatta, le due parti potrebbero invertirsi; resterebbero, però, sempre due parti — non

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

può fare che questo, la sua destinazione teorica è, per così dire, segnata.

Quale è, ora, la coppia di punti, di massimi e di minimi, che la scienza economica pura ha già fatto proprio, che è suo proprio ? Essa è ben nota: il punto dei minimi coincide col gruppo dei beni-mezzo, e il punto dei massimi coincide col gruppo dei beni-fine. Quale sarà la coppia di punti della scienza economica strumentale ? Non c'è da far altro che capovolgere queste due posizioni: là dove è il punto dei massimi, mettere quello dei minimi, là dove v'è quello dei minimi mettere quello dei massimi. Avremo, allora, che il punto dei minimi sarà coincidente col gruppo dei beni-fine, e il punto dei massimi sarà coincidente col gruppo dei beni-mezzo. È questa la regola teorica che la scienza economica strumentale assume, e non può non assumere, in proprio, ed è qui, impossessandosi di questa regola e facendosene investire tutta, che essa acquista la propria autonomia. Diciamo la propria piena autonomia. Non ha nessun peso, infatti, una obiezione possibile: non si può dire, potrebbe obiettarsi, che questa regola è autonoma, poichè se il soggetto della vostra scienza economica strumentale vuole, decide, sceglie che i beni-mezzo siano massimi e i beni-fine siano minimi, ciò è pur sempre la sua scelta, e, dal momento che è sua scelta, essa è economica nel senso generico, e non specifico, non autonomo della parola. Ciò è vero. E ciò è anche prezioso per la nostra tesi. Ciò prova, infatti, che anche la regola teorica della scienza economica strumentale rientra nella forma generale dell'economia, non è cioè una regola formalmente antieconomica o estraeconomica, il che sarebbe contraddittorio. Ma ciò non prova affatto che, al di dentro della forma economica comune — si tratta d'una forma subiettiva dello spirito — essa non abbia, come regola di ripartizione fra mezzo e fine della materia economica, la propria specificità, la propria autonomia. Essa è, come regola economica, formalmente conforme, e, in ciò, identica a qulunque altra; ma essa è, però, anche una regola materialmente specifica, e, in ciò, essa è autonoma.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Si apre così la via a comprendere come questo rapporto limite, specifico della scienza economica strumentale — massimo impiego di beni (economici), e minimo conseguimento di beni (economici), non cozzi per nulla — come potrebbe parere a primo acchito — contro la generalità della esperienza. Quand'anche fosse così, notiamo di passaggio, ciò non implicherebbe nessun vizio logico: si chiama, infatti, « esperienza », « realtà », e simili astratti semplificativi, semplicemente ciò che accade più di frequente; ma « realtà » è anche ciò che accade non di frequente; e, quindi, la regola teorica della nostra scienza sarebbe legittima perché conforme alla forma economica, anche se solo pochi, pochissimi fossero i casi, in cui il soggetto impiega i massimi mezzi per il minimo fine. Ma ciò non è. E non è per questa considerazione. Bisogna aver presente che i beni maneggiati dalla scienza economica strumentale, non sono soltanto — per definizione — quelli economici, ma anche beni non economici, come quelli politici, sociali, ecc. ecc. Ora nella realtà accade questo: che, accanto ai massimi di beni economici impiegati come mezzo, vi siano impiegati anche i beni politici, sociali, ecc., come minimi; e che, accanto ai minimi di beni economici conseguiti come fine, vi siano anche i beni politici, sociali, ecc. conseguiti come massimi. Siamo di fronte a una addizione di mezzi, e a una addizione di fini; esse sono addizioni approssimative, e ciò perché i beni non economici sono, per definizione, insuscettibili d'un trattamento differenziale; ma addizioni esse sono. Quale ne è, ora, il rispettivo totale ? È chiaro. La somma dei massimi beni economici e dei minimi beni politici, ecc. impiegati come mezzo (cioè distrutti), sarà sempre inferiore alla somma dei minimi beni economici e dei massimi beni politici ecc. conseguiti come fini (e cioè prodotti). Ma così stando le cose, la regola teorica della nostra scienza non solo è, come si è visto, conforme alle forme generali dell'atto razionale economico, ma essa è anche conforme a larghi aspetti dell'esperienza; ne rende ben conto; è, come si dice, « realistica ».

Si veda però, qui, di non equivocare. La regola teorica di cui

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

qui parliamo non è quella composita, consistente nella proposizione che la somma di tutti i mezzi, economici e politici, è inferiore alla somma di tutti i fini, economici e politici; ma è quella, semplice, che consiste nella proposizione che i mezzi economici (ed essi soli) sono in quantità inferiore ai fini economici (ed essi soli). Se la regola teorica della scienza economica strumentale fosse la prima, questa scienza non sarebbe più scienza, perché quel rapporto tra le due somme non è trattabile al limite; e non sarebbe più economica, perché includerebbe, per definizione, dei beni non economici, come quelli politici ecc.; non sarebbe più autonoma, perché la regola del minimo mezzo, e del massimo fine è quella generica, inevadibile, della « forma » economica. No. Niente di tutto ciò. Essa è, semplicemente, una regola frequentemente realizzata, sperimentata ecc.: ed essa sta a indicare soltanto che la regola teorica della scienza economica strumentale — che è scientifica perché è al limite; che è economica perché economica ne è la materia; e che è autonoma perché è specifica — non è incompatibile, e anzi spesso combacia (si pensi alla politica economica) con la esperienza, la realtà ecc.

§ 10. — *Il rapporto di massimo mezzo e minimo fine può essere misurato né più né meno che l'opposto rapporto della scienza economica pura, in termini di utilità subiettiva o in termini di beni obiettivi, ma, tra i due modi di misurazione, è da preferirsi, per superare l'ostacolo generale del no-bridge, la misurazione obiettiva. Questo è, inoltre, prescritto dalla circostanza che la scienza economica strumentale opera con dati economici e dati extraeconomici insieme congiunti, e che è impossibile anche, nel calcolo subiettivo individuale, all'infuori dell'ostacolo del no-bridge, sceverare le utilità economiche dalle utilità (se così possono chiamarsi) extraeconomiche. Questi due gruppi di dati sono inoltre, nella valutazione subiettiva, insceverabili, perché, essendo congiunti, sono tali che, se uno qualunque dei due viene sottratto alla valutazione, l'altro nello stesso istante si nullifica, e cioè scompare la materia stessa da valutare. Infine, se la misurazione fosse subiettiva e, essendo indiscernibili, si valutassero insieme, e nel gruppo dei mezzi e in quello dei fini, le utilità economiche e quelle extraeconomiche, il gruppo dei beni-mezzo avrebbe la qualità di massimo, il gruppo dei beni-fine avrebbe la qualità di minimo, e lo stesso postulato autonomo cadrebbe.*

§ 10. — Sorge, ora, qui un'ultima questione: visto, cioè, che la scienza economica strumentale ha per sua regola logica di conseguire la minima quantità di beni (economici) e cioè

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'impiego della massima quantità di beni (economici), come si provvede alla misurazione di queste due quantità? come si stabilisce questo loro rapporto di mezzo e fine?

Come subito si vede, questa questione si risolve nell'altra, già ben nota: sapere, cioè, se la misurazione in questione debba, e possa, essere subiettiva, o debba, e possa, essere obiettiva; ed essa è suggerita, inevadibilmente, dall'uso stesso della parola « bene », poiché questa parola ha in sé, simultanici e inseparabili, due sensi: il senso subiettivo (essi sono « beni », se riferiti a un soggetto; se no, sono semplicemente: cose); e il senso obiettivo (essi sono cose oggettivamente esistenti; se no, i « beni » sarebbero semplici immaginazioni). Più precisamente i due aspetti della questione vanno formulati così. Sotto l'aspetto subiettivo, ci si domanda come stabilire che la quantità di utilità avvertita dal soggetto, nel momento in cui egli ha già conseguito i suoi fini, è minore che non l'utilità che egli avverte nel momento in cui dispone ancora di tutti i mezzi. Sotto l'aspetto obiettivo ci si chiede come stabilire che la quantità di beni, che egli ha nel momento in cui ha conseguito i suoi fini, è minore della quantità di beni che egli ha quando ancora dispone di tutti i mezzi. Ora la questione, prospettata nel suo aspetto subiettivo, fa nascere tutte le difficoltà (eliminabili o almeno attenuabili, con espedienti già conosciuti e perfezionabili) connesse con la misurabilità della utilità subiettiva: non solo da soggetto a soggetto — il *no-bridge* —; ma anche dello stesso soggetto in due momenti diversi; e perfino dello stesso soggetto in un unico momento, quello della scelta. Basterebbe, perciò, questa ragione, perché noi, trovandoci qui in tema di scienza economica strumentale, ossia anche di politica economica, ossia di *no-bridge* per definizione, abbandonassimo ogni misurazione subiettiva della utilità, e ci riportassimo sulla misurazione obiettiva della quantità dei beni. Ma, oltre questa ragione generica, ne abbiamo anche una specifica — specifica proprio della scienza economica in quanto strumentale — sulla quale si deve fissare l'attenzione, e che è decisiva: la seguente. Si è fatto ben rilevare, sullo scorcio del Paragrafo precedente,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che la regola specifica della scienza economica strumentale si riferisce non ai beni-fini e ai beni-mezzo tanto economici quanto non economici, ma soltanto ai beni-fini e ai beni-mezzo di natura economica; e ciò perché essa è una scienza strumentale sì, e in ciò ultraeconomica, ma è anche una scienza economica a materia economica. Si trascriva ora — e la trascrizione è possibile perché, come si è detto, tutto ciò che è « bene » ha sempre un aspetto, subiettivo, di utilità — la regola in termini di utilità: si avrà che essa si riferisce, non alle utilità-mezzo e alle utilità-fine sia economiche che non economiche, ma soltanto alle utilità di natura economica. Ma qui spunta un grave ostacolo. Questa trascrizione dei beni, cosa obiettiva, in utilità subiettiva è possibile, perché ogni bene è tale, come si è detto, in in quanto è una utilità; ma non può essere che una trascrizione inverificabile, perché nell'atto stesso della trascrizione nel campo subiettivo delle utilità avviene, e non può non avvenire, una confusione di valori. Cosa vuol dire questo? Si stia bene attenti. Se la trascrizione in termini di utilità subiettiva è, pur essendo esistente, inverificabile, ciò non dipende dal fatto generico (e anche qui presente) che le misurazioni di quantità subiettive siano, per la natura stessa della utilità, malcerte, approssimative e confuse. Questa è una difficoltà che si è vista or ora, e che si è già tenuta in conto. Qui la difficoltà è un'altra; è specifica, come si è annunziato; e consiste in ciò. Consiste nel fatto che, nel momento stesso, in cui avviene la trascrizione dei beni economici obiettivi sul terreno delle utilità subiettive, in questo terreno avviene la mescolanza fra le utilità economiche e le utilità non economiche; non è possibile, su questo terreno, sceverare queste da quelle; e le utilità economiche, le sole la cui trascrizione ci concerne, sono inverificabili, anche nella misura più approssimativa, perché ormai non distinguibili da tutte le altre.

Qualcuno potrebbe sorprendersi di questa nostra asserzione, e ritenere che, al contrario, le utilità economiche, contenute nei mezzi e nei fini, sono tra loro perfettamente distinguibili. L'argomento potrebbe essere questo: che, se i beni economici

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

obiettivi si rispecchiano, sia pur approssimativamente, nelle utilità subiettive, di queste si possono, sì, non distinguere i confini, ma si distingue nettamente il nucleo centrale, e ciò è sufficiente per non confonderle con tutte le altre utilità (politiche, sociali, ecc.). Ma l'argomento non regge; e, per persuadersene, si pensi, come procede la formazione e il compimento dell'atto economico strumentale. Esso procede così: il soggetto operante formula nella propria mente una somma di utilità economiche e di utilità non economiche che è il mezzo, e un'altra somma di utilità economiche e non economiche che è il fine, ed è tra queste due somme così composite che egli istituisce il rapporto. Può egli, ora, separare, sia nella somma-mezzo che nella somma-fine, le utilità economiche da quelle non economiche? No, egli non può farlo. E non può per una ragione. Essa è che, se in una qualunque delle due somme le utilità economiche vengono separate da quelle non economiche la somma in questione non è più quella che è, ma è diversa, e anzi riduce a zero; e ciò dipende dal fatto che i due tipi di utilità, quelle economiche e quelle non economiche, sono fra loro complementari; e, come tali, se disgiunte, si nullificano a vicenda, come accade di tutte le altre utilità fra loro complementari. Ma, se i due gruppi di utilità non possono venire separati, perché, separandosi, essi verrebbero a distruggere la somma stessa, essi formano fra di loro nel calcolo soggettivo di chi opera, un blocco compatto, omogeneo: quel blocco unitario sintetico sia dei mezzi che dei fini, che, finita l'analisi del calcolo preparatorio, è necessario, del resto, per compiere un qualunque atto economico.

Ora di qui viene giù diritta una conseguenza decisiva. Posto che, sul terreno subiettivo delle utilità, io non posso procedere al calcolo che misurando, in blocco, le utilità economiche e non economiche del mezzo, e poi le utilità economiche e non economiche del fine; quale sarà il risultato a cui arriverò? Esso non può essere che uno solo. Dal momento che anche la scienza economica strumentale, ha, come si è visto, la forma della scienza dell'azione, il risultato non potrà essere

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che questo: la somma delle utilità indistinte del fine sarà maggiore della somma delle utilità indistinte dei mezzi. Ma noi abbiamo veduto che, viceversa, la regola particolare, specifica, autonoma della scienza economica strumentale, in quanto scienza e in quanto economica, è il contrario, e, cioè, che la quantità dei mezzi economici impiegati è minore della quantità dei fini economici conseguiti. E, quindi, per poter avere un metro misuratore che non sia in contraddizione con la natura stessa del rapporto da misurare, occorre, è indispensabile che questo metro sia, non quello subiettivo delle utilità, ma quello obiettivo dei beni: sia, in altre parole, un metro misuratore delle quantità fisiche dei beni economici impiegati come mezzi, e delle quantità fisiche dei beni conseguiti come fini.

Capitolo III.

§ 11. — *La scienza economica pura (per antonomasia) assume che, dato un fine (che deve essere economico affinché la scienza sia economica e non altro) i mezzi impiegati per raggiungerlo non siano maggiori dei minimi, perché altrimenti non sarebbe più pura, ma strumentale (per antonomasia). Ma assume anche che, data una certa quantità di mezzi (che devono essere economici affinché la scienza sia economica e non altro) il fine che con essi raggiunge sia maggiore del minimo, perché, altrimenti, essa non sarebbe più pura, ma strumentale. Congiungendo insieme queste due assunzioni, si ha che la scienza economica pura non può sussistere che operando con dei fini economici e con dei mezzi economici, ma che i fini sono via via sempre maggiori dei minimi fino a diventare i massimi, e che i mezzi sono sempre minori dei massimi fino a diventare minimi. Formulata così, la scienza economica pura ha tutti i caratteri d'una scienza logicamente costruita, perché la sua materia è economica, perché essa la esplora mediante un rapporto limite, e perchè questo rapporto è autonomo e suo proprio: tre punti questi che esamineremo nei Paragrafi seguenti.*

§ 11. — Ma, se quelli ora tracciati sono i caratteri teorici che presenta la scienza economica strumentale (strumentale, vedremo, per antonomasia e non per altro), quali sono i caratteri teorici della scienza economica pura (pura, vedremo anche questo, non per altro che per antonomasia)? È questa l'indagine che ora s'impone per poter stabilire quale sia la posizione precisa della prima rispetto alla seconda, (e, poiché la prima include tutta la politica economica, di questa ultima

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

con la scienza economica pura). Quali sono, ora, questi caratteri con riferimento — ed è il riferimenso essenziale — ai concetti di mezzi e di fine ?

Sotto l'aspetto del fine (sono cose note notissime: ma qui è bene ripeterle: hanno funzione di parallelo illuminante) il carattere della scienza economica pura è questo: dato un fine economico qualsiasi, i mezzi impiegati per raggiungerlo saranno quelli minimi; e entrambi i requisiti sono indispensabili. Il fine infatti — non ancora essendo definita la natura dei mezzi — non può essere altro che economico, e, cioè, attinente alla distribuzione, produzione, ecc. di beni utili, limitati, acquisibili, ecc.; perché, se il fine non fosse economico, ma di qualunque altra specie, per esempio, tecnico o scientifico: una esperienza d'officina, un esperimento di laboratorio; oppure per esempio, militare o religioso: l'espugnazione di una fortezza, l' impetramento d'un miracolo, ecc. ecc. la regola resterebbe la stessa, avremmo la scienza tecnica, politica, militare del minimo mezzo (si può dare, anche qui, una scienza tecnica, politica, ecc. strumentale, che, come ogni scienza strumentale, avrebbe per regola l'impiego non del minimo ma del massimo mezzo tecnico, politico, militare, ecc. problema questo, complicatissimo); ma saremmo già fuori dell'economia come contenuto materiale. E, ecco il secondo requisito, minimi debbono essere i mezzi; e questo perché, a parte ogni altra considerazione interna alla « logicità » di questo requisito — asserzione molto discutibile questa: il requisito dei minimi mezzi non è un requisito, perché sia logico; ma è logico, perché è un requisito postulato — se i mezzi fossero diversi dai minimi, essi, per essere scientifici, e cioè trattabili al limite, non potrebbero essere che quelli massimi; e, se fossero massimi, la scienza economica pura diventerebbe identica a quella strumentale or ora vista, e perderebbe perciò subito ogni carattere suo proprio.

Dal punto di vista dei mezzi questo carattere specifico della scienza economica pura si formula, come è notissimo, così: data una quantità qualsiasi di mezzi economici, il fine da raggiungere sarà quello massimo; e, anche qui, tutte due queste con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dizioni debbono essere realizzate. Si immagini, infatti, che i mezzi a disposizione non siano in parte economici (si sa, a un dipresso, quel che ciò vuol dire; e lo vedremo meglio tra poco) e in parte non economici, (per esempio, artistici, religiosi, educativi, ecc.); ma siano tutti, proprio tutti, non economici. È, in tal caso, evidente che la economia è qui del tutto fuori « causa »: come lo è, per precisare gli esempi, se un pedagogo impiega i minimi mezzi di effusione propria e di recezione dell'alunno per giungere alla immissione in lui d'una nozione qualsiasi; oppure come lo è, se un credente pronunzia il minimo di preghiere occorrenti, secondo, lui, a ottenere il massimo di grazie celesti, ecc. Ma egualmente fuori causa è la economia, se i mezzi in questione sono in parte economici e in parte non economici; perché, o le due parti non sono distinguibili fra di loro, e allora, come si è visto poco fà, ogni possibilità di scienza viene a cessare; o, invece, le due parti sono distinguibili, e, in tal caso, scienza economica è solo quella che tiene in conto i mezzi economici. Si immagini ora inoltre — e siamo alla seconda condizione da realizzare — che, dati i mezzi rigorosamente economici, il fine da raggiungere non sia quello massimo. Quale potrebbe, allora, esso essere ? Non un fine minore del massimo, ma pur diverso del minimo, e ciò perché — già lo sappiamo — due sole sono le soluzioni al limite, e cioè scientifiche, di questi due gruppi di quantità — (quantità di beni-mezzo, e quantità di beni-fine). Non un fine minimo, perché, se fosse così, la scienza economica pura sarebbe tutt'uno con quella strumentale, e mancherebbe di un carattere suo. E, quindi non può, essere, come si diceva e si sa, che un fine massimo.

Due sono, così, i caratteri della scienza economica pura: dato un fine, economico, qualsiasi, minimi debbono essere i mezzi impiegati; e, dati dei mezzi, economici, qualsiansi, massimo deve essere il fine raggiunto. Ora è chiaro, ed è notissimo, che uno di questi due caratteri vale l'altro, e può sostituire l'altro in tutto e per tutto. Ma, però, essendo essi entrambi presenti, io posso anche addizionarli e congiungerli insieme, e mi si presenta, allora, il processo seguente. Ecco, ad esempio, il nostro

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

soggetto operante, che parte nell'azione economica, essendosi fissato un suo fine qualsiasi (egli potrebbe anche partire nell'azione economica, avendosi trovato dinanzi una quantità qualsiasi di mezzi, senza nessuna indicazione di fine). Ebbene, appena fatto questo, egli subito andrà in cerca, soggetto economico quale è, dei mezzi minimi per raggiungerlo. Non appena egli ha trovato questi mezzi, e, cioè, ha dinanzi a sé una quantità definita di mezzi, subito egli si proporrà il fine massimo che può raggiungere: e questo sarà già un fine massimo maggiore del fine massimo precedente. Ma, non appena questo fine massimo sarà fissato, ecco che egli subito riandrà in cerca di mezzi minimi per raggiungerlo; e questi mezzi minimi saranno minori dei mezzi minimi precedenti. E così via dal massimo fine ai minimi mezzi, dai minimi mezzi al massimo fine, indefinitamente. Quale sarà, ora, il risultato di questo processo (che può essere, inutile dirlo, fulmineo) ? Sarà che l'attore toccherà la perfezione del proprio atto economico quando, e soltanto quando, nello stesso atto, minimi e non più diminuibili saranno i mezzi impiegati, e massimo e non più aumentabile sarà il fine raggiunto.

Ma non vi sono mezzi più minimi di quelli portati all'infinitamente piccolo, allo zero; non vi sono fini più massimi di quelli infinitamente grandi, infiniti; ed è qui, nella simultanea presenza di questi due estremi, che la scienza economica pura trova la propria perfezione teorica. Perfetto è, a questo punto, il suo stato teorico, perché essa, per arrivarvi, ha impiegato tutte, senza residui, le proprie facoltà di deduzione, e perché, arrivatavi, ha raggiunto la più piena, senza aggiunte possibili, evidenza di conclusioni; e, essendo uno stato perfetto, deve esso contenere i tre connotati essenziali d'una scienza; un soggetto specifico, la trattabilità di esso al limite, una regola di limite autonomo e peculiare. Ha, ora, la scienza economica pura questi tre connotati ? Ha essa, cioè, una sua « materia », quella economica ? È questa materia trattabile quantitativisticamente, al margine ? È questa regola di trattazione marginalistica per sé stante e particolare ? Sono questi i tre

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

punti che, in parte sfiorati in questo Paragrafo, vedremo meglio nei Paragrafi che seguono.

§ 12. — *Per stabilire che una materia economica, atta a essere oggetto della scienza economica pura, esiste, non occorre stabilire che essa è ampia, poiché ciò è un semplice criterio politico di importanza, ma basta stabilire che esiste anche un solo fatto, salvo ogni giudizio, che possa connotarsi come economico. Nel gruppo dei fini, ciò che è ofelimo è più ampio di ciò che è subiettivamente utile, ma, ciò nonostante, si può assumere ciò che è subiettivamente utile (o la sua proiezione) come materia specifica della scienza economica pura. Nel gruppo dei mezzi la distinzione fra ofelimo e utile non è neanche proponibile, e i mezzi utili al raggiungimento d'una pluralità di fini subiettivamente utili di uno o più soggetti sono, perciò, la materia più propria della scienza economica pura. In conclusione la materia economica è costituita dalla presenza, come atto e come fatto, dell'utilità positiva e negativa, e siano pur questi atti e fatti, invece che ampiamente sperimentali, semplicemente ipotizzati.*

§ 12. — Vediamo, così, il primo punto; vediamo su quale via si può arrivare e stabilire — ciò che è necessario — che la scienza economica pura ha un oggetto suo proprio, ossia che esiste un insieme di fatti, e di atti, di giudizi, di volontà, ecc. che può dirsi la « materia » economica.

Trascuriamo qui — per il momento: la vedremo nel Capitolo seguente — una circostanza: quella, cioè, che anche la scienza economica pura, per ciò solo che è una scienza parziaria, può essere anch'essa (pur restando tale quale è, ossia tenendo fermo alla sua regola interna or ora tracciata) una scienza strumentale, ossia può coordinare la propria intatta regola interna con altre regole da determinarsi. E, allora, la sola questione da porsi è di sapere se esiste una « materia », specifica, che possa essere detta economica, indipendentemente dal fatto che di essa si possano tracciare con esattezza o no i confini. Questo è, infatti, il primo punto da tener presente; altra è la questione dei confini d'una materia scientifica specifica; altra è quella della esistenza della materia stessa, ossia d'un suo, anche minimo, nucleo centrale incontestabilmente specifico. Ecco, a stretto, strettissimo rigore, questa partizione non sta; se, in effetti, un carattere specifico è stato identificato, si deve poter rintracciarlo, con sforzo minore o maggiore, su tutti i punti d'una superficie: sia sul punto centrale che sui punti di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

periferia della « materia ». Ma, nella realtà, accade — e accade per tutte le materie di tutte le scienze — che, man mano che lo sforzo per rintracciare il carattere specifico è maggiore, il risultato è più mal sicuro, più equivoco. D'altra parte per la esistenza autonoma della scienza economica pura — lo stesso si verifica per tutte le altre scienze — non occorre per niente che la materia sia ampia o stretta, molta o poca (questo è solo problema di importanza pratica), ma basta solo che la materia, anche ristrettissima, anche pochissima, ci sia. E, perciò, non ci occuperemo qui d'altro che di sapere se un nucleo centrale, almeno esso sì, di materia economica ci sia.

Ora, da questo limitato ma solido punto di vista, la ben nota distinzione, da noi già ricordata, fra materia economica utile, e materia economica ofelima, non ha nessunissimo peso. Il distinguere fra ciò che, a un soggetto qualsiasi, è ofelimo e ciò che gli è utile ha importanza per la estensione maggiore o minore della materia economica, ma non ne ha nessuna per la esistenza certa, e cioè nucleare, di essa. Tutto ciò che al soggetto piace, è gradevole, fa comodo, sta in libito, ecc. ecc., è ofelimo; e, quindi, ofelimo non vuol dire altro che infinitezza dei gusti, infinitezza dei fini dei soggetti economici, indefinita estensione della superficie della economia. Utile, invece, si chiama soltanto ciò che è insieme obiettivamente vantaggioso (criterio discutibilissimo) e subiettivamente gradevole, comodo, ecc. alla generalità (e soltanto alla generalità) dei soggetti: e, perciò, utile significa in confronto ad ofelimo restrizione della superficie della economia. Questa circostanza è certa: il criterio dell'ofelimità è più ampio che non quello di utilità (fra parentesi: si parla sempre, beninteso, di utilità anche subiettiva; perché, se l'utilità considerata fosse quella eventuale obiettiva, potrebbe darsi l'opposto: potrebbe essere che la sfera dell'utile fosse più ampia di quella dell'ofelimo subiettivo; ogni economia illuministica, ogni politica economica tende ad ampliare il cerchio dell' utile fuori del cerchio dell' ofelimo). Ma, per quanto nel passaggio dall'ofelimità subiettiva all' utilità subiettiva la materia economica subisca una riduzione, essa resta pur sempre

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

in essere, e una materia economica continua pur sempre ad esistere. Anche ammesso che ciò che è subiettivamente utile non sia che una porzione, una piccola porzione, il minimo di ciò che è subiettivamente ofelimo, questo minimo termine è pur sempre materia economica — ciò per noi basterebbe — ed è anzi proprio — cosa importante per noi — il nucleo centrale, non eliminabile e non comprimibile, di essa.

Per capire questo, bisogna pensare che la distinzione fra ciò che è ofelimo e ciò che è utile riguarda esclusivamente i fini economici del soggetto: ofelimi sono tutti i fini economici che il soggetto si propone, e utili invece sono soltanto alcuni di questi fini. Ma che cosa accade riguardo ai mezzi economici? Si può fare distinzione fra mezzi ofelimi e mezzi utili? No. La distinzione non può stare. Se, infatti, fine ofelimo è quello che non è della generalità dei soggetti, ossia che può anche essere un fine unico esclusivo di un unico soggetto, così non può essere del mezzo: perché, se questo fosse esclusivo di un unico soggetto, e non, almeno, di due di essi, esso non sarebbe più un mezzo economico (si intende dal punto di vista della economia sociale: da quello dell'economia individuale il discorso è tutt'altro). Un mezzo è, in una economia sociale, economico quando esso, per una qualsiasi ragione, è ofelimo a più di un soggetto, e, al limite, alla generalità dei soggetti; e ciò perché soltanto da questa sua qualità deriva quella, essenziale, della sua limitatezza rispetto ai vari fini da raggiungere. Ma, d'altra parte, che cosa è un mezzo, ossia un bene, ofelimo per la generalità dei soggetti (in ogni caso per più di uno) se non un mezzo utile? Ecco la conclusione a cui si viene: tutti i mezzi in tanto sono economici in quanto sono, non già ofelimi, ma utili; non sussiste, pertanto, la differenza fra mezzi ofelimi più ampi, e mezzi utili più ristretti; e, quindi, tutta quanta la superficie economica, presumibile e immaginabile, è tanto estesa quanto lo sono i mezzi utili; e questi costituiscono, appunto, il nucleo centrale, inestensibile e incontraibile, della materia economica.

Che essi, soltanto essi, i mezzi utili siano la materia economica, si potrebbe chiarire anche in un altro modo: e, cioè,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

facendo vedere che lo stesso fine ofelimo in tanto è economico (e non artistico, o politico, o altro) in quanto per raggiungerlo si debbano impiegare dei mezzi economici, cioè ofelimi ai più, ovverosia utili: perché, se fosse raggiungibile con mezzi di natura non economica, e cioè non utili a nessuno, esso stesso sarebbe un fine ofelimo, sì, ma non di natura economica. Questo per una economia sociale. Invece per una economia individuale, si potrebbe ragionare così: un fine ofelimo d'un individuo in tanto è, in lui, economico, in quanto richiede l'impiego di un mezzo che è economico perché già è utile ad altri fini economici; ché, se il nuovo fine ofelimo non richiedesse l'impiego di questo mezzo economico preesistente e poi impiegato, il nuovo fine non entrerebbe neanche nel cerchio dell'economia dell'individuo: precisamente come accade dei fini, pure ofelimi, artistici, religiosi, ecc. ecc. Ma lasciamo tutto ciò e concludiamo. La conclusione, non nuova ma non apodittica, è che una materia economica esiste, e che essa coincide nei suoi termini più ristretti ma insopprimibili con la nozione di utilità, o dei beni che la rispecchiano, o di cui è la proiezione. Ed è, poi, questa nozione, di carattere sperimentale, o di carattere ipotetico? Non c'è che guardarsi dietro e d'attorno per apprendere quanto essa sia sperimentale, ossia largamente operante e realizzata dagli individui, soli e associati. Ma, quando anche non fosse così ed essa non fosse anche in gran parte — non in tutto, però — che una finzione congetturata, il nostro discorso andrebbe bene lo stesso: perché questa finzione, specifica, sarebbe, appunto, la materia, specifica, della scienza economica pura.

§ 13. — *Se materia della scienza economica pura fossero i fini ofelimi, la materia, essendo i fini ofelimi per definizione nuovi e contingenti, non sarebbe trattabile scientificamente, ma materia della scienza economica pura sono i mezzi utili a raggiungere i fini, ossia già noti per tali, e perciò, non nuovi e non contingenti, e, sotto questo aspetto, la materia è scientificamente trattabile. I mezzi utili sono trattabili scientificamente, ossia al limite, perché essi, diversamente dal fine, sono cose della natura ossia della necessità, perché essi in sostanza si risolvono tutti in beni fisici, e perché, comunque siano, qualunque sia il loro contenuto, hanno tutti la forma comune e invariabile di mezzo, e, come forma invariabile, hanno una esistenza obiettiva. Essendo trattabile scientificamente, ciò vuol dire che la scienza economica pura opera col concetto di limite, tenendosi bene presente che si ha trattazione al limite non già solo*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

quando la trattazione è infinitesimale, ma sempre che una unità indivisibile, grande o piccola che sia, sia assunta come elemento di margine. Ma ciò posto, la scienza economica pura è, per la sua costruzione interna, scienza perfetta.

§ 13. — Ma se questa è la materia economica, è essa anche trattabile scientificamente, può essa essere oggetto di scienza, d'una scienza che sia quella economica pura ? È questo il secondo punto da indagare. Ma come farlo ? Non possiamo qui richiamarci al fatto — mostrato nel Paragrafo 3 del Capitolo II, — che, data una materia economica specifica, può esistere una scienza economica strumentale; infatti, allora mostrammo ciò, richiamandoci alla esistenza della scienza economica pura; e sarebbe quindi, ora, un circolo vizioso. Dobbiamo perciò — sia pur per cenni brevissimi: la questione è troppo vasta e troppo vessata per essere trattata qui — entrar nel merito del problema.

Il primo aspetto di essa si affaccia quando si supponga (è una difficoltà in più che ci mettiamo, per scrupolo, davanti) che la materia economia sia data dai fini ofelimi, e cioè infinitamente mutevoli, dei soggetti. In questo caso parrebbe che un dato ipotizzato come mutevole, e cioè, per definizione, nuovo e contingente non potesse essere oggetto di una scienza deduttiva; e questo per la nota difficoltà che la contingenza e la libertà oppongono a ogni sistemazione scientifica, ossia necessariamente imprigionatrice. Ma ciò non è nel caso nostro. Ciò si avrebbe, sì, se il fine ofelimo, immaginato dall'economista, fosse da questo ipotizzato come del tutto contingente e del tutto nuovo: perché, se fosse proprio così, saremmo di fronte a questo dilemma. Da un lato io non potrei ipotizzare il fine ofelimo nuovo che affermandone la conoscenza; ma, quando esso fosse così conosciuto, cesserebbe per ciò di essere nuovo. Dall'altra parte, se si ammette che, anche ipotizzato e conosciuto, il fine ofelimo continui ad avere il carattere del fine nuovo, si ha questo: che esso, perciò soltanto che è del tutto nuovo, cioè incoordinato e incoordinabile, sfugge, come si è detto, a ogni possibilità di deduzione. Ma così, ripetiamo, non è. Il fine ofelimo non è contingente, non è nuovo che in *partibus*. Esso è nuovo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

in quanto il fine in questione è un fine ofelimo, e non è un fine assunto come utile; e, poiché i fini detti utili sono i fini ofelimi sperimentati e selezionati e cioè passati, i fini propriamente ofelimi sono quelli non sperimentati, non selezionati, non passati, ossia appunto nuovi. Esso non è nuovo, però, in quanto il fine in questione in tanto è economico — e cioè assumibile e coordinato nella economia — in quanto è raggiungibile con mezzi non ofelimi ma utili; ora si chiamano mezzi utili quelli già sperimentati, selezionati, passati, e, insomma, non nuovi, e, perciò, non nuovo è anche il fine, pur ofelimo, che da essi prende figura.

È, ora, la materia economica così determinata, suscettibile di prendere la forma di una scienza deduttiva, si intende bene naturalistica? (se essa possa essere oggetto di una scienza morale, ossia normativa, è un problema che qui non ci riguarda; ma la risposta è, ovviamente, positiva). Affinché lo possa, occorre che la nozione « mezzi utili » implichi, per un verso o per l'altro, una nozione quantitativa. Ora che ciò sia non è dubbio. E non è dubbio per ciascuna di queste tre ragioni. Innanzi tutto, si potrebbe dire che i « mezzi utili », essendo il prodotto di una finzione convenzionale, creata apposta per essere suscettibile di deduzioni quantitative, indubbiamente la implicano. Ma dir questo sveglierebbe troppi e troppo alti problemi. Lasciamo ciò, e diciamo allora — ecco la prima ragione — che anche se « i mezzi utili » non sono fittivi, ma sono realizzazioni sperimentali, sono insomma, natura, anche allora essi sono trattabili scientificamente: perchè, essendo essi natura, ossia non libertà, sono certamente necessità, e sono, per ciò solo, già scienza in potenza. Sono, ora, i « mezzi utili » dati teorici di necessità e non di libertà? Ci pare incontestabile, ed essi lo sono nel loro insieme, perché essi lo sono sia in quanto sono « mezzi », sia in quanto sono « utili ». I « mezzi » — è la seconda ragione — per quanto siano comprensivi dei più vari contenuti materiali, si risolvono poi tutti in « beni » ossia in cose reali, quantitative, obiettive, e tali sono anche, lo si noti, se nel novero dei « mezzi » si volessero porre anche (ed è un abuso) gli sforzi,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

le penosità, le disutibilità, insomma i « costi psichici » di ogni specie. Perché ? Perché — ecco la terza ragione — i mezzi « utili » possono avere il contenuto psicologico, e cioè subiettivo, più vario; ma tutti, in quanto entrano nel calcolo delle utilità, hanno un comune denominatore, hanno un equivalente logico comune; e questo equivalente logico, essendo una forma assunta per immutabile, è obiettiva e reale né più e né meno di un bene quantitativo.

Ma posto ciò, se i « mezzi utili » sono delle quantità — quantità obiettive di beni; quantità logiche di utile; rapporto di quantità fra le prime e le seconde: sono tre punti di vista ben distinti — la loro trattazione al limite, cioè la loro trattazione più squisitamente scientifica, è sempre possibile. A questo proposito, occorre, però, fare una osservazione pregiudiziale. Essa è la seguente. Il grande perfezionamento, che le trattazioni al limite hanno avuto nelle materie oggetto delle scienze naturali esatte, hanno fatto sì che si tenda a identificare trattazione al limite con trattazione infinitesimale. Ora i due concetti sono, invece, nettamente distinti: ogni trattazione, infinitesimale è una trattazione al limite; ma non ogni trattazione al limite è una trattazione infinitesimale. E quindi, quand'anche la quantità obiettiva dei beni, e la quantità subiettiva-obiettiva delle utilità, e la quantità dei beni in funzione della utilità (e viceversa) non fossero trattabili infinitesimalmente, esse sarebbero pur sempre — in tutti e tre i casi — trattabili al limite. Nel primo caso — quando materia sono i beni obiettivi — il limite sarà stringentissimo, sarà cioè una vera e propria linea; nel secondo caso — quando materia sono le utilità — il limite sarà più remoto, avrà il carattere di una striscia; nel terzo caso — materia è il rapporto fra beni e utilità — il limite sarà più remoto ancora, si presenterà come una più o meno ampia zona: ma limite, limite sarà pur sempre. Così, per testimoniare la perfezione marginalistica della scienza economica pura, non occorre che i margini su cui essa opera — e cioè la sua unità di calcolo — siano esili, sottili, filiformi, ma basta soltanto il fatto che un margine, e cioè un'unità di misura, essa

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

la abbia; e che questo margine, questa unità di misura siano suscettibili di essere addizionati, sottratti, moltiplicati alla massa delle quantità economiche trattate al limite; e che viceversa, non siano essi stessi divisibili: siano, insomma, essi stessi come degli individui matematici che possono essere grandi e piccoli, ma che comunque non si possono scindere, ritagliare più: atomi grossi o piccoli, ma atomi.

Ma, fatta questa osservazione liminare — potremmo suffragarla con molte ragioni tratte dalle teorie del calcolo, dalla storia del calcolo e della teoria e dalla storia delle stesse scienze naturali esatte — la risposta conclusiva non è più dubbia: le quantità economiche, i « mezzi utili » sono trattabili al limite, la loro scienza, che è la economica pura, è scienza perfetta; o, almeno, ha qui la premessa sicura per la propria perfezione. La premessa per la perfezione; non la perfezione stessa; perché, affinché questa sia raggiunta, occorre, come si sa, un altro requisito; e, cioè, che la regola scelta per la trattazione al limite della materia economica, sia specifica, sia autonoma, non sia un doppiaggio; ossia che i « mezzi utili », manipolati dalla scienza, lo siano in tale modo da assumere una forma teorica inusitata, nuova, particolare.

§ 14. — *Esiste necessariamente un principio autonomo con cui la scienza economica pura tratta la materia economica, poiché essendo questa composta di due gruppi di quantità — gruppo dei beni-fine, e gruppo dei beni-mezzo — due sono le regole possibili di trattazione, e, avendone la scienza economica strumentale impiegato una, non resta disponibile che la regola opposta a quella della scienza strumentale. La scienza economica pura, non avendo a trattare che materia economica senza dati extraeconomici, ha una regola — minimo mezzo e massimo fine — che coincide senza bisogno di aggiustamento con la regola generale dell'azione, in genere. Perciò, a differenza della scienza economica strumentale, la scienza economica pura ha con la economia reale, nel tempo se non nello spazio, una necessaria rispondenza, perché se la economia non obbedisse alla regola della scienza economica pura, ossia distruggere il meno per conseguire il più, la realtà economica stessa si disfarebbe. Tale rispondenza è più o meno esattamente verificabile, tanto se si ammette che il limite di misura della scienza economica pura sia l'utilità subiettiva, quanto se si ammette che lo siano i beni obbiettivi.*

§ 14. — Siamo così arrivati al terzo e ultimo Paragrafo: mostrare, cioè, che, data una materia specificamente economica, data la sua generica trattabilità scientifica, essa lo è anche

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

con una regola teorica sua propria, e questa regola è fatta in un certo e certo modo. Che ne è, ora, di questo ultimo quesito? può esistere una regola teorica nuova?

Che essa esista non si può dubitare quando si pensi che i poli, fra cui si contiene tutta la materia economica « mezzi utili » — cioè mezzi utile e un fine — sono due: mezzi e fini; e che, essendo essi in numero di due, due sono anche le regole al limite, che le si possono applicare, e che poiché soltanto una di queste è stata occupata, ipotecata dalla scienza economica strumentale, una ne resta disponibile per la scienza economica pura. Una ne resta disponibile, e si può anche dire quale è. Si può dirlo con precisione, e si può affermarlo con carattere di necessità. Essa è l'opposto della regola adottata dalla scienza economica strumentale; questa ha per regola il massimo impiego dei mezzi (economici), per il raggiungimento del minimo fine (economico); e perciò la scienza economica pura può e deve avere, per sua regola, quella seguente: minimo impiego di mezzi (economici) e massimo raggiungimento di fini (economici). È questo, come si vede, il criterio tradizionale ortodosso, indiscusso della scienza economica pura; ma esso ci appare qui, non già come un *quid* di teoricamente esclusivo, superiore e generatore, da cui discenderebbe la scienza economica strumentale; essa ci appare, invece, come il puro, e semplice, e parallelo *pendant* di essa, come una delle due scienze economiche (una detta strumentale; e l'altra detta pura) marginali, che si possono costruire sulla stessa materia. Tuttavia, a differenza della scienza strumentale, la scienza economica pura ha una sua caratteristica: che, cioè, non soltanto essa tratta materia economica ma che la materia economica, è anche la sola, la esclusiva materia, che, per definizione, essa tratta. E di qui, il suo seguente, e molto importante, carattere.

Esso consiste in ciò: che, nella scienza economica pura (a differenza di quella strumentale) fra la forma economica e il contenuto economico vi è coincidenza, combaciamento perfetto. Non accade qui, come nella scienza strumentale, che il contenuto economico — massimi mezzi economici, per minimo fine

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

economico — raggiunga la forma economica generale — massimi mezzi economici più mezzi non economici, inferiori ai minimi fini economici più i fini non economici — soltanto aggiungendo a sé un contenuto non economico (politico, morale, sociale ecc.). Qui accade, invece, questo: che, appunto perché il contenuto è unico ed è economico, la regola che la scienza economica pura gli applica — minimo mezzo economico, per massimo fine economico — è in sé e per sé (senza aggiunta dal di fuori di elementi estranei, politici, morali, ecc.) perfetta anche dal punto di vista della forma economica generale, ossia della scienza economica dell'azione logica in genere. Ora, così stando le cose, si ha che tutte le considerazioni, o, meglio, ponderazioni fatte sul proprio contenuto economico dalla scienza economica pura, sono in sé e per sé, definitive; ed essendo questo contenuto economico di sua natura, come si è visto, quantitativo, definitive sono anche le deduzioni al limite che essa ne ricava. Definitive possono essere anche — non lo si esclude — le conclusioni, a cui arriva la scienza economica strumentale nelle sue considerazioni composite di contenuto economico e di contenuto non economico; ma, affinchè lo siano, occorre — e, ripetiamo, non lo si esclude — che anche gli elementi non economici che ne fanno parte (politici, sociali ecc.) siano configurabili come elementi quantitativi. Come tali, invece, gli elementi economici sono stati già configurati, e di qui proviene che la regola marginale specifica della scienza economica pura — minimo mezzo e massimo fine — abbia un carattere, che non solo può essere definitivo, ma che già oggi (data la elaborazione teorica fattane) lo è. Lo è nel campo teorico, e ciò non ha niente a che vedere con l'altra questione se lo sia anche nel campo reale; con la questione, cioè, se le conclusioni definitive della scienza economica pura abbiano o non abbiano rispondenza nella realtà. Ma è questa, veramente, una questione? Ci pare di no. La scienza economica pura, per ciò solo che è una scienza, e cioè una serie di astrazioni, non può aver rispondenza piena nella realtà: il giorno in cui la avesse, avrebbe cessato di esserne scienza. D'altra parte, essa ha cavato la sua astrazione,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ha fatto le sue astrazioni, dalla realtà constatata dei beni o dalla realtà indotta dalla utilità: e, se questo fondo di realtà non ci fosse, essa sarebbe un semplice esercizio logico, non sarebbe più scienza. La verità sta nel mezzo. La questione è tutta di più e di meno. Di più e di meno, diciamo, nello spazio; e di più e di meno nel tempo. Ora nello spazio non c'è dubbio che le conclusioni della scienza economica pura, non soltanto non trovano giammai rispondenza reale perfetta, ma trovano spesso una rispondenza scarsissima e anche nulla: ogni guerra internazionale o sociale, ogni allestimento di guerra internazionale (esercito) o di guerra sociale (polizia) sono realtà, a cui la scienza economica pura non potrà mai, mai, arrivare. Ma, invece, nel tempo, le cose stanno del tutto diversamente. Se si immagina un lungo, un lunghissimo andare di tempo, non vi è dubbio che le conclusioni della scienza economica pura debbono trovare rispondenza perfetta nella realtà, cioè nella storia: perché la sua regola economica specifica — minimo mezzo e massimo fine, ossia beni impiegati minori dei beni raggiunti — è tale che, se non viene rispettato nella realtà (e viene, mettiamo, sostituito dalla regola contraria: beni impiegati maggiori dei beni raggiunti) gli individui che si scambiano si trovano sprovvisti di ogni bene fisico, e destinati a morire e sparire. Irreale, necessariamente irreale, è, così, la scienza economica, perciò solo che essa è scienza, e cioè astrazione; ma reale, realissima essa è, perché una realtà sociale qualsiasi, non può essere, come è, permanente che a patto di essere una realtà regolata economicamente; e, se una realtà sociale non sussistesse, la scienza economica pura non avrebbe neanche potuto nascere.

Qui si potrebbe fare una obiezione; la regola della scienza economica pura può essere tanto che i beni–mezzo siano in quantità inferiore ai beni–fine, quanto che le utilità–mezzo perdute siano inferiori alla utilità–fine ritrovate: ora, si continuerebbe, se il controllo della realtà è applicabile nel primo caso, esso non lo è nel secondo: una scienza economica tutta fatta sul concetto di utilità subiettiva si sottrae a ogni verifica

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sperimentale; e, di fronte a questa, essa può essere irreale come una pura e semplice fantasia. Ma questa obiezione non sta in piedi. Primo: perché, come si è visto, anche l'utilità subiettiva è trattabile, sia pure per larghe zone, al limite; e quindi, a un certo punto, il controllo della realtà interviene anche qui, come se si trattasse di quantità obiettive. Secondo: perché, se il soggetto stesso non si procaccia sempre come fine una utilità maggiore di quella che perde come mezzo distrutto, esso viene, più o meno presto, ma certamente, a morire e a sparire: si ha, cioè, lo stesso effetto che se i beni obiettivi distrutti fossero maggiori dei beni obiettivi conseguiti. Terzo: se tutte queste difficoltà sussistono, si possono facilmente evitare riferendosi ad una economia esclusivamente obiettiva di beni, e ad una subiettiva di utilità.

§ 15. — *Qualunque criterio di misurazione del rapporto fra mezzo e fine che sia esclusivamente subiettivo, ossia enunciato in termini di esclusiva utilità subiettiva, positiva e negativa, è necessariamente viziato dal fatto che esso si risolve nella riproposizione del postulato economico stesso, e pertanto deve essere respinto. Affinché un criterio di misurazione del rapporto fra mezzo e fine sia logicamente valevole, è necessario che esso sia enunciato, simultaneamente, in termini di utilità subiettiva (positiva e negativa) e in termini di beni obiettivi (positivi e negativi) e che fra questi si istituisca un rapporto fisso. Tra questi rapporti istituibili, ed equipollenti, fra utilità subiettiva e beni obiettivi (e cioè, utilità crescente e decrescente, sempre proporzionalmente al crescere e al decrescere dei beni; e utilità crescente e decrescente, sempre disproporzionalmente, al crescere o al decrescere dei beni) la scienza economica pura opta per il seguente: al crescere o al decrescere dei beni la utilità cresce o decresce, ma cresce in misura minore e decresce in misura maggiore. Tale criterio è anche quello, per quel tanto che ciò abbia peso teorico, che risponde di più alle esperienze dell'economia reale.*

§ 15. — Siamo, ora, arrivati ad occuparci dell'ultimo problema che è sul tappeto: dato, cioè, che una specifica materia economica esiste, dato che essa è trattabile scientificamente al limite, dato che la trattazione può avvenire secondo una regola specifica e autonoma, si domanda: come si può stabilire, con quale misura si può stabilire che i mezzi impiegti sono in quantità minore dei fini raggiunti? si può stabilirlo con misure obiettive dei beni-mezzo e dei beni-fini, oppure con misure subiettive delle utilità-mezzo e delle utilità-fine?

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Si è qui in tema di scienza economica pura (non di scienza strumentale, non di politica economica); e, quindi, parrebbe che si potesse adottare senz'altro la misura subiettiva: quella dell'utilità, positiva o negativa, avvertita dal soggetto stesso che opera. È, infatti, questa la premessa formale della scienza economica pura; questa, per definizione, non tratta che di soggetti liberamente operanti (è qui il suo individuismo teorico, che non ha niente a che fare con l'individualismo pratico); e, quindi, tutte le difficoltà connesse col *no-bridge* interindividuale qui non si affacciano neppure. Ma, nonostante ciò, la misura subiettiva non è adottabile. Non è adottabile perchè essa ha un vizio intrinseco, il quale è il seguente. Io debbo, dunque, stabilire — con una misura subiettiva approssimativa — il mezzo minimo. Ora, finché io tengo fermo il *no-bridge*, ciò non mi è possibile. Perché ? Perché finché tengo fermo il *no-bridge*, ossia postulo che ogni individuo si procaccia lui il più di utilità che può col meno di disutilità che lui può, io potrò tutt'al più arrivare a questa conclusione: che il soggetto si troverà ad avere nel fine una utilità maggiore che non avesse nel mezzo, e che quella utilità sarà anche la massima possibile. Ma questa conclusione non è nient'altro che la copia conforme del postulato stesso: sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista della forma. Essa ci dice, sì, che il *quantum* di utile che è nel fine è più grande (ed anche il più grande) del *quantum* di utile che è nel mezzo, ma questo è appunto il contenuto dimensionale stesso del postulato; ed essa non aggiunge, neanche alla larga, di quanto quel *quantum* sia maggiore di questo (e in ciò, viceversa, consiste, sia pur fatta all'ingrosso, una misurazione). E, inoltre, anche quel che essa ci dice, non ce lo dice perché, verificatosi lo scambio interno delle utilità-mezzo con le utilità-fine, essa le abbia *a posteriori* valutate; ce lo dice, invece, perché, anche prima che lo scambio interno avvenisse, essa asseriva *a priori* che esso, poiché era uno scambio libero, era anche uno scambio con un residuo di utile in più; il che è appunto la forma logica stessa, né più né meno, del postulato.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Per uscire, ora, da questo doppio circuito vizioso di contenuto e di forma, per ottenere una vera e propria misurazione, che sia tale come forma logica (cioè sia determinata *post–factum*) e sia tale come contenuto (e cioè determini il quanto del *quantum* di utile in più) occorre battere un'altra via: occorre uscire dal subiettivismo individuistico puro, occorre trovare un qualsiasi riferimento obiettivo. Ma quale sarà esso? Dal punto di vista della forma la questione si mette così; bisogna che il di più di utilità che è nel fine in confronto a quello che è nel mezzo risulti da un rapporto qualsiasi, da una proporzione qualsiasi in cui la utilità–fine si trova coi beni–fine, è la utilità–mezzo coi beni–mezzo. Se questo rapporto, questo qualunque rapporto fra utilità subiettive e beni obiettivi non ci fosse, saremmo a questa alternativa: o che lo scambio dei beni da individuo a individuo (e anche nello stesso individuo) sarebbe un fatto puramente fisico, come, per intenderci, il passaggio del secchio d'acqua per le mani degli spegnitori di un incendio; o che lo scambio di utilità da individuo a individuo (e anche al di dentro di un solo individuo) sarebbe un fatto puramente fantastico, come, tanto per farsene un'idea, il succedersi di immagini e di visioni più o meno gradevoli. Ma, tanto nel primo quanto nel secondo caso, ogni specificità dell'atto economico ha cessato di esistere: esso non è più, anzi, neanche un'atto del soggetto, ma diventa un semplice fatto nel soggetto, fatto fisico nel primo caso e fatto psichico nel secondo; e la scienza economica deve cedere il passo alla scienza fisica o a quella psichica, o anche a quella onirologica. Affinchè un fatto, e un atto, e una scienza propriamente economici, ci siano, è necessario (già ne accennammo nel Paragrafo 5 del Capitolo II), che né i beni siano esclusivamente obiettivi, né le utilità siano meramente subiettive; ma occorre che tra quelli e questi un qualunque contatto, un qualunque rapporto vi sia: un rapporto la cui intrinseca natura sarà, così, di essere obiettivo–subiettivo.

È, però, chiaro che tale rapporto, pur essendo qualsiasi, non potrà non essere quantitativo e proporzionale: perché, se esso non fosse tale e si limitasse a enunciarci che dove un bene c'è

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

una utilità, e dove c'è un'utilità c'è un bene, non si farebbe che una tautologia. Ma se, fra i due elementi, una proporzione quantitativa deve esistere, quale sarà mai essa? Quattro sono le possibilità che si presentano. Primo: quando i beni variano in un senso o in una misura, le utilità variano nello stesso senso e nella stessa misura. Secondo: quando i beni variano in un senso e in una misura, le utilità variano nello stesso senso ma in misura minore o maggiore. Terzo: quando i beni variano in un senso e in una misura, le utilità variano in senso opposto ma nella stessa misura. Quarto: quando i beni variano in un senso e in una misura, le utilità variano in senso opposto e in misura minore e maggiore. Quale, ora, scegliere di questi quattro rapporti proporzionali obiettivo-subiettivi? Non c'è nessuna ragione, d'ordine logico, per sceglierne uno piuttosto che l'altro. Essi logicamente si equivalgono, perché tutti egualmente sono atti a fornirci un criterio di misurazione. E si potrebbero, così, costruire logicamente, quattro (e a rigore sei, sdoppiando il rapporto secondo e quarto) diverse scienze economiche, tutte fra loro equipollenti. Ma, dal punto di vista realistico sperimentale, non è così. Da questo punto di vista (che fa parte esso stesso delle esigenze teoriche della scienza) dovrà essere preferito quel rapporto, quella proporzione, che ha la maggior copia di riscontro nella realtà. Ve ne è, ora, fra i quattro rapporti, uno che si trovi in queste condizioni di favore? Sì. Esso pare quello (il secondo) che afferma questo: che, quando i beni variano in un senso e in una misura, le utilità variano nello stesso senso ma in misura minore o maggiore. Che cosa enuncia, infatti, questo rapporto? Esso ci dice che, quando il bene cresce di quantità, anche le utilità, crescono, ma in misura minore; che, quando il bene decresce di quantità, decresce di quantità anche l'utilità ma in misura maggiore: in altre parole si enuncia il criterio, riferito e rispecchiato nei beni obiettivi, della utilità decrescente e della disutilità crescente.

Ma, se questo è il rapporto che lega tutti i beni e tutte le utilità, io posso, mediante questo rapporto, collegare i beni impiegati come mezzo con le utilità raggiunte come fine, posso

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

misurare queste utilità (fatto subiettivo) con quel bene (fatto obiettivo, fisico). La misura non è certo perfetta, anzi: essa è, consentiamolo pure — sebbene neanche di ciò, si noti, si abbia e possa aver nessuna prova — grandemente approssimativa; ma essa è, in ogni modo, una misura; essa è qualcosa di più che non la semplice enunciazione del semplice postulato economico. Questo, stando fermi sul puro terreno subiettivo, si limita ad affermare (e non può, sul suo terreno, andar più in là) che la utilità conseguita nel fine è maggiore che non la utilità perduta nel mezzo: essa invece, la nostra misura obiettiva e fisica, aggiunge che la utilità cresce sì, ma meno che non cresce il mezzo impiegato, e che la disutilità non solo cresce, ma cresce più che non decresce il mezzo impiegato. E, così facendo, essa supera, anche dal punto di vista del contenuto, il circolo vizioso implicato nell'assumere, come misura dell'atto economico, il postulato economico stesso.

CAPITOLO IV.

§ 16. — *Oppostamente alla loro diversa denominazione imposta loro per mere ragioni di comodo, la scienza economica strumentale e la scienza economica pura possono essere assunte entrambe come strumentali rispetto all'altra perché entrambe sono pure in sé stesse, ed è anzi per questo loro intimo carattere che nei confronti di entrambe si possono istituire, per compararle fra di loro, ordini diversi di verifiche deduttive. Il campo di comparazione logica delle due scienze economiche, operanti coi due diversi principi del minimo mezzo e del massimo mezzo, potrebbe essere scelto anche fuori della « materia » economica, ma può in ogni caso essere scelto tanto nel campo d'azione di uno dei due principi per vedere come vi agisce l'altro, quanto nel campo di azione di questo per vedere come vi agisce quello. Questo campo d'azione, che è poi un problema di materia economica qualunque, reale o virtuale, potrebbe, così, essere scelto nell'orbita del principio del massimo mezzo e consistere in un problema di non-produzione, di non-distribuzione, di non-circolazione, ecc., ma per dare carattere più tangibile e consueto alla verifica logica, sceglieremo i problemi di prova nell'orbita del principio del minimo mezzo, e si tenterà di vedere come, di fronte ad essi, si comporta il principio del mezzo massimo.*

Ci troviamo così di fronte, con l'abbozzo che ne abbiamo dato, a due scienze economiche distinte ed opposte: e, più precisamente, a due costruzioni, entrambe sperimentali e entrambe deduttive, che sono tutte e due economiche, perché economica

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ne è la comune « materia »; che sono tutte e due scienze perchè dedotte l'una e l'altra da un principio; e che sono distinte l'una dall'altra, perché i loro rispettivi principî sono distinti ed anzi opposti. E ora, per imprimere a questo breve studio il carattere di esperimento teorico esplorativo che esso vuole avere (e che è poi il solo che gli da anche una certa, lontana importanza pratica) ci incombe un compito: vedere quali sono i rapporti che si istituiscono fra di esse, vedere che cosa viene fuori dal contatto dei due ordini di deduzioni cimentati in una situazione concreta (reale o virtuale che sia); vedere, insomma, quali sono le conseguenze logiche, e pratiche, dei due opposti principî messi in moto e sviscerati di tutto quello che contengono.

Ma per poter parlare di rapporti, logici, fra le due scienze è, innanzi tutto, necessario spazzare via un equivoco: quello, che potrebbe nascere dalla loro rispettiva denominazione; di scienza strumentale dell'una, e di scienza pura dell'altra. È, infatti, evidente che, se una delle due scienze fosse strumento dell'altra, fra di loro non ci potrebbero essere rapporti logici di nessun genere; perché la scienza serva non sarebbe niente; la scienza padrona sarebbe tutto; e non si avrebbe in sostanza che rapporti di questa scienza con sé stessa, e cioè nessuna relazione di concetti con nessuno. Ma ogni equivoco scompare subito, appena si pensi una cosa: che, se abbiamo parlato di una scienza strumentale e di una scienza pura, lo si è fatto soltanto (e lo abbiamo, qua e là, detto) per ossequio verbale all'uso, e che ciò non implica nessun giudizio, gerarchico, sulla struttura teorica delle due scienze. Esse sono tutte e due a pari titolo, scienze pure: una, quella tradizionale, lo è del minimo mezzo, perché deduce, senza curarsi d'altro, da questo suo principio; e l'altra, quella innovata, lo è del massimo mezzo, perché anch'essa deduce, senza badare ad altre cose, da questo suo principio. Ma esse sono anche, se si vuole, tutte e due scienze strumentali; lo è la nuova scienza, rispetto alla vecchia, in quanto questa la si considera come la scienza pura; ma lo è anche la vecchia rispetto alla nuova, se è questa che si considera (e, si è visto, lo si può fare) per scienza pura. Di queste

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

due reciproche relazioni gerarchiche la prima è più nota e consueta; perché è la scienza economica tradizionale (ricca di un enorme prestigio di teoria) che ha finora qualificato la politica economica, che è parte della scienza economica strumentale, come una propria subordinata teorica. Ma è altrettanto logico immaginare (ed è quello che sta accudendo in realtà) la controparte: ossia la politica economica, teorizzata in nuova scienza pura, che considera la vecchia scienza pura come una propria scienza strumentale. Ogni scienza è pura, in quanto è dedotta da un suo qualunque principio autonomo; ma ogni scienza è anche strumentale rispetto ad un'altra qualsiasi, se questa, per una sua qualunque esperienza mentale, immagina di subordinare quel principio al principio suo proprio. Così è anche delle due scienze economiche: esse sono, entrambe, pure e incondizionate, e entrambe strumentali e reciprocamente condizionate; ed è perché hanno, tutte due, queste due proprietà che si possono istituire fra di loro dei rapporti logici liberi, che si può dedurre come agirebbero ciascuna per conto proprio, e come reagiscono l'una verso l'altra.

Ma come vederle in azione e reazione ? Come e dove scegliere questo campo di sperimentazione teorica, ove esse vengono messe alla prova ? Se ne potrebbero immaginare di tre tipi, ed essi, per quanto diversissimi, sarebbero pur sempre, come cimenti esploratori e vagli di ipotesi, perfettamente equivalenti. Potremmo, così, immaginare un campo di esperimentazione infinitamente lontano dalla «materia» economica, estraneo cioè in tutto e per tutto ai nostri due principî: guardare, per esempio, come si comportano rispetto a un certo gruppo di fatti fisici, degli uomini (essi sono poi anche forze di natura, come tutte le altre) che siano guidati dal principio del massimo mezzo, e degli uomini che siano guidati dal principio del minimo mezzo. In questo caso — esso non è poi tanto irreale quanto pare: l'attività economica, traverso la tecnica che sempre la accompagna, la esprime e la esteriorizza, è una fisica, è un coefficiente di trasformazione del mondo fisico — ci potrebbe capitare, mettiamo, di vedere questo: che chi è condotto dal prin-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

cipio del massimo mezzo vi opera una trasformazione, o distruzione, maggiore che non chi vi operi condotto dal principio opposto. Ebbene questa differenza di risultati fisici, che si possono naturalmente o descrivere *a posteriori* o anticipare col calcolo, ci darebbe una misura della differenza dei due principî, ci permetterebbe di stabilire se le loro differenze sono grandi, se sono compatibili, se sono incompatibili, insomma come conoscerli. Ma potremmo, ma possiamo anche scegliere il nostro campo d'esperimentazione nell'orbita della « materia » economica; scegliere, insomma, come banco di prova teorica un qualunque problema di quelli che si chiamano economici (nel senso più largo della parola, ivi compresi i fatti che, secondo l'uno o l'altro principio, sono « errori » economici); assumerli come posizioni iniziali, cioè come dati di un problema, e stare a vedere cosa succede quando i due principî vengono in contatto con essi. E qui bisogna notare che, per quel che cerchiamo noi, è indifferente che, dato e concesso che il problema comporti tutte e due le soluzioni, si prenda come punto di partenza una soluzione, o anche un problema, offerti o dati secondo un principio, oppure secondo l'altro. I due principî teoricamente si equivalgono, e così tutte le loro soluzioni, e così anche tutti gli stessi loro problemi si equivalgono, perché, qualunque essi siano, si prestano sempre ugualmente alla prova e alla controprova logica che cerchiamo.

Non ci sarebbe, così, niente di strano che il problema, formulato conforme al principio del massimo mezzo, fosse il seguente: come, cioè, giungere, per conseguire un qualunque fine, alla massima distruzione di una data quantità di beni, ossia a una non-produzione: Oppure questo altro: come si possa arrivare, data una certa quantità di beni, ad una distribuzione di essi che sia tanto maggiore quanto minore è il costo, d'ogni specie, sopportato dai vari fattori: insomma un problema di non-distribuzione. Oppure anche quest'altro: come si arrivi, data una certa quantità di beni, a farli circolare all'incontrario, punto per punto, alle regole dell'utilità marginale ponderata: in altri termini a una non-circolazione. Eb-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

bene, anche se questi tre sono i problemi che si è posti e ha risolti il principio del massimo mezzo e del minimo fine economico (nel senso tradizionale), ossia i tre problemi di non-produzione, di non-distribuzione, di non-circolazione, non per questo essi sono, teoricamente parlando, meno idonei alla prova che noi vogliamo fare. Fatta, infatti, la prova, che cosa apparirà ? Apparirà, semplicemente, che il principio tradizionale del minimo mezzo e del massimo fine li risolve in maniera opposta all'altro principio, e arriva a una produzione, a una distribuzione, a una circolazione; ma qui appunto, in questa giustapposizione, o contrapposizione, di risultati, è ciò che si cercava. Allo stesso risultato teorico di acclaramento e, diremo, di nitidificazione di posizioni si perviene, se si parte dai problemi opposti: e, cioè dai problemi di massima produzione, di massima distribuzione, di massima circolazione (massimo sta in luogo di ottimo, data la posizione iniziale). Posto di fronte a questi problemi, il principio del massimo mezzo e del minimo fine darà, anch'esso, la sua risposta; questa sarà quella che sarà; sarà, magari, anche opposta a quella dedotta del principio opposto; ma, intanto, una risposta sarà; e, per la discriminazione teorica che abbiamo in vista, è quello che ci basta.

Eguali dunque, e indifferenti, dal punto di vista teorico, i punti di partenza dell'uno e dell'altro gruppo di problemi; ma poiché è questo secondo gruppo, quello dei problemi posti dal principio del minimo mezzo, il più familiare a tutti, questi nostri problemi li sceglieremo di là, e vedremo, partendo di lì, dove arriviamo applicandovi il principio del massimo mezzo.

§ 17. — *Di fronte ad un problema di produzione, come quello di istituire un'industria, l'imprenditore del minimo mezzo pagherà, dato il mercato, i salari minimi, gli interessi minimi ecc. e avrà così, dato il mercato, il massimo di prodotto, e, dal suo conto, l'imprenditore del massimo mezzo, avendo fini anche extraeconomici, pagherà salari più alti, interessi più alti ecc. finché al limite il suo prodotto sarà zero. Di fronte ad un problema di distribuzione, come sarebbe quello di erogare una certa quantità di beni, un distributore del minimo mezzo, avendo adottato, per esempio, il presupposto dell'utilità decrescente, immaginerà la massima utilità dei supposti beneficiari, e dal suo canto il distributore del massimo mezzo, fermo anche per lui lo stesso presupposto, avendo*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

anche fini extraeconomici, la immaginerà come minore, finché di grado in grado essa diventerà utilità zero. Di fronte a un problema di circolazione, come il trasferimento di una data quantità di beni da un venditore a un compratore, colui che regola la circolazione secondo il principio del minimo mezzo comprerà a prezzi minimi, rivenderà a prezzi massimi ed avrà il massimo lucro, e, dal suo canto, colui che la regola secondo il principio del massimo mezzo, avendo anche fini extraeconomici a favore del venditore o del compratore o di tutti e due, pagherà prezzi via via maggiori, riscuoterà prezzi via via minori, finché arriverà al lucro zero.

§ 17. — Per rendere ancora più evidente la posizione reciproca dei due principî non sarebbe forse male prendere come esempî, sviscerandoli a dovere, quei tre, generalissimi, che ora abbiamo accennato. E mostrare, cioè, come agisce punto per punto il principio del massimo mezzo di fronte ai tre problemi, generici, della produzione, della distribuzione, e della circolazione. E far vedere come esso possa anche pervenire alla cancellazione stessa dei tre problemi, e far capo alla soluzione di non–produzione, di non–distruzione, di non–circolazione. Ma, se l'evidenza teorica della contrapposizione dei due principî qui sarebbe somma, viceversa la illustrazione mancherebbe del tutto di tangibilità corporea concreta, e, come si dice, pratica. E, perciò, pur trascegliendo negli stessi gruppi di problemi, ne sceglieremo di quelli più determinati, realistici, concreti, insomma alla mano.

Il problema sia, per esempio, quello, che è proprio di tutti i giorni, di impiantare *ex novo* una industria. Ebbene l'imprenditore del minimo mezzo, chiamiamolo così, procederà, nel raccogliere e coordinare i fattori della sua impresa, col metodo tradizionale: egli cercherà e, se non commette errori, otterrà di pagare — trattiamo questo esempio in economia obiettiva, con la nozione di prezzo: è più consueta e anche più semplice — il lavoro col minimo salario, il capitale col minimo interesse, la terra col minimo fitto, il lavoro di direzione colla minima remunerazione. Ma si affaccia, contemporaneamente, sul mercato delle imprese l'imprenditore del massimo mezzo (tra parentesi: non è affatto detto che questo imprenditore debba essere, come sempre suppone, per ragioni di mera probabilità sperimentale, l'economista liberale, lo Stato; può essere benissimo un imprenditore privato: basta solo che egli, o ri-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nunci al principio del minimo mezzo, o, nell'applicarlo, si sbagli: ogni errore, di fronte al minimo mezzo, è una realizzazione, totale o parziale, del massimo mezzo). Ebbene egli, date le posizioni del mercato in quell' istante — esse sono posizioni, cioè immobilità — non potrà pagare, per il lavoro, la terra, il capitale, la direzione ecc. che dei prezzi superiori ai minimi. I salari che egli paga saranno più alti perché, avendo egli per definizione dei fini anche extraeconomici qualunque (essi sono tali, non in sé, ma rispetto al principio del minimo mezzo) dovrà, nel salario, pagare anche il conseguimento di questi fini, mettiamo, di equità umana, di elargizione sociale ecc.; e così, per il capitale, i tassi che pagherà saranno più alti, se vorrà, oltre ad averne quella certa quantità, anche, si supponga, stimolare il risparmio; e così, per la direzione, gli stipendi, se egli vorrà aiutare anche lo sviluppo della categoria dei direttori, ecc. Ma, poiché non vi è un limite all'aggiunta di questi fini detti extraeconomici, esattamente come non ve n'è uno per i fini economici (questi sono tali, non in sé, ma rispetto al principio del massimo mezzo) così questi prezzi pagati possono, e anzi a rigore debbono, salire, salire finché sono giunti al livello massimo. E questo si avrà, quando i salari, gli interessi, i fitti ecc. pagati saranno tali che le anticipazioni di ogni sorta avute non possano più accrescerli perché esse sono già interamente distrutte, e, con ciò, la produzione è giunta al punto zero. Val poi la pena di dire che, se invece di immaginare dato il fine di produzione, immaginiamo che ai due opposti imprenditori siano dati i mezzi, il discorso fatto adesso si ripete, arrovesciato, tale e quale ? E l' imprenditore del minimo mezzo raggiunge con essi il massimo di produzione, e l' imprenditore del massimo mezzo raggiunge il minimo di produzione e cioè, anche qui, lo zero ? Ci pare superfluo. E possiamo senz'altro, con un esempio attinente alla distribuzione, a buon conto, prendere come punto di partenza la disponibilità dei mezzi.

Ecco, davanti a noi, un distributore il quale dispone, di dovunque gli siano pervenuti, di una certa quantità di mezzi,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e del quale si sappia soltanto che non ha nessun fine di produzione, ma soltanto un campo d'azione, la distribuzione dei mezzi; e che, in questo campo, egli si attiene al criterio (qui siamo in tema di economia subiettiva, come si ha l'abitudine di fare) di felicitare i destinatari delle utilità. Ebbene qui (se si supera lo scoglio iniziale del *no-bridge*; perché, se non lo si supera, tutti i distributori sono egualmente ciechi di fronte ai resultati felicitatori della ripartizione che fanno) la situazione si presenta così. Il distributore del minimo mezzo adotterà un criterio per ripartire: sia quello, fondato sulla utilità decrescente di tutti i beni ossia di tutti i mezzi, di darne di più a chi ne ha meno, e di darne di meno a chi ne ha più. Ora, facendo così, egli è sicuro, se ed in quanto il suo presupposto sta (ma bisogna darlo, questo o un'altro, per fermo; altrimenti ricadiamo nel *no-bridge*, ossia nella completa cecità di tutti), di avere ottenuto il massimo risultato di felicitazione dei suoi beneficiari. Ma se ora entra in scena (di fronte, si intende, allo stesso gruppo di beneficandi) il distributore del massimo mezzo, e egli adotta lo stesso presupposto (se ne adotta un altro, ricaschiamo, ancora una volta, nel *no-bridge*) il risultato cambia a vista. Poiché egli ha, per definizione, dei fini extraeconomici (riferita, beninteso, questa parola al principio del massimo mezzo) una porzione dei mezzi o beni che può donare, li metterà a servizio, pur distribuendola, di questi fini. Così, ad uno che non ha niente non darà che poco, per far sì, supponiamo, che in lui si sviluppino inclinazioni ascetiche; e ad uno, invece, che ha già moltissimo darà molto, moltissimo con l'intento, mettiamo, che in costui si sveglino volontà imprenditorie. Ma, anche qui, non vi sono limiti all'aggiunta di questi fini extraeconomici a quelli economici (tali sono, si intende sempre, rispetto al principio del minimo mezzo); e quindi si può, e anzi logicamente si deve, arrivare all'estremo del massimo mezzo. E a questo punto ci saremmo quando, a forza di dar poco a chi ha poco, il distributore non gli darà niente, e darà invece tutto a colui che ha già più di tutti gli altri: qui, infatti, si è a un punto in cui i fini extraeconomici sono soddisfatti al

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

massimo, ma la utilità economica è ridotta a zero. E se, invece, fosse dato, già bello e fisso, il fine distributorio da raggiungere ? Ebbene anche qui si può far vedere, capovolgendo il discorso, come il distributore del minimo mezzo impieghi, per raggiungerlo, la quantità minima di beni, e, invece, l'altro distributore una quantità maggiore, sempre maggiore finché diventa massima.

E veniamo ora a un problema di circolazione, problema questo che tratteremo — poiché questo è l'uso e non per altro — in sede di economia obiettiva, ossia valendoci del concetto di prezzo. Sia, così, il nostro problema il seguente: si voglia — qui lo guardiamo sotto l'aspetto del fine dato — trasferire una certa quantità di beni da un certo venditore ad un certo compratore. Orbene l' intermediario del minimo mezzo, che è in fondo un imprenditore della circolazione, cercherà, e, se sa il fatto suo, riuscirà a comperare la quantità di beni in giuoco al prezzo minimo del mercato, e a rivenderla al prezzo massimo. Ora, ciò vuol dire che, dato quel mercato così come è data la quantità dei beni da trasferire, egli adopererà il venditore e il compratore come i mezzi minimi, dato il suo fine di intermediario lucrante, per raggiungere il trasferimento col suo lucro massimo. Ma se, invece, l' intermediario in giuoco è quello del massimo mezzo, egli che ha in mente altri fini extraeconomici (oltre quelli economici, per antonomasia) cercherà, e deve riuscire, a comperare a un prezzo maggiore del minimo e a rivendere a un prezzo minore del massimo. E se i suoi fini extraeconomici continuano a crescere sempre di più di numero (nulla vieta che lo facciano, e debbono, anzi, a rigore, farlo) il prezzo che egli pagherà sarà massimo, sarà minimo il prezzo che egli riscuoterà, finché il suo lucro si riduce a zero. Ma guardiamo ora lo stesso problema sotto l'altro aspetto: giàdati, cioè, non più i fini, ma i mezzi. Qui l' intermediario, sia del minimo che del massimo mezzo, si troverà ad avere in mano, al punto di partenza, a un prezzo già dato e eguale per tutti e due, la quantità dei beni, e si tratta solo (senza impiegarli in produzione, senza donarli in distribuzione) di farli circolare.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ora ecco, qui, quello che accadrà. L' intermediario del mezzo minimo, non avendo altro fine che quello economico del lucro proprio, li farà circolare in modo, li destinerà a tali acquirenti che il suo lucro sarà il massimo. E, al contrario, l' intermediario del mezzo massimo, poiché vuole inserire anche dei fini extraeconomici nel proprio atto circolatorio (p. es. avvantaggiare il compratore, facendogli atto di parziale carità), venderà a un prezzo minore, sempre minore, finché tutto il suo atto sarà di carità, e il suo lucro sara perciò zero.

§ 18. — *Dall'esemplificazione ora fatta e che ci ha mostrati gli effetti fra loro contraddittori delle deduzioni dai due principi, discende che il loro potere di previsione, di fronte ad un qualunque avvenimento della economia reale che sia guidata, come è, da entrambi quei principi che siano, come è, senza una proporzione nota fra di loro, è eguale, e può egualmente considerarsi o pieno o nullo. Risultando essi così due principi equivalenti e indipendenti, l' impiego del principio del massimo mezzo nella scienza economica strumentale e nella politica economica che ne è parte potrà dar luogo ad una somma, supponendola fattibile, di prodotti net.i extraeconomici e di proventi netti economici che sarà maggiore del prodotto netto economico promanante dall' impiego del principio del minimo mezzo, ma il suo prodotto netto economico in senso stretto sarà sempre minore di quello dedotto da quest'ultimo principio, donde la divergenza dei due principi. Per la stessa ragione l' impiego del principio del minimo mezzo nella scienza economica pura e nella economia* tout court *potrà dar luogo, sì, ad un prodotto lordo minore del prodotto lordo emergente dall' impiego del principio del massimo mezzo, ma il suo provento netto sarà sempre maggiore di quello profluente di questo principio, donde anche qui la divergenza dei due principi.*

§ 18. — La esemplificazione fatta adesso e che ha via via acquistato i caratteri (ed è proprio il suo pregio dimostrativo) dell'ovvietà e della evidenza, ci permette di vedere quali sono i rapporti, che si mettono in essere fra le deduzioni dal principio del minimo mezzo e la deduzione dal principio del massimo mezzo. E, mettendo in cruda luce questi rapporti, ci permettono di stabilire — ed era appunto questo il nostro intento — un'altra cosa: quante sono le deficienze che, sotto il punto di vista della previsione dell'atteggiarsi effettivo della « materia » economica (in senso lato, e su cui entrambi i principî si applicano), presenta sia il principio del mezzo minimo che quello del mezzo massimo.

Ebbene, come era da attendersi, poiché i due principî sono tra loro programmaticamente opposti, risulta questo: che qua-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lunque previsione dedotta dal principio del minimo mezzo è errata, se entra in gioco il principio del massimo mezzo; e che egualmente, nella stessa misura, è errata qualsiasi previsione dedotta dal mezzo massimo, se entra in gioco il principio del mezzo minimo. E non paia questa (ciò che, del resto, avrebbe il suo significato logico) una pura e semplice tautologia. Prendiamo, infatti, come oggetto di verifica sperimentale dei due principî in causa, un qualunque atto e fatto economico effettivamente realizzatosi: una effettiva operazione di produzione, una effettiva operazione di distribuzione, una effettiva operazione di circolazione, ecc. Supponiamo, prima, una condizione: che, perciò solo che questo atto o fatto sono effettivi, sono cioè accadimenti dell'economia reale, essi siano stati compiuti, da colui che agiva, tanto sotto la guida del minimo mezzo, quanto sotto la guida del massimo mezzo (pare che, in realtà, appaia proprio così, e ci vuol poco a capire perché). Ebbene, in questa ipotesi, dal momento che io non conosco la proporzione, in cui agiscono i due principî, io mi sbaglio di una certa misura se prevedo il fatto reale come conforme al principio del minimo mezzo, e mi sbaglio della stessa identica misura se lo prevedo come conforme al principio del massimo mezzo: e ciò vuol dire che il potere di previsione, poco o molto che sia, è uguale tanto di qua quanto di là. Ma facciamo, adesso, l'altra supposizione. Supponiamo che, fra gli atti e fatti economici effettivamente realizzatisi, ve ne siano alcuni (purché molti, o anche tutti), compiuti esclusivamente sotto la guida del principio del minimo mezzo, e altri compiuti invece soltanto sotto la guida del principio del mezzo massimo. Orbene, se io, in questa ipotesi, prevedo i fatti della prima categoria come conformi al massimo mezzo, commetto un errore del cento per cento, e, se prevedo i fatti della seconda categoria come conformi al minimo mezzo, erro ancora del cento per cento: e, anche qui, ciò significa che il potere di previsione dei due principî è eguale a zero, e, in ogni modo, eguale è. Per uscire dalle difficoltà parrebbe che una soluzione ci fosse: conoscere, prima, quanti sono gli atti e i fatti econo-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mici eseguiti secondo il principio del minimo mezzo, e quanti quelli eseguiti secondo il principio del mezzo massimo. Ma questa proposizione è illogica, non è neanche proponibile; perché, se si sapesse prima come si comportano gli attori economici, la scienza economica sarebbe già fatta; non vi sarebbe luogo a correggerla e a inventarne delle nuove, e un unico principio economico (a meno che i fatti non si spartissero proprio in parti eguali secondo i due principî) sarebbe dominante ed esclusivo. Ciò, però, non è; questa cognizione, quantitativa, dei fatti non l'abbiamo (se non molto approssimativa); i due principî possono, perciò, restare in gioco; e nessuno dei due è per definizione più atto alla previsione che l'altro.

Ma, se la potenza — o impotenza, è lo stesso — di previsione dei fatti reali è uguale nei due principî, si ha qui la riprova sperimentale di due circostanze: che essi sono due principî equivalenti, e, perché tali, indipendenti; e che, essendo indipendenti, è impossibile raggiungere con uno di essi quegli stessi risultati che si raggiungono (e anzi non si possono non raggiungere) adoperando quell'altro. Sono, per ciò, vani, e anche insensati tutti i tentativi di arrivare con la politica economica, che è parte della scienza economica strumentale e adopera il principio del massimo mezzo, là dove arriva l'economia *tout court* (essa non è necessariamente individualistica, anche se, per ragioni di psicologia pratica, può essere preferibile che lo sia) che rientra nella scienza economica pura e fa uso del principio del minimo mezzo. Qualunque atto, incidente nella «materia» economica, che sia compiuto secondo la legge del massimo mezzo potrà, sì, dar luogo a questo: che i suoi, diremo così, prodotti netti extraeconomici (tali, ripetiamo, secondo la legge del minimo mezzo) aggiunti a quelli economici in stretto senso, siano maggiori (intuitivamente, però: perché misurare sceverare non è, lo si è visto, possibile) che non i semplici prodotti netti economici conseguiti con la legge del minimo mezzo, ma questi suoi ultimi saranno, per tutto quel che si è detto; inevitabilmente minori. E non si è parlato a caso, e sia pure una volta, per metafora, di prodotti netti. Non c'è niente di impos-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sibile, infatti, che, adoperando la legge del massimo mezzo, ossia facendo della scienza strumentale o della politica economica, si riesca a mettere fuori un prodotto lordo economico (in senso stretto) maggiore di quello che si da fuori impiegando la legge del minimo mezzo, e insomma regolandosi secondo la scienza pura. Ciò può accadere — siamo in tema di economia subiettiva; quella obiettiva, che in fondo si risolve in contabilità, non si presterebbe a questa ipotesi — se, per esempio, si moltiplichino gli sforzi produttivi di ogni genere degli individui, e, insomma, costoro eroghino più lavoro. Qui il prodotto lordo può essere certo maggiore e anche infinitamente maggiore che non l'altro; ma il prodotto netto, no; perché, come contropartita dell'accresciuto prodotto lordo, sta l'accresciuta erogazione di lavoro, il cresciuto travaglio, la cresciuta pena. E poiché, anzi, questo costo subiettivo cresce in ragione più che proporzionale del prodotto obiettivo, si può dire che il prodotto netto è tanto più piccolo quanto è più grande il prodotto lordo; cosicché è proprio quando parrebbe che la legge del massimo mezzo coincidesse con quella del minimo mezzo che essa ne diverge di più, e che si dimostra incapace di sostituirla.

Però, è vero anche il contrario: se essa non può sostituire mai la legge del minimo mezzo, questa, alla sua volta, non può mai sostituire quella del massimo mezzo. Sono, perciò, vani e contradditorî tutti i tentativi di arrivare con la attività economica pura e semplice (non è detto, ripetiamo, che essa debba essere individualistica; può anche essere statalistica, come nelle note figurazioni di Pareto, Barone, ecc.; se si tratta di uno statalismo esclusivamente economico, in senso stretto, le cose non cambiano), e cioè con la scienza economica pura e col minimo mezzo, là dove si arriva col mezzo massimo, con la scienza strumentale e con la politica economica (una parentesi: sono vani, perché contraddittorî, anche se la medesimezza dei risultati la si attende da un lungo, lunghissimo decorso di tempo: il decorrere del tempo può agire tanto come compensatore quanto come moltiplicatore delle differenze delle due deduzioni; ma il bilancio fra queste due azioni lascia intatte le differenze

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

del momento iniziale; e queste si ritrovano teoricamente tali quali nel momento finale, sia pure remotissimo). Infatti il prodotto netto economico (in senso stretto) di qualunque atto, attingente la « materia » economica generica con la legge del minimo mezzo, sarà maggiore che non il prodotto netto ecocomico (in senso stretto, anche qui) della stessa operazione fatta sulla « materia » economica, secondo la legge del mezzo massimo. È più che possibile, certo, che il prodotto lordo sia minore e anche infinitamente minore: ciò si verificherebbe nel caso (è un caso di posizioni iniziali: ossia di posizioni storiche, individuali o collettive) che gli sforzi produttivi si riducessero a poco più di zero (non a zero del tutto, se no ogni economia cesserebbe, e nessuna scienza economica sarebbe neanche nata). Ma, in tal caso, la estrema scarsità di produzione, ossia la grande piccolezza del prodotto lordo, avrebbe per contropartita la pochezza degli sforzi erogati, insomma il poco lavoro penoso compiuto; e il prodotto netto — assunto il lavoro, almeno da un certo punto in là, come pena: perché, se lo si immagina come tutto e sempre piacere, tutto cambia, e non resta più posto che per una economia esclusivamente consuntiva — e il prodotto netto risulta pur sempre maggiore.

E se poi si pensa, che, in qualunque atto economico (e la intera storia economica può raffigurarsi come un unico lunghissimo atto) il prodotto netto decresce — anche se cresce il prodotto lordo — man mano che lo sforzo produttivo si prolunga, possiamo venire, anche qui, a questa conclusione: che la legge del minimo mezzo, proprio là dove più sembra coincidere con la legge del massimo mezzo, e cioè con un atto economico (o con una intera storia economica) iniziantesi, e cioè privo di prodotto lordo, lì appunto più ne diverge, lì appunto può esserne meno sostituita.

§ 19. — *Tra i due principi equivalenti, indipendenti e divergenti nell'ordine delle rispettive deduzioni, è però possibile riscontrare una ragione, spoglia di ogni carattere pratico e munita solo di carattere teorico, di preferenza, e pertanto trovare qui un punto di discriminazione in atto ed avviare alla soluzione della crisi basilare di principio della scienza economica nel suo insieme. Questa ragione teorica di preferenza per i due principi, non potendosi*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

trovare nell'aspetto deduttivo di essi che è quello della loro equivalenza e cioè impreferibilità, non può trovarsi che nel loro aspetto induttivo, ossia nei risultati materiali, a cui danno luogo le trasformazioni economiche, che sono sempre anche fisiche, fatte secondo l'uno o l'altro principio. Mentre le quantità fisiche dei beni emergenti dall'impiego del principio del minimo mezzo sono esistènti in misura crescente, e se l'impiego ne è portato al limite sono infinite, le quantità fisiche emananti dall'impiego del principio del massimo mezzo sono esistenti in misura crescente e, al limite, sono nulle: cosicché il principio del minimo mezzo può nascere ed essere come principio reale, e invece il principio del minimo mezzo no: ragione questa di preferenza teorica del primo sul secondo.

§ 19. — Giunti qui, il nostro discorso sarebbe, per dire la verità, finito: perché abbiamo messo di fronte, come dovevamo, i due ordini di deduzioni dai due opposti principî; e, più ancora, perché, da questo raffronto, è emerso che essi sono reciprocamente contraddittorî, e che non è possibile trovare, fra di essi, una distinzione teorica qualunque. Ma è anche impossibile trovare, fra di essi, una qualsiasi ragione di preferenza teorica? Trovarla, sebbene tutte e due siano dei principî euristicamente perfetti e indipendenti? Trovarla, e così tentare di risolvere la crisi basilare, di principio, della scienza economica tradizionale? Trovarla, beninteso, dentro la trama stessa delle riflessioni, puramente teoriche, che abbiamo esposto fin qui?

Questa ultima proposizione deve bastare a far capir subito che la cercata ragione di preferenza o della scienza economica pura o della scienza economica strumentale, non deve essere per niente una ragione pratica, ma tutta e soltanto una ragione teorica. Già non si capisce come si possa, per ragioni pratiche, preferire una costruzione teorica a un'altra costruzione teorica; non lo si capisce, anche se si ammette — e chi scrive è proprio, per quel che sa, di questa opinione — che le stesse più ardue strutturazioni teoriche siano anche degli strumenti pratici (rivolti a conservare e ad accrescere la vita degli uomini associati) di lontane origini e di ripercussioni ancor più lontane. Ma, in ogni modo, non è questo il caso nostro, e, qui, la ragione di preferenza che cerchiamo non ha niente a che spartire con tutte le seguenti cose. Niente, per esempio, con la predilezione, psicologica, che alcuni hanno, per le attività umane guidate dal minimo mezzo, e che qualcuno chiama

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

anche razionali; o, invece, per le attività guidate dal massimo mezzo, e che si potrebbero anche dire irrazionali. Niente, neanche, con le inclinazioni etiche alle attività rivolte, con o senza razionalità, a procacciarsi i beni « materiali », e cioè economici in senso stretto; o, invece alle attività miranti anche ai beni ideali, o extraeconomici, economici in senso lato. E niente, neppure, con gli orientamenti, politici questi, per cui alcuni sono propensi agli ordini economici liberi e individualistici, in cui pare che il principio del minimo mezzo trovi maggiore espansione; e altri, invece, propendono per gli ordini economici collettivistici e coatti dove, appunto perché coatti, il principio del massimo mezzo trova, sembra, più larga e durevole estrinsecazione. Niente, assolutamente niente, di tutto ciò. La ragione di preferenza, di cui andiamo in cerca, deve essere tratta dalla stessa struttura teorica delle due scienze come ora l'abbiamo enunciata; dalla stessa loro struttura; non per il come nacquero o per ciò cui possono servire; ma in sé stesse, come compagini di concetti, per quello che oggi sono. E ciò perché tutte le ragioni di preferenza di ordine pratico, lasciano invariata, e cioè immedicata, la crisi basilare della scienza economica; esse non sono, in fondo, che polemiche di gusti personali, e, invece, ciò non è, se la ragione di preferenza è di natura teorica. Ciò non è perché essa, se c'è e se è ben trovata, spazza di colpo quella incertezza mentale in cui consiste, in fondo, anche la crisi di principio della scienza economica; e da a questa una certezza (ogni preferenza logica è una certezza) la quale di per sé, per quel che può valere, è, non-crisi del principio.

Quale sarà, ora, questa ragione di preferenza? È, evidentemente, inutile cercarla nell'aspetto subiettivo dei due principî, e cioè nel supposto proponimento dei due attori di regolarsi secondo la legge o del minimo mezzo o del massimo mezzo; infatti è proprio sotto questo aspetto che i due principi sono equivalenti, e cioè impreferibili logicamente l'uno all'altro, qualunque cosa si faccia. Ma viceversa può, almeno in via di presunzione, non essere inutile cercarla nell'aspetto obiettivo dei due principî; qui, infatti, differenze e grosse, ce ne sono, come

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

si è visto e, in queste differenze, una ragione di preferenza ci può essere. Ci può essere. Si pensi, infatti, che quello che si è chiamato l'aspetto obiettivo, o risultato esteriore, dell'impiego dell'uno o dell'altro principio, è, né più né meno che un aspetto fisico; è né più né meno che un certo volume di beni, di merci, di cose; e queste, materiali o immateriali che siano, sono esse stesse, o sono una proiezione indiretta ma misurabile, di una materia nel senso corrente della parola. Tutte e due le scienze economiche che abbiamo configurato, tanto la pura quanto la strumentale, sono due vere e proprie scienze fisiche; non sono fatte soltanto sul modello delle scienze fisiche; ma sono proprio fisica esse stesse, poiché tutte e due si presentano anche come macchine trasformatrici (con più o meno di attività) di materia in materia. Ma, stando così le cose, esse possono essere trattate come tutte le altre scienze fisiche: può, cioè, la materia fisica che esse trasformano essere sottoposta — ci volleghiamo qui a quanto si è accennato, in tema di misura interna del minimo mezzo, nel Paragrafo 10 — a criteri di quantità e di misurazioni quantitative. Però che cosa vuol dire misurare, se non determinare anche delle differenze? Ci sembra evidente, e la compagine di tutte le scienze fisiche non è altro, infatti, che la consistenza di queste differenze quantitative. Ma, quando queste differenze sono state rilevate, è già aperta la via — non è detto ancora, però, che la si debba infilare — a istituire delle preferenze tra il gruppo dotato di una misura e quello dotato di una misura diversa, insomma tra una quantità e un'altra. È qui, è su questo terreno che deve cercarsi la ragione, — ripetiamo ancora: rigorosamente teorica — di preferenza tra il principio del minimo mezzo e il principio del mezzo massimo; e, se la si troverà, anche quest'ultimo nostro compito — avviarsi a risolvere la crisi basilare della scienza economica — sarà stato assolto.

Ebbene assolto lo si può dire, perché questa ragione di preferenza, nel campo delle quantità economiche fisiche, esiste, ed essa è rigorosamente teorica. Questo ultimo connotato, già acquisito, implica, innanzi tutto, una esclusione: non è da par-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

larsi di preferenza di una quantità maggiore a una minore, o di una minore a una maggiore, per il fatto solo che una è maggiore e l'altra è minore. Se questo fosse, resteremmo sempre sul terreno delle ragioni politiche di preferenza: così, se si preferisse il principio del minimo mezzo perché le quantità fisiche di beni, che risultano dal suo impiego, sono più grandi di quelle che risultano dall' impiego del principio opposto (ciò accade a chi ha gusti materialistici); così pure se, proprio perché le quantità fisiche da esso promananti sono minori, si preferisse il principio del minimo mezzo (sono questi i gusti che si chiamano, alla buona, idealistici). Per entrare sul vero e proprio terreno teorico, e insieme non uscire dal terreno delle differenze quantitative, bisogna pensare questo: che l'impiego della legge del massimo mezzo, portata al proprio limite logico estremo, non dà luogo soltanto all'emissione di quantità fisiche economiche minori di altre, ma, senz'altro, di quantità zero; e che, viceversa, se si impiega la legge del minimo mezzo, non si hanno solo quantità economiche fisiche maggiori, ma, portandola al suo ultimo limite logico, queste quantità diventano infinitamente grandi. Questa è pur sempre una differenza quantitativa; ma, quando essa raggiunge questa proporzione (essa è, poi, la proporzione logica pura), quando la differenza fra le quantità assume questa quantità, accade un fatto nuovo, accade, come spesso si verifica, una metamorfosi qualitativa. Essa consiste in questo: portato al suo estremo limite, il principio del massimo mezzo, distruggendo più quantità economiche fisiche che non ne metta in essere, distrugge anche sé stesso nella realtà, si dissolve, e si vanifica; il principio del minimo mezzo, invece, sospinto al suo ultimo limite, ossia creando più quantità economiche fisiche di quel che non ne distrugga, crea anche sé stesso nella realtà, e si consolida e cresce e si perpetua. Ma, se il principio del massimo mezzo è autodistruttore, e invece il principio del minimo mezzo è automoltiplicatore, ciò porta a una conseguenza radicale; che, potendo l'autodistruzione avvenire al primo atto compiuto secondo la legge del massimo mezzo, questa non ha neanche, e teorica-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mente, il tempo di nascere, e di essere; e che, potendo l'auto moltiplicazione verificarsi al primo atto compiuto secondo la legge del minimo mezzo, questa ha, e teoricamente, sempre il tempo di nascere e di essere. Questa è, frutto d'una mera differenza quantitativa, la metamorfosi qualitativa radicale: la scienza economica del massimo mezzo non può né durare né essere; quella del minimo mezzo, può, invece, durare ed essere; ed è, per ciò, che lo scienziato, come tale, deve preferire questa a quella, e preferendola, risolvere la crisi basilare della scienza economica in genere.

§ 20. — *La crisi teorica di applicazione della scienza economica pura è in funzione dell'apparire, nella realtà, dell'atto economico collettivo, in quanto questo atto, riferendosi a una pluralità di individui in una pluralità di momenti, rende difficile, anche superato il no–bridge, quel processo analitico di calcoli e misure, di cui è composta la scienza economica pura e individualistica. L' individualismo della scienza economica pura ha esclusivamente origine nella circostanza che l' individuo singolo è la unità di valutazione più trattabile infinitesimalmente che, fino ad oggi, abbia trovato la scienza, e questa cesserebbe di essere individualistica per diventare sub–individualistica, se le si offrisse una unità di valutazione suscettibile di un trattamento, per così dire, ancor più infinitesimale. Riferendo ai singoli individui nei singoli momenti gli effetti dell'atto economico collettivo, e imputando a ciascuno di essi le quantità obiettive dei beni, positivi e negativi, che gli riferiscono e le correlative utilità e disutilità subiettiva, la scienza economica supera la propria crisi interna, e, nello stesso tempo, supera quel rimedio alla sua crisi di principio che ha consistito nel congetturato principio economico del massimo mezzo.*

§ 20. — La posizione della scienza economica nel suo insieme, — o, meglio, di tutte le riflessioni che, muovendo dalle due ipotesi, si possono fare sulla « materia » economica indistinta — ci appare, così, la seguente. La sua posizione è irrimediabilmente di crisi, in quanto si faccia della scienza economica deduttiva, ossia si sviluppino degli ordini di deduzioni dai due principî di condotta; questi due principî, e le loro rispettive deduzioni sono, infatti, equivalenti e cioè senza opzione. La sua posizione, invece, può cessare di essere di crisi, in quanto si faccia della scienza economica induttiva, e cioè si confrontino i risultati, diciamo così, materiali, quantitativi e misurabili emergenti dai due principi e dai loro ordini di deduzioni; perché questi risultati sono necessariamente differenti, e vi è

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

posto ad una opzione teorica. E ora, ritornando al problema posto nel Paragrafo 1, ci domandiamo: si può, data questa doppia posizione della scienza, e utilizzandole e valorizzandole tutte e due, avviare la scienza fuori della crisi, interna questa volta, che la travaglia?

Per rispondere a questa domanda bisogna, prima di tutto, rendersi conto di quale è il fatto nuovo della realtà economica, di cui la scienza economica ortodossa ha dovuto prendere atto, e da cui la sua crisi interna di applicazione ha preso la mossa. Ora sembra a noi, e del resto sembra a tutti, che il fatto nuovo, la nuova esperienza reale — è sempre una esperienza che mette in crisi una teoria, come è sempre una esperienza che la mette in moto — consiste, semplicemente in questo: nell'apparire (non proprio come novità tipica, ma con nuova voluminosità) degli atti economici collettivi. Ma non è questa, però, che una pura e semplice constatazione, ed essa, per massiva che sia, non ci spiega per niente il meccanismo logico per cui, dato il fatto nuovo, e data la vecchia teoria, questa si è resa, pare, incompatibile con quello, e, insomma, non lo ha spiegato a sé stessa, non lo ha capito. Ora, se non ci sbagliamo di grosso, ci pare che anche in questo nostro caso (come in tutte le altre scienze, quando entrano in crisi interiori), la ragione consista in questa circostanza: che, fra il nuovo fatto economico e la vecchia teoria economica, è venuta a mancare una unità di valutazione (e diciamo pure di misura) comune. E spieghiamoci in breve. L'atto economico collettivo — chiunque sia che lo compia, e per chiunque, pro o contro, lo si compia: il *trust* per gli imprenditori, la lega per gli operai, il governante per i sudditi, ecc. — ha sempre un connotato: che esso è più ampio, nello spazio e nel tempo, che non l'atto economico individuale. Lo è nello spazio, perché il soggetto che, o pro o contro, esso ha in vista, e a cui devono o riferirsi il calcolo deduttivo indiretto delle sue utilità o la misura induttiva diretta delle quantità economiche fisiche che lo concernono, è sempre una pluralità di individui, e mai un individuo solo. E lo è nel tempo, perché questi individui, oltre che essere numerosi, sono anche

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

assunti come soggetti che durano non un momento solo, ma una pluralità di momenti, ed è a tutti questi momenti che vanno riferiti quel calcolo e quella misura. Ora questa complicazione dei calcoli deduttivi e delle misure induttive fa si che essi — qui si dà, naturalmente, per superato il *no bridge;* e a buon conto, si è cercato di superarlo, quando abbiamo istituito, al Paragrafo 10, un rapporto fisico fra utilità subiettive e quantità obiettive — fa si che essi risultino sempre sintetici e sommari, invece che analitici ed esatti (ecco perché, tra parentesi, le questioni che involgono dei gruppi economici sono anche questioni politiche). È qui, in questo carattere sintetico, e non analitico, dei calcoli e delle misure attinenti agli atti economici collettivi, che consiste, di fronte a questi, la crisi di applicazione della scienza economica, che, come ogni scienza, è analitica. È soltanto qui, e la scienza si sarebbe trovata ugualmente in stato di crisi interna, e, infatti, qua e là, la costeggia, in questa ipotesi: se l'atto economico, anche di un solo individuo, lo si supponesse fornito di entità di valutazioni interne più minuscole, e, diciamo pure, più infinitesimali di quella che, dal di fuori, potesse adoperare, per la sua analisi, l'economista.

È, in realtà, un grosso errore credere, come molti fanno, che la scienza economica sia riluttante all'atto economico collettivo e propensa all'atto economico individuale, perché essa sia « individualistica » per sue originarie e perduranti predilezioni storiche, politiche, ecc. La scienza economica pura è certamente individualistica, e anzi ultraindividualistica, e non mai abbastanza individualistica; ma lo è, e non può non esserlo, per il solo fatto che è scienza, per il solo fatto che è analitica; lo è, e non può non esserlo, in un senso tutto teorico. E il senso teorico è questo: l'individuo viene assunto dalla scienza economica, non solo a preferenza ma con esclusione di ogni altro soggetto, perché, e solo perché, esso è il soggetto più limitato nello spazio e nel tempo, che essa (fino ad oggi) abbia trovato; perché è l'unità più piccola, che essa abbia reperito per i suoi calcoli e per le sue misurazioni; perché è la unità che, allo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stato attuale delle cose, è più vicina, meno lontana, da quell'unità infinitesimale, che, come in tutte le scienze, è il suo ideale logico perfetto. [Una parentesi: sarebbe un errore altrettanto grosso il dire che la scienza economica strumentale, di cui fa parte anche la politica economica, è anti individualistica: no, essa non lo può, per ragioni teoriche, essere; perché, se lo fosse, si sarebbe tagliata la via ai suoi calcoli e alle sue misure; e questi, quali che siano, sono pur sempre misure e calcoli al margine; e il margine più sottile è, appunto, l'individuo]. Qui, in questa esigenza teorica, consiste tutto l'individualismo — sarebbe meglio dire, per evitare equivoci, « individuismo » — della scienza economica; e, se essa potesse ritrovare un'unità di calcolo e misura che fosse più piccola ancora dell'individuo, volentieri lo accetterebbe, e dovrebbe, anzi, con la sua logica scientifica alla mano, subito accettarlo. Non c'è niente di strano, se non perché ha l'aria troppo irreale, a immaginare una scienza economica, che vada a cercare le proprie unità di valutazione al di là, al di sotto dell'individuo intero e durevole: per esempio (e, del resto, è in questo senso che si cammina) nell'atto economico isolato e non più nell'attore, o, che è lo stesso, nell'atto economico di un attore morente. Niente di strano. Ma per la stessa ragione, si comprende bene che, posta di fronte ad un atto economico collettivo e cioè a un'unità di valutazione grossa, greggia ed empirica, essa si ritrovi in istato di disagio, di semicecità teorica, insomma di crisi d'applicazione. E si comprende anche bene, che, per uscire fuori dalla situazione imbarazzante, essa non ha che una soluzione: rimpicciolire, assottigliare, affinare, infinitesimalizzare più che è possibile l'unità di valutazione anche dell'atto collettivo; scoprire insomma coi suoi calcoli, con le sue misure, la pluralità degli atti e fatti economici individuali dentro l'unicità dell'atto e del fatto economico collettivo.

Su quali punti dovrà, perciò, convergere lo sforzo critico, che potrà rimuovere la scienza economica dalla posizione critica in cui si trova? Se teniamo ben presenti due capisaldi già fissati — il primo, Paragrafo 10, circa il rapporto fisico tra

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quantità obiettiva di beni fisici e quantità subiettiva di beni psichici, e il secondo, Paragrafo 19, circa il rapporto fra quantità obiettiva desumibili dal minimo mezzo e quantità obiettive desumibili dal mezzo massimo — questi punti risultano bene identificati. Lo sforzo dovrà, in primo luogo, essere rivolto a stabilire quale è la quantità obiettiva di beni fisici, che ogni singolo individuo, avuto in mira dall'atto economico collettivo, si troverà ad erogare, nei singoli successivi momenti, e quali le quantità obiettive dei beni che, sempre ogni singolo individuo, si troverà, sempre in tutti i successivi momenti, in istato di appropriarsi; insomma a drizzare il bilancio fisico di ognuno, istante per istante. In secondo luogo lo sforzo dovrà puntare qui: fissato il bilancio fisico di ogni singolo individuo agito dall'atto economico collettivo, trascriverlo, secondo la proporzione fissa già indicata, in un suo bilancio psichico: stabilire quanto è grande il volume della disutilità subiettiva a cui egli va incontro, e quanto grande è il volume della utilità subiettiva da cui egli va a beneficiare: in altre parole mettere su il suo *budget* interno di pene e di beni. È ora facile questa impresa ? Tutt'altro. Essa è, anzi, difficile, difficilissima. Ma essa non è, però, impossibile. Non è impossibile perché, in fondo, essa non consiste in altro che nel dilatare, uscendo sempre più dal sintetico e entrando sempre più nell'analitico, quel processo che, con ampiezza e consapevolezza sempre maggiore, la scienza economica ha compiuto fin qui. E, facendo così, si raggiungeranno, con rigore teorico, due risultati. Il primo, sarà quello, appunto, di avviarsi, e certamente non più che per gradi, a superare la crisi interna da cui la scienza è stata presa all'apparire dell'atto economico collettivo, presentatolesi, di primo acchito, come inanalizzabile, e cioè ascientifico per definizione. E il secondo sarà quello di superare e vincere gli stessi svariati rimedi teorici approntati per la sua crisi basilare e tra questi, quello, sintesi e simbolo di tutti gli altri, che noi stessi (con lo scopo di chiarire crudamente le idee) abbiamo configurato: quello, cioè, della scienza economica del massimo mezzo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Lo supererà; perché, come si è accennato nel Paragrafo precedente, la somma delle quantità obiettive di beni e di correlate utilità subiettive, che saranno desumibili dalla scienza del minimo mezzo avrà sempre (nella materia economica in senso stretto) una proprietà; sarà cioè sempre maggiore che non la somma desumibile appunto da quella scienza economica del massimo mezzo, che abbiamo congetturata e illustrata.

N. Massimo Fovel.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

LIBRI E OPERE RICEVUTE

ALATI MAZZINI. — *Profitto, reddito e salario corporativo nella formulazione e nell'interpretazione del contratto collettivo con particolare riguardo al contratto nazionale per i portieri.* (Estratto). Milano, « La Magistratura del Lavoro » 1937-XV, 1 op.

ALDRICH W. W. — *Business Recovery and Government Policy National and International.* New York, 1936, 1 op.

ALIMENTI CESARE. — *La questione petrolifera italiana.* (Problemi contemporanei XIV). Torino. G. Einaudi, ed. 1937-XV, 1 vol. lire 15.

AMBROSINI GASPARE. — *La nuova costituzione sovietica.* Palermo. Trimarchi, 1937, 1 f.lo lire 5.

American Statistical Association. The Annual Meeting in Chicago. Washington, 1937, 1 op.

ANICHINI UGOLINO. — *Limiti al contenuto delle deduzioni scritte.* (Estratto). Milano, « La Magistratura del Lavoro », 1937-XV, 1 f.lo.

Annuaire Statistique de la Suède, 1937. Stockholm, 1937, 1 vol. kr. 2,75.

Annuaire Statistique de la Turquie, vol. 8, 1935-1936. Ankara, 1937, 1 vol.

Banque de France. Assemblées générales des Actionnaires de 15 octobre 1936 et 28 janvier 1937. Paris. Imprim. P. Dupont, 1937, 1 vol.

Banque Nationale de Belgique. Rapport, 1937. Bruxelles. Impr. de la B. N. d. B. 1937, 1 vol.

Banque Nationale suisse. Vingt-neuvième rapport, 1936. Berne, 1937, 1 vol.

BOLAFFI RENZO, *Le eccezioni nel diritto sostanziale.* Società editrice libraria, Milano, 1936, pag. VI-307. L. 35.

L'a. promette lo studio delle eccezioni nel diritto sostanziale, ma inizia e conduce la trattazione in un piano assai più vasto. Ha influito sul maggiore sviluppo la circostanza che la dottrina delle eccezioni è stata prevalentemente coltivata dai processualisti; ma sopra tutto ha pesato, al riguardo, il rilievo dei rapporti esistenti tra diritto materiale e diritto formale, l'orditura dei quali — che adeguatamente appare se si abbia presente, accanto alla figura dell'attore, quella del convenuto in genere meno curata — deve essere ben conosciuta perchè si comprenda la posizione dell'eccipiente e la nozione stessa dell'eccezione. Di qui la ragione di uno svolgimento che potrebbe dirsi sull'eccezione in generale: sotto l'angolo visuale, sia pure, della eccezione materiale, conforme la ammessa dipendenza funzionale del procedimento dal rapporto sostanziale.

Tutta l'opera procede così, laboriosamente, nella doppia indagine accennata. Difesa di rito che osta alla stessa emanazione della sentenza di merito e difesa di merito: rilevabili d'ufficio o a domanda di parte, e dunque *obiezioni* (ma il vocabolo dice meno di quanto vuole esprimere e può sembrare dica cosa diversa da ciò che dice, donde qualche riferimento meno congruente ad una attività del convenuto) od *eccezioni*; rispettivamente processuali e sostanziali. Specificando: la eccezione (e qui il vocabolo si fa più comprensivo per non superate difficoltà terminologiche) può riguardarsi e dal punto di vista della affermazione (o piuttosto della presentazione?) di essa e della sua fondatezza; se si resta nell'ambito del conflitto tra le due dichiarazioni (dell'attore e del convenuto) si può prescindere da considerazioni d'ordine materiale; se si indaga la fondatezza dell'eccezione è da vedere se si tratti di materia estranea al diritto sostanziale o meno. La determinazione si raggiunge esaminando la natura delle norme in base alle quali si giudica la fondatezza della eccezione oppure tenuto conto dell'effetto che l'ordinamento positivo ricollega all'eccezione riconosciuta fondata. Così viene individuata l'eccezione processuale e l'eccezione sostanziale. Eccezioni *lato sensu* e precisamente: obiezione o eccezione in senso tecnico che determina l'inesistenza o l'impugnabilità del potere giuridico processuale diretto alla sentenza di merito (ob. od ecc. processuale) ed obiezione o eccezione in senso tecnico che determina l'inesistenza o l'impugnabilità del diritto sostanziale affermato dall'attore (ob. od ecc. sostanziale). Su questo fondamento si imperniano

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

le parti speciali dell'opera sulle varie specie d'eccezione, l'esercizio, gli effetti, la rinuncia, la prescrizione di esse.

Notevole per la impostazione del tema, la trattazione si svolge, con finezza d'esame critico, con bontà di criteri dogmatici, in una esposizione abbastanza rigorosa, sopra tutto nelle parti speciali, entro le linee di una soddisfacente sistemazione. Lodevole ed efficace la valutazione della materia attraverso il diritto storico e comparato. (*g. b. f.*).

Bolaffi Renzo. — *Corporativisme et droit privé en Italie* (*Communication à l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris*). Pise, Imprim. V. Lischi e F. 1937-XV, 1 op.

Bottari Augusto. — *La valutazione del danno nei postumi di lesioni traumatiche dell'arto inferiore.* (Quaderni de « l'Assistenza Sociale » 7). Roma, 1937-XV, 1 f.lo.

Capalozza E. — *Conferma in servizio e riassunzione ex novo nel trapasso di gestione esattoriale* (Estratto). Milano. « La Magistratura del lavoro », 1937-XV, 1 op.

Carnegie Endowment-International Camber of Commerce. The improvement of Commercial Relations between Nations. The problem of monetary stabilization. Paris, International Chamber of Commerce, 1936, 1 vol.

Celentano F. — *I controlli sulle amministrazioni degli enti territoriali locali secondo la vigente legislazione.* Torino, Tip. Ed. E. Arduini, 1937, XV, 1 vol. lire 14.

Ciocca Gaetano. — *Economia di massa.* Milano, Bompiani, 1936, 1 vol. lire 12.

Questo volume, pregevole per viva originalità e vastità di idee, si presenta come un tentativo di fissare in termini scientifici ciò che, finora, è stato spesso oggetto di trattazioni troppo generiche. Con un metodo che possiamo chiamare logico-sperimentale, mediante una progressiva astrazione dalla realtà, l'A. riesce a precisare, sotto forma di indici (indice di industrialismo, di ricchezza collettiva, di agio, di rendimento economico) i rapporti fondamentali che legano i fenomeni dell'economia di massa. A questa prima parte prettamente teorica (Saggio di una meccanica economica) segue una interessante applicazione dei principî e delle leggi ivi formulate alla Società americana. Tutto il volume è dominato da una profonda convinzione della potenza dell'attività umana, la quale sa elevarsi attraverso il lavoro, ma, ove non sia sostenuta da una coscienza altamente morale e sociale, sa pure tanto distruggere della sua civiltà e del suo benessere. L'autore presenta la società sempre lottante contro i privilegi dei pochi cercando di allargare ai più quello che è esclusivo dei meno, alle masse quello che è monopolio delle aristocrazie; dà un contenuto sociale alla ricchezza definendola in senso collettivo come libertà dal lavoro brutale; difende la macchina, ingiustamente accusata di provocare le crisi, mentre ciò che provoca le crisi è solo il cattivo uso delle macchine, ché il loro buon uso è sempre fattore potente di progresso sociale; definisce il macchinismo e l'industrialismo come i mezzi per la diffusione nelle masse della ricchezza e del benessere. Il problema della crisi è considerato assai attentamente, e connessi con esso, i problemi dell'urbanesimo della crisi del credito, dell'incognita dei trasporti, trattati con competenza e con passione rendono questo volume così attraente da meritare quella vasta risonanza che ha subito avuto, costituendo una degna continuazione di quel « *Giudizio sul Bolscevismo* » che meritò anche l'alto elogio del Duce. (*m. a. g.*)

Commonwealth of Australia. Official Year Book n. 29, 1936. Canberra. Bureau of Census and Statistics, 1 vol.

Dall'Intervento allo Stato corporativo. (Scritti di Arena Celestino, Bottai Giuseppe, Di Gaddo Federigo, Gotti Lega Augusto, Leo Costantino, Savelli Agostino, Sebastiani Sebastiano, Spirito Ugo, Zanobini Guido). Pisa, a cura dell'Istituto Fascista di Cultura, anno XII, 1 vol. lire 12.

De Amicis G. — *Sommaria rassegna della giurisprudenza del lavoro nell'anno 1936.* (Estratto). Milano. « La Magistratura del lavoro », 1937-XV, 1 op.

De Amicis G. — *Appellabilità per ragioni di incompetenza per materia, delle sentenze su domanda contenuta o accolta entro il limite di l. 2000* ? (Estratto). Milano. Ed. « La Magistratura del Lavoro », 1937-XV, 1 op.

De Amicis G. — *Prevalenza assoluta del trattamento di licenziamento fissato dal contratto collettivo di lavoro* ? (Estratto). Milano, « La Magistratura del Lavoro », 1937-XV, 1 f.lo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

DELIPERI A. C. — *Relazione presentata al Congresso Internazionale dell'insegnamento tecnico.* Sora. Tip. P. C. Camastro, anno XIV, 1 op.

Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Milano. Osservazioni e proposte sul progetto del terzo libro del Codice civile. Milano. A. Giuffrè, 1937-XV, 1 vol.

FERRI G. D. — *Crisi costituzionale negli Stati Uniti.* Roma, Cremonese, 1938, XVI, 1 vol. lire 6.

FERRI GIUSEPPE D. — *Sui caratteri giuridici del Regime totalitario.* Roma, Cremonese, Libr. ed. 1937-XV, 1 vol. lire 6.

FIELD ROBERT S. — 2,500 *against the World.* Vineland H. J. 1937, 1 op.

GASPARRI P. — *L'azienda nel diritto del lavoro.* Padova. Cedam, 1937-XV, 1 vol. lire 22.

Il libro, che appare in seconda edizione, vuole rappresentare, secondo l'espressione dell'autore, « un primo tentativo di dare una sistemazione organica ad una completa casistica finora abbandonata a trattazioni sporadiche e spesso unilaterali, riordinandola intorno ad un unico centro focale: il concetto dell'organismo aziendale quale si presenta nella realtà della nostra legislazione ». Il lavoro presenta notevole interesse in quanto studia sotto una luce nuova, ed in modo abbastanza organico, una materia « piena di fermenti evolutivi », che aveva sempre ricevuto trattazioni di secondo piano. Forse al Gasparri si potrebbe fare l'osservazione di non essere riuscito ad imprimere alla sua ampia monografia quel carattere specificatamente scientifico che doveva essere inizialmente nelle sue intenzioni. Prevale nel lavoro il carattere pratico, ma per ciò appunto può riuscire assai utile nella risoluzione di parecchi di quei problemi che l'applicazione quotidiana delle norme del diritto del lavoro concretamente pone in essere. Giacché il rapporto di lavoro guardato attraverso l'istituto dell'azienda è seguito in tutte le varie fasi attraverso le quali l'azienda stessa può passare. Il punto principale della trattazione è il principio della continuità dei contratti nei trasferimenti dell'azienda che si trova affermato in un modo generale nella dichiarazione XVIII della Carta del Lavoro e che, come giustamente osserva l'A., può ritenersi sicuramente penetrato nel sistema del nostro diritto. Di questo principio generale l'autore esamina accuratamente le conseguenze e le pratiche applicazioni.

GENTILIS ALBERICI. — *De Iuris Interpretibus Dialogi Sex.* (Istituto Giuridico della R. Università di Torino. Testi inediti o rari IV). Torino, presso l'Istituto Giuridico della R. Università, 1937-XV, 1 vol.

GIOVANNELLI G. — *L'« actio ad exhibendum » nel processo individuale del lavoro.* (Estratto). Milano, « La Magistratura del Lavoro », 1937-XV, 1 op.

GIROLA CARLO. — *Le servitù prediali pubbliche.* Padova, Cedam, 1937-XV, 1 vol. lire 42.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA. *Statistiche intellettuali. Statistica di alcune manifestazioni culturali italiane nel periodo 1931-35.* vol. 12. Roma. Tip. I. Failli, 1937-XV, 1 vol. lire 15.

ISTITUTO DI STUDI LEGISLATIVI, *Giurisprudenza comparata di diritto corporativo, sindacale e del lavoro*, a cura del Prof. Salvatore Galgano; vol. 1°, fasc. 1°. Rassegna di giurisprudenza: Germania, Belgio, Gran Bretagna. Roma, 1937, p. 136.

Con questo primo fascicolo l' Istituto di Studi Legislativi inizia una raccolta specifica di giurisprudenza, italiana e straniera, in materia del diritto corporativo sindacale e del lavoro, dando così nuovo rilievo a quelle rassegne annuali della stessa materia finora apparse nell'*Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*. Proseguendo nella sua benemerita opera l' Istituto oltre all'Annuario ha dato vita a numerosi periodici dedicati alla documentazione legislativa, bibliografica e giurisprudenziale: ultima ora esce questa nuova raccolta che troverà grata accoglienza da parte di tutti gli studiosi della materia. Nel primo fascicolo sono raccolte le rassegne giurisprudenziali di tre Paesi europei (Germania, Belgio, Gran Bretagna) per gli anni 1932-1936. La prima, dedicata alla giurisprudenza germanica e curata dal dr. Ernst Heinitz, è di gran lunga la più notevole sia per il numero delle decisioni riportate sia per le interessanti note comparative che le illustrano. Gli argomenti di maggiore interesse sono offerti dalla *vexata quaestio* sulla natura giuridica del contratto collettivo di lavoro, prima dell'entrata in vigore della legge sul regolamento del lavoro nazionale del 20 gennaio 1934, quando era prevalentemente considerato anche

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dal *Reichsarbeitsgericht* (Supremo Tribunale del Lavoro) come un accordo di diritto privato ma fonte di diritto obbiettivo: adesso alla *Tariffordnung*, che sostituisce il vecchio contratto collettivo, è unanimamente attribuita natura di legge statale; nonché dalla competenza dell'*Ehrengerichtshof* (Tribunale dell'Onore), di recente istituzione, chiamato a conoscere delle offese contro l'onore dei lavoratori e sfruttamento del loro lavoro, per abuso di potere e cattiva volontà la cui giurisdizione esorbita dal campo del diritto civile: i suoi provvedimenti hanno, infatti, il carattere di misure disciplinari. È interessante rilevare che, non essendo previsto nel diritto germanico un espresso divieto dello sciopero e della serrata, l'incitamento a queste forme di boicottaggio è stato punito dall'*Ehrengerichtshof* che le ha giudicate contrastanti con lo spirito del nazionalsocialismo. Sono ancora degne di nota numerose decisioni in materia di rapporto individuale di lavoro, specie quelle concernenti la disdetta, illustrate da interessanti note. Le rassegne della giurisprudenza belga ed inglese riguardano principalmente vertenze d'infortunistica e sono, in genere, ancora troppo scarse ed isolate per riuscire di un qualche interesse. (*e. b.*)

KRIEGER HEINRICH. — *Das Rassenrecht in den Vereinigten Staaten*. Berlin, Junker und Dünnhaupt Verlag, 1936, 1. vol. Rm. 10.

La Carta del Lavoro e l'Agricoltura. Commenti al 1° Decennale negli scritti di: Angelini, Aimi, Biggini, Censi, Cravino, Dallari, De Bernardis, Grinovero, Irianni, Leonardi, Lusignoli, Mantovani, Manunta, Marchi, Medici, Pepe, Palladino, Savoini. (Confederazione Facista dei Lavoratori dell'Agricoltura). Roma, 21 aprile 1937-XV, 1 vol. lire 15.

LANDI GIUSEPPE. — *Gli orientamenti corporativi della previdenza sociale*. (Quaderni de « L'Assistenza Sociale » 8). Roma, 1937-XV, 1 f.lo.

LATTES L. — *La causa violenta sovrapposta a condizioni professionali non indennizzabili* (Quaderni de « L'Assistenza Sociale » 6). Roma, Stab. Tip. « Europa » 1936-XV, 1 op.

Legislazione bulgara, con uno studio introduttivo « Lineamenti generali della legislazione bulgara sulle assicurazioni private » di V. Ganeff. (Legislazione mondiale sulle assicurazioni private III). Roma, Assicurazioni, 1935, 1 vol. lire 15.

Legislazione francese, con uno studio introduttivo: « Lineamenti generali della legislazione francese sulle assicurazioni private » di M. Picard. (Legislazione mondiale sulle assicurazioni private V). Roma, Assicurazioni, 1936, 1 vol. lire 15.

LORIGA FRANCESCO. — *Ordinanze corporative, norme di coordinamento in materia di lavoro e tariffe professionali* (Estratto). Milano, A. Giuffrè ed., 1937-XV, 1 op., lire 4.

MAZZONI GIULIANO. — *I principi sul collocamento dei lavoratori contenuti nella Carta del Lavoro. Realizzazioni legislative e proposte di riforma* (Estratto). Rocca S. Casciano, L. Cappelli, 1937-XV, 1 op.

MELIS DE VILLA R. — *Novità della corporazione*. Roma, « Biblioteca de L'Ordine Corporativo » s. d. 1 vol., lire 5.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. — Ufficio di Statistica. *Le opere pubbliche al 31 dicembre 1934-XIII*. Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1937-XV, 1 vol.

MUSSOLINI BENITO. — *La dottrina del Fascismo*. Introduzione e commento di G. Cottone. Firenze, « La Nuova Italia » ed., 1937-XV, 1 vol., lire 4.

Origini (Le) e gli sviluppi dell'industria giornalistica livornese. Livorno. S. A. Editr. « Il Telegrafo », 1937-XV.

Osservazioni intorno al « Progetto preliminare del Codice di Procedura Civile ». (Pubblicazioni della Università Cattolica del S. Cuore. Scienze giuridiche vol. LIX). Miano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero », 1937-X, 1 vol., lire 10.

PERETTI-GRIVA D. R. — *Provvisionale e provvisoria esecuzione delle sentenze nelle controversie individuali del lavoro* (Estratto). Milano, « La Magistratura del lavoro », 1937-X, 1 op.

PERTICONE GIACOMO. — *Teoria del diritto e dello Stato*. (Enciclopedia scientifica mono-

grafica italiana del XX secolo. Serie V, n. 1). Milano, V. Bompiani, 1937-XV, 1 vol., lire 20.

PEZZOLI L. — *XIV. Lavoro – Previdenza – Assistenza* (Estratto). Roma, Stab. Tipograf. « Europa », 1936-XIV.

PINTO NICOLA. — *Il Partito e le Corporazioni nello Stato fascista* (Estratto). Roma, presso la Riv. « Commercio » 1936-XIV.

PIOLA ANDREA. — *Introduzione al diritto concordatario comparato, con appendice legislativa.* Milano, A. Giuffrè, 1937-XVI, 1 vol., lire 25.

PROVINCIALI RENZO. — *Giudizio di rinvio e processo del lavoro* (Estratto). Milano, « La Magistratura del lavoro », 1937-XV, 1 op.

Report (Twentieth Annual) of the United States Tariff Commission 1936. Washington, U. S. Government Printing Office, 1936, 1 f.lo.

Republica Argentina. Direccion General de Estadistica de la Nacion. *El Comercio Exterior Argentino en 1936 y 1935 y Estadisticas Economicas Retrospectivas* Boletin n. 219. Buenos Aires, 1937, 1 vol., $ 1 m/n.

SAGGI *in Scienze Assicurative* pubblicati dalla R. Università di Pisa sotto la direzione dei professori Leonida Tonelli e Lorenzo Mossa. II° volume. (Contiene: URIA y URIA R.: *Del Seguro maritimo*, MANAI A.: *Azioni ed esecuzioni dei creditori dell'assicurato nel contratto d'assicurazione sulla vita.* DEVOTO L.: *I contratti di assicurazioni sulla vita nella liquidazione e fallimento delle imprese assicuratrici.* FERRARINI S.: *L'Assicurazione del nolo.* GUELI V.: *Elementi distintivi delle assicurazioni sociali delle assicurazioni private*). Pisa, Nistri Lischi ed., 1937-XV, 1 vol. lire 25.

SEGA C. — *Gli accordi economici collettivi e le controversie relative* (Estratto). Padova, Cedam, 1937-XV, 1 op.

SEGA C. — *Irretroattività dei contratti collettivi di lavoro* (Estratto). Padova, Cedam, 1937-XV, 1 f.lo.

SICILIA. — *Compendio di Statistica economica.* (Banco di Sicilia. Osservatorio economico). Palermo, 1937-XV.

TASSINARI GIUSEPPE. *Scritti di economia corporativa.* Bologna, N. Zanichelli ed., 1937-XV, 1 vol., lire 15.

TAVIANI PAOLO EMILIO. — *Rilievi sul salario corporativo* (Estratto). Roma, Stab. Tip. del « Giornale d'Italia » 1936-XIV.

VISMARA G. — *Episcopalis Audientia. L'attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono.* (Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore. Serie IIª. Scienze giuridiche, vol. LIV). Milano, Soc. Editr. « Vita e Pensiero » 1937-XV, 1 vol., lire 12.

VOLPE ROBERTO. — *Individuo Corporazione Stato.* Salerno, Spadafora, ed., 1937-XV, 1 vol., lire 8.

ZACCAGNINI SAURO. — *Prevenzione e cura della tubercolosi in Regime fascista* (Estratto). Roma, Stab. Tip. Europa, 1937-XV.

Gerente responsabile: Prof. [illegible] SFORZA
Stab. Tip. FRATELLI STIANTI — San Casciano Val di Pesa (Firenze).